

Rossella Cancila

Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna

Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna

R. Cancila



24

Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche



Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta. Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, *Alfredo Cucco. Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macri, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, 2009, pp. 288
11. Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di Marcello Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, *Introduzione agli "Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820" di Michele Amari*, 2010, pp. 360
15. Michele Amari, *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, 2010, pp. 800
16. *Studii storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo, 2011, pp. XVIII, 1620
17. *Scritti per Laura Sciascia*, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 2011, pp. 912
18. Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, 2011, pp. 288
19. Aurelio Musi, Maria Anna Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, 2011, pp. 448
20. Mario Monaldi, *Il tempo avaro ogni cosa fracassa*, a cura di Rita Staccini, 2012, pp. 206



Collana diretta da Rossella Cancila

21. Orazio Cancila, *Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI*, 2013, pp. 902
22. Claudio Maddalena, *I bastoni del re. I marescialli di Francia durante la successione spagnola*, 2013, pp. 324
23. *Storia e attualità della Corte dei conti Atti del Convegno di studi Palermo, 29 novembre 2012*, 2013, pp. 200
24. Rossella Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, 2013, pp. 306
25. Fabio D'angelo, *Caltanissetta : baroni e vassalli in uno stato feudale (secc. XVI-XVII)* (in corso di stampa)

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione Quaderni del nostro sito (www.mediterranearicerchestoriche.it)



Collana diretta da Antonino Giuffrida

1. Amelia Crisantino, *Vita esemplare di Antonino Rappa comandante dei Militi a cavallo*, 2001
2. Aurelio Musi, *La storicità del vivente. Lineamenti di storia e metodologia della ricerca storica*, 2012
3. Rossella Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, 2013
4. Nicola Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-1821)*, 2013
5. Domenico Ligresti, *Le armi dei Siciliani Cavalleria, guerra e moneta nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2013

Rossella Cancila

Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna

24

Comitato scientifico: Walter Barberis, Orazio Cancila, Pietro Corrao, Domenico Ligresti, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot Garcia, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Cancila, Rossella <1965>

Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna / Rossella Cancila. -
Palermo: Associazione Mediterranea, 2013.

(Quaderni Mediterranea. Ricerche storiche; 24)

ISBN 978-88-96661-39-0

1. Feudalesimo – Sicilia.

945.8 CCD-22

SBN Pal0260460

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

La stampa del volume si avvale del finanziamento di Ateneo ex 60%
2007

2013 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo
online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

INTRODUZIONE

La legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, introdotta in Sicilia con il Real Decreto dell'11 ottobre 1817, è stata considerata dalla storiografia all'origine della trasformazione dello Stato meridionale in una monarchia amministrativa, «che nelle concezioni politiche dei governanti del tempo appariva come l'ideale in fatto di buon governo»¹. Essa produceva nell'ormai Regno delle Due Sicilie l'uniformità amministrativa con la creazione, attraverso un processo di modernizzazione dall'alto, di una struttura gerarchicamente ordinata e modellata su un impianto istituzionale fondato non più sui privilegi della nobiltà, quanto sul predominio di una classe di possidenti, chiamati ad amministrare a livello locale con probità e onestà in modo imparziale. In questo modo la dinastia borbonica riusciva a imprimere un'accelerazione al sogno sino ad allora inseguito – l'«utopia burocratica» del regime borbonico² – di dar vita a una monarchia libera da quei condizionamenti che le giurisdizioni particolari nel passato avevano imposto alla giurisdizione regia, da cui comunque esse stesse formalmente dipendevano. Finalmente il principio di sovranità era in grado di imporsi sulla pluralità di ordinamenti e di diritti, di luogo e di ceto, che l'universo giurisdizionale, che aveva caratterizzato lo Stato in Sicilia nei lunghi secoli dell'età moderna, aveva generato. Il disegno di centralizzazione e verticalizzazione del regime borbonico fu infatti successivamente completato dalla nuova organizzazione giudiziaria

¹ C. Ghisalberti, *Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1974, p. 126.

² E. Iachello, *La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo: la riforma amministrativa del 1817*, in F. Benigno, C. Torrìsi, *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Meridiana Libri, Catanzaro, 1995, p. 108.

e dall'introduzione nel 1819 di nuovi codici, che concorsero a modellare un impianto istituzionale su basi profondamente diverse rispetto al passato. Sicuramente anche l'istituzione a Palermo della Gran Corte dei conti nel 1818, dopo quella napoletana, va inserita in questo quadro: essa rappresentò uno dei cardini attorno a cui ruotò il riassetto della giurisdizione amministrativa e di controllo contabile in Sicilia³.

Allo scopo di verificare il grado di presa della riforma sulla realtà locale, la storiografia ha posto una certa attenzione sulle modalità di creazione di liste degli eleggibili – redatte da un funzionario estraneo alla comunità attraverso il meccanismo censitario corretto da criteri di merito⁴. Esse infatti erano lo strumento attraverso cui si sottraeva il primato politico alla nobiltà civica, costituita da coloro che tradizionalmente avevano ricoperto le cariche municipali, nel tentativo di favorire l'accesso al reclutamento, e dunque alla partecipazione, oltre ai proprietari anche ai titolari di arti e professioni liberali, quel cetto medio di civili e di laureati, sino ad allora rimasto escluso dall'esercizio del potere a meno di una cooptazione di qualche suo elemento all'interno del primo cetto dei nobili. Indubbiamente la base sociale degli eleggibili si allargò, includendo soprattutto i professionisti e, sia pure in misura minore, gli artigiani. Così come si determinò una rinnovata partecipazione della società civile al governo locale, ciò che probabilmente rappresentò l'esito più significativo della riforma, anche se l'allistamento, pur essendo requisito necessario, non rappresentava di per sé un dato sufficiente a equiparare gli iscritti all'area di potere⁵.

³ Si veda A. Giuffrida, *La Gran Corte dei conti ne' domini al di là del Faro e il nuovo modello delle procedure giurisdizionali di controllo amministrativo-contabile nella Sicilia dell'800*, in *Storia e attualità della Corte dei conti*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013, pp. 77-111, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

⁴ Cfr. gli studi di P. Pezzino, *Il paradiso abitato dai diavoli. Società, élites, istituzioni nel Mezzogiorno contemporaneo*, Franco Angeli, Milano, 1992; A. De Francesco, *La guerra di Sicilia. Il distretto di Caltagirone nella rivoluzione del 1820-21*, Bonanno, Catania, 1992; E. Iachello, *Il vino e il mare. "Trafficcanti" siciliani tra '700 e '800 nella Contea di Mascali*, Giuseppe Maimone editore, Catania, 1991; A. Signorelli, *Tra cetto e censo. Studi sulle élites urbane nella Sicilia dell'Ottocento*, Franco Angeli, Milano, 1999.

⁵ A. De Francesco, *Cultura costituzionale e conflitto politico nell'età della Restaurazione*, in F. Benigno, C. Torrissi, *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi* cit., pp. 128-129. E anche Id., *La guerra di Sicilia* cit., p. 104.

Il disegno di creare una classe dirigente locale che agisse in nome e per conto dello Stato, accettando la mediazione del potere centrale, doveva però fare i conti con una realtà più complessa in cui l'élite tradizionale cercò invece di riaffermare la propria preminenza e confermare la continuità della propria egemonia⁶, riuscendo a ritagliarsi anche nel nuovo ordinamento ampi spazi di autonomia e mostrando grande abilità nel manipolare a proprio vantaggio le norme⁷. Al rinnovamento perorato dalla monarchia si contrappose indubbiamente un fronte avversario eterogeneo, che spingeva la dinamica politica sui percorsi più propri dell'antico regime⁸. La separazione fra cetto nobile e civile, che pure aveva determinato scontri e competizioni, finì così sul più lungo arco temporale col neutralizzarsi sul terreno della difesa dell'autonomia locale in una gestione condivisa del potere.

Queste riforme, indipendentemente dagli esiti della loro applicazione, rappresentavano comunque lo sbocco di un percorso che aveva attraversato, pur con diversa intensità, tutto il Settecento⁹ sino alla stagione politica rappresentata dalla Costituzione del 1812, che aveva determinato l'uscita dell'isola dall'antico regime, decretando l'abolizione della feudalità, e recepito sul modello inglese le aspirazioni e le tendenze democratiche del tardo Settecento. Tale percorso era stato, inoltre, orientato alla costruzione di un apparato statale più uniforme, caratterizzato da una forte tensione all'affermazione dell'autorità regia sulle giurisdizioni, quella feudale in primo luogo, la più potente e condizionante. Naturalmente – ma a scanso di equivoci è bene sottolinearlo – non si trattò di un processo lineare. Senza quei progetti di riordino amministrativo tentati nel secolo precedente la nostra comprensione del periodo successivo risulta però priva di un importante retroterra storico di riferimento. Va inoltre considerato che le riforme amministrative affondavano le loro radici in un substrato normativo plurisecolare, che ne condizionava l'iter, e dovevano pur sempre fare i conti con l'impianto disegnato dalla Costituzione del 1812, che seppure abolita e superata dal modello francese continuava comunque a pesare sull'assetto amministrativo dell'isola.

⁶ P. Pezzino, *Il paradiso abitato dai diavoli* cit., p. 130.

⁷ Ivi, p. 134.

⁸ A. De Francesco, *La guerra di Sicilia* cit., p. 28.

⁹ Marcello Verga parla di «un'età delle preriforme» che caratterizza gli assetti politici e istituzionali in molti stati italiani tra il Sei e Settecento (M. Verga, *Tra Sei e Settecento: un'età delle preriforme?*, «Storica», 1, 1995, pp. 89-121).

Certamente una tappa importante in ordine alla semplificazione giurisdizionale fu rappresentata dalla creazione del Supremo Magistrato del Commercio, istituito in Sicilia nel 1739 con l'obiettivo di ridurre a un solo canale gli affari del Regno, snellendo il corso della giustizia. Ma anche l'attività del viceré Laviefeuille negli anni centrali del secolo ruotò attorno a un progetto di riorganizzazione del sistema amministrativo e giudiziario a partire dalle periferie e dalle magistrature locali, nel tentativo di farle meglio funzionare e di valorizzare i compiti che la legislazione e la consuetudine loro assegnava. Un'azione peraltro condotta in piena sintonia con il governo napoletano. Erano gli anni in cui segretario di Stato, di Giustizia e Grazia era Bernardo Tanucci, la cui attività si caratterizzò per una attenzione costante verso il territorio e il suo funzionamento. Anche a Napoli del resto questo periodo si connotò come una fase decisiva nella costruzione della monarchia.

Furono di cruciale importanza, anche per gli esiti successivi, le disposizioni emanate nel biennio 1770-1771 per regolamentare l'elezione degli ufficiali politici mediante scrutinio nelle università baronali: a esse, che riprendevano provvedimenti già disposti dal viceré Laviefeuille, si richiamò infatti espressamente più tardi il viceré Caracciolo nella fase più acuta dello scontro con il baronaggio. Allora la questione del rafforzamento dello Stato e del predominio della giurisdizione regia sulle altre giurisdizioni, in particolare la feudale e l'ecclesiastica, venne posta con la massima urgenza; e la tensione tra Stato e feudalità raggiunse livelli di collisione sino ad allora mai toccati. L'azione politica di Caracciolo fu infatti tesa all'affermazione incondizionata della giurisdizione del re, la sola in grado di assorbire in sé gli interessi particolari, riconducendoli a una dimensione di unità. Il livello locale costituì una piattaforma importante di azione del viceré dopo il fallimento del piano di riforma tributaria nel tentativo di escludere i baroni dall'esercizio del potere locale, riducendone l'influenza, per restituire alle università del Regno la municipalità.

Al di là dei risultati conseguiti sul piano dell'applicazione delle norme a livello amministrativo – il contesto rimase pur sempre quello della rappresentanza di ceti e delle antiche magistrature –, l'impatto politico fu però enorme. Si determinò una spinta all'assunzione di responsabilità da parte di molte comunità siciliane sottoposte alla giurisdizione feudale. Qui si innescarono processi

di demanializzazione con una ondata di riscatti da parte delle città precedentemente alienate, e l'attivazione di procedure in direzione della ricompra dei diritti cittadini o del mero e misto imperio spesso con capitali privati e per iniziativa di gruppi di cittadini. Le comunità inoltre si trovarono improvvisamente a gestire dal basso processi di autodeterminazione ai quali erano state per lo più estranee nel passato. Si ridisegnarono i rapporti all'interno delle amministrazioni cittadine, innescando non pochi conflitti in relazione alle dinamiche di inclusione e/o esclusione dagli incarichi pubblici di categorie di cittadini a prescindere dalla nozione di nobiltà. Nuovi protagonisti si affacciavano nella vita politica locale, pericolosamente capaci di spezzare vincoli di solidarietà e reti di rapporti personali che legavano il ceto dirigente locale al baronaggio, ma probabilmente anche flussi di trasmissione ereditaria delle cariche. Lo scontro tra esponenti del primo ceto e quelli del secondo ceto, i civili, fu ampio e diffuso. È proprio in questo contesto che comincia a delinearsi la consapevolezza di una cittadinanza attiva in cui la possibilità di una partecipazione diretta al governo della res publica prescinda dal favore del feudatario e possa piuttosto essere connessa alla competenza e non alla nascita. Rimane comunque il fatto che questi processi allo stato ancora embrionale furono legati – e lo saranno pure nel secolo successivo – a dinamiche di appartenenza di ceto, e orientati ancora a un compromesso sostanziale e non formale tra ordinamento cetuale e stato amministrativo¹⁰.

Parallelamente procedeva il processo di affermazione del primato della sovranità attraverso il principio della superiorità dei Tribunali regi e dei suoi magistrati su qualsiasi altra giurisdizione inferiore. Il cammino verso il consolidamento di una via regia alla legalità, cardine dell'azione di Caracciolo, che superasse la consuetudine, su cui per secoli il sistema si era retto, passava necessariamente da questioni fondamentali che attraversarono tutto il Settecento come la biennialità dei togati e l'arbitrio giudiziario sino alla possibilità di porre mano a un codice di diritto siculo. Un cambiamento epocale, recepito dai baroni come «un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose».

Solo una più accurata conoscenza del contenuto della giurisdizione feudale in una prospettiva diacronica, delle sue

¹⁰ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 291.

prerogative e dei suoi limiti, può farcene intendere a pieno la portata. Questa era in fondo l'esigenza dei contemporanei alla ricerca di un punto di equilibrio che rimettesse ogni cosa al proprio posto. Definire i confini dei poteri, delimitare gli spazi d'azione rispetto alla situazione di indifferenziata autonomia propria dell'antico regime costituiva una priorità.

Il feudalesimo in Sicilia ha una forte caratterizzazione come istituto di diritto pubblico sulla base di esplicite concessioni che nei secoli la sovranità aveva elargito ai singoli feudatari e che nel tempo finirono con l'essere percepite come connaturate al feudo stesso. Il rapporto tra il potere sovrano e la giurisdizione feudale si rivelò piuttosto difficile e denso di contraddizioni, segnato ora da sostanziali aperture nei confronti di una aristocrazia forte, del cui consenso e della cui fedeltà la monarchia aveva bisogno, ora da fasi di riequilibrio, quando non di ridimensionamento del potere della nobiltà, nell'intento di restaurare con maggiore o minore convinzione il valore e il significato dell'autorità sovrana. Indubbiamente un'azione fondamentale di ridefinizione dei ruoli fu quella promossa da Alfonso il Magnanimo, cui va riconosciuto il merito di avere posto in essere importanti riforme, con le quali continuarono a misurarsi i suoi successori, se ancora nel Settecento la legislazione alfonsina rappresentava il riferimento normativo più corposo e rilevante, soprattutto in materia di procedura giudiziaria. Giocò un ruolo importante comunque, soprattutto durante la lunga fase asburgica, la necessità di trovare un compromesso che consentisse di mantenere la pace e di tenere in equilibrio il sistema. Una dimensione di collusione, dunque, che stabilizzava il rapporto tra sovrano e poteri concorrenti sul territorio, configurando la giurisdizione feudale come parte dell'amministrazione nello stato giurisdizionale. Il feudalesimo, insomma, è pienamente integrato nella modernità, ne costituisce una chiave di lettura fondamentale, purché con tale termine non si continui ad indicare soltanto un sistema di produzione, quanto un vero e proprio regime delle terre e degli uomini, una particolare organizzazione sociale del potere, che nella lunga durata della giurisdizione feudale ha condizionato in modo rilevante i diversi percorsi verso la modernità di una parte consistente del nostro continente e dell'area mediterranea¹¹.

¹¹ Cfr. Id., *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 24, agosto 2012, p. 15, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

In questo contesto complesso e dinamico svolse senz'altro un ruolo di tutto rilievo anche la dottrina giuridica siciliana che, a partire da tematiche già dibattute in età tardomedievale, pose tra Cinque e Seicento le basi per la costruzione dello *ius siculum* e di una storia costituzionale siciliana di chiara matrice baronale e antiregalista, allo scopo di giustificare in chiave apologetica il ruolo politico della feudalità siciliana, ridimensionando l'autorità del sovrano a vantaggio delle attribuzioni baronali. Ma ogni limite fu superato nella famosa memoria di Carlo Di Napoli, che negli anni Quaranta del Settecento in un clima politico surriscaldato da una serie di riforme istituzionali, affermava che la giurisdizione baronale si configurava non come potere delegato del sovrano, ma come un diritto originario e fondamentale.

L'impatto di quella memoria fu dirompente. Soltanto negli anni Ottanta l'azione politica di Caracciolo come viceré e successivamente come primo ministro a Napoli, con Caramanico viceré, rappresentò il momento più alto della risposta regalista di affermazione del valore della sovranità, come una sorta di specchio rovesciato rispetto all'altra. La giurisdizione baronale sempre più venne considerata «un'usurpazione dei diritti della sovranità». Occorreva ridimensionarla, andando oltre la lotta contro gli abusi e il semplice monito a non perpetrarne. Il baronaggio fu allora costretto a scoprire nuovi percorsi, doveva mostrarsi capace di elaborare nuove proposte, inventarsi progetti alternativi.

Non è certo senza significato che uno degli snodi fondamentali delle leggi eversive della feudalità in Europa nel corso dell'Ottocento fu rappresentato proprio dall'eliminazione della giurisdizione sotto il segno di una affermazione piena dei principi di sovranità. Naturalmente le contropinte in direzione della conservazione dell'impianto cetuale e corporativo che aveva sostanziato la società di antico regime – come si è detto – furono forti: pratiche sociali, stili di vita, capacità di intervento politico, pervasività all'interno delle istituzioni da parte della feudalità, pur con modalità e intensità diverse, continuarono a condizionare il livello politico sociale ed economico. In diverse realtà italiane e spagnole si determinarono diffusi processi di commistione tra vecchie aristocrazie e nuove borghesie, queste ultime spesso modellate a immagine e

somiglianza della feudalità¹². La storicizzazione di questi percorsi nel lungo periodo può fornire chiavi interpretative e prospettive di lettura in ordine ai condizionamenti e ai divari di alcune società contemporanee a forte tradizione feudale, premessa indispensabile a ogni possibilità di cambiamento e innovazione.

Il presente volume è lo sbocco finale di un percorso di ricerca iniziato nell'ambito del PRIN 2007 su *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nel Mezzogiorno moderno (secoli XV-XIX)* coordinato da Aurelio Musi, al quale partecipavano le unità locali delle università di Salerno, Palermo, Chieti-Pescara, Molise, Calabria. È il risultato di ipotesi metodologiche e approcci interpretativi elaborati in un contesto di discussione e riflessione aperto al confronto critico in un clima di ascolto e attenzione, che ha caratterizzato gli incontri del gruppo di ricerca. Un ringraziamento particolare intendo perciò rivolgere a tutti i componenti delle diverse unità e ai loro coordinatori per quella esperienza comune, che non è stata solamente un'occasione di concreta collaborazione sul terreno della ricerca, ma l'espressione di una condivisione più ampia sul piano umano e intellettuale, di cui Aurelio Musi e Orazio Cancila sono stati indubbiamente gli interpreti più autorevoli.

Dedico questo libro ai miei bambini, Michelangelo e Irene: a loro in gran parte appartiene il tempo impiegato per realizzarlo. E a Luigi, che vigila, attento, sulle nostre vite.

AUTORITÀ SOVRANA E POTERE FEUDALE NELLA SICILIA MODERNA

¹² A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 292.

I
MERUM ET MIXTUM IMPERIUM
UNA LETTURA DIACRONICA

Il diritto di amministrare la giustizia sui propri vassalli era, in termini politici e sociali, il privilegio sicuramente più rilevante di cui godeva la maggior parte dei feudatari siciliani. Derivava loro dalla concessione del mero e misto imperio: il *misto imperio* corrispondeva alla bassa giustizia, «cioè [al] diritto di comminare lievi pene corporali infra relegazione e pena pecuniaria fino ad onze quattro», poi sette; mentre il *mero imperio* consisteva nell'«habere gladii potestatem ad puniendum facinorosos morte, exilio et relegatione»¹. Esso comunque non era – come meglio si chiarirà in seguito – inerente al feudo, perché trattandosi di una regalia, la sua concessione doveva risultare espressamente dalle clausole dell'investitura. Si trattava quindi di «diritto comune inalienabile, o se talvolta alienato si deve intendere temporaneamente e il principe può ripigliarlo»².

SIGLE ADOPERATE

Ags = Archivo General di Simancas
Ascl = Archivio di Stato di Caltanissetta
AscV = Archivio del Comune di Castelvetrano
Asn = Archivio di Stato di Napoli
Asp = Archivio di Stato di Palermo
Ast = Archivio di Stato di Torino
Bars = Biblioteca dell'Assemblea Regionale Siciliana
Bcl = Biblioteca del Comune di Caltanissetta
Bcp = Biblioteca del Comune di Palermo
Bcrs = Biblioteca Centrale della Regione Siciliana

¹ Cfr. la celebre definizione di Ulpiano, *Digesto* 2,1,3. Sull'argomento, cfr. D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e diritto pubblico*, Palermo, 1847, p. 179; A. Italia, *La Sicilia feudale*, Società anonima editrice Dante Alighieri, Genova-Roma-Napoli, 1940, p. 378. Giovan Battista Rocchetti chiarisce che «poiché si dicono *Baroni* in Italia tutti i feudatari con giurisdizione, così anche nel nostro Regno sotto la voce generale *Baroni* s'intendono tutti i feudatari, che amministrano giurisdizione; tanto se avessero vassallaggio, quanto se non ne avessero» (G.B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e siculo*, Palermo, 1805, p. 131).

² Così, riprendendo Giovan Battista Rocchetti, chiosava Michele Amari (M. Amari, *Studi su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo a 1820*, a cura di A. Crisantino, Edizione Nazionale delle Opere e dei Carteggi di Michele Amari, Associazione Mediterranea, Palermo, 2010, II, p. 691, online sul sito www.mediterranearccherche.it). L'intento del Rocchetti nella sua dissertazione sui meri e misti imperi alienati, come lo stesso Michele Amari chiarisce, era quello di

Come risulterà chiaro ai giuristi settecenteschi – chiamati ad esprimere dei pareri in merito a questioni attinenti al suo esercizio negli anni dello scontro più acuto tra giurisdizione regia e giurisdizione feudale –, esso era qualcosa di molto diverso rispetto alla tradizione romana:

l'impero, quel che mero appellavasi, era la potestà di vendicare il pubblico torto col castigo de' delitti, per così la pubblica tranquillità conservarsi; la giurisdizione era la potestà di render ragione ai privati nelle loro civili contese. Ma inutili sarebbero stati i decreti di qualunque magistrato se non gli fusse accordata la facoltà di obligare gli obbedienti alla esecuzione. E questo fu appunto il misto impero.

Di fatto ormai, con l'introduzione del feudalesimo, la giurisdizione nel tardo medioevo si era trasformata assumendo caratteristiche proprie:

Nel Regno la giurisdizione si vide concessa in dominio ed in signoria, e così ereditaria e patrimoniale addivenne, quale fu certamente dai romani ignorata. Sentirono allora i nomi di alta e bassa giurisdizione, di superiore ed inferiore. La prima, o sia l'alta e la superiore al mero imperio corrisponde, impiegandosi nella punizione de' malfattori. La seconda, o sia la bassa e la inferiore, corrisponde alla giurisdizione dei romani, riducendosi alla cognizione delle cause civili, cui essendo coerente ed accessorio il misto imperio con questo nome venne più anche ad appellarsi³.

L'esercizio della giurisdizione civile e criminale consentiva al feudatario un forte controllo del territorio e della popolazione,

dimostrare che «il Fisco regio in giudizio potesse <...> richiamarli a sé» (ivi, p. 691). Il giurista infatti precisava che le regalie, ossia i diritti del re, si distinguevano in maggiori, o di suprema maestà, e minori: le prime erano per natura inalienabili «perché parte della sovranità che senza essa non può esistere»; e, se talvolta cedute «per abuso ed avaritia», potevano essere comunque revocate dal sovrano, trattandosi di concessioni precarie (*ibidem*). L'opera del Rocchetti, citata da Michele Amari, è *Facoltà del Principe di avocarsi gli alienati meri e misti imperi, malgrado che nell'alienazione non vi fosse patto espresso di ricompra esperibile anche pella via dei giudizi*, Palermo, 1811.

³ Cfr. l'interessante documento conservato in Asp, Real Segreteria, Incartamenti, vol. 5205, Palermo 11 settembre 1790, nel quale l'avvocato fiscale Onofrio Ardizzone, cui era stato chiesto un parere intorno alla causa della ricompra del mero e misto imperio da parte di Terranova e Avola, ripercorre le vicende del mero e misto imperio in Sicilia.

perché gli conferiva tutta una serie di prerogative che si definirono e ampliarono nel corso dei secoli e che non di rado entravano in conflitto con altre competenze giurisdizionali, che continuavano a insistere all'interno dello stesso territorio. La feudalità è del resto solo un corpo, seppur assai rilevante, dello stato giurisdizionale in cui nei secoli dell'età moderna si organizzava la pratica di governo, caratterizzata da una tensione continua tra tendenza alla concentrazione dei poteri da parte del sovrano e partecipazione al governo del territorio della pluralità di soggetti collettivi in esso presenti. Il diritto, pur tendendo a essere comune, tuttavia non era ancora unico, capace cioè di abrogare i diritti particolari; anzi, la distanza tra la teoria giuridica – che proprio tra Quattro e Cinquecento giungeva alla definizione di un quadro di riferimento destinato a mantenersi sostanzialmente per tutto il Settecento – e pratica di usi, procedure e abusi rappresenta in Sicilia come anche nel Mezzogiorno d'Italia una costante⁴. D'altra parte, il potere pubblico, pur operando sempre più con riferimento al territorio nel suo insieme, si avvaleva delle giurisdizioni come canali di intervento su realtà territoriali complesse e plurali, limitandosi prevalentemente all'accertamento di illeciti, all'applicazione di sanzioni, alla composizione di conflitti⁵. Ancora nei secoli dell'età moderna «*imperium* e *iurisdictio*, per quanto intellettualmente distinti, non possono andare concretamente disgiunti nella realtà effettuale»⁶. Il governo del territorio era esercitato insomma con strumenti giurisdizionali da autorità che erano insieme giudici e amministratori. La vocazione pluralistica costituisce dunque il tratto distintivo dello stato giurisdizionale,

⁴ Cfr. A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 81.

⁵ Cfr. M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in Id. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 7-9; L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, ivi, p. 68. Si veda anche L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 415-417. Sul legame tra *finis* e *iurisdictio*, cfr. P. Marchetti, *I limiti della giurisdizione penale. Crimini, competenza e territorio nel pensiero giuridico tardo-medievale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 85-99.

⁶ Su questi temi rinvio alle riflessioni di L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione* cit., p. 66. Sull'argomento, cfr. anche R. Romanelli, *Introduzione. Magistratura e potere nella storia moderna*, in Id. (a cura di), *Magistrati e potere nella storia europea*, il Mulino, Bologna, 1997, pp. 11-19; A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 265-266, 271-272.

nel senso che chi governa al centro è sempre costretto a presupporre l'esistenza di una fitta schiera di soggetti, dalle città alle comunità rurali, dagli ordinamenti ecclesiastici alle corporazioni, ben lungi dal poter essere considerati mere 'sezioni' dell'intero e il cui contributo attivo è anzi necessario proprio per esercitare il governo del territorio medesimo⁷.

In tale contesto, caratterizzato dall'intreccio delle giurisdizioni e dal pluralismo dei fori – tipico per altro del sistema europeo –, la feudalità, custode comunque gelosa delle proprie prerogative, non va vista necessariamente come un corpo antagonistico, in potenziale *collisione* con lo stato, ma anche come parte dell'amministrazione nello stato giurisdizionale, in potenziale *collusione* con esso, canale di attuazione della giustizia regia e soggetto attivo nel governo del territorio⁸. Nel Settecento, com'è noto, questo impianto sarà messo in discussione, incrinandosi progressivamente nel corso del secolo, a favore di una visione semplificata della società e dell'affermazione di un modello in cui i protagonisti emergenti sono ormai lo stato e l'individuo: tra essi uno «spazio enorme e vuoto»⁹.

1. Le prime concessioni

In origine, sotto i Normanni, in Sicilia la giurisdizione feudale era generalmente ristretta alla sola sfera civile, quella amministrata cioè dal baiulo a livello locale¹⁰, mentre l'esercizio di quella penale

⁷ M. Fioravanti, *Stato e costituzione* cit., p. 8. Sulla frammentazione particolaristica delle giurisdizioni e sulla distribuzione della giurisdizione «dello Stato» in una pluralità di organi, cfr. anche M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, il Mulino, Bologna, 1980, pp. 13-15.

⁸ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., pp. 45-53.

⁹ L'espressione di Tocqueville è ripresa da L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione* cit., p. 72.

¹⁰ Il baiulo cittadino, che era assistito da uno o più giudici di nomina regia annuale, e da notai perpetui, aveva «facoltà di tassare le mercedi, punire le frodi dei venditori, dar mandato di non offendere alcuno, giudicare sulle questioni per danni nei campi». Al di sopra del baiulo per l'amministrazione della rendita e della giustizia civile erano i camerari provinciali, che – coadiuvati da tre giudici e un notaio – ricevevano gli appelli delle sentenze dei baiuli e giudicavano in prima istanza le cause più gravi, quelle dei castellani e quelle non feudali tra fisco e privati (cfr. R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Palermo, 1831-1839, vol. I, lib. 1, cap. 3, pp. 118; lib. 2, cap. 2, p. 306; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo, 1866, libro II, p. 201 (ristampa anastatica Arnaldo Forni editore, Sala bolognese, 1991). Sul baiulo, cfr. B. Pasciuta, voce «Baiulus», in AA.VV., *Federico II. Enciclopedia*

«era regalia ed ai dritti di maestà riserbato» e affidato per conto del sovrano agli *iusticiarii*, giudici itineranti, anche se in alcune signorie sin dall'epoca del conte Ruggero la giurisdizione criminale risulta però data in concessione¹¹. Anche le curie baiulari, tanto quelle demaniali quanto quelle baronali, avevano però limitati compiti di ordine penale, quali il diritto di arrestare chi delinquesse e di istruire le cause di minore importanza.

L'assetto amministrativo e giurisdizionale del Regno fu perfezionato dall'imperatore Federico II, che procedette a una significativa riforma giudiziaria tanto nei luoghi demaniali, quanto in quelli sottoposti a giurisdizione feudale¹². Gli interventi federiciani dalle disposizioni di Capua (1220) a quelle di Melfi (1231) furono tesi a implementare le aree di diretto intervento finanziario e giurisdizionale pubblico a vantaggio della monarchia e a ridefinire il rapporto tra la Corona e i concessionari di aree territoriali di carattere feudale. In relazione alla giurisdizione criminale furono costituite due ampie circoscrizioni (*provincie* o *regiones*), delimitate in misura equivalente dal corso del fiume Salso, affidate a funzionari detti giustizieri, ai quali furono riservate le *causae capitales*,

latrocinia scilicet, magna furta, fracturae domorum, insultus excogitati, incendia, incisiones arborum fructiferarum et vitium, vis mulieribus illata,

Federiciano, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, vol. 1 (2005), pp. 139-140; e anche Ead., *Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel secolo XIV*, «Reti Medievali Rivista», IX - 2008/1, online su www.retimedievali.it.

¹¹ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 2, cap. 6, pp. 488, 490. Sui giustizieri siciliani rinvio alla puntuale sintesi di A. Marrone, *Circoscrizioni amministrative, compiti e reclutamento dei giustizieri siciliani dal 1282 al 1337*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 21, aprile 2011, pp. 17-43, online sul sito www.mediterranearecerchestoriche.it. Sulle concessioni della giurisdizione in epoca normanna, cfr. F. Ciccaglione, *Feudalità, feudo*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, diretta da Pasquale Stanislao Mancini, vol. VI, parte II, Società Editrice Libreria, Milano, 1903, p. 124.

¹² Cfr. sull'argomento V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 395-444, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali»; e B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiano: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», XLV/2 (1998), pp. 363-412, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali».

duella, crimina Maiestatis, arma molita, defensae impositae et contemptae ab aliis, vel pro aliis ab eisdem: et generaliter omnia, de quibus convicti poenam sui corporis vel mutilationem membrorum sustinere deberent¹³;

ma anche quelle civili in assenza dei baiuli, cui spettava di norma – come si è detto – l'esercizio della giustizia civile e l'amministrazione locale fin dall'epoca normanna. Supremo organo di giurisdizione ordinaria era la Magna Regia Curia (Gran Corte) – istituzione itinerante, che amministrava la giustizia nei luoghi di residenza degli imputati –, composta dal Maestro Giustiziere e tre o quattro giudici giuristi assistiti da un maestro notaro, alla quale fu concessa competenza d'appello in materia civile e criminale contro le decisioni dei giudici locali regi e baronali, competenza esclusiva per i reati di lesa maestà e per le cause feudali, e ampi compiti di vigilanza¹⁴. In questo modo l'autorità sovrana penetrava di fatto in tutti gli ordini giudiziari del Regno¹⁵.

Al fine di evitare i gravi abusi perpetrati nell'esercizio della giustizia criminale, Federico II sottolineò con forza che il mero imperio spettava al sovrano («merum imperium celsitudinis nostrae spectare») e non solo proibì a prelati, conti, baroni e militi – pena la confisca del vassallaggio («totius terrae suae publicatione mulctamus») – di esercitare o demandare ad altri l'ufficio di giustiziere nelle loro terre, ma volle anche che ricorressero invece

¹³ *Constitutiones Regni Siciliae*, I, tit. 44. Cfr. anche R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 4, cap. 2, p. 323.

¹⁴ Sul funzionamento della Magna Regia Curia, cfr. A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del sec. XVI in Sicilia*, in Ead., *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 115-120; A. Romano, *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, in A. Wijffels (ed.), *Case Law in the making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, vol. I, *Essays*, Duncker & Humblot, Berlin, 1997, pp. 111-161; B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedioevale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 47-51. Già nelle costituzioni di Federico II era previsto che alcune questioni potessero essere rimesse alla coscienza del sovrano.

¹⁵ Vale la pena di puntualizzare che nel Regno di Sicilia, come anche in quello d'Inghilterra, le istituzioni giudiziarie sin dall'età medievale presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle degli altri stati feudali europei, dove generalmente la giustizia fu patrimoniale: qui invece «il tribunale della Corte regia è veramente il supremo magistrato di un ordinamento giudiziario pubblico», che assume funzioni di coordinamento rispetto a giustizie feudali e patrimoniali, che pur non mancano, «ma esse sono coordinate alla giustizia pubblica, e dal potere centrale, non desautorato dal feudalesimo, incastrate diciam così nell'ordinamento pubblico giudiziario» (cfr. F. Ciccaglione, *Feudalità, feudo cit.*, p. 375).

unicamente a maestri giustizieri provinciali nominati dal sovrano («ab excellencia nostra statutis»), il solo al quale era riservata la loro creazione¹⁶. Insomma,

nella costituzione sveva fu vie più autorizzato un principio del dritto normanno, per cui la giurisdizione criminale non potea considerarsi come ufficio inerente alla concessione della signoria, che esso riguardava solamente la persona, cui era stato accordato, e non già qualunque patrimonio feudale, che si possedesse¹⁷.

In definitiva si stabiliva il principio che solo la Magna Curia e i suoi giustizieri potessero esercitare l'alta giustizia nei luoghi del demanio come in quelli soggetti ai baroni, mentre la sfera civile rimaneva affidata a baiuli e camerari. La maggior parte dei conflitti confluiva così entro un sistema pubblico unitario, ma non necessariamente monolitico, con l'intento di esercitare un più efficace controllo sulle diverse articolazioni che costituivano l'apparato giudiziario, e che operavano a livello locale, grazie a una struttura gerarchica e piramidale, che dal sovrano arrivava fino ai magistrati locali¹⁸. Il potere ampio riposto nelle mani dei magistrati fu infatti bilanciato da un più severo controllo cui essi furono sottoposti nell'esercizio delle loro funzioni¹⁹.

Questa organizzazione venne sostanzialmente riconfermata anche in seguito²⁰, fino a quando Federico III d'Aragona (1296-1337), che pure si era espresso in direzione di un irrigidimento del sistema negando che potesse concedersi ad alcuno il mero imperio, di fatto però fu costretto dalle difficili circostanze in cui governò

¹⁶ *Constitutiones Regni Siciliae*, I, tit. 49. Cfr. anche R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 3, cap. 4, p. 96.

¹⁷ R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 3, cap. 4, p. 97.

¹⁸ B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis cit.*, pp. 363-412.

¹⁹ R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 3, cap. 4, pp. 98-106.

²⁰ Pietro III d'Aragona dopo il Vespro mantenne inalterato il sistema, ma articolò in modo più ampio le circoscrizioni giudiziarie, nominando ben sette giustizieri provinciali, sottoposti a un Maestro Giustiziere del Regno, e a essi affidò compiti anche di natura fiscale e militare, facendone un tramite tra gli uffici centrali dello stato e i centri periferici (A. Marrone, *Circoscrizioni amministrative, compiti e reclutamento dei giustizieri siciliani dal 1282 al 1337 cit.*, pp. 18-20). Giacomo II emanò diversi capitoli relativi ai giustizieri, cfr. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, 2 voll., Palermo, 1743 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Messina, 1999), I, pp. 5-39.

ad ampie concessioni in tema di giurisdizione criminale, che determinarono una rottura rispetto alla tradizione di intransigenza che risaliva a re Ruggero e a Federico II di Svevia²¹:

in somma ruinarono allora gli antichi ordini del re Ruggieri e dell'imperador Federigo, per cui ridotti i baroni tutti alla sola giurisdizione bajulare, era per sistema di costituzione la criminale in mano dei magistrati, che dal principe immediatamente e in ogni anno erano costituiti: che se nel dritto pubblico siciliano dei tempi normanni e svevi riputavasi quella un ufficio puramente personale e temporaneo, avvenne nei tempi aragonesi, che cominciassi per abuso a considerarla ancora come inerente ai feudi, e quasi una prerogativa ereditaria²².

In particolare, il mero e misto imperio, potente strumento di controllo sulla popolazione – che in passato aveva detenuto solo Ruggero Loria su Aci per concessione di Carlo II d'Angiò²³ – era in prima istanza concesso a Blasco Alagona seniore su Naso e i suoi casali, a Guglielmo Raimondo Moncada I, conte di Augusta, e a Manfredi Chiaramonte, conte di Modica, tre dei più influenti esponenti dell'aristocrazia del tempo²⁴. Nella documentazione dell'epoca, secondo un formulario che sostanzialmente si ripete pur con qualche diversa sfumatura, viene sottolineato che il mero e misto imperio, «sive iurisdictionem civilem et criminalem», era dal sovrano concesso in perpetuo al feudatario e ai suoi eredi «ex uberiori munificentie nostre gratia speciali, quamquam non sit de nostro more», con la riserva tuttavia dell'appello alla Magna Curia («appellatione tamen nostre magne curie expresse reservata»)²⁵. Si tratta dunque di un'esplicita volontà del sovrano

²¹ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 4, cap. 4, pp. 429-430; D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., pp. 183-185.

²² R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 4, cap. 4, p. 433.

²³ Il documento di concessione del mero e misto imperio a Ruggero Loria è riportato da R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, 2 voll., Palermo, 1791-1792, II, pp. 522-523.

²⁴ V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Manfredi, Palermo, 1963, pp. 55-56, 258. Profili di questi personaggi in A. Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2006, *ad vocem*, online sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it.

²⁵ Cfr. in particolare R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., p. 521, per la concessione del mero e misto imperio a Blasco Alagona nel 1297. Sulla ricchezza delle formule di investitura seppure in riferimento a un periodo successivo insiste A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, Jovene, Napoli, 1983, I, pp. 238 sgg.

(«ex mera nostra voluntate concedimus ... ex certa nostra scientia ac nostro proprio motu et grata benignitate donamus»)²⁶, di cui si sottolineava il carattere di eccezionalità («licet in concessionibus nostri generaliter vel specialiter hec concedere non fuerit moris nostri»)²⁷, o addirittura, nelle concessioni successive, di deroga rispetto al divieto fissato proprio da Federico III, come nel caso di Guido Ventimiglia, che nel 1361 ottenne la concessione da Federico IV d'Aragona su Malta per sé e i suoi eredi «de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum»²⁸.

Il feudatario che otteneva la concessione della giurisdizione criminale si avvaleva di un giustiziere locale (capitano) sottraendo ormai di fatto la propria baronia alla giurisdizione del giustiziere provinciale di nomina regia²⁹, mentre l'appello rimaneva riservato alla Magna Curia, che utilizzava sin dall'età sveva commissari inviati nei vari luoghi del Regno per istruire e compilare i processi per i reati più gravi³⁰. Federico III in effetti moltiplicò anche nelle università demaniali i capitani riservandosene l'elezione e «volle che da questi alla Gran Corte si portassero gli appelli, e non più ai giustizieri provinciali» i cui poteri furono considerevolmente ridimensionati³¹. Portò infatti a quattro le province (chiamate valli) su cui essi operavano, restringendo in questo modo il territorio di loro pertinenza, e vietò loro di avocare le cause delle curie locali demaniali e baronali della loro provincia, limitandone

²⁶ Cfr., ad esempio, la concessione del mero e misto imperio all'infante Federico da parte di re Ludovico nel 1353 (R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., p. 523).

²⁷ Cfr. ancora la concessione del mero e misto imperio a Ruggero Loria nel 1297 (ivi, p. 522).

²⁸ Ivi, p. 525. Il privilegio fa proprio riferimento al divieto di concedere il mero imperio: «per quam forte inhibitum esset concessionem fieri in eodem Regno nostro Sicilie meri imperii».

²⁹ Non è chiaro se nelle terre baronali il capitano era nominato dal sovrano o poteva, come già accadeva per il baiulo in sede civile, essere scelto dal barone. Nel 1360, in epoca dunque successiva, Federico Chiaramonte, conte di Modica, nell'esercizio del mero imperio otteneva di poter «subrogare alios vice sua, fideles tamen, et fide dignos, de quibus sit merito confidendum» (ivi, p. 526).

³⁰ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 4, cap. 4, p. 434. Contro i commissari più volte nel corso del Quattrocento i parlamenti protestarono, chiedendone la limitazione dei poteri (A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré* cit., p. 126): sempre più infatti i commissari regi amministravano la giustizia sostituendosi di fatto alle strutture ordinarie, oltrepassando i limiti fissati in sede normativa dalle disposizioni alfonisine (B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit., p. 53).

³¹ V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., p. 204. La carica di capitano inizialmente non contemplava di per sé una funzione giudiziaria, ma solamente di difesa del territorio (capitano a guerra).

la giurisdizione. Rispetto alla giustizia civile nelle città e terre demaniali stabili che l'elezione del baiulo e dei giudici, che dovevano essere giusperiti, spettasse alle popolazioni locali secondo le stesse modalità fissate per quella degli ufficiali municipali, al di fuori di ogni ingerenza baronale³²: nel capitolo LVII del 1296 Federico aveva infatti stabilito che «barones et milites nullo modo se intromictere debeant de electione iudicum et aliorum officialium, eligendorum per universitas terrarum et locorum anno quolibet»³³.

Nelle città demaniali come anche in quelle baronali di fatto il capitano, nelle cui mani andava concentrandosi sempre più l'autorità giurisdizionale, finiva dunque col soppiantare il giustiziere provinciale. Si delineava una situazione di concorrenza e sovrapposizione di funzioni, che se non fu mai risolta in termini di diritto, sul piano pratico invece dava luogo a

una molteplicità di soluzioni empiriche, che vedevano o la coesistenza di due funzionari, con la progressiva sottrazione al Giustiziere di Vallo della giurisdizione sul territorio delle città dove veniva insediato un Capitano, o l'assunzione da parte di un Capitano anche del titolo di Giustiziere relativamente all'area del territorio cittadino³⁴.

³² Nell'età di Federico III accanto al baiulo e ai giudici che operavano a livello locale, non più come nel passato funzionari di nomina regia, ma ormai ufficiali elettivi, emerge un ufficio di origine più recente, la curia dei giurati la cui presenza a partire dal secondo decennio del Trecento si fa più regolare ovunque in Sicilia. Presenti tanto nelle città demaniali quanto nelle terre baronali già a partire dalla fine dell'età sveva, i giurati risultano eletti *de communi voto* sotto Carlo I in un documento del 1277: provvedimento poi di fatto revocato nel 1286 da Giacomo II, che invece ne proibisce l'elezione anche nelle terre ecclesiastiche, sino a quando nel 1324 Federico III non emana i *capitula iuratorum*, indirizzati a tutte le città del Regno, provvedendo a una sostanziale ristrutturazione dell'ufficio rispetto al passato (cfr. E.I. Mineo, *Città e società nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Convegno di Studi, Palermo 1996, Società Italiana per la Storia Patria, Palermo, pp. 118-124 e in particolare le note 27 e 40). Sulle competenze dei giurati, cfr. anche P. Sardina, *Il labirinto della memoria*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 2011, pp. 254-257. Secondo Gregorio, in epoca sveva il diritto di confermare e autorizzare gli eletti spettava al sovrano nei luoghi demaniali e ai baroni in quelli feudali (R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 3, cap. 5, p. 119). Sul funzionamento della Corte pretoriana di Palermo, l'unica magistratura locale trecentesca di cui si sia conservata la documentazione, cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit.

³³ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. LVII di Federico, p. 75.

³⁴ V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio* cit.

I giustizieri provinciali erano destinati insomma a scomparire, mentre le circoscrizioni giudiziarie civili e criminali, fiscali, amministrative finivano col coincidere sempre più con i territori delle città.

Il divieto di ingerenza aristocratica era nella realtà di difficile realizzazione per le molteplici influenze e interferenze nobiliari: si gettavano così le basi per l'affermazione di un sistema che avrebbe favorito in una fase di forte debolezza del potere monarchico il controllo sulle città di potenti e intraprendenti esponenti dell'aristocrazia, che grazie alla delega del potere regio riuscivano a occupare importanti cariche giurisdizionali e a svuotare di significato le cariche elettive locali³⁵. La maggiore autonomia data alle città si traduceva dunque nella realtà in un elemento di forza per il baronaggio dotato di strumenti idonei ed efficaci a esercitare attraverso interferenze e ingerenze continue una influenza sempre maggiore sulle dinamiche che regolavano la vita politica e sociale a livello locale.

L'atteggiamento di sostanziale acquiescenza della nuova monarchia aragonese nei confronti dell'aristocrazia, del cui consenso e della cui fedeltà aveva bisogno, consentirono infatti a questa di controllare in modo sempre più capillare il territorio a danno del demanio, sia attraverso l'infeudazione diretta sia attraverso l'assunzione nelle città demaniali di importanti cariche, concesse anche a vita, come quella di capitano della città o di castellano, «che garantivano al nobile di presentarsi alla città come figura eminente, al di sopra dell'oligarchia locale e lo dotavano delle caratteristiche del signore feudale: giurisdizione civile e criminale, anzitutto, ma anche diritti parziali o totali sulle rendite della fiscalità regia»³⁶.

Emergeva già durante il regno di Federico III il vertice di un'aristocrazia sempre più forte, che si configurava come la struttura portante del potere in Sicilia, grazie alla occupazione delle più importanti cariche amministrative e politiche del Regno, e che mostrava elevate capacità di porre in una condizione di sostanziale

³⁵ Cfr. P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Liguori editore, Napoli, 1991, pp. 48-51. È possibile seguire le vicende del giustizierato del Val di Agrigento sul lungo periodo attraverso la recente ricostruzione di P. Sardina, *Il labirinto della memoria* cit., pp. 201 sgg.

³⁶ V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio* cit.

subordinazione la Corona³⁷. È soltanto la prima fase di un lungo processo di affermazione dell'aristocrazia che attraversa tutto il XIV secolo dominato da momenti di disordine e illegalità piuttosto diffusi³⁸. La guerra civile che interessò la Sicilia dal 1348 al 1362 consentì – soprattutto durante la minorità di Federico IV – alla feudalità maggiore, ma anche a molte famiglie di rango minore di assicurarsi in qualità di capitani la delega a esercitare l'autorità giurisdizionale non solo sui centri feudali, ma anche sulle città demaniali, con la formula «a regio beneplacito», ma anche, e non raramente, secondo la formula *quod vitam*³⁹. Successivamente, i tentativi del sovrano di ripristinare nei primi anni Settanta la carica dei giustizieri dei quattro valli, la cui competenza territoriale si era ormai fortemente ridotta a causa delle numerose concessioni degli anni precedenti, si rivelarono effettivamente poco efficaci⁴⁰. «Tutto fu baronia»: con questa espressione Rosario Gregorio sintetizza in modo efficace lo stato in cui Martino I trovò l'isola⁴¹.

Con Martino I (1392-1409) si aprì una fase in cui il potere regio poté ristrutturarsi secondo nuove modalità, che non rispecchiavano più necessariamente gli orientamenti aristocratici, ma che anzi favorirono l'ascesa di quelle famiglie della piccola e media nobiltà che non aspiravano a contrastare le prerogative regie nel campo dell'amministrazione della giustizia, del potere militare e della direzione politica generale del Regno⁴². Nel quadro di un riordinamento giudiziario a carattere generale cui si accompagnò una grande espansione degli studi giuridici⁴³, re

³⁷ Si ricordi la concessione del capitolo *Volentes*, che consentiva la libera alienazione dei feudi, fatta salva la pari dignità dei contraenti, provvedimento che incise in direzione del maggiore rafforzamento dell'aristocrazia (V. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, pp. 70 sgg.).

³⁸ P. Corrao, *L'aristocrazia militare del primo Trecento: fra dominio e politica*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia* cit., pp. 82-84.

³⁹ Cfr. A. Marrone, *Circoscrizioni amministrative, compiti e reclutamento dei giustizieri siciliani dal 1282 al 1337* cit., pp. 30-32.

⁴⁰ Ivi, p. 37.

⁴¹ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 5, cap. 2, p. 82.

⁴² P. Corrao, *Governare un regno* cit., pp. 73, 79.

⁴³ Cfr. A. Romano, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. *Tendenze, opere, ruoli*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 117 sgg., che sottolinea però come il rilancio degli studi di diritto registratosi con l'avvento dei Martini prima e di Alfonso dopo non si accompagnò alla formazione di un ceto dirigente tecnicamente dotato al servizio dello stato, consapevole del proprio ruolo politico potenziale (ivi, p. 150), ma piuttosto servì da trampolino di lancio per favorire carriere personali

Martino si preoccupò di regolare in particolare l'uso e l'esercizio della giurisdizione feudale, ribadendo innanzi tutto nel Parlamento del 1398 la riserva regia della giustizia penale e il diritto di tutti i sudditi alla giustizia regia⁴⁴. Il capitolo X stabiliva in particolare che solo il sovrano «et sui officiales principales exercent merum imperium, et utantur suis jurisdictionibus e praeminentiis» e che «a sententiis baronum appelletur ad Magnam Curiam, cui singuli oboedire debeant, sicut est de iure». Concetto questo ribadito nel capitolo XLVII, in cui però si ammetteva che «pro meliori expeditione iusticiae et in eorum nobilitatis augmentum», ad alcuni conti, baroni e altri feudatari del Regno era stato concesso «gratiose, usque ad nostrum beneplacitum», il «merum imperium, quod nobis a Divina potentia est collatum», costituendoli (*constituendos eosdem*) giustizieri nelle cause criminali e ufficiali del sovrano⁴⁵. In tal modo il feudatario si configurava come un *regius officialis*: «i baroni ne' loro feudi furono costituiti per giustizieri e regi ufficiali. Loro però, come laici si prescrive di dovere il mero imperio esercitare per mezzo di giurisperiti»⁴⁶.

Pur rimanendo confermata la riserva regia nelle cause di appello, tuttavia queste si erano però ridotte al minimo, a tal punto che nessuno si appellava: circostanza reputata grave, tanto da destare la preoccupazione del sovrano, che già nel 1394 aveva lamentato come la Magna Regia Curia «quasi vacat ad praesens et in ea causae modicae ventilantur» a causa della ribellione e delle guerre⁴⁷. A questo disordine re Martino volle porre rimedio, ribadendo per ogni feudatario, al quale «a Maiestate nostra iurisdictionis causarum criminalium in terris et locis eorum ... liberaliter est concessa», l'obbligo di favorire l'appello alla Magna Curia o ai giustizieri competenti per territorio, pena la perdita della giurisdizione, «tanquam nostrae sacrae Coronationis violator»; e per i giudici «poenam deportationis inremissibiliter». Nelle terre invece nelle quali i baroni non esercitavano il mero imperio, la giustizia criminale era affidata come altrove ai giustizieri preposti

nell'amministrazione pubblica aventi come obiettivo finale l'acquisto del feudo e l'accesso alla nobiltà (ivi, p. 119).

⁴⁴ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, capp. X e XI di Martino, pp. 144-145; R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 5, cap. 5, pp. 217-219.

⁴⁵ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. XLVII di Martino, p. 159.

⁴⁶ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, vol. 5205 cit.

⁴⁷ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., p. 214; e il documento riportato in nota, ivi, p. 245.

per valle, i cui compiti furono regolati nel 1403 secondo il testo del capitolo LI, che si configura come una sostanziale ripresa delle Costituzioni fridericiane: «digiano in criminalibus tantum canuxiri, decidiri et puniri li delicti di li quali si digia punitioni a lu delinquenti de pena de morti et de mutilationi de membri»⁴⁸. Risultava invece ridimensionato il ruolo del Maestro Giustiziere, in passato potentissimo ufficiale, supremo consigliere del re, di fatto l'unico protagonista e vero arbitro della politica siciliana⁴⁹.

2. La «féodalisation brutale»

Alla morte di Martino II, in una situazione di forte incertezza istituzionale, riesplodono le lacerazioni e si riacutizzano i conflitti: un'ondata di usurpazioni e di tentativi signorili a danno dei centri demaniali si abbatteva sul Regno negli anni tra il 1411 e il 1413⁵⁰, mentre l'impegno militare e le pressanti esigenze finanziarie della Corona maturati successivamente, durante il regno di Alfonso il Magnanimo (1416-1458), contribuivano a consolidare il potere di una feudalità nei confronti della quale la monarchia in affanno non era in grado di opporsi né politicamente né finanziariamente⁵¹. È questa l'età in cui i poteri giudiziari riservati alla sovranità vengono più facilmente ceduti rispetto al passato: il mero e misto imperio, fatto salvo il diritto di appello alla Regia Gran Corte, era veramente alla portata di quanti potessero assicurarselo grazie alla propria capacità finanziaria. Il prezzo pagato per il suo possesso aveva un valore politico ed economico rilevante, dal momento che da una parte rafforzava l'esercizio del potere territoriale del signore, offrendogli uno strumento potentissimo di controllo e di repressione nei propri domini; dall'altra rappresentava una fonte di reddito importante, che assicurava al barone la gestione di proventi e diritti di giustizia. Peraltro Alfonso – sebbene avesse confermato un editto emanato dal fratello Giovanni quando era luogotenente in Sicilia, che imponeva ai feudatari di rinnovare l'investitura delle baronie e dei feudi in

loro possesso con l'esibizione di privilegi e titoli di concessione – fini per confermare ai feudatari quanto di fatto possedevano, pur in mancanza della dovuta documentazione⁵².

Henri Bresc calcola che attorno al 1440 i baroni controllavano tra il 60 e il 70 per cento dell'intera popolazione siciliana, distribuita tra le terre di più antica tradizione feudale, ma anche nelle città temporaneamente o definitivamente alienate spesso proprio col mero e misto imperio, cui vanno aggiunte anche ampie fette di patrimonio reale lentamente erose e di beni della Chiesa usurpati⁵³. Tra l'altro va ricordato che anche nelle città che rimanevano al demanio il mero e misto imperio poteva essere venduto separatamente, e spesso erano nobili coloro che riuscivano ad assicurarselo⁵⁴. Si inaugura così una stagione di «féodalisation brutale», della quale si avvantaggiarono anche esponenti del ceto medio, giuristi e mercanti soprattutto, i quali con l'acquisto di un feudo poterono accedere agli onori e al prestigio della feudalità. Si registrarono in questo periodo diversi casi di aperta ribellione nei confronti dell'aristocrazia come anche denunce circostanziate contro baroni accusati dai propri vassalli di abusi e costretti a rispondere delle loro azioni davanti all'autorità regia⁵⁵.

Lo stato della giustizia era in quegli anni veramente disastroso, ma il problema non riguardava soltanto le terre baronali. Numerosi sono i casi documentati di magistrati accusati di abusi e di gravi reati, soprattutto a carattere patrimoniale, nell'esercizio delle proprie funzioni, a testimonianza del dissesto generale in cui versavano i pubblici uffici nella Sicilia dell'epoca⁵⁶. Deve comunque riconoscersi ad Alfonso il Magnanimo il merito di avere proceduto a partire dagli anni Trenta del XV secolo a una importante riforma del sistema giudiziario in Sicilia, con la quale di fatto si misurarono i successivi sovrani da Ferdinando il Cattolico a Carlo V e Filippo II, malgrado essa di fatto lasciasse irrisolti parecchi nodi del sistema processuale:

⁵² Cfr. R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 6, cap. 5, p. 147. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDLVI di Alfonso, pp. 382-383.

⁵³ H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., pp. 894-897.

⁵⁴ Esempio è il caso di Agrigento, dove la carica di capitano fu venduta nel 1441 per 240 onze con mero e misto imperio (cfr. P. Sardina, *Il labirinto della memoria* cit., pp. 356-358).

⁵⁵ Alcuni casi sono esaminati da A. Giuffrida, *La giustizia nel medioevo siciliano*, Manfredi, Palermo, 1975, pp. 60-65. Sull'argomento, cfr. anche G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo, 1995, pp. 23-27.

⁵⁶ A. Romano, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese cit., p. 158.

⁴⁸ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. LI di Martino, p. 166.

⁴⁹ P. Corrao, *Governare un regno* cit., pp. 126, 324, 331. L'ufficio di Maestro Giustiziere sarà soppresso nel 1569.

⁵⁰ Ivi, p. 152.

⁵¹ H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1330-1450*, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, Palermo, 1986, t. II, p. 894.

Fu primariamente prescritto il metodo certo delle citazioni. Si passò quindi a fissare i diversi modi, secondo i quali poteasi introdurre e incamminare il giudizio, e in ciascuno di quelli fu stabilito l'ordine di procedere, e il termine a difendersi, e di presentare le eccezioni e di opporre le prove; e fissato il tempo in cui il giudice dovea proferir la sentenza. Fu ancora determinato quali fossero le cause appellabili e quale il metodo delle appellazioni⁵⁷.

Relativamente alla giurisdizione baronale, re Alfonso stabilì innanzi tutto che i baroni ai quali era stato concesso il mero e misto imperio dovessero procedere nelle condanne «servato iuris ordine»⁵⁸; e che coloro ai quali invece non fosse stata concessa tale giurisdizione potessero comunque porre in luogo sicuro i delinquenti accusati di delitti per i quali fosse prevista la pena di morte, la mutilazione o la deportazione, e produrre una descrizione dei loro beni, con l'obbligo però di denunciarli alla Regia Curia entro il termine di quindici giorni, pena una multa di cento onze per i trasgressori⁵⁹. Lasciò ai feudatari soltanto il primo appello nelle cause civili e criminali, purché la Gran Corte non fosse presente nel luogo; e non il secondo né la revisione dei processi come invece quelli avrebbero voluto⁶⁰. Proibì inoltre ai baroni di impedire ai loro vassalli l'appello alla Regia Corte. Un terreno quello dell'appello considerato di fondamentale importanza da Alfonso, che aveva già proceduto a riformare la Sacra Coscienza, suprema magistratura di appello derivante dal *iudex sacrae regiae conscientiae* già esistente nel XIV secolo, un terzo grado di giurisdizione insomma, cui spettava recepire i ricorsi contro le sentenze civili della Gran Corte, mentre

⁵⁷ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 6, cap. 3, pp. 89-90. Sul ruolo del sistema giudiziario come nodo centrale della riorganizzazione istituzionale del Regno operata da Alfonso il Magnanimo, cfr. B. Pasciuta, *La legislazione alfoncina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*, in G. D'Agostino, G. Buffardi (a cura di), *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume* (Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997), Napoli, 2000, vol. I, pp. 641-656, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali». Va comunque segnalato che il *Ritus* alfoncino durò con poche modifiche sino alla soppressione della Regia Gran Corte nel 1819.

⁵⁸ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. XXXIV di Alfonso, p. 218.

⁵⁹ Ivi, cap. XXXIII di Alfonso, p. 218. Cfr. anche *Pragmaticarum Regni Siciliae*, Panormi, 1636-1880, t. I (1636), prag. 1, tit. 27.

⁶⁰ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDLVII di Alfonso, p. 384; *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. I, prag. 3, tit. 70.

rimanevano inappellabili le sentenze penali pronunciate da questa in primo (reati di lesa maestà, di eresia, di falsa moneta) e secondo grado (appello verso le sentenze pronunciate dai tribunali inferiori a livello locale)⁶¹. Nel Parlamento del 1457 – in cui fu stabilito di offrire al re un contributo elevatissimo di 60 mila fiorini per armare quattro galee contro i turchi e di 300 mila fiorini da pagarsi in sei anni – maturò una forte pressione baronale che indusse Alfonso a fare marcia indietro su alcune precedenti disposizioni più restrittive nei confronti della feudalità: così revocò la prammatica relativa all'obbligo di denuncia alla Regia Curia dei delitti più gravi⁶² e accordò ai baroni con o senza mero e misto imperio (e ai prelati ma non alle università, che pure lo avevano richiesto) la revisione nelle cause del valore di onze dieci, fermo restando il diritto della parte lesa di ricorrere per la revisione o l'appello alla Magna Curia⁶³. Il ricorso alla Regia Corte era però piuttosto difficile, se non impraticabile, soprattutto per i meno abbienti, che non erano in grado di sostenere le spese di viaggio e soggiorno a Palermo, sede del tribunale: in linea teorica l'appello era dunque consentito a tutti, ma di fatto esso era inaccessibile ai più.

Su sollecitazione baronale ritornò inoltre sul sistema delle composizioni, che consentivano ai sudditi di ottenere una sentenza liberatoria in sede civile e penale dietro pagamento di una somma di denaro. Alfonso aveva vietato nel maggio 1451 a chiunque non fosse dotato di mero imperio (*nemo habens*) che «admictat ad compositionem vel relaxet delinquentes ubi venit poena mortis, mutilationis membri vel deportationis aut bonorum publicationis fisco regio applicanda», dal momento che comporre e appropriarsi dei beni del condannato spettava solo al principe, e stabili per i trasgressori una pena di mille onze e la privazione

⁶¹ Cfr. B. Pasciuta, *La legislazione alfoncina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?* cit., p. 6. Contro le sentenze della Magna Regia Curia in materia penale non vi era di norma possibilità di appello (A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré* cit., pp. 120-121).

⁶² F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDXCII di Alfonso, p. 402. I baroni chiesero che il sovrano «si digni tolliri la pragmatica, in la quali si comanda che ogni baruni et officiali sia tenuto et debia denunciare infra iorni XV tucti li causi criminali, deducti in iudicio, de lu quali lu emolumento et lucru specta a lo regio fisco; et questo sub pena de unci milli et privationi de lu meru imperio». In realtà, sia nel capitolo XXX, sia nella prammatica 27 di Alfonso si parla di cento onze di ammenda e non si fa cenno alcuno alla privazione del mero imperio.

⁶³ Ivi, cap. CDXCIII di Alfonso, p. 402.

della giurisdizione⁶⁴. Successivamente confermò al clero e ai baroni dotati di mero e misto imperio la facoltà di «comporre, remettere et perdonare» ogni delitto per il quale fosse prevista la mutilazione o la confisca dei beni, e aggiunse che ciò era possibile anche se non espressamente concesso nei loro privilegi, con l'eccezione dei delitti di lesa maestà, di eresia, di falsa moneta, fatti salvi i privilegi di coloro ai quali il sovrano aveva concesso una potestà maggiore⁶⁵. Alle università demaniali con mero e misto imperio la facoltà di *componere delicta* fu accordata invece qualche anno più tardi dal successore Giovanni (1458-1479)⁶⁶, il quale liberò i baroni dall'obbligo di rinnovare l'investitura per la morte di re Alfonso, pur confermando il giuramento e omaggio di fedeltà e vassallaggio verso il nuovo sovrano⁶⁷. Giovanni accordò inoltre la giurisdizione criminale ai molti baroni che ne erano privi, salvo poi, appena qualche anno dopo, annullare tutte le concessioni in materia di giurisdizione criminale fatte da lui e dai suoi predecessori, anche se preferì cautamente differirne l'esecuzione, «usquequo sibi placitum esset, causa turbationum, quibus tunc sua dominia tenebatur»⁶⁸.

La revoca delle concessioni era infatti una questione particolarmente delicata, che appassionava la scienza giuridica siciliana del tempo: uno dei maggiori giuristi siciliani del XV secolo, il siracusano Guglielmo de Perno, avvocato e magistrato al servizio di Alfonso, pur riconoscendo nel sovrano la fonte di ogni giurisdizione e dignità, ossia la *plenitudo potestatis*, ribadiva però l'obbligo dello stesso di rispettare le concessioni disposte anche dai predecessori e di non revocarle arbitrariamente⁶⁹. Alcuni anni

⁶⁴ *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. I, prag. 1, tit. 68.

⁶⁵ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDXC di Alfonso, pp. 400-401.

⁶⁶ Ivi, cap. LI di Giovanni, p. 458.

⁶⁷ Ivi, cap. XII di Giovanni, p. 437.

⁶⁸ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 6, cap. 5, pp. 160-161, 170.

⁶⁹ G. de Perno, *Consilia pheidalia et in medio de principe, de rege, deque regina tractatus*, Messanae, 1534, cons. XVI (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1995); M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», 29-30 (1977-78), pp. 151-152. Sul de Perno, cfr. R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo, 1830, vol. I, pp. 115-119; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., p. 68; e l'Introduzione di A. Romano a G. de Perno, *Consilia pheidalia* cit., pp. 11-27.

più tardi, attorno al 1520, il feudista messinese Pietro De Gregorio ribadirà il valore vincolante dei capitoli del Regno, sottolineandone la natura contrattuale⁷⁰.

Alla morte di Alfonso, dunque, «la Sicile est solidament tenue en main par ce groupe oligarchique aux origines multiples, mais à l'horizon commun»⁷¹: tra Quattro e Cinquecento la nobiltà si consolida sempre più come ceto dominante con «una conformazione mista, dai contorni indefiniti, elastica, nella quale confluiscono e si confondono ceti, gruppi, settori che avevano avuto origine e natura differenziate e distinte, se non conflittuali»⁷². Un indicatore importante per comprenderne l'articolazione e cogliere le trasformazioni verificatesi al suo interno è dato dall'analisi delle presenze in Parlamento: un'indagine prosopografica ha messo in evidenza come agli inizi del XVI secolo la nobiltà di più antica formazione perda posizioni in Parlamento rispetto al primo Quattrocento, mentre si arricchisce di altre unità la sezione formata da elementi «nuovi»: diversi baroni accedono al feudo parlamentare infatti solo a partire dalla seconda metà del XV secolo, quando già erano spesso entrati in possesso di feudi minori non popolati, e in alcuni casi si tratta di acquisizioni, che possono essere ricondotte alle difficoltà finanziarie delle casate baronali più antiche, ai danni delle quali generalmente furono perpetrate⁷³. Gli esponenti del nuovo baronaggio provenivano dal ceto di professionisti, burocrati, funzionari, mercanti del Regno, esponenti del patriziato cittadino, la cui massima aspirazione fu sempre quella di accedere al titolo nobiliare, anche se poi in diversi casi continuarono a praticare l'attività di provenienza. Presenti spesso ai più alti livelli istituzionali, non è sempre facile però stabilire se lo svolgimento

⁷⁰ Sull'argomento, cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia* cit., pp. 128-129. Per Simonetti, Pietro De Gregorio «se fu buon feudista, fu molto miglior feudatario» (S. Simonetti, *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia al regio fisco nel caso della mancanza dei feudatari senza legittimi successori in grado*, Palermo, 20 luglio 1786, in *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia*, p. 38, online sul sito <http://books.google.it>. Il testo è riprodotto anche in C. Pecchia, *Supplemento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli*, vol. IV, Mariano Lombardi editore, Napoli, 1869, pp. 44-105).

⁷¹ H. Bress, *Un monde méditerranéen* cit., p. 863.

⁷² D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Cuecm, Catania, 1992, p. 9.

⁷³ Sull'argomento rinvio a R. Cancila, *Feudalità e territorio in Sicilia: un'indagine prosopografica (1505-06)*, «Clio», Anno XXIX- n. 3, 1993, pp. 409-444.

della carriera burocratica abbia preceduto o meno l'acquisizione del feudo territoriale: «è verosimile che le due strade corressero parallele e si rafforzassero a vicenda», anche se spesso la carriera burocratica e politica, per i vantaggi che comportava in termini di gestione e partecipazione del potere, costituì fin dall'epoca dei Martini e più ancora in età alfonsina un vero e proprio trampolino di lancio, un canale privilegiato, al processo di nobilitazione e di promozione sociale per mercanti e giuristi provenienti dalle varie realtà cittadine⁷⁴.

3. *Un difficile rapporto*

Spettò a Ferdinando il Cattolico (1479-1516) il compito di riequilibrare a vantaggio della Corona il rapporto con la feudalità regnicola. La sua politica in Sicilia come nei regni iberici fu tesa a ridimensionare, riconducendolo nell'alveo della legalità, il potere della nobiltà, col preciso intento di restaurare pienamente il valore e il significato dell'autorità sovrana, «ma sempre riconoscendo che c'erano confini oltre i quali essa non poteva andare»⁷⁵. Ferdinando infatti adottò da subito, già negli anni della co-reggenza, una serie di misure volte a ottenere un maggiore controllo sulla vita politica del Regno, attraverso il ridimensionamento drastico del potere ormai eccessivo, che alcune famiglie nobiliari avevano negli anni precedenti acquisito, e la creazione di un nuovo gruppo, distinto da quello del suo predecessore, che sostenesse la Corona⁷⁶.

⁷⁴ P. Corrao, *Governare un regno* cit., pp. 248, 260. Sull'argomento, cfr. anche H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., p. 771; A. Romano, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, cit., pp. 111-112, 234 e sgg.; su posizioni diverse e in polemica col Romano è M. Bellomo, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, «Rivista internazionale di diritto comune», 1, 1990, pp. 155-171.

⁷⁵ J. H. Elliott, *La Spagna imperiale, 1469-1716*, il Mulino, Bologna, 1982, p. 91. Per una valutazione dell'operato di Ferdinando il Cattolico in Sicilia, cfr. anche A. Baviera Albanese, *Sulla rivolta del 1516 in Sicilia*, «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», serie IV, vol. XXXV (1975-76), parte II, pp. 425-480, per la quale il lungo e pesante regime ferdinandoese rese «il paese esausto, anche ma non solo dal punto di vista economico e finanziario» (ivi, p. 436), mentre i metodi usati soprattutto in materia fiscale furono tipici «dei primi sovrani assoluti, i quali miravano a svuotare di contenuto le autonomie particolaristiche di ogni genere» (ivi, p. 439).

⁷⁶ S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 67-68.

La sua azione politica procede in coerenza con quanto egli stesso stava attuando in Catalogna e in Castiglia, dove le guerre civili avevano rafforzato enormemente alcune famiglie sulle ceneri di altre: lì Ferdinando cercò di rimescolare le carte, ridefinendo in modo nuovo i rapporti col gruppo vicino al padre Giovanni in Aragona e creando invece in Castiglia un nucleo a lui fedele, capace di sostenere la sua linea politica⁷⁷. In Sicilia, dove non si era combattuta alcuna guerra civile, per realizzare il suo progetto egli ricorse all'uso politico della giustizia, inaugurando una lunga stagione di processi contro diversi esponenti del baronaggio siciliano, mentre la contrapposizione tra i Ventimiglia – particolarmente colpiti dall'avversione del sovrano⁷⁸ – e la Corona finiva col polarizzare in modo sempre più netto lo scontro politico attorno alle due importanti famiglie dei Ventimiglia e dei Luna: l'una e l'altra capaci di raccordare attorno a sé schieramenti trasversali di cui facevano parte indifferentemente componenti dell'aristocrazia isolana e dell'oligarchia urbana. Le durissime punizioni inflitte a importanti esponenti della nobiltà siciliana e l'umiliazione in termini di prestigio personale e finanziario a cui essi erano costretti creavano comunque una generale ondata di malcontento e aprivano ferite, che la successiva politica di mediazione e di pacificazione adottata negli anni Novanta da Ferdinando non poté sanare del tutto.

In questo stesso tentativo di ripristino della legalità va iscritta l'inchiesta sul regio patrimonio di Sicilia affidata da Ferdinando al maestro notaro Gian Luca Barberi: mostrare l'irregolarità di infeudazioni e investiture; segnalare le trasgressioni alle regole feudali da parte della stessa nobiltà, allo scopo di rivendicare alla Regia Corte alcuni feudi posseduti *sine titulo* dai baroni o di

⁷⁷ Ivi, pp. 60-67.

⁷⁸ I Ventimiglia, conti e marchesi di Geraci dal 1438, la più potente e prestigiosa famiglia feudale siciliana, a capo del braccio militare nel Parlamento, furono avversati al fine di ridurre il peso sulla scena politica siciliana, a vantaggio di altre famiglie feudali – i Luna, conti di Caltabellotta, da tempo nemici acerrimi dei Ventimiglia; i Moncada, conti di Adernò e di Caltanissetta; i Branciforte, baroni di Mazzarino, cui sempre più venivano affidati incarichi prestigiosi nel governo dell'isola –; nonché di esponenti di rilievo del patriato urbano palermitano come i De Benedictis, i Bologna, i Leofante, gli Alliata, gli Aiutamicristo, pronti alla scalata per il monopolio delle cariche cittadine. Sui Ventimiglia, cfr. O. Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2010, online sul sito www.mediterraneanericerchestoriche.it.

far loro pagare quanto da essi o dai predecessori fosse dovuto. Naturalmente, la feudalità attraverso il Parlamento protestò più volte ufficialmente, come nel 1508 quando il Barberi venne accusato di portare «milli così senza raxunivili fundamenti contra la quietudini di li baruni di lu Regno et loro baronii, cosa che non importiria si non vexacioni et confusioni di li baruni»⁷⁹: di essere insomma una sorta di perturbatore della buona intesa tra nobiltà e Corona. I baroni del resto si trovavano spesso nella impossibilità di poter dimostrare la legittimità del loro possesso: «multi volti su stati cercati tucti li così che lu dicto Ioanluca porta et ultimo loco lassati per così disperati»⁸⁰. È questo il caso di Ugo Santapace, barone di Licodia e deputato del Regno nel Parlamento del 1508, i diritti del quale «supra lu biveri di Lentini» vengono messi in dubbio «per la sinistra informacioni data per lu dicto Ioanluca Barberi»; ma don Ugo in suo favore può soltanto portare una consuetudine che dura «ab annis centum», «lu sanguis speso in servizio di li serenissimi retro principi et re predecessuri» e la «speciali confirmacioni» avuta dal re Alfonso. Perché, dopo la guerra del Vespro, l'esperienza del vicariato, l'anarchia e lo sconvolgimento operato dai Martini, era molto difficile che qualcuno possedesse ancora i titoli del XIII e del XIV secolo. La risposta di Ferdinando alla richiesta parlamentare di bloccare l'azione del Barberi e di confermare – «ad maiuri cautela et contentiza di li dicti baruni» – il capitolo CDLVI di re Alfonso, con cui venivano rinnovati a tutti i baroni del Regno i loro possessi feudali, fa intendere un effettivo rispetto del diritto e della tradizione da parte del sovrano: «placet regie Maiestati, quod habeatur ea ratio qualis de iure habenda sit et quod subditi indebite non vexentur»⁸¹.

Successivamente, nel 1514 in un clima politico ed economico agitato da tensioni, il Parlamento, che si era fatto latore di una aperta protesta nei confronti dell'attività inquisitoriale, chiese al sovrano di «concediri lo mero imperio di loro terri a li baruni, che non lo hanno», in considerazione del fatto che «per experientia si vidi, che multo meglio è per li vassalli che lo baruni hagia mero imperio», in quanto «como ad uno li succedi alcuna accusa criminali è destructo, si non è homo facultuso»: in questa condizione si

⁷⁹ Asp, Protonotaro del Regno, reg. 215, c. 765r.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. LXIII di Ferdinando, p. 555.

trovavano soprattutto i vassalli dei baroni «li quali ut plurimum su homini poviri, et di pochissima facultati», non in grado perciò di sostenere le spese di li sindacaturi, algoziri, commissarii et porteri, li quali vanno per lo Regno per omni causa criminali». In cambio i baroni si dichiararono disposti a riscattare i cespiti demaniali pignorati per una somma che complessivamente equivaleva al valore del mero imperio, *et la mitati più*; oppure a pagarlo in contanti per il valore delle stesse rendite o per quanto convenuto. Ancora una volta la risposta del sovrano mirò a prendere tempo, sospendendo qualsiasi decisione: «Sacra Regia Maiestas suis litteris scribet super hoc proregi voluntatem suam»⁸². La stessa richiesta fu avanzata dalle università demaniali per i loro ufficiali: Ferdinando fece sapere che il viceré poteva concedere il mero e misto imperio «in casu necessitatis et prout qualitas temporis et dispositio personae eligendae in dictis officiiis requirent, ad Maiestatis sue tamen et Proregis beneplacitum»⁸³.

La morte di Ferdinando il Cattolico avvenuta il 23 gennaio 1516 apriva nei regni iberici il problema della successione, accompagnandosi anche in Sicilia a una lunga ondata di malessere destinata a sfociare in una complessa trama di congiure e rivolte, che interessarono il panorama politico siciliano in particolare negli anni compresi tra il 1516 e il 1523⁸⁴. Ristabilito l'ordine, l'unica forza in campo capace legittimamente di «garantire l'equilibrio dei gruppi sociali, ottenere la loro collaborazione, fungere da luogo di compensazione e di mediazione» rimase la monarchia⁸⁵. Carlo V, ormai saldamente legato ai suoi domini, eliminata sul piano fisico e finanziario grazie alla dura repressione qualsiasi sacca di resistenza, poteva dedicarsi alla costruzione di un nuovo quadro politico, in cui la feudalità avrebbe trovato un suo spazio all'interno dello stesso sistema monarchico e non contro di esso⁸⁶.

⁸² Ivi, cap. CXXVI di Ferdinando, p. 596.

⁸³ Ivi, cap. CXXVII di Ferdinando, pp. 596-597.

⁸⁴ Rinvio a R. Cancila, *Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 9, aprile 2007, pp. 47-62, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

⁸⁵ D. Ligresti, *La Sicilia frontiera*, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia. I. Dalle origini al Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 141.

⁸⁶ F. Benigno, *Mito e realtà del baronaggio: l'identità politica dell'aristocrazia siciliana in età spagnola*, in F. Benigno, C. Torrìsi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi* cit., 1995, p. 73.

Sull'esercizio del mero e misto imperio, Carlo V mantenne un atteggiamento formalmente intransigente, eludendo le richieste avanzate in sede parlamentare. Così nel 1520 i baroni che, riprendendo l'istanza già presentata a Ferdinando, ne chiedevano la concessione a quelli di loro che ne fossero privi, «cum remissioni di foru et iurisdictioni alta et baxa et cum omnimoda gladii potestate», ottenevano soltanto la promessa che l'imperatore ne avrebbe scritto al viceré⁸⁷. Successivamente nel 1548, tornarono sull'argomento, motivando che «se tutti li baroni di questo Regno tenessero mero e misto imperio, sempre che si commettesse delitto in loro baronie, haveriano più cura alla punitione et castigo delli delinquenti, perché potriano essi baroni farlo con più facilità delli altri ufficiali, che non sono in lo luoco dei delitti»: ancora una volta la risposta dell'imperatore fu seccamente contraria alla possibilità di operare alcuna modifica «circa iam alias per ipsam provisa et ordinata super supplicatis»⁸⁸. Era, insomma, il richiamo all'osservanza e al rispetto della tradizione, che riservava l'esercizio della giurisdizione criminale a una espressa e libera concessione del sovrano, e che non era in alcun modo inerente al feudo.

Anche un feudista come Pietro De Gregorio riconosceva, del resto, che la concessione del mero e misto imperio doveva espressamente risultare nell'atto di investitura («numquam venit merum et mixtum imperium, nec omnimoda iurisdictioni, nisi illud fuerit expresse concessum»⁸⁹) e che nell'esercizio di tale giurisdizione il barone non aveva potestà illimitate, ma doveva «illud exercere iuris et ritus ordine servato», «cum debita causae cognitione et non cum illa plenitudine potestatis», che solo al re spettava: così non poteva procedere *ex abrupto*, né ricorrere «ad torturam vel alia iuris remedia nisi prius concluso processu iuxta formam ritus regni», a meno che non avesse ottenuto un'apposita dispensa regia o viceregia⁹⁰. Il sovrano, da parte sua, una volta concessa l'investitura non poteva revocarla, ma era tenuto al rispetto pure di quelle concesse dai predecessori («non solum

huiusmodi concessio feudi propter aliquod factum vel dationum per ipsum regem concedentem revocari non possit, sed nec etiam per eius successorem in Regno»⁹¹).

Malgrado la rigidità espressa sul piano formale dall'imperatore, nella realtà però il mero e misto imperio era venduto, specialmente negli anni in cui fu viceré Ettore Pignatelli duca di Monteleone (1517-1534), con molta disinvoltura e «per poco dinari, con clausuli multo abdicativi et favorabli», come denunciava a Carlo V l'avvocato fiscale Antonio Montalto informandolo sulla grave situazione della sicurezza pubblica e della giustizia in Sicilia attorno agli anni Trenta del XVI secolo⁹². Sicché,

non solamente multi composizioni que porria fare la Regia Corte li fanno li baroni, ma ancora con lo scuto di loro privilegi di mero imperio defendino et imparano in iudiciis et extra infiniti delinquenti di terri demaniali, non senza perturbacione grandi et impedimento di la iusticia et dapno di la Regia Corte per multi composizioni ne veni ad perdere⁹³.

Il Montalto segnalava gli abusi compiuti anche dai capitani di giustizia nelle terre baronali, ma non tralasciava di informare il sovrano che i baroni in virtù del mero imperio

hanno facto et fanno tanti extorsioni et concussioni, vexacioni et maltractamenti a li poviri vassali et tanti altri abusi que, per quello se intende, si iusticia fussi in questo Regno, non solamente la Regia Corte poteria recuperare per mera iusticia li dicti meri imperii, ma ancora poteria fare multi boni composizioni di li excessi di dicti baruni, li quali hanno facto tanti extorsioni que è opinioni di multi que in brevi tempo extorquero da li vassalli quella miseria que pagaro a la Regia Corte per lo precio de dicti meri imperii⁹⁴,

⁸⁷ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. II, cap. XX di Carlo imperatore, p. 16.

⁸⁸ Ivi, cap. CCXXXIV di Carlo imperatore, p. 197.

⁸⁹ P. De Gregorio, *De concessione feudi tractatus, cum additionibus don Garsiae Mastrilli*, Panormi, 1598, p. 222, p. 7, q. 2, n. 4 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Sicania, Messina, 2003). Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., pp. 153-155.

⁹⁰ P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 224 (p. 7, q. 2, n. 22).

⁹¹ Ivi, p. 23 (p. 1, q. 7, n. 17).

⁹² Cfr. O. Cancila, *Così andavano le cose nel secolo sedicesimo*, Sellerio, Palermo, 1984, pp. 34, 96, online sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it. Sull'argomento, cfr. anche V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli, 1983, p. 20.

⁹³ O. Cancila, *Così andavano le cose nel secolo sedicesimo* cit., p. 96.

⁹⁴ Ivi, p. 97.

a tal punto che nelle terre feudali di Raccuia e Samperi i vassalli avevano raccolto del denaro per redimere il mero imperio riconducendolo al regio demanio.

Il quadro tracciato dal Montalto è desolante: ne emerge, infatti, un'isola in preda alla delinquenza e al terrore alimentati dalla connivenza di un viceré corrotto, al quale «non piachi di stari mali con li baroni del Regno», «que in Sicilia fa quello que voli, como si fusse re assoluto», che perdonava con facilità e lasciava impuniti delitti gravissimi. Corruzione, tangenti, omertà, false testimonianze erano ulteriori fattori di impotenza della magistratura.

Né con il successore del Monteleone, don Ferrante Gonzaga (1535-1546) la situazione dell'ordine pubblico migliorò, malgrado i tentativi di perseguire con maggiore decisione i feudatari colpevoli di crimini e le severe punizioni stabilite contro baroni e funzionari pubblici che fornivano protezione ai banditi⁹⁵. Nel 1543 allo scopo di arginare il dilagante banditismo fu istituito una sorta di corpo di polizia di campagna, quello dei capitani d'arme, uno per ogni valle, ciascuno dei quali era a capo di una compagnia di trenta uomini a cavallo, i *provisionati*, così chiamati per le *provisiones* che ricevevano. Ma ben presto – come si vedrà – il rimedio si rivelò peggiore del male.

Neppure il rigore messo in atto dal successivo viceré Giovanni De Vega (1547-1557) tanto nei riguardi dei magistrati quanto nei confronti della feudalità fu in grado di bloccare quel processo ormai avviatosi «di asservimento del ceto forense al baronaggio e il suo successivo confluire nelle file della nobiltà»⁹⁶. Deve comunque essere segnalata la posizione difensiva alla quale il baronaggio fu costretto di fronte all'assalto del De Vega, che in verità era riuscito ad alienarsi anche le simpatie del ministero togato con l'adozione di una linea volta a una rigorosa tutela della giustizia come ordine e moralità⁹⁷.

Solamente nel 1569 Filippo II realizzò la riforma delle magistrature con la quale sopprimeva le funzioni di antichi uffici tenuti dalla grande aristocrazia, escludendo di fatto il baronaggio definitivamente dagli organi centrali dell'amministrazione, a

⁹⁵ V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 23-26. Nei fatti le esigenze finanziarie della Corona spingevano a trasformare le pene previste in ammende pecuniarie (ivi, pp. 39-40; O. Cancila, *Così andavano le cose nel secolo sedicesimo* cit., p. 28).

⁹⁶ V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 21.

⁹⁷ Ivi, pp. 61-66.

vantaggio del ceto togato, che si assicurava le tre presidenze del Tribunale della Regia Gran Corte, che amministrava la giustizia civile e criminale, del Tribunale del Real Patrimonio, che si occupava di finanza pubblica e di questioni fiscali, e del Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza, cui spettava l'appello nelle sentenze pronunciate dalla Regia Gran Corte in sede civile e dal Tribunale del Real Patrimonio (purché non fosse interessato il fisco)⁹⁸. In sede criminale la revisione delle sentenze continuava a essere a cura della Regia Gran Corte. L'indebolimento dei poteri e dell'autonomia della Deputazione del Regno in conseguenza del riordinamento del 1570 inflisse un ulteriore duro colpo al baronaggio, già fortemente provato dalla riforma dell'anno precedente, cui né il braccio baronale né il Parlamento seppero opporsi. Evidentemente il potere contrattuale della feudalità nei confronti della monarchia negli anni di Filippo II si era fortemente ridimensionato, senza essere compensato a livello locale da un allargamento della giurisdizione feudale, dal momento che Filippo II si rifiutò sempre di alienare altri privilegi di mero e misto imperio, anche quando il Parlamento glielo chiese espressamente nel 1585⁹⁹. Occorre però sottolineare che le aspirazioni di ascesa sociale dei togati, che puntavano alla terra e al titolo, e il sistema della biennialità delle cariche, che consolidava il rapporto di clientelismo tra ministero togato e baronaggio, finirono per svuotare gli aspetti antifeudali della riforma voluta da Filippo II, che non valse nemmeno a risolvere i mali che travagliavano la giustizia siciliana né a porre fine ai conflitti giurisdizionali che agitavano i diversi tribunali¹⁰⁰. Su questi temi tornerà a confrontarsi nel Settecento la polemica illuministica di Tanucci e Caracciolo.

⁹⁸ Ivi, pp. 79 sgg. Una attenta descrizione degli apparati centrali di governo e delle magistrature del Regno si trova in P. De Cisneros, *Relación de las cosas del Reyno de Sicilia*, a cura di V. Sciuti Russi, Jovene, Napoli, 1990, redatta alla fine del 1584.

⁹⁹ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. II, cap. XCIV di Filippo, p. 298. Cfr. O. Cancila, *Filippo II e la Sicilia*, in L. Lotti, R. Villari (a cura di), *Filippo II e il Mediterraneo*, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 125-145, anche in Id., *La terra di Cerere*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 2001, pp. 281-307, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

¹⁰⁰ V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 90. Utile risulta la lettura de *Los Advertimientos* di Francesco Fortunato del 1591 al viceré conte di Olivares, in cui l'autore mette a nudo alcuni dei mali dalle radici più profonde che affliggono la giustizia siciliana (A. Baviera Albanese (a cura di), *Los Advertimientos del doctor Fortunato sobre el gobierno de Sicilia (1591)*, Società Italiana per la Storia Patria, Palermo, 1976).

4. La dottrina giuridica siciliana tra Cinque e Seicento

Negli stessi anni in cui la Corona volgeva a proprio vantaggio il confronto con il baronaggio non più in condizione di opporsi validamente alla volontà del sovrano, la difesa delle «libertà» del Regno trovava nel pensiero giuridico siciliano – che proprio nel corso del XVI secolo approfondiva e chiariva tematiche già dibattute in età tardomedievale – la sua forza e legittimazione. La dottrina giuridica siciliana, infatti, aveva individuato alcuni caratteri peculiari della sovranità regia, ribadendo come il re fosse il cardine dell'ordinamento giuridico e istituzionale del Regno, legge animata in terra, fonte di ogni giurisdizione e autorità; ma non per questo svincolato dal rispetto dell'impianto giuridico e istituzionale costruito nel tempo dai suoi predecessori e da lui stesso; né tanto meno dal ricorso allo *ius commune*, che continuava a proporsi come fonte inesauribile di norme giuridiche¹⁰¹. Cominciavano a porsi solide basi alla costruzione dello *ius siculum* e di una storia costituzionale siciliana di chiara matrice baronale e antiregalista allo scopo di giustificare in chiave apologetica il ruolo politico della feudalità. Uno dei terreni di riflessione più importanti era stato quello relativo al rapporto tra re e feudatari, e in particolare proprio il tema della concessione del mero e misto imperio aveva rivelato tutta la sua ricchezza e complessità.

Si è già avuto modo nelle pagine precedenti di accennare alla interpretazione nei primi decenni del '500 di Pietro De Gregorio, per il quale la concessione del feudo non implicava in Sicilia il passaggio al suo titolare del mero e misto imperio, che invece – come è ormai chiaro – doveva risultare espressamente nell'atto di investitura. Al sovrano spettava inoltre di volta in volta fissare l'esatto contenuto della giurisdizione, nell'esercizio della quale il feudatario non aveva potestà illimitate, in quanto il sovrano nel concedergli il privilegio non gli aveva trasferito la *plenitudo potestatis*, di cui lui solo godeva. È interessante notare ai fini del nostro discorso che per il De Gregorio il mero e misto imperio aveva un contenuto strettamente giudiziario, nel senso che il barone che

¹⁰¹ Sul rapporto tra *ius commune* e *ius proprium* in particolare nella Sicilia di Alfonso il Magnanimo insiste F. Mazzarella, «*Ius commune*», «*ius proprium*» e «*ius singulare*» nella Sicilia quattrocentesca di Alfonso il Magnanimo, «Rivista internazionale di Diritto comune», 11, 2000, pp. 138-233.

ne era in possesso poteva solamente giudicare le cause dei suoi vassalli, mentre da esso risultava escluso l'esercizio delle regalie – «*potestas legis condendae, creandi magistratus et tabelliones, fondendi monetam et similia, quae non possunt cadere in privatum*»¹⁰² –, cioè dei diritti connessi con la potestà di governo, riservata al sovrano¹⁰³. A meno di una esplicita concessione da parte dello stesso sovrano («*nisi forte in concessione sit expressa clausula, motus proprii, vel ex certa scientia*»)¹⁰⁴, che rimaneva comunque distinta da quella relativa al mero e misto imperio («*non veniunt in generali concessione meri et mixti imperii et omnimodae iurisdictionis, nec in generali concessione regalium*»)¹⁰⁵. Di contro, il sovrano non poteva ridurre al demanio una terra feudale né liberare i vassalli del barone dai servigi personali e reali ai quali essi erano tenuti¹⁰⁶. Anzi questi dovevano ubbidire più al barone che al re, in quanto erano sudditi immediati dei baroni e mediati del sovrano¹⁰⁷. Temi questi sui quali nel Settecento si aprirà un ampio dibattito proprio in occasione della richiesta di Sortino di diventare demaniale. Carlo Di Napoli, che patrocinava la difesa di Pietro Gaetano Bologna, principe del Cassaro, citò proprio la dottrina del De Gregorio a sostegno della sua tesi, riferendosi ai capitoli di re Martino emanati nel Parlamento di Siracusa del 1398¹⁰⁸: il *De concessione feudi* era ormai riconosciuto unanimemente un punto di riferimento irrinunciabile per la costruzione del

¹⁰² P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 230 (p. 7, q. 5, n. 3).

¹⁰³ Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 154. Giovan Battista Rocchetti chiarisce che le regalie del Principe si dividono in maggiori e minori: tra le prime si annoverano «I. La facoltà legislativa, cioè il diritto di fare le leggi, e l'esecutrice, cioè il diritto d'eseguirle con la forza. E per conseguente l'elezione de' magistrati; la facoltà di dispensare alla legge, dove non concorresse il pregiudizio del terzo; la facoltà d'aggraziare dalla pena i delinquenti; il diritto di conferire la nobiltà, i titoli ed onori; l'istituzione delle pubbliche scuole; il permesso dell'istituzione dell'Università, delle solenni fiere e dei teatri. II. Il diritto di fare la guerra e la pace. III. La cura della Religione, delle cose Sagre, dell'Accademie, delle Scuole; e quindi la nomina de' Pastori. IV. Il conio della moneta, o sia la zecca. V. Finalmente il diritto di disporre in caso di necessità (chiamato *Domínio eminente*) della persona e beni degli Individui, e dei beni della Chiesa» (G.B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e siculo* cit., pp. 80-82).

¹⁰⁴ P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 18 (p. 1, q. 5, n. 13).

¹⁰⁵ Ivi, p. 230 (p. 7, q. 5, n. 4).

¹⁰⁶ Ivi, p. 29 (p. 1, q. 10, n. 3).

¹⁰⁷ Ivi, p. 228 (p. 7, q. 4, n. 12). Tale affermazione fu considerata dal Simonetti una bestemmia (*Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti* cit., p. 21).

¹⁰⁸ C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali*, Palermo, 1744 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Messina, Sicania, 2002), pp. 244-246.

costituzionalismo siciliano d'impianto autonomistico-siciliano, e certo a ragion veduta Caracciolo nel 1783 ne ordinò la distruzione in un pubblico rogo¹⁰⁹.

Parecchi anni dopo il De Gregorio, ormai a fine Cinquecento, un altro giurista siciliano, il catanese Nicola Intriglioli, ritornava sugli stessi temi, riproponendone nella sostanza l'interpretazione con alcune importanti precisazioni, che chiariscono meglio il contenuto del mero e misto imperio e i poteri ad esso connessi¹¹⁰. Anche l'Intriglioli infatti attribuisce al mero e misto imperio un contenuto essenzialmente giudiziario, ma risulta assai interessante la definizione che egli ne dà. Il giurista distingue il mero imperio, giurisdizione rivolta principalmente alla pubblica utilità, dal misto imperio, che invece «privatam utilitatem respiciens»¹¹¹. Del primo individua sei gradi, cinque pertinenti alla facoltà di punire i delinquenti, e uno, il primo e più importante (*maximum*), relativo alla potestà legislativa, che però spetta solo al principe. Relativamente ai gradi successivi afferma che «maius est habere potestatem animadvertendi in facinorosos homines ... magnum est, quando perditur civitas tantum, ut per deportationem ... parvum est relegare aliquem, vel ad penam torquere, vel quando infligitur pena, per quam corpus alicuius acriter efficitur ... minus dicitur, modica corporis coercitio ... minimum est, levis mulcta».

Se, dunque, il mero imperio riguardava la giurisdizione penale, il misto imperio invece consisteva in quella civile: anch'esso si articolava in sei gradi, di cui i primi due erano riservati al principe: «dare veniam aetatis impetranti ... cognoscere circa sententiam ex supplicatione».

L'Intriglioli precisa che il sovrano poteva concedere al barone anche regalie, ad esempio la nomina degli ufficiali, ampliandone così le competenze, ma solamente quelle «quae possunt conveniri baroni uti privato, et tenderent ad eius utilitatem», e in ogni caso alcune di esse risultano sempre riservate al sovrano, come l'emissione di moneta, la creazione di notai, la conoscenza del delitto di lesa maestà, l'imposizione di collette¹¹².

¹⁰⁹ Sull'argomento, cfr. A. Romano, *Introduzione*, ivi, pp. XXV-XXXI.

¹¹⁰ M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., pp. 160-161. Sull'Intriglioli, cfr. V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., p. 74. Sviluppata un'analisi della dottrina napoletana del tardo Cinquecento M.N. Miletta, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «decisiones» di V. De Franchis*, Jovene, Napoli, 1995.

¹¹¹ M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 161.

¹¹² Ivi, pp. 161, 163.

Nei primi decenni del Seicento, in un clima politico ormai mutato, matura nella dottrina giuridica siciliana la tendenza a ridimensionare l'autorità del sovrano a vantaggio delle attribuzioni baronali. Probabilmente si prendeva atto di consuetudini feudali ormai radicate, che nel tempo avevano di fatto modificato la natura stessa del feudo, prescindendo dall'esplicito consenso regio. Se consideriamo in particolare la dottrina di Garsia Mastrillo, appare evidente tale spostamento: lo stesso giurista riconosce, del resto, che quasi tutti i baroni e le città demaniali del Regno avevano acquisito il mero e misto imperio o per privilegio o per vendita, consentita ormai quest'ultima da un ordine regio del 13 settembre 1610¹¹³. E in effetti tra Cinque e Seicento la concessione del mero e misto imperio si era talmente generalizzata da potersi considerare un'eccezione il barone che ne fosse privo.

Il Mastrillo recupera comunque la trattatistica tradizionale relativamente all'investitura feudale e alla concessione del mero e misto imperio, che rimane sempre legata a una esplicita attribuzione del sovrano, ma se ne discosta sensibilmente quando ne fissa il contenuto, inserendovi per l'appunto competenze che la precedente trattatistica aveva tralasciato, perché regalie di pertinenza regia, e che riguardano prevalentemente la potestà normativa e la nomina di giudici e ufficiali¹¹⁴. In particolare, il giurista riconosceva che tutti i baroni e feudatari «ex concessione iurisdictione, maxime meri et mixti imperii, sibi a principe facta, possunt leges et aedicta condere», purché queste non vadano contro il diritto comune o le leggi superiori, siano giuste e orientate alla retta amministrazione della giustizia, e al mantenimento della pace tra i sudditi¹¹⁵. In caso contrario i vassalli potevano ricorrere al sovrano, mentre i baroni rischiavano di perdere la giurisdizione e il feudo¹¹⁶. Naturalmente, tale potestà legislativa era soggetta a parecchie limitazioni, ma risulta chiaramente affermata. E questo rappresenta una novità ri-

¹¹³ G. Mastrillo, *De magistratibus eorum imperio et iurisdictione tractatus*, Panormi 1616, II, p. 72. Sul Mastrillo, cfr. R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano* cit., pp. 124-125; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., pp. 78-79.

¹¹⁴ Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., pp. 163-164. Neanche il Mastrillo riconosceva ai baroni investiti di mero e misto imperio la facoltà di imporre collette ai vassalli, dal momento che si trattava di regalie riservate al sovrano (G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 91-92).

¹¹⁵ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 105-107.

¹¹⁶ Ivi, p. 107.

spetto alla tradizione, che invece evidenziava soprattutto gli aspetti di carattere giurisdizionale, riservando alla sfera della sovranità le facoltà normative.

Garcia Mastrillo affronta un altro tema particolarmente importante, quello relativo alla nomina degli ufficiali, che la precedente dottrina annoverava tra le regalie, e che tanta parte avrà nel dibattito settecentesco, quando ai baroni si vieterà qualsiasi intrusione in merito. Il giurista ribadisce che tutti i baroni titolari di mero e misto imperio potevano nelle loro terre creare magistrati e ufficiali *habiles et sufficientes*, tanto cittadini quanto forestieri, a loro subordinati col compito di esercitare a loro nome la giurisdizione, ma non potevano vendere uffici giurisdizionali¹¹⁷. Potevano, inoltre, costringere *vassallos invitos* ad accettare gli uffici ai quali erano stati designati, ma non potevano revocare i loro ufficiali durante l'amministrazione, né elegerli o sostituirli a piacimento perché il loro mandato era annuale¹¹⁸. Il sovrano, da parte sua, non poteva «constituere iudicem, seu officialem in terra baronis habentis merum et mixtum imperium, qui cognoscat de primis causis vassallorum»¹¹⁹; né «mandare officiali baronis ... , quod cum voto alicuius causa expediat»: i baroni dotati di mero e misto imperio «soli et in solidum habent plenam administrationem nec tenentur requirere alterius opinionem»¹²⁰.

Mastrillo chiarisce che l'elezione degli ufficiali municipali in molti luoghi spettava alle università e che in questo caso dovevano intervenire in consiglio gli ufficiali del barone, sebbene in essa quest'ultimo non dovesse in alcun modo intromettersi, come indicato nel capitolo 57 del 1296, in cui re Federico aveva stabilito che «barones et milites nullo modo se intromictere debeant de electione iudicum et aliorum officialium, eligendorum per universitas terrarum et locorum anno quolibet»¹²¹. Rimaneva però al barone la facoltà di *oppugnare* l'elezione fatta, «si sit universitati

¹¹⁷ Ivi, pp. 95-103 (lib. IV, cap. XVII, *De baronum magistratibus*). La vendita degli uffici giurisdizionali era stata espressamente vietata da Carlo V con la prammatica del 31 ottobre 1535 (tit. XXXIV, pram. I, *De ambitu*), in cui è esplicito il divieto fatto a marchesi, conti e baroni, e coi capp. 56 e 174. Successivamente erano ritornati sull'argomento anche Filippo II e Filippo III.

¹¹⁸ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 98.

¹¹⁹ Ivi, pp. 74-75. Così anche P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 222 (p. 7, q. 2, n. 7).

¹²⁰ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 75.

¹²¹ Il Mastrillo utilizza il termine 'decurione', prettamente ottocentesco (ivi, p. 102).

damnosa». I vassalli da parte loro non potevano riunire il consiglio senza l'autorizzazione del barone o senza l'intervento di un suo ufficiale, come del resto stabilito dal cap. LXIV di re Giovanni.

L'interpretazione del Mastrillo, sostenuta anche dal palermitano Mario Muta, fu però sottoposta a revisione da parte degli altri giuristi siciliani seicenteschi¹²², tra i quali vale la pena di ricordare Mario Cutelli (1589-1654), che esaltò con forza il primato della giurisdizione regia su quella baronale ed ecclesiastica, e della dignità demaniale, in un'epoca caratterizzata da un vertiginoso aumento di titoli nobiliari concessi dal sovrano a pagamento e da un arretramento del demanio regio¹²³. Si comprende così l'alto gradimento espresso nei suoi confronti da Rosario Gregorio, che ammetteva di non conoscere «tra i nostri, uomo in cui fosse il più acceso animo alle cose grandi e magnifiche, e di ingegno più ampio e robusto, e di più indipendente ed acre giudizio, e che con più ardita e sicura mano argomenti gravissimi abbia trattato», anche se poi gli rimproverava la scarsa comprensione di qualche legge, «imperciocché gli era ignoto il linguaggio e la storia dei mezzani tempi»¹²⁴.

5. *L'inflazione seicentesca: le vendite della giurisdizione*

Negli anni compresi tra il 1583 e il 1748, la popolazione sottoposta alla giurisdizione feudale crebbe in Sicilia dal 44 al 58 per cento del totale e il rapporto tra comuni feudali e comuni demaniali passò da 3:1 a 6:1¹²⁵. Tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Settecento si verificarono dunque profonde trasformazioni nella distribuzione della popolazione siciliana fra città e campagna, in massima parte dovute al fenomeno della colonizzazione feudale, che nello stesso periodo assunse dimensioni enormi con importanti risvolti sul piano economico e politico, oltre che sociale. Tra XVI e XVIII secolo si contano nell'isola circa 120 centri abitati di nuova fondazione, distribuiti nell'intero territorio

¹²² M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 166, il quale esamina più in dettaglio le concezioni di Mario Giurba, Mario Cutelli, Baldassarre Abruzzo, Francesco Risicato in materia di giurisdizione feudale vigente nel Regno (ivi, pp. 166-175).

¹²³ Sulla vita e sugli scritti di Mario Cutelli, cfr. V. Sciuti Russi, *Mario Cutelli. Una utopia di governo*, Bonanno, Catania, 1994; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 290-296.

¹²⁴ R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano* cit., pp. 126, 128.

¹²⁵ I dati sono ripresi da F. Benigno, *Ultra Pharus. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno*, Donzelli, Roma, 2001, p. 55.

con una prevalenza nell'area della Sicilia centro-occidentale (Val di Mazara), nella maggior parte dei casi risalenti al periodo 1590-1650, che si connota come l'epoca aurea del fenomeno¹²⁶.

Su questo processo agirono fattori diversi: da una parte le esigenze economiche del baronaggio, volte alla riqualificazione della rendita in una congiuntura caratterizzata dalla crescita della domanda cerealicola, spingevano la feudalità a valorizzare aree marginali e incolte convertendole alla produzione granaria, facendo leva su una forza lavoro abbondante e a basso costo disponibile alla migrazione¹²⁷. Dall'altra, motivi di ordine pubblico e la necessità di controllare l'imperversare del fenomeno criminale, ma anche le accresciute necessità finanziarie di una monarchia in affanno inducevano Filippo III e Filippo IV a massicce alienazioni patrimoniali e alla vendita generalizzata di prerogative e di diritti regi. La *licentia populandi*, che consentiva la nuova fondazione da parte della Corona, si accompagnava generalmente alla vendita del mero e misto imperio, ormai accessibile a tutti coloro che volessero comprarlo. Come si è visto, Garcia Mastrillo (1616), aveva sottolineato che, mentre nel passato tale concessione non si acquisiva *de facili*, soprattutto sotto i sovrani aragonesi, «hodie tamen in Regno passim barones omnes et civitates demaniales habent maerum et mixtum imperium, vel ex privilegio vel ex venditione, quae ex speciali ordine regio sub die 13 septembris 1610»¹²⁸. Tale disposizione fu reiterata nel 1621, quando,

convenendo al servizio di S.M. cumulare et ammassare quella maggior somma di denaro che si può dal suo real patrimonio, per soccorrere et subvenire alle urgentissime necessità che soprastano, ed alla conserva-

¹²⁶ Ivi, p. 58. Nel Regno di Napoli negli stessi anni la monarchia asburgica mise a punto «un programma articolato di alienazione dei maggiori corpi demaniali del Regno, costituiti in primo luogo dalle principali città regie o dai casali di queste» (G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Guerini e Associati, Milano, 2011, 2 voll., II (*Evoluzione del sistema amministrativo e governi cittadini*), p. 248, che si occupa del dibattito sulle infeudazioni delle città regie tra Seicento e Settecento (ivi, pp. 248-271).

¹²⁷ F. Benigno, *Ultra Pharum* cit., pp. 57-69. Sull'argomento, cfr. anche T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna*, in C. De Seta (a cura di), *Insedimenti e territorio*, Storia d'Italia, Annali, VIII, Einaudi, Torino, 1985, pp. 417-472; M. Verga, *La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economica fra Sei e Settecento*, Olschki, Firenze, 1993, pp. 33 sgg.

¹²⁸ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 72.

zione delli stati e domini di Sua Maestà e sua real Corona... ha deliberato vendere et alienare cossi a tutti passati, come per termino ad redimendum ogni iurisdictione di mero e misto imperio, alta e bassa, cum gladii potestate, a tutte quelle città et università e terre del Regno che la vorranno comprare; necnon vendersi a tutti e qualsivoglia signori, baroni di vassalli, feudatarii, e pezzi di territorii e burgensatici, etiam che dette baronie, feudi, territorii e burgensatici fossero posti e siti dentro o fora di territorii e giurisdizione di università; pretende S.E. vendere a tutti passati tutte quelle giurisdizioni meri et misti imperii, venditi et alienati certa [recte: carta] gratia redimendi, a tutti passati absque spe redimendi; e questo per quella maggior somma e prezzo che potrà convenire, cossi de contanti, come ad tempus¹²⁹.

E ancora nel 1636 la corte madrilena manifestava l'intenzione di vendere «delli effetti del Real Patrimonio quelli che si vorranno da qualsiasi persona comprare ... tonnare e terre con titolo di nobiltà ... iurisdictioni di mero et mixto imperio, facultà di poter popolare ... terre e vassallaggi del demanio di S.M.»¹³⁰. Con qualche ragione dunque a metà Seicento il giurista Mario Cutelli denunciava come «de tantas almas que viven» nel Regno «no tiene Vuestra Magestad el çinco por çiento que sean subditos suyos», essendo numerosi coloro che per varie ragioni non erano sottoposti alla giurisdizione ordinaria¹³¹. Lo stesso Cutelli constatava che «por haverse vendido quasi a todos los señores la potestad del mero y misto imperio, y por ser los fueros y exempçiones tan crecidas en el numero que bemos, con que nunca ha havido en el Reyno tanto poder en los que tienen vassallos y iurisdicion»¹³².

¹²⁹ Il documento è riportato per intero in nota da D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., pp. 193-194.

¹³⁰ Cit. da M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 39. Per contrastare gli abusi dei baroni successivamente con la prammatica del 17 giugno 1653 fu disposto che non si costruissero o ricostruissero terre o castelli da parte dei baroni senza il consenso esplicito del sovrano (F. Ciccaglione, *Feudalità, feudo* cit., p. 470). Nel Settecento – come si vedrà di seguito – Francesco Requesens, principe di Pantelleria, ritornò sul tema della fondazione di nuovi villaggi rurali nella convinzione che i vantaggi che ne sarebbero derivati per l'economia sarebbero stati rilevanti per «tutte le classi della nazione» ([F. Requesens], *La popolazione della Sicilia sviluppata relativamente agli interessi di tutte le classi della nazione*, 1784).

¹³¹ M. Cutelli, *Codicis legum sicularum libri IV*, Messina, 1636, p. 256. Il Rocchetti riporta l'elenco delle terre feudali che, quando egli scriveva, non avevano il mero e misto imperio (G.B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e siculo* cit., p. 150).

¹³² M. Cutelli, *Codicis legum sicularum* cit., p. 258.

Alla base del processo di colonizzazione promosso dal baronaggio vanno però ascritte anche profonde motivazioni di carattere politico e sociale, dal momento che il possesso di un feudo popolato consentiva l'accesso in Parlamento e l'attribuzione di un titolo di rango più elevato di quello di semplice barone assegnato generalmente ai titolari di feudi rustici: non è un caso, infatti, che i fondatori dei nuovi centri fossero per lo più esponenti della nuova feudalità di recente investitura interessati ad acquisire un prestigio politico e uno status sociale più elevati¹³³. Occorre inoltre considerare che la fondazione di un nuovo centro, se poteva tradursi in un buon affare, portava con sé anche un margine di rischio elevato, impegnando il feudatario in investimenti di capitale, che solo chi era dotato di spirito imprenditoriale e godeva di maggiore liquidità poteva permettersi. Ovvero proprio gli esponenti del nuovo baronaggio costituito da detentori di uffici pubblici, elementi del patriziato urbano, mercanti stranieri, ex gabellotti disposti a compensare un eventuale fallimento economico con il conseguimento di uno status politico e sociale più elevato. D'altra parte, la concessione del mero e misto imperio, con l'esercizio dei poteri giurisdizionali a esso connessi, amplificava notevolmente il controllo sociale sul territorio, completando l'assoggettamento della popolazione già assicurato dall'organizzazione produttiva.

Quando il nuovo centro si trovava sul territorio di una città demaniale, l'altra faccia della medaglia era la perdita del controllo politico e amministrativo su porzioni consistenti di territorio da parte della città che precedentemente lo esercitava, a discapito degli interessi particolari che si contendevano il dominio urbano¹³⁴. In questo caso infatti la nuova fondazione comportava la formazione di un centro autonomo, il cui controllo era sottratto a una università vicina, generalmente demaniale, alle cui dipendenze il suo territorio spesso si trovava, e che pertanto frapponeva ostacoli alla nascita del nuovo insediamento. La concessione della *licentia*

¹³³ Su questi aspetti cfr. in particolare T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 432-441; M. Aymard, *Le città di nuova fondazione in Sicilia*, Storia d'Italia, Annali, VIII cit., pp. 407-414; O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., p. 101.

¹³⁴ Cfr. T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., p. 449, ma anche il contrastato caso della fondazione di Paceco (F. Benigno, *Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento*, Cuecm, Catania, 1985) e di Trabia (G. Dentici, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo. La nascita di un insediamento costiero (Trabia)*, estratto da: Il Circolo Giuridico "L. Sampolo", vol. XLIII, *Studi in onore di Giovanni Musotto*, II, Palermo, 1980).

era infatti formalmente subordinata al parere favorevole delle città demaniali vicine. Non di rado protagonisti delle nuove fondazioni furono esponenti della classe dirigente locale, in grado di far convergere attorno al progetto un certo consenso, limitando i rischi di una inevitabile ostilità, che almeno in una prima fase risulta però piuttosto contenuta¹³⁵. Sicché i non pochi casi di fallimento possono essere ricondotti non tanto alla scarsità degli investimenti, quanto piuttosto alla inadeguata influenza politica del fondatore¹³⁶. Ben presto però la perdita di uomini, terra ed entrate fiscali fece sentire i suoi effetti sulla città-madre, contribuendo a modificare sensibilmente gli equilibri politici sociali ed economici e generando una diffusa ostilità nei confronti del fenomeno. Insomma, non pochi furono i conflitti giurisdizionali e politici che a livello locale le nuove fondazioni provocarono e che in diversi casi si prolungarono per decenni: al desiderio di regolare in modo più efficace le dispute va ricondotto probabilmente l'ordine regio del 15 novembre 1611, che riservava al sovrano tutte le concessioni, sottraendole al controllo viceregio¹³⁷.

Pur di ottenere la *licentia populandi* e di ingraziarsi il favore dell'università demaniale, diversi baroni erano persino pronti a rinunciare alla giurisdizione civile e criminale a favore della corte demaniale di pertinenza, salvo poi assumere, una volta conseguito lo scopo, un atteggiamento completamente diverso: è il caso di don Lucio Bonanno, esponente di una delle famiglie emergenti di Siracusa, che, previo l'esborso di 400 onze, riuscì a ottenere nel 1627 la facoltà di popolare Floridia e il nulla osta della vicina Siracusa, che però alcuni anni più tardi lamentava che «il detto barone di Floridia pretende avere mero e misto imperio, non essendo quello concesso né dato, anzi espressamente proibito et preservato come per sua lettera si vede», e denunciava che lo stesso don Lucio e il fratello Giuseppe – il quale aveva intanto ottenuto dal Senato siracusano parere favorevole a edificare Belvedere –, «pretendono conoscere cause civili e criminali, avendo esso creato molti ufficiali, carcerato delinquenti, et quelli denegando darli alo spettabile Capitano iustiziaro di questa città, a cui tocca la cognizione di

¹³⁵ T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 448-449. Sull'argomento ritorna anche F. Benigno, *Ultra Pharum* cit., pp. 66-68.

¹³⁶ T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 451-453.

¹³⁷ *Siculae Sanctiones*, edite da N. Gervasi, Panormi, 1750-1754, t. I (1750), p. 137.

detta causa criminale per essere detto fegho situato nel territorio di questa città¹³⁸. In verità, la licenza ottenuta dal Bonanno, se non contemplava espressamente la concessione del mero e misto imperio, gli conferiva tuttavia in forma ampia gli usuali poteri giurisdizionali (tra cui la nomina degli ufficiali e l'imposizione di gabelle) e non recava alcuna memoria delle condizioni imposte dal Senato siracusano, lasciando aperti ampi margini di conflittualità futura¹³⁹. A tal punto che il Bonanno otteneva nel 1632 delle lettere viceregie con cui si intimava agli ufficiali di Siracusa di non doversi «intricare nella iurisdizione di detto illustre duca, ma quella lasciare usare ed amministrare a essa»¹⁴⁰. Solo alcuni anni più tardi si giunse a un accordo, mediato da un delegato regio, con cui si ribadiva la giurisdizione civile e criminale del duca su Floridaia, ma solo per le cause a *relegazione infra* e non per quelle a *relegazione supra*, di pertinenza invece del capitano di giustizia di Siracusa, anche se si riconosceva agli ufficiali del duca la facoltà di poter porre il reo in arresto¹⁴¹. Spettava però al capitano di giustizia di Siracusa raccogliere le informazioni necessarie a istruire il processo e trasferire il reo in città, mentre il duca a quel punto non avrebbe più dovuto intromettersi nel giudizio. Condizioni che puntualmente vennero disattese dal Bonanno, che invece perseverava nel non consegnare al capitano di giustizia di Siracusa alcuni banditi dai suoi ufficiali catturati e a non permettere la raccolta delle informazioni necessarie a istruire il processo.

Il caso di Floridaia evidenzia inoltre ancora una volta come la facoltà di poter eleggere gli amministratori dell'università (ufficiali politici ed economici), i giurati in primo luogo, fosse assolutamente indipendente dalla concessione del mero e misto imperio, come poi la legislazione caracciolana puntualizzerà, e fosse legata a un esplicito privilegio che in diversi casi i baroni avevano ottenuto *ab antiquo* con la concessione del feudo e che però spesso non erano più in grado di dimostrare. Nel 1513 Giovanni Royz de Calcena

¹³⁸ Cit. in F. Benigno, *Città e feudo nella Sicilia del Seicento: il caso di Floridaia*, in F. Benigno, C. Torrìsi, *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1995, p. 164. Sulla fondazione di Floridaia e l'escalation sociale dei Bonanno a Siracusa nel corso del Seicento, cfr. anche F. Gallo, *Siracusa barocca. Politica e cultura nell'età spagnola (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma, 2008, pp. 126-133.

¹³⁹ F. Benigno, *Città e feudo nella Sicilia del Seicento* cit., p. 158.

¹⁴⁰ Ivi, p. 165.

¹⁴¹ Per i particolari dell'accordo, cfr. ivi, pp. 165-166.

e la moglie Eleonora ottenevano la licenza di poter popolare la baronia di Riesi e Cipolla col mero e misto imperio, ma non è fatto alcun cenno alla facoltà di nominarvi gli ufficiali, che invece viene concessa a Giovanni Campo col mero e misto imperio per edificare Campofranco nel 1571:

Volumus etiam quod tu et successores tui in eadem baronia et terra possitis et valeatis frui et experiri omnimoda iurisdictione civili et criminali iuxta formam privilegiorum baronie Montis mellis de cuius membris sunt supraditta pheuda per te possessa et in ea castellanum secretum iudices iuratos capitaneum et alios officiales necessarios et oportunos quibuscumque nominibus censeatur tibi et tuis bene visis erigere constituere creare ordinare et deputare in omnibus et singulis iuribus iurisdictionibus honoribus et honeribus solitis et consuetis.

Anzi il privilegio di concessione prevedeva pure la possibilità di rimuoverli e destituirli «et alios de novo creandum».

Le *licentiae populandi* seicentesche contemplavano generalmente tale facoltà, considerata ormai evidentemente una prassi: si è già del resto evidenziato come la dottrina giuridica seicentesca, il Mastrillo in particolare, prendendo atto di consuetudini feudali ormai radicate, avesse puntualizzato che tutti i baroni potevano nelle loro terre creare magistrati e ufficiali. Era piuttosto la concessione del mero e misto imperio a poter mancare, come il caso di Floridaia testimonia.

Le situazioni che emergono dalla documentazione sono comunque diverse e una certa ambiguità permane. La *licentia populandi* rilasciata al principe di Trabia Ottavio Lanza nel 1635 dietro una generosa offerta di 20.000 scudi – a fronte degli appena 3000 presentati dall'università di Termini per scongiurarne il rilascio – prevedeva la concessione del mero e misto imperio, ma in essa non vi è traccia di indicazioni relative alla nomina degli ufficiali¹⁴². Viceversa, Ignazio Sebastiano Gravina, principe di Palagonia, nel 1687 otteneva la *licentia populandi* del feudo di Bardella, sito nel territorio di Calatabiano, con ampie facoltà di esercitare la giurisdizione civile e criminale e di scegliersi i propri ufficiali:

¹⁴² Cfr. il documento riportato in appendice da G. Denticì, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo* cit., pp. 68-70.

et in ea habeatis et exercere valeatis omnimodam iurisdictionem tam civilem quam criminalem altam et bassam in omnibus causis civilibus et criminalibus primi et secundi iudicij revisionis et appellations ac etiam gravaminis et alijs remedijs omnium causarum civilium et criminalium et sicut ex forma vestrorum privilegiorum dicti status et terrae Calatabiani hactenus vos et antecessores vestri tenuistis et habuistis cum clausula abdictiva et remissione pro omnibus civibus et habitatoribus ac etiam delinquentibus qui in dicta terra del Piemonte et baronia Calatabiani deliquerint furcas in ea erigendo et ad tormenta dispensando ac etiam possitis in et iusta formam vestrorum privilegiorum ac scripturarum vestrarum et regni capitulorum eligere et ordinare castellanum, secretum, capitaneum, iudices, iuratos, et alios officiales necessarios et opportunos vobis vestrique haeredibus et successoribus in ditto statu et terra Calatabiani¹⁴³.

Francesco Maria Bologna aveva invece acquistato nel 1620 il mero e misto imperio su Milicia, ma otteneva solo più tardi con la *licentia populandi* la facoltà di edificare Altavilla

et in ea constituere et ordinare castellanum, secretum, capitaneum, iudicem, iuratos et alios officiales necessario set opportunos vobis vestrisque heredibus benevisos et cum omnibus et singulis iurisdictionibus, honoribus et oneribus soliti set consuetis¹⁴⁴.

È certamente significativo che la facoltà di amministrare la giurisdizione civile e penale ad Altavilla, oltre al libero accesso alla torre del castello provvisoriamente utilizzata come prigione, fosse trasferita dal feudatario al gabelloto, tale don Stefano D'Alberto, come si legge in un memoriale prodotto dallo stesso¹⁴⁵:

¹⁴³ Asp, Archivio Gravina Cruyllas, vol. 126, cc. 215-218 (22 settembre 1687). Ringrazio per l'indicazione Claudia Raccuglia.

¹⁴⁴ V. Balistreri, *Le licentiae populandi in Sicilia nel secolo XVII*, Athena, Palermo, 1979, pp. 75-78. Affronta la questione della fondazione di Altavilla, inserendola nel quadro di una precisa strategia finalizzata alla crescita del prestigio sociale e politico dei Bologna, il saggio di L. Pinzarrone, *Le fondamenta della nobiltà. La colonizzazione della Milicia e la nascita di Altavilla nel XVII secolo*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 19, agosto 2010, pp. 253-278, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

¹⁴⁵ Cfr. L. Pinzarrone, *Una nuova famiglia feudale siciliana: i Bologna, marchesi di Altavilla (XVI-XVII secc.)*, tesi di Dottorato di Ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del territorio in età moderna), XIX ciclo, Università degli Studi di Catania, Tutor Prof. R. Cancila, p. 104, che cita un documento dell'Asp, Archivio Camporeale, busta 1476, cc. 5-6, 22 dicembre 1622.

Don Stefano de Alberto affittatore del fecho seu territorio di la Milici al supplicante affittato per il spettabile don Francesco Maria di Bologna con li ragioni et pertinenti soi universi nelli quali li ha stato compreso il mero et misto imperio iurisdictione civile et criminale in virtù di contratto con li atti di notar Gioseppi Caruso a 10 di aprile 1621.

E quando il Bologna in breve tempo gli revocò l'incarico per insolvenza,

con avere clandestino spogliato et fatto spogliare al supplicante della portione queta et pacifica delli stantii di ditto baglio et torre della administratione della iurisdictione et mero et misto imperio affittato in virtù di ditto contratto et compreso non solamente de iure nella clausola generale cum iuribus et pertinentiis suis universis ma etiam de expresso consenso di ditto spettabile di Bologna affittante,

il D'Alberto si preoccupò però

che resti in potere di ditto di Alberto la iurisdizione civili di tutti quelli cosi che sarrà di soi interessi tanto di roba sua quanto di homini soi dove haverà ditto di Alberto interessi fu, et per la iurisdictione criminali nelli sopradetti cosi che lui have interessi o per causa di qualsivoglia prosecutione di quelli personi che detto de Alberto in ditto fecho. Per tutto ditto mese d'agosto prossimo da venire di questo anno presente sia iudici il dottor Bardassare Marcagnone tanto per li cosi successi per lo passato quanto per li cosi da succedere per l'avvenire per tutto detto mese d'agosto, al quale doctor di Marcagnone detto spettabile di Bologna lo eligiò et eligi iudici cum clausula de non revocando per tutto detto mese d'agosto con quelli carrichi honori et molumenti et altri a detto officii di iudici debite spettanti et pertinenti et non altrimenti¹⁴⁶.

Non era un caso isolato perché assai spesso oggetto dell'arrendamento sin dal Cinquecento era anche la giurisdizione civile e penale, che nelle mani degli arrendatari poteva rappresentare una risorsa contro eventuali debitori insolventi¹⁴⁷. Così si legge in un contratto stipulato nel 1630:

¹⁴⁶ Asp, Notai defunti, Notaio Giuseppe Caruso, stanza II, busta 1169, 10 aprile 1621, cc. 499-502. Ringrazio per l'indicazione Lavinia Pinzarrone.

¹⁴⁷ O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983, p. 174, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it. La circostanza è ampiamente documentata nella contea di Caltanissetta (cfr. F. D'Angelo, *La capitale*

Totum dictum pheudum dictamque vineam desuper ingabbellatum et arrendatum ac ingabbellatam et arrendatam cum iuribus et pertinentijs eorum omnibus universis aquis fluentibus magasenensis stantij et alijs in eis existentibus et cum omnibus et singulis iuribus jurisdictionibus mero et misto impero et alijs que dictum pheudum habet detinet et possidet eiusque integro et indiminuto statu nihil pro dicto spettabile de Ortolano dictis nominibus excluso nec reservato nisi tam et dumtaxat infra gabella durante tempore presentis arrendamenti et quod ad dictum pheudum inclusum et strasactatum ad omnem et quemcumque usum tam massariarum quam herbagiorum et pro pasqua quovis animalium cuiuscumque speciei sint etiam porcorum ex pacto sic inter eos et non aliter¹⁴⁸.

Il 18 dicembre 1646, ad esempio, la Deputazione degli Stati emanò un bando per ingabellare stati e terre di don Luigi Moncada Aragona e La Cerda, principe di Paternò, duca di Montalto e Bivona, unitamente con il mero e misto imperio¹⁴⁹. Tra i diversi casi documentati vale la pena di citare anche quello di Fabrizio Trapani, gabelloto della baronia di Milocca dove esercitava, per conto del monastero di San Martino, la giurisdizione civile e criminale: dei suoi abusi «si poteva scrivere un quaderno», come nel 1609 riferiva al viceré il capitano di Racalmuto, che non esitava ad ammettere che «mi lo pingiano in maniera che ni havia timore io non havendoci di fare»¹⁵⁰. Un personaggio dunque Fabrizio Trapani che

può essere considerato il prototipo del gabelloto siciliano del Cinquecento, che si afferma e si arricchisce perché abusa a suo vantaggio degli strumenti che la legge gli mette a disposizione (giurisdizione civile e criminale nel nostro caso) e sfrutta a suo vantaggio le carenze del potere centrale, che finisce col sostituire¹⁵¹.

di uno Stato feudale. Caltanissetta nei secoli XVI e XVII, tesi di Dottorato di Ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del territorio in età moderna), XXV ciclo, Università degli Studi di Catania, Tutor Prof. R. Cancila, p. 89). Il Caracciolo, come si vedrà più avanti, vietò ai baroni di «gabellare assieme col feudo, né trasferire in qualunque altra persona la giurisdizione e il mero e misto impero, o la facoltà di creare gli ufficiali» (Bcp, Dispacci, t. LX H 11, doc. n. 136, 15 ottobre 1785).

¹⁴⁸ Asp, Archivio privato Notarbartolo di Sciara, vol. 270, f. 280, 13 giugno 1630. Ringrazio per l'indicazione Luciana Ratto.

¹⁴⁹ *Bando della Deputazione degli stati del 18 dicembre 1646*, Asp, Archivio Moncada, busta 1188, c. 45 r. Ringrazio per l'indicazione Daniele Palermo.

¹⁵⁰ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano cit.*, pp. 179-184.

¹⁵¹ Ivi, p. 182.

6. La Madonna «molte volte sudao»: il riscatto del mero e misto imperio

Parecchi sono i casi documentati in Sicilia nel corso dell'età moderna di richieste di reintegra al demanio, generalmente espressione della volontà da parte delle élite locali di svincolarsi dal potere del feudatario e di esercitare un controllo diretto sulla gestione delle risorse dell'università. La demanializzazione va insomma interpretata non tanto nei termini di un bisogno reale della popolazione quanto piuttosto dei ceti dominanti che la promuovevano scaricandone poi i costi sull'intera comunità.

Là dove non si disponeva dei mezzi finanziari per procedere alla reintegra al demanio, ciò che consentiva di liberarsi totalmente dal giogo baronale, si procedeva comunque – ove ce ne fossero le condizioni – alla ricompra del mero e misto imperio, che significava per la comunità la possibilità di svincolarsi dalla giurisdizione del barone, ritornando a quella della Regia Corte. Si trattava di un'operazione piuttosto complessa e dall'esito incerto, vissuta dalla comunità con grande attesa e partecipazione emotiva sino a comportare addirittura in casi estremi il coinvolgimento della sfera del sacro, come accadde a Castiglione dove addirittura il giorno del riscatto persino la statua della Madonna della Catena trasudò, partecipando in tal modo al grande travaglio dell'intera comunità¹⁵².

Fatto con la grazia dell'Onnipotente et immortale Idio Nostro Signore, et Sua Santissima madre nostra Signora et avvocata, stante che detto recattito fu fatto in giorno di sabbato a di 12 di magio X^a Inditione 1612, nel

¹⁵² Castiglione era città demaniale, ma era stata pignorata nel 1309 da re Federico III (il figlio di Pietro d'Aragona) a Perrone Gioeni come garanzia di un prestito di 3000 fiorini; e successivamente ceduta in perpetuo da re Martino a Bartolomeo Gioeni (1399) e ai suoi eredi e successori per ripagarlo del prestito contratto dal suo predecessore, malgrado fosse stato concesso «di non potersi detta terra né dotare né pignorare vendere, alianare, sugiugare né presentare, ma che omni futuro tempore sia et digia essiri di Sua Maestà et dello Regio Demanio». Il mero e misto imperio fu successivamente venduto una prima volta nel 1425 da re Alfonso al barone Bartolomeo Gioeni per 150 onze, ma «detto Bartolomeo non hebbe possesso mero et misto imperio per certe liti che e' fui et cotestao lo regio fisco, stante che detta Città (come è detto) era di demanio» (G. Preximone, *Memorie storiche intorno alla città di Castiglione*, trascrizione a cura di Angelo Manitta, che ringrazio). Su Castiglione di Sicilia, cfr. anche A. Manitta, *Capitoli, consuetudini e usi civici di Castiglione di Sicilia e in appendice Randazzo e Linguaglossa*, Il Convivio, Castiglione di Sicilia, 2008.

quale tempo et spatio, che si travagliava grandemente per detto recattito, stante havere a cobattere co' Prencipe l'immagine di marmoro detta nostra donna della Catina intro l'eclesia di Santo Iacopo di questa Città, molte volte sudao, del quale sudore sinni raccolse una carraffina et si coservao, del quale successo et sudore sinni scrissi per l'Arciprete di questa Città all'illustrissimo et reverendissimo don Petro Ruiz Arcivescovo di Messina dal quale fù ordinato che si predino informatione, et dall'ora in poi detta imagine fù reveruta con gran devotione.

Castiglione aveva avviato la pratica del riscatto del mero e misto imperio immediatamente dopo che nel gennaio del 1610 era stato venduto per la seconda volta per diecimila scudi e centocinquanta onze al principe Tommaso Gioeni, assieme a quello di Novara e di Aidone, «con patto che non si possa recattare l'una terra senza l'altra». Già nel marzo dello stesso anno ottenuta la concessione regia si tenne un consiglio in cui si deliberò a favore del riscatto, ma solo a maggio i nuovi giurati presero a prestito da Nicolò Mancuso di Taormina, barone di Carcaci, 4000 scudi accendendogli una soggiogazione in ragione dell'otto per cento, che avrebbero soddisfatto con l'imposizione di gabelle. Intanto, mentre anche Novara deliberava a favore del riscatto, Aidone invece «non volse aiutare a nente et cossi fu di bisogno che detta città di Castiglione et detta terra di la Noara insieme tanto l'una quanto l'altra pagassero, sì come pagaro, tutto il denaro che fôro scuti decimilia et ùnzi cento cinquanta supradicti per recattarsi stante come é detto che non si poteva recattare l'una senza l'altra». Fu necessario dunque integrare la somma precedentemente fissata con un ulteriore prestito di 650 onze, che il Mancuso girò per conto dell'università di Castiglione nella Tavola di Palermo a favore della Regia Corte. Analoga operazione veniva fatta per conto di Novara da don Stefano Reitano che aveva anticipato all'università l'altra metà della somma necessaria.

Intanto il principe venuto a conoscenza che l'intero importo necessario al riscatto era stato dalle due comunità depositato

di novo per non perdere detto Prencipe detto mero et misto imperio et per callunniare et travagliare detti doi università, offerse a Sua Eccellenza et Regal Patrimonio altri unzi otto cento, dummodo che per esso et un Suo herede non potesse Sua Maiestà recattarse detto mero et misto imperio,

quale offerta non fu da Sua Eccellenza né dallo Regal Patrimonio accettata ma ci decretaro *Iam provisum est*; et questo appare per memoriale presentato a Sua Eccellenza per detto Prencipe sotto li 27 di marzo X^a Indizione 1610.

La procedura per il riscatto non poteva però essere completata senza che la cittadinanza di Aidone esprimesse un parere in merito («non si poteva fare detto recattito stante che li citatini dilla terra d'Aidone seu Dadone non s'haviano ingeruto né ditto una parola né fatto nenti et era bisogno sapere la loro volontà»): pertanto, a seguito di una esplicita richiesta di Castiglione fu ordinato ai giurati di Aidone di convocare un consiglio per esprimere un parere, che fu negativo

si bene si andava dicendo detti citatini haver promesso a detto Prencipe non volersi recattare detto mero et misto imperio et per tal causa a nente attendevano né attendêro né inanti né poi, fatto detto recattito per detti dui università Castiglione et Noara.

A questo punto cominciarono le ritorsioni del principe che

con tutta la famiglia sinni venne in questa città et di subito il Suo arrivo, sotto colore di non havere detti giurati di Lanza, Badulato, Preximone et d'Aiuto conzato et accomodato beni il Castello a detto Prencipe, li carcerao et livao di giurati et fecini altri quattro soi familiari et per tale carceratione fù di bisogno mandare alla Regia Corte et cossi per ordine di la Regia corte foro excarcerati; et per non essere più sugetti a detto Prencipe come giurati, non vossiro essere reintegrati dalla Regia Corte, che già li reintegrava.

Si determinò insomma un conflitto tra la comunità appoggiata dalla Regia Corte e, almeno apparentemente, compatta al suo interno e il principe, che però cominciò a tramare per impedire il riscatto, eleggendo dei giurati a lui favorevoli, che «disturbavano et contrariavano di farsi». Le due università procedettero comunque al riscatto, che ottennero *in perpetuum et infinitum* nel maggio 1612, anche per Aidone che pure non aveva contribuito all'iniziativa:

il contratto di riscatto stabiliva comunque che le due università potessero recuperare dalla terza non solo la parte spettante, ma anche le spese e gli interessi pagati¹⁵³.

7. «Non vi è chi ubbidisca alla giustizia, non vi è chi lasci di calpestarla»

La situazione della giustizia e dell'ordine pubblico in Sicilia rappresentava ormai nel Seicento una vera e propria emergenza che, malgrado gli sforzi dei vari viceré che nel corso del secolo si susseguirono, si riusciva a fronteggiare con estrema difficoltà, come denunciavano all'inizio degli anni Trenta i messinesi Giuseppe Balsamo e Francesco Foti, auspicando la divisione del Regno in due parti indipendenti con due capitali, due viceré, tribunali autonomi. Due viceré infatti avrebbero più facilmente potuto visitare ciascuna città del Regno senza addurre la scusa della lontananza, ponendo così un forte deterrente alle prepotenze dei potenti e ai crimini dei banditi:

perché vi è gran negligenza e poca amministrazione di giustizia ne' capitani, ne' giudici delle terre, in modo che i più potenti opprimono i poveri, vessandoli e molestandoli nell'havere, nell'honore e nella persona, andando gli uffici sempre intorno tra' medesimi e tra' parenti e congiunti, facendosi luogo l'un l'altro nelle loro pretensioni et interessi; e se alcuna volta arrivano all'orecchie de' viceré i delitti gravi e per verificargli mandano delegati, o non si possono verificare perché i testimoni per timore de' potenti non vogliono deporre, o i medesimi delegati s'accomodano per loro interessi particolari. E come l'elettione degli ufficiali vien fatta da' viceré per relazioni d'altri, così sono eletti coloro, che non meritano somiglianti carichi: ma essendo diviso il Regno, con l'occasione delle visite, e per essere il viceré più vicino, vi sarà facilità per conoscere i soggetti, e rimediare a questi danni, et anche per raffrenare l'audacia de' potenti, per vivificare i deboli e per soccorrere i poveri, amministrando con equalità giustizia a tutti¹⁵⁴.

¹⁵³ La vicenda è ricostruita dal Preximone nelle sue *Memorie storiche* cit. Anche Tusa nel 1637 riscattò il mero e misto imperio per sé e per le terre di Castelbuono, Pollina, Geraci, S. Mauro, Gangi unitamente alle quali era stato venduto al marchese di Geraci (cfr. *infra*, p. 283).

¹⁵⁴ G. Balsamo, F. Foti, *Ragioni apologetiche del senato della nobil città di Messina contra il memoriale de' deputati del Regno di Sicilia, e della città di Palermo sopra la duisione del gouerno di quel Regno tradotte dalla lingua spagnuola nell'italiana dal dottor Placido Reina, co' fondamenti legali posti nel fine di ciascun capo*, Messina, 1630, pp. 81-82.

Nonostante qualche successo i risultati conseguiti nella lotta contro il crimine si rivelavano generalmente effimeri¹⁵⁵. Tra i casi che la storiografia ha portato alla luce vale la pena di ricordare quello della banda dei Ferlesi, una vera e propria impresa del crimine, complessa e ben strutturata, dedicata all'abigeato, all'omicidio su commissione e soprattutto al sequestro di persona¹⁵⁶. Una banda attiva a inizio Seicento la cui forza derivava dal radicamento nel territorio ad ampio raggio e dalla rete di protezione e solidarietà che coinvolgeva esponenti della nobiltà, governatori di alcune città, persino ordini religiosi. Non un fenomeno marginale e isolato, dunque, magari in conflitto con la società, ma un'attività che dalle connivenze ragguardevoli ed eminenti su cui poteva contare traeva la sua forza. Infatti,

la principal causa de entretenerse estos banditos tanto en campaña y hazer tanto daño en ella y dentro de las mismas ciudades y tierras de este Regno es tener quien les encubre y favorece, receta y les sirve de badetas, no obstante los bandos o penas que estan establecidas¹⁵⁷.

Preoccupava in particolare il fenomeno del banditismo nella cui morsa l'isola era stretta in preda a «los muchos desordenes, homicidios, composiciones y cautivaciones que han cometido y van cometiendo los banditos que ay en este Regno»¹⁵⁸. Addirittura nelle campagne del messinese due banditi *erigunt tribunalia*, secondo la testimonianza del giurista Antonio De Ballis¹⁵⁹.

E perciò «non vi è chi ubbidisca alla giustizia, non vi è chi lasci di calpestarla», a Messina in particolare, dove la giurisdizione

¹⁵⁵ Cfr. G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., pp. 117-122.

¹⁵⁶ Ivi, pp. 127-132.

¹⁵⁷ Ivi, p. 128.

¹⁵⁸ Cfr. il documento riportato in nota, ivi, p. 127. Sulla lotta al banditismo nel Cinquecento, cfr. R. Sorice, «... *Quae omnia bonus iudex considerabit...*». *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 129-139. Per l'area mediterranea, cfr. l'ampia raccolta di F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei (secoli XVI-XVII)*, Carocci, Roma, 2003. Sul fenomeno del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia segnalo il saggio di E. Papagna, *Ordine pubblico e banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, in L. Antonielli, C. Donati, *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 49-72. Sul banditismo negli Abruzzi e i suoi legami con la feudalità, cfr. G. Brancaccio, *In provincia. Strutture e dinamiche storiche di Abruzzo citra in età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, pp. 54-60.

¹⁵⁹ R. Sorice, «... *Quae omnia bonus iudex considerabit...*» cit., p. 175.

dello stratigoto nei confronti di molti ufficiali era assai limitata, ma in generale nel Regno, tanto più che gli ufficiali mettevano più solerzia nel fare guadagni che non nel perseguire i reati¹⁶⁰.

Anche i capitani d'arme, che – come si è detto – erano stati istituiti per combattere la piaga del banditismo, traevano i loro guadagni dalle composizioni dei banditi, – «che con sicurtà fanno mille insulti, senza che vi sia giustizia, che gli prenda, né ardire per castigarli» – avvantaggiandosi economicamente della loro presenza; e piuttosto che dedicarsi alla caccia dei banditi vessavano i poveri lavoratori «e molti schivano di esser lavoratori per paura de' capitan d'arme, lasciando per queste ingiustizie più sterile il terreno, che se la natura l'havesse fatto incolto»¹⁶¹. Già a distanza di venti anni dalla loro istituzione, nel 1564, il Parlamento ne aveva chiesto invano la soppressione: la loro presenza era infatti piuttosto invisa alle popolazioni, costavano troppo all'erario pubblico e spesso erano responsabili di abusi e connivenze con gli stessi banditi ai quali dovevano dare la caccia¹⁶²:

si facino lecito di commetere qualonque eccesso, come per esempio assassinar nelle strade poveri passeggeri, prendere nei terreni delli altri ciò che più le agrada, sino a saziarsi delle luoro impudiche voglie con le mogli altrui, con questo di più che se li maritati delle suddette tentano per mala sorte di farne qualche benché minima dimostrazione di doglianza venghono immediatamente questi poveri tali accusati di mala creanza et in pena messi a perire in torride e proffonde prigioni¹⁶³.

Il visitatore Diego de Riaño (1628-1632) aveva ritenuto opportuno concentrare le sue indagini proprio sul loro operato¹⁶⁴, e nel 1630 si era pensato ancora di abolirli, affidandone i compiti ai

¹⁶⁰ G. Balsamo, F. Foti, *Ragioni apologetiche* cit., p. 124.

¹⁶¹ Ivi, p. 83.

¹⁶² Sull'argomento, cfr. G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., pp. 61-68. Nel 1592 il viceré conte de Olivares richiamava il capitolo delle «ordinationi et istruzioni» della milizia urbana che vietava a capitani d'armi e baroni di servirsi dei soldati per uso personale «per andar in sua compagnia ne a far guardia ne in qualsivoglia altra angaria» (cit. in G. Diecidue, *Seicento castelvetranese. Società vita economia*, Biblioteca, Mazara del Vallo, pp. 46-47).

¹⁶³ *Diverse massime, genti et abusi chessi praticano nel Regno di Sicilia*, in Ast, Paesi, Sicilia, inv. I, ctg. 1, m. 8, fasc. 7, f. 2.

¹⁶⁴ P. Burgarella, *I visitatori generali del regno di Sicilia (secoli XVI-XVII)*, estratto dall'«Archivio Storico per la Sicilia Orientale», Anno LXXIII, 1977, fasc. I-II, p. 61.

capitani di giustizia, ma il viceré Albuquerque però aveva obiettato che era necessario mantenerli perché i capitani di giustizia non sembravano più in grado di garantire la sicurezza neanche delle città¹⁶⁵. Successivamente nel tentativo di limitare i danni causati sulle popolazioni, che invece avrebbero dovuto proteggere, si puntualizzò che non dovessero sostare in nessun luogo abitato per più di cinque giorni secondo quanto già previsto nella prammatica del 1571, che «in detta dimora non se li dia altro che casa erma per esso, e li compagni vadano alli fundachi», mentre si vietava alle università di sostenere a loro vantaggio «spesa alcuna per nessuna causa sotto pena per li ufficiali che le facessero»¹⁶⁶. La circolare rimase lettera morta, se ancora nel 1636 si denunciava il fatto che «estos capitenes tienen beneficio en lo que pretenden de la blanqueria que es que las universidades les den toda la ropa blanca necesaria para el servicio de mensa, cama, y otras cosas», malgrado le precedenti disposizioni prescrivessero di mettere a loro disposizione solamente una «casa yerma»¹⁶⁷. Non doveva essere facile per i giurati ubbidire agli ordini di fronte alle minacce dei capitani d'arme e dei loro *provisionati* che pretendevano ciò che volevano¹⁶⁸.

In questo contesto così inquietante certamente la politica delle nuove fondazioni doveva apparire al governo un elemento frenante nei confronti della criminalità dilagante e del disordine pubblico vigente nell'isola, configurandosi come fattore di controllo sociale. Al quale tutti potevano concorrere. L'opportunità non doveva sfuggire certo ai baroni che in molti casi proprio con ragioni di ordine pubblico motivarono le loro richieste di popolamento di territori disabitati e pieni di insidie e pericoli. Per Francesco Maria Bologna – che ne chiedeva la *licentia populandi* – la Milicia, ad esempio, andava colonizzata perché

¹⁶⁵ G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., pp. 63-64. Nell'Ottocento, a seguito dell'abolizione della feudalità nel 1812, saranno istituite le Compagnie d'arme (A. Crisantino, *Vita esemplare di Antonino Rappa Comandante dei Militi a cavallo in Sicilia*, ebook, Mediterranea - ricerche storiche, Palermo, 2011, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

¹⁶⁶ Ascl, Curia Iuratoria, vol. 82, Circolare a stampa del viceré duca di Albuquerque, 23 dicembre 1631. Ringrazio Fabio D'Angelo per avermi procurato il documento.

¹⁶⁷ Ivi, Circolare a stampa del Principe di Paternò, 11 marzo 1636; ivi, f. 498, 15 febbraio 1662.

¹⁶⁸ Ivi, f. 499, 10 aprile 1665.

passo di latrì, dove s'hanno assassinato infinite persone, come costa per diversi testimonii et depositioni di consiglieri e procuratori fiscali della Regia Gran Corte et altri ufficiali della città di Palermo, li quali testimoniano dell'atrocissimi delitti, d'homicidi, et furti cum violenze ch'ogni giorno da ladri et publici stratari sono stati commessi in detto passo della Milice¹⁶⁹.

D'altra parte, «molti altri luoghi del Regno, che prima erano passi di latrì et d'assassini, nelli quali fattovi habitatione han cessato detti delitti».

In verità, sappiamo assai bene che l'estensione della giurisdizione baronale non si tradusse affatto nel corso del Seicento in un miglioramento sostanziale dello stato della giustizia nel Regno. La rappresentazione di una giustizia «sminuzzata e guasta», parcellizzata tra molteplici giurisdizioni, in mano a giudici «ignorantissimi e vilissimi» nelle terre baronali e «di più riputazione per dottrina, ma dipendenti non meno da' baroni che appuzzavano tutti i luoghi» nelle città demaniali sopravvisse a lungo ancora e fu dalla tradizione storiografica ottocentesca fortemente connessa ai secoli centrali dell'età moderna¹⁷⁰.

L'emergenza rimase in eredità al secolo successivo: solo a partire dagli anni Trenta del Settecento – come si vedrà – in Sicilia la questione relativa alla giurisdizione feudale sarà posta con maggiore determinazione, anche se la ferma reazione baronale impose cautela al governo e rallentò il cammino delle riforme, consigliando di spostare l'attenzione sulla giurisdizione ecclesiastica. Negli anni Ottanta anzi la giurisdizione feudale dimostrava in Sicilia un'ottima tenuta, dal momento che i cauti progetti riformatori precedentemente tentati non erano valse in verità a scalfirne minimamente l'impianto, che rivelava piuttosto robuste radici. Ancora per molto tempo sovvertire «quell'ordine di ingiustizia» con le sue «iniquità e crudeltà» sarebbe stato assai arduo¹⁷¹.

II LE CORTI FEUDALI DIRITTO FEUDALE E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1. *Le corti feudali*

Come in altri grossi centri baronali siciliani, a Castelvetro il palazzo del signore (palazzo ducale) – «ampio e magnifico, che non vi è nel Regno ne gl'altri Stati di Signori di ordine magnatizio» – era adibito a residenza del feudatario (di fatto, dopo la prima metà del Seicento, sempre lontano e assente), ma era anche la sede della corte secolare, della corte giuratoria e della corte capitaniale, cioè rispettivamente delle amministrazioni feudale, municipale e giudiziaria, tutte controllate dal feudatario. Al suo interno si trovava pure, in «una stanza ben cautelata», la Cancelleria «delle cose appartenenti sì a privilegi della Città, come a materie patrimoniali reali, per direzione del governo», e «uno stipo con li libri dell'annuo importo d'introito, ed esito dell'Università». E ancora

vi sono le stanze del publico Arcivo, e l'altre stanze destinate a principio per porzione di Notari (poiché l'altre banche di Notari sono sparse nell'altre Piazze della Città).

Nel mezo delle quali stanze di Arcivo e Notari vi è una bellissima porta d'intaglio con suoi cinque gradini a forma ottagonale, da dove si fa l'ingresso in una stanza ov'è situata una bella scala di pietra, che al primo ballatore si dirama, cioè a man destra, ove ha l'ascenzo alle stanze del secondo ordine di tal quarto chiamate del Seggio Giuratorio, seu del Magistrato, delle quali stanze una, cioè la Sala grande, ha la veduta sì nell'uno come nell'altro piano sudetti.

¹⁶⁹ Cfr. L. Pinzarrone, *Le fondamenta della nobiltà* cit., p. 262.

¹⁷⁰ M. Amari, *Studi su la storia di Sicilia* cit., p. 696.

¹⁷¹ Ivi, pp. 696, 699.

In detta Sala grande si facciano i Concilij per publica occorrenza del Commune, e costa di n.ro 40 persone, cioè 24 nobili, dodeci artefici e 4 borghesi: ed intervengono cioè il Capitano, Magistrato, Sindaco e Proconservatore Regio, li sudetti nobili, che sedono a sedie alte, gl'artefici, che sedono a banchi di legno senza spalliere e nella medema linea li borghesi. E se ne fa l'antica convocazione colla campana grande della Matrice detta del Popolo. In tal Sala grande, di rimpetto all'entrata vi è il ritratto del Santo Patrono principale della Città, il gloriosissimo precursore S. Giovanni Battista. [...]

Ad un angolo di detta sala vi è una porta accessoria, per la quale si entra in altre due stanze che corrispondono al piano del Foro, seu Piazza Vecchia, destinate per parlamenti segreti del Magistrato e providenze per il publico politico ed economico.

A man sinistra però per ove si ascende ad altre tre stanze di detto ordine che guarda la succennata strada del corso, destinate per il Giudice Civile e Criminale e di Appellazione ...¹.

L'esercizio di funzioni giudiziarie, amministrative, fiscali, sempre più complesse soprattutto nelle grosse comunità feudali, faceva della giurisdizione l'elemento cardine attorno a cui ruotava la differenziazione tra la condizione di proprietario terriero privato e quella di feudatario di complessi che si definiscono stati, costituendone «un vero e proprio valore aggiunto»². Il feudo era sì una risorsa economica, ma era anche uno «Stato» su cui il feudatario esercitava la propria giurisdizione: era, di più, il «fondamento strutturale» di quel potere economico e politico³. Organizzazione e sfruttamento delle risorse economiche allora, ma anche governo del territorio, che si esplicava nell'esercizio di funzioni articolate, che richiedevano il ricorso a personale amministrativo locale designato – come si è detto – dal feudatario. Non soltanto dunque funzionalità produttiva del feudo, ma attenzione anche

¹ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma, 2007, pp. 224 sgg.

² A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 148. Per una panoramica recente relativa al Regno di Napoli, cfr. G. Cirillo, *Spazi contesi* cit., I («Università» e feudi), pp. 267 sgg.

³ A. Lepre, *Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel Sei e Settecento*, Guida, Napoli, 1973, p. 12.

alla sua natura giurisdizionale, quella che giustifica insomma l'uso del termine «Stato», e con esso la tendenza a conformare l'organizzazione feudale sul modulo di quella pubblica⁴.

Dunque la signoria feudale si trasforma in una macchina sempre più complessa: un sistema di interconnessioni fittissime fra diritto ed economia, poteri di diritto e poteri di fatto, dinamiche che investono la produzione e il mercato, apparato che ha bisogno di magistrati, funzionari esperti in gestione finanziaria, agronomi ecc. È soprattutto per questo, non solo per l'estensione e l'ampiezza geografica, che i grandi patrimoni feudali sono chiamati *stati*⁵.

C'è allora un ambito assai rilevante che riguarda la prassi del governo del feudo come istituto di diritto pubblico. Il feudalesimo insomma nel Mediterraneo – come ha recentemente rilevato Aurelio Musi – è un concetto utile a definire «non tanto un sistema di produzione quanto i tratti distintivi di una storia sociale del potere che, nella lunga durata della giurisdizione feudale», pur con profonde diversità rispetto all'età medievale, ha attraversato la modernità, condizionandola fortemente⁶.

In ogni comunità occorre amministrare la giustizia, provvedere all'ordine pubblico, curare l'approvvigionamento annonario, imporre ed esigere le imposte, vigilare sul patrimonio pubblico: il barone doveva avvalersi di un apparato che lo assistesse, attraverso cui concretamente operare sul territorio e al quale delegare a sua volta funzioni. Nelle terre baronali

⁴ G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Feltrinelli, Milano, 1975, p. 233. Sull'argomento cfr. anche A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, «Quaderni Storici», n. 19, (1972), pp. 213-220.

⁵ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 148. Per una panoramica su struttura e funzioni degli Stati feudali relativa al Regno di Napoli, rinvio a G. Cirillo, *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna: dai grandi stati feudali al piccolo baronaggio*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 17-54, online sul sito www.mediterranearicerche.it. Per una prospettiva comparativa in chiave «mediterranea», cfr. il recente A. Di Falco, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI-XVIII)*, Il Terebinto, Avellino, 2012. Si veda anche L. Covino, «La gemma preziosa de' Baroni». *Giurisdizione e amministrazione del feudo nella Calabria del tardo Settecento*, in E. Novi Chavarría, V. Fiorelli, *Baroni e vassalli. Storie moderne*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 228-258, che analizza in particolare il caso della duca di Monteleone.

⁶ Si veda il bel saggio di A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna* cit., p. 9.

il diritto di scelta o di nomina degli ufficiali di giustizia⁷ e degli amministratori locali (giurati, in primo luogo) spettava perciò al feudatario che ne avesse ricevuto espressamente facoltà nei privilegi di concessione («cum libera facultate eligendi, emovendi, destituendi semper et quandocumque, quoscumque amovendi officiales, capitaneos, iudices, iuratos, castellanos, bajulivos, acatapanos»)⁸, trattandosi – come la trattatistica aveva ampiamente chiarito – di una regalia, il cui esercizio era di stretta pertinenza regia, e comunque svincolato dall'esercizio del mero e misto imperio⁹. La maggior parte dei baroni godeva di tali facoltà almeno sino alle riforme caraccioliane del 1785, quando esse furono in parte sottratte alla giurisdizione feudale e diritti feudali e privilegi vennero posti fortemente in discussione¹⁰.

In quei comuni feudali nei quali, in casi assai rari in verità, l'elezione degli ufficiali non era stata affidata espressamente al barone, si procedeva – secondo un uso ormai generalmente consolidato nelle città demaniali – alla compilazione di elenchi ristretti di eleggibili, le mastre (o scrutinio, squittini), che comprendevano i nominativi di coloro che erano ritenuti idonei a ricoprire l'ufficio, in pratica i membri delle famiglie più in vista del luogo: in tal caso era l'oligarchia locale a condizionarne la

⁷ Si trattava del capitano, giudice, fiscale per le cause criminali, giudice civile e di prima appellazione, maestro notaio, castellano, sindacatore.

⁸ La formula è ripresa dalla *Memoria ragionata in favore dei baroni del Regno di Sicilia, per le novità fattesi dai Tribunali della Regia Gran Corte e del Real Patrimonio negli anni 1784, 1785 e 1786 sulla legislazione del Regno e contro le giurisdizioni baronali*, ms. della Biblioteca della Società di Storia Patria, Napoli, ai segni XXI.D.13, c. 15, ora in R. Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, ebook, Mediterranea - ricerche storiche, Palermo, 2013, online sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it.

⁹ Cfr. *supra*, cap. I. Il Mastrillo attribuisce a tutti i baroni dotati di mero e misto imperio la facoltà di creare magistrati e ufficiali a loro subordinati col compito di esercitare a loro nome la giurisdizione (G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 95-103). In particolare, «officialium creatio dicitur fructus iurisdictionis» (ivi, cit., pp. 92, 95). È significativo che, nella sua relazione a Vittorio Amedeo II di Savoia, l'avvocato fiscale del Regno Nicolò Pensabene così si esprimesse: «li Baroni del Regno nelle sue Terre e Feudi, eccettuandone pochissimi, han tutti il Mero e Misto imperio, cioè la giurisdizione amplissima, per esercizio della quale creano loro tutti gli ufficiali», segno di una prassi che si era eretta ormai a norma (Ast, Sicilia, inv. I, cat. I, mazzo 3, *Relazione della Giurisdizione che hanno li Baroni del Regno nei loro Stati fatta dall'Avv.o Fiscale Pensabene*. Ringrazio Alberico Lo Faso di Serradifalco, che cortesemente mi ha fornito la trascrizione del documento).

¹⁰ Cfr. E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, Firenze, 1943, pp. 273 sgg. (ora consultabile online sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it).

scelta, attraverso il controllo dell'accesso alla mastra delle famiglie considerate degne di ammissione. Le competenze degli ufficiali e le norme che ne stabilivano la nomina o elezione potevano peraltro essere regolate da «capitoli di accordo» o «capitolazioni», quando non da vere e proprie «costituzioni», che – nate dal consenso tra le parti – regolamentavano i criteri di gestione del feudo e, fissando delle norme, sottraevano la comunità all'arbitrio del signore¹¹. Particolarmente interessante risulta il caso di Caltanissetta, dominio dei Moncada, dove già nel 1502 il conte Guglielmo Raimondo concesse all'oligarchia cittadina il ricorso al sistema della *mastra* (sul modello di quella già esistente a Paternò), le cui prime attestazioni archivistiche risalgono però al XVII secolo¹². Successivamente nel 1516, in seguito al pagamento fatto dai cittadini al conte di 3500 salme di frumento, fu stabilito che gli ufficiali dovessero crearsi tra gli squittinati. Qui, «volendo qualche nuova qualificata famiglia entrare» erano i vocali che «con passarsi bussolo alli segreti liberi voti» decidevano se includere o escludere qualcuno sulla base «delle qualità e di nascita e di beni di fortuna, l'una e l'altra necessarie per tale ammissione ... senza intromettersi il patrone a creare ufficiali fuori mastra, né ammettere in sudetta mastra persone de novo o che siano state escluse dalli vocali»¹³.

¹¹ Un esame dei capitoli di diverse comunità feudali siciliane si trova in T. Falsaperla, *Il governo feudale: amministrazione (secoli XV-XVII)*, in D. Ligresti (a cura di), *Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli*, Cuecm, Catania, 1995, pp. 127-189. L'autrice rileva come non esista una raccolta completa di patti, capitoli, istruzioni relative alle comunità feudali, mentre maggiore attenzione è stata tradizionalmente riservata alle raccolte relative alle città demaniali. Non mancano però pregevoli studi di storia locale in cui tali regolamenti vengono riprodotti e analizzati. Cfr., ad esempio, F. D'Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22, agosto 2011, pp. 347-372, online sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it. Sull'esercizio del potere locale nel Regno di Napoli secondo il sistema della divisione in ceti, rimando per una visione di sintesi a G. Delille, *Le maire et le prieur. Pouvoir central et pouvoir local en Méditerranée occidentale (XV^e-XVIII^e siècle)*, EHESS-École française de Rome, Paris-Rome, 2003, pp. 35 sgg. Più in particolare, segnalo il saggio di G. Brancaccio, *Feudalità e governo locale nel contado di Molise e negli Abruzzi in età aragonese e spagnola*, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 151-178, online sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it, che ripercorre il processo di elaborazione della legislazione statutaria delle università abruzzesi e molisane nei secoli XV-XVII.

¹² F. D'Angelo, *La capitale di uno Stato feudale* cit., pp. 87-92.

¹³ Ascl, Curia iuratoria, vol. 49, cc. 7r-8r, 19 novembre 1758. Ringrazio Fabio D'Angelo per avermi segnalato il documento e fornito la trascrizione dello stesso.

Nella contea di Modica, pur spettando sempre al conte la facoltà di eleggere e ordinare gli ufficiali, era stata sin dal 1564 concordata la possibilità di procedere a «un scortinio nella presenza del governatore di tutte le persone concorrente a tali uffici, et quelli che nexiranno per scortinio siano ufficiali nello officio che havranno concorso»¹⁴. Ad Alcamo, invece, la scelta veniva sottratta al controllo del feudatario e affidata alla sorte: il capitano, ad esempio,

si digia fari per buxolo, videlicet, li iurati chi pro tempore serranno digiano fare eleptioni di sei persuni acti ad ministrari dicto officio; et di quilli sei imbuxulati, lo primo chi nexirà per manu di una persuna innocenti, sia capitano¹⁵.

Ai giurati, generalmente quattro, in carica per un anno, spettava in particolare l'amministrazione civica: essi avevano la rappresentanza dell'università e coadiuvati dal sindaco ne gestivano il patrimonio, curavano l'imposizione fiscale, si occupavano dell'annona, fissavano i prezzi (mete) di alcuni generi, regolandone il commercio, provvedevano all'edilizia urbana e alla salute pubblica, e svolgevano mansioni di polizia locale, servendosi della collaborazione dei maestri di piazza o acatapani.

Il feudatario si avvaleva inoltre di soggetti non dotati di potestà di governo, le cui mansioni attenevano almeno in teoria prevalentemente alla sfera patrimoniale piuttosto che a quella giurisdizionale in senso proprio¹⁶. Essi curavano i suoi affari, tenevano in ordine le scritture, riscuotevano il denaro dei debitori, sorvegliavano gli affitti, ma in molti casi non è possibile distinguere in modo netto funzioni patrimoniali e funzioni giurisdizionali, verificandosi piuttosto di fatto una commistione di compiti e interessi, che talora poteva dar luogo anche a conflitti di competenza. È questo il livello inerente soprattutto ai rapporti di produzione nell'azienda feudale, che spettavano di norma alla

¹⁴ E. Sipione, *Statuti e capitoli della contea di Modica*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1976 (Documenti per servire alla storia di Sicilia. Fonti del diritto, s. II, 14), p. 170, dove sono riportate nel dettaglio le procedure da seguire per la scelta di ogni ufficiale.

¹⁵ Cit. *ivi*, p. 143.

¹⁶ Cfr. A. Spagnoletti, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, «Società e storia», n. 55 (1992), p. 62. La struttura amministrativa dello Stato feudale di Castelvetro si reggeva, ad esempio, su 18 salariati, oltre il secreto e il consultore, per un costo annuale di 348 onze.

corte secolare, a capo della quale c'era il secreto (o governatore), una sorta di alter ego locale del feudatario, «il padrone assente»¹⁷, che – a titolo di esempio – nei domini del principe di Castelvetro era scelto tra i «soggetti più qualificati del paese, non meno per il carattere, che dovrà sostenere di primo ministro di Sua Eccellenza Padrone, che per contegno del posto, per non trovarsi in procinto d'aver minorata la sua autorità, quando la plebbe e gl'uomini volgari considerandolo della lor condizione, potrebbere mancare del rispetto dovuto, e mettere in detestabile familiarità col volgo quel posto che deve esigere la ubidienza da ogn'uno»¹⁸. In qualità di sovrintendente, egli vigilava perché tutti i ministri subalterni facessero «bene, puntualmente e fedelmente, il debito loro» nelle rispettive mansioni.

Il secreto era insomma la persona più rappresentativa del paese, dal momento che a lui faceva capo non solo l'amministrazione della secolarità, ma anche dell'università: negli stati del principe di Castelvetro, nei consigli civici convocati «tanto per l'igualazione del patrimonio di essa, quanto per formare il ruolo della milizia urbana, imporsi mete ed altri di questa natura», egli occupava «il primo luogo delli votanti laici, e dà prima d'ogn'un di essi il suo parere, al quale d'ordinario tutto lo resto si sottoscrive». La sua presenza era inoltre necessaria, pena l'invalidazione dei provvedimenti, quando si appaltavano le gabelle, tanto le feudali quanto quelle dell'università. Negli stati del principe di Resuttano era lui che insediava la corte capitaniale e la corte giuratoria: a lui il capitano doveva relazionare in merito ai carcerati e ai delitti loro contestati, «per restarne suddetto governatore inteso e soprintendere alle operazioni della riferita corte e poscia darne conto a noi [il principe] per aspettarne gli ordini»¹⁹; nelle sue mani

¹⁷ Così si definiva Federico Di Napoli nel *Libro verde di Condò*, in F. Di Napoli, *Noi il Padrone*, a cura di O. Cancila, Sellerio, Palermo, 1982, p. 171.

¹⁸ V. Petitto, *Platea Universale di tutti gli stati, effetti, rendite e giurisdizioni che possiede nel Regno ed isola di Sicilia l'Eccellentissimo Signore Don Diego Aragona Pignatelli, Cortes, e Mendoza*, in Asn, Sezione Archivi Privati – Casa Reale, Archivio privato Pignatelli Aragona Cortes, *Museo*, vol. 39 (t. I, anno 1733), c. 172, che elenca i compiti del secreto relativamente allo Stato di Terranova, ai quali poi rimanda al momento della trattazione su Castelvetro (ivi, cc. 172-179).

¹⁹ F. Di Napoli, *Noi il Padrone* cit., p. 42. Nei capitoli di Calatabiano del 1696 il barone, principe di Palagonia, marchese di Francofonte, disponeva esplicitamente che il secreto non dovesse intervenire «in cose criminali, stante spettare detta recognitione alla corte capitaniale, et in dette cose criminali, il capitano di questa ne debba prima notare a detto secreto di havere sortito tal caso contro tale, o

i giurati e il sindaco inginocchiati uno alla volta giuravano «di bene amministrare l'impiego, secondo il servizio di Dio, del re, del padrone dello stato e del pubblico»²⁰.

Anche del pubblico, quindi. La ricerca del consenso dei vassalli comportava una pratica di governo basata sulla prudenza e sulla correttezza dei comportamenti, sia da parte del feudatario, sia da parte dei suoi più stretti collaboratori, come consigliava nel 1679 il principe di Lercara al governatore del suo Stato feudale:

È la prudenza la vera et unica regola di tutti l'ationi umane, in virtù della quale l'uomo con buona e certa deliberatione discerne il bene dal male, l'utile dal suo contrario, fugge questo e siegue quello ... Il ministro grande deve avere sempre a conto il decoro del prencipe, la fede nella lingua e nel cuore, la prestezza nelle mani, la prudenza nell'intelletto per operare la sottigliezza nelle ragioni, la prontezza ne i partiti, la vivacità nell'intendere, la chiarezza nella resolutioni, la sodezza ne i discorsi, la gratia nelle dissimulationi, la modestia nella virtù, la sperienza ne i negotij, cossi in saperli ordinare, cominciare, come continuarli e finirli, poscia che solamente finis coronat opus. Ma soprattutto la reputatione nel farsi conoscere omo di abene, sincero, leale, veridico e fedele, perché dalla reputatione nasce il credito o discredito ... Il punto del buon governo consiste in sapere conoscere il tempo opportuno, il modo proporzionato e la natura de i sudditi, per caminare o con l'uno o con l'altro di questi termini proportionatamente. Quando i governatori sono omini d'abbene fanno comparire da per tutto il servitio del Padrone e sopra tutto habbia Dio e la giustitia innante gl'occhi senza passione alcuna, né d'odio, né d'amore, né d'interessi, che sempre caminerà bene e si avvanzerà in qualche operationi con grati applausi di lode: virtus est iustitia, sine iustitia nihil

tali persone soggetti alla cura di detto segreto, ad effetto che detto segreto possa provvedere al bisogno di detto stato e servitio mancante, con dar la cura ad altri persone in loco di quelli che mancheranno» (Asp, Archivio Gravina Cruyllas, vol. 223, c. 552r: ringrazio per l'indicazione Claudia Raccuglia). Insomma, il segreto doveva essere messo a conoscenza solo delle indagini che riguardavano suoi dipendenti, in modo che potesse provvedere alla loro sostituzione. A Campofranco, invece, il barone aveva nominato capitano il figlio del governatore e aveva disposto che, alla morte del padre, gli subentrasse nella carica. I due inoltre dovevano alternarsi ogni anno nell'ufficio di capitano e di giudice di capitano. L'altro figlio del governatore fu invece nominato mastro notario del capitano. Alla loro morte, tutti gli uffici ricoperti sarebbero passati in perpetuo ai legittimi discendenti (G. Testa, *Il Principato di Campofranco nel feudo "Fontana di li Rosi". Ricerche e Documenti 1573-1973*, Tip. Primavera, Agrigento, 1973, pp. 161-165).

²⁰ F. Di Napoli, *Noi il Padrone* cit., p. 56.

facies ... L'esortiamo dunque ad esser timoroso di Dio, rispettare e riverire gl'ecclesiastici, esser zelante del culto divino e dell'opere pie, protettore delle vedove, orfani e pupilli, padre amoroso de' poveri e necessitosi, osservatore di tutti li statuti, prammatici et ordini reggii e viceregii fatti e da farsi. E l'istesso ordiniamo e comandiamo a tutti nostri altri ufficiali presenti e futuri e che debbano essere fedeli et obedienti sudditi al Re Nostro Signore et a noi zelanti et osservanti della nostra giurisdictione et havere innanti gl'occhi il timore di Dio in tutte le cose che loro proponeranno et disporranno, con amministrare con ogni rettitudine l'ufficio loro conforme sono obligati, rimossa ogni passione d'oddi, amore, timore, interesse et ogn'altro proprio o privato affetto²¹.

Per i signori era quindi viva l'esigenza di trovare vie a garanzia di una pratica di governo, che – come, del resto, quella monarchica – non poteva fare a meno di forme di consenso a livello locale²². E come il sovrano nei confronti delle comunità demaniali, che tradizionalmente godevano di spazi di autonomia abbastanza ampi e di larghi margini di contrattazione, anche i feudatari ricorrevano perciò a controlli e verifiche dell'operato dei propri ufficiali, dei quali potevano ordinare nel caso anche la carcerazione:

quando in questi si scuopriva cattiva amministrazione de' loro impieghi il barone, cui era confidata la principale amministrazione della giustizia nel suo feudo, sospendea d'impiego, dimettea e fin anche gastigava con carcerazione chiunque de' suoi ufficiali, che facea abuso di quella autorità che le veniva confidata. Era questo per gl'officiali de' feudi baronali, gente

²¹ *Istruzioni di segreto e governatore della nostra terra di l'Arcara*, 6 agosto 1679, cc. 187v-188r. Il documento, che in origine doveva far parte di un volume manoscritto, è costituito da un fascicolo che occupava le carte 181r-196v. Mi è stato messo a disposizione da Biagio Ortoleva, che lo ha trovato tra le sue carte di famiglia e che ringrazio. Si tratta di disposizioni, che confermano «come nel corso del Seicento governare sia esercitare la giustizia» (I. Fosi, *Giustizia, giudici e tribunali fra centro e periferia nello Stato ecclesiastico (secoli XVI-XVII)*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2/2001, p. 196). Sull'argomento cfr. anche D. Frigo, *Principe, giudici, giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei e Settecento*, in L. Berlinguer, F. Costa (a cura di), *Illuminismo e dottrine penali*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 4-5. Numerose le Istruzioni per il «buon governo» che si riscontrano nel Regno di Napoli (L. Covino, *I baroni del «buon governo». Istruzioni della nobiltà feudale nel Mezzogiorno moderno*, Liguori editore, Napoli, 2004).

²² Cfr. le considerazioni di M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (XI-XVIII secolo)*, Edipuglia, Bari, 1997, pp. 184-185.

per lo più povera e malamente educata, un freno a non far degli aggravi al povero, a non commettere delle concussioni e ruberie, a non vendere infine la giustizia, poiché vegliando loro addosso il barone, presso cui trovavan facilissimo accesso le querele de' suoi sudditi, questi al primo ricorso dava quei tali ripari, onde repressa la malignità dell'ufficiale delinquente trovava il povero asilo e protezione nelle leggi e nella giustizia²³.

Così è ancora il principe di Lercara a esortare il governatore del suo Stato feudale a stare «vigilante sopra tutti li ufficiali acciò che ogn'uno facci il suo debbite et quanto spetti al suo officio, e non strapazzano li poveri e non si pigliano raggioni più di quilli de iure li toccano» e puntualizzava che «nessuno ufficiale possa ricevere re[gl]ali dalli prosecuti sotto pena di privazione d'officio ed altre a noi riservate²⁴. Di più che nessuno ufficiale possa amministrare giustizia per conto suo proprio né di loro parenti stretti in grado, quia nemo iudex in causa propria, ma si deve ricorrere ad altro ufficiale»²⁵.

Ordinava inoltre che «questi presenti capitoli spettanti all'ufficiali si leggano ogni volta si creeranno li novi ufficiali d'innanzi di

²³ *Memoria ragionata* cit.

²⁴ È certo un riflesso significativo della percezione che si aveva a fine Cinquecento della giustizia la testimonianza di Argisto Giuffredì – maestro notaro della Corte Pretoriana, segretario del vescovo di Patti e tra i fondatori dell'Accademia degli *Accesi* –, che così consigliava nei suoi *Avvertimenti cristiani* i propri figli: «a proposito il trattarvi del rispetto che si deve aver alla giustizia, vi ricordo che non contendiate mai con gli ufficiali, se ben fossero birri; perché con una cattiva e talhora falsa relazione vi posson fare gran danno; e soprattutto avendo a far con essi loro, fatevegli amici con ossequii, con presenti e con tutto quello che potete. Non fate come suol fare alcuno, che alla bella prima si mette a contendere con essi loro, e fa, come soglio dir io d'alcuni, che andando all'ospedale, si fan la prima cosa nimico l'ospedaliere. E se un ufficiale vi domanda un tari di quel che gli viene un carlino [= mezzo tari], e vi dispiace la spesa, pregatelo a contentarsi di manco; ma se non lo vuole, dateglielo. Non fate come uno che io conobbi, che era carcerato all'arcivescovato di Palermo co' ferri, ed era stato provisto dall'arcivescovo che uscisse; e perché non so che ufficiale pretendeva tre carlini, diceva non toccargli altro che un tari, e ste' piu tosto due altri giorni carcerato co' ferri, che pagargli, e pagò poi i tre carlini e qualche altro tari di più per la lite che ne fece. E seppure il torto che vi fusse fatto, fusse evidente e tale, che ve ne dovete richiamare a' superiori, sempre è meglio aspettare un sindacato o cosa simile; con tutto ciò che il più sicuro è rimettere ogni torto a Dio, che egli non lascia mai invecidato nessuno che in lui si rimetta totalmente, facendolo però per servizio di Dio, e non rimettendo per non poterne fare altro, con tutto che il rimettere sia sempre utile» (A. Giuffredì, *Avvertimenti cristiani*, «Documenti per servire alla storia di Sicilia», IV serie, vol. V, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1896, pp. 58-59).

²⁵ *Istruzioni di segreto e governatore della nostra terra di l'Arcara* cit., cc. 186v-188r.

loro subito preso il possesso andando alla banca, e così ordinamo al nostro maestro notario che habbia d'osservare a tenerli registrati nel volume di suo registro e che ad ogni ufficiale che ne vorrà copia ce l'abbia da fare gratis, e questo sotto pena di privazione d'officio et altri a noi ben viste et serbate».

Grazie alla concessione da parte del feudatario di cariche pubbliche, onorificenze, titoli, all'interno degli stati feudali si determinavano consistenti processi di ascesa di alcune famiglie che portarono nei secoli alla formazione di 'patriziati' locali, fortemente dipendenti dallo stesso feudatario²⁶. Oltre a significativi elementi di mobilità sociale, è possibile riscontrare anche una certa dialettica politica che contrapponeva le famiglie emergenti per il controllo delle cariche pubbliche più importanti, come pure momenti di conflittualità tra esclusi e integrati nel sistema di potere²⁷. Naturalmente, rispetto alle università demaniali qui gli spazi di autonomia erano sicuramente più limitati: si tratta pur

²⁶ Il termine di 'patriziato' non va certo qui inteso secondo la categoria del sistema patrizio con cui si fa riferimento a una ben definita organizzazione del potere oligarchico affermatasi nell'Italia centro-settentrionale tra XVI e XVII secolo. Diversi appaiono infatti i livelli, le articolazioni, i soggetti per poter parlare di un gruppo omogeneo di potere, anche se poi comune è l'aspirazione a selezionarsi, a riconoscersi e a distinguere sé dagli altri, a difendere i propri privilegi, arrogandosi un diritto ereditario. Sull'argomento, cfr. C. Mozzarelli, *Il sistema patrizio*, in C. Mozzarelli e P. Schiera (a cura di), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVII secolo*, Libera Università degli Studi, Trento, 1978, pp. 52-63. Sul problema terminologico, cfr. anche D. Marrara, *Nobiltà civica e patriziato. Una distinzione terminologica nel pensiero di alcuni autori italiani dell'età moderna*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia», s. III, vol. X, 1, 1980, pp. 219-232.

²⁷ Si vedano, ad esempio, R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette 1080-1516*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1991, pp. 255 sgg., che analizza le spaccature in seno al gruppo dirigente di Caltanissetta durante la rivolta del 1516 contro il conte Antonio Moncada, ma anche diversi episodi relativi alla Contea di Modica riportati da G. Morana, *Le città della Contea di Modica tra feudalità vecchia e nuova (secc. XVI-XVII)*, in F. Benigno, C. Torrissi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna* cit., pp. 119-122. Sul complesso rapporto barone-comunità e sul gioco delle fazioni locali insiste anche A. Spagnoletti, *Il governo del feudo* cit., pp. 61-79. Per la Terra di Bari rinvio a A. Massafra, *Terra di Bari 1500-1650*, in G. Galasso, R. Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, vol. VII, *Le province, Stato e baronaggio*, ed. del Sole, Roma, 1989, pp. 527 sgg.; e alla più recente sintesi di A. Massafra, *Feudatari e comunità in Terra di Bari tra XVI e XVII secolo*, in C. Lavarra (a cura di), *Stato e baronaggio. Cultura e società nel Mezzogiorno: la casa di Acquaviva nella crisi del Seicento*, Mario Congedo editore, Galatina, 2008, pp. 52-53. Sull'argomento cfr. anche G. Murgia, *Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secoli XV-XVIII)*, Carocci, Roma, 2000, pp. 80 sgg. con riferimento all'area sarda.

sempre di relazioni da iscrivere nell'ambito del rapporto signore-vassalli, senza però che questo debba necessariamente intendersi in termini di abuso e/o resistenza.

Strettissimo era infatti il legame di queste famiglie con il potere feudale, che rimaneva il fondamento giuridico stesso della loro preminenza: solo grazie alla benevolenza accordata dal feudatario esse potevano intraprendere un processo di promozione sociale e di ascesa economica²⁸. Si tratta dunque di una oligarchia cittadina nata e cresciuta all'ombra del feudo, fortemente integrata col potere signorile, che occupava le cariche municipali più importanti e le gestiva a nome del signore, spesso di fatto sostituendosi a lui. Ma non solo. In alcuni casi, infatti, questo non era che il primo passo per poter fare il grande salto nella nobiltà titolata, acquistando col titolo di barone quel prestigio sociale al quale le generazioni precedenti avevano preparato il terreno. Per tutti l'aspirazione più elevata.

2. «*Barones regii officiales ac magistratus dicuntur*»

Lo ius feudale siculo aveva ormai ampiamente acquisito tra Cinque e Seicento che i «*barones regii officiales ac magistratus dicuntur*», e «*quinimo iudices ordinarii dicuntur suorum vassalorum*», «*ubi subdit, quod tenentur iudicare iuxta leges et constitutiones Regni, ut alii magistratus Regis*», dai quali però si distinguevano per il carattere perpetuo del loro ufficio²⁹. Il feudatario era insomma «un'altra sorte di magistrati ereditari con potestà

²⁸ Sull'argomento rinvio a R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 88-124.

²⁹ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 60-61, che riprende P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 30 (p. 1, q. 10, n. 14). Sull'argomento, cfr. A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557* cit., pp. 163-164; e Id., *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Jovene, Napoli, 1988, pp. 376-378. Per il Regno di Napoli anche M.N. Miletta, *Tra equità e dottrina* cit., pp. 199-207, che in particolare a proposito della giustizia feudale sottolinea il principio teorico avallato nel tardo Cinquecento da Vincenzo de Franchis della natura originaria e non derivata della giustizia feudale, che aveva «*proprias radices*» (ivi, pp. 204-205). Nella concezione normanna del feudo, che era preordinata all'amministrazione del Regno, i feudatari erano considerati funzionari pubblici, dotati di potestà pubbliche e *iura regalia* come delegazione di potere pubblico, che esercitavano non a titolo di *domini*, ma in qualità di rappresentanti della Corona (cfr. M. Caravale, *La feudalità nella Sicilia normanna*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972)*, Palermo 1973, p. 28; e più recentemente F. Mazzarella, *Feuda e dominia: una società al bivio. Introduzione allo studio dell'elemento patrimoniale del feudo*, «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», vol. XLVI, 2000, pp. 191, 193-195).

di amministrare giustizia a' suoi sudditi e con incarico di vegliare sopra gli ufficiali minori delle comunità». Così precisava nel Settecento l'anonimo redattore della *Memoria ragionata in favore dei baroni del Regno di Sicilia*, preoccupato delle limitazioni che la legislazione caracciolana aveva imposto alla giurisdizione baronale, che per l'autore non doveva essere considerata «un'usurpazione dei diritti della sovranità», ma «un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re».

Il re è il padrone di tutti, la sua sovranità non ha limiti, il potere lo ha da Iddio a cui solo è obbligato di render conto, egli è l'unico padre de' suoi popoli, nelle sue mani soltanto Iddio ha fidato le bilancie della giustizia, egli è il solo dispensatore de' premi e delle pene. Il re però, per la molteplicità delle cure che seco porta la sovranità, non è possibile che da per se stesso nella vasta estensione de' suoi domini possa veder tutto, tutto sentire ed amministrare da sé solo giustizia a tanti milioni di suoi vassalli nelle giornaliere continove loro occorrenze. Gli è vuopo adunque destinar nelle varie incombenze che seco porta la sovranità delle persone di conosciuta probità per rilievarlo nell'esercizio delle cure del suo sommo impero, onde i sudditi possano con facilità ottenere giustizia ne' tanti e così varii rami di loro ricorsi. Ecco l'origine de' magistrati³⁰.

I magistrati, dunque, in quanto braccia della sovranità esercitavano la loro autorità in nome e per conto del re, niente derogando della sua sovrana potestà, ma entro i limiti e i tempi che egli stesso ha prescritto distinguendo tra

- magistrati temporanei annuali, ossia giudici e capitani locali, per l'amministrazione giudiziaria, e senatori e giurati, per l'amministrazione economica;
- magistrati biennali, la cui giurisdizione si estendeva su tutto il Regno, come i giudici del Tribunale della Gran Corte e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza;
- magistrati perpetui o a beneplacito del sovrano, quali i Presidenti dei tribunali, i Magistrati, Razionali e altri ministri del Tribunale del Real Patrimonio, i Consiglieri del Magistrato del Commercio, gli Avvocati fiscali, e altri ufficiali minori.

³⁰ *Memoria ragionata* cit.

Analogamente, il sovrano aveva istituito i baroni quali magistrati ereditari, conferendo loro una autorità «eguale in tutto a quella degli altri magistrati, colla sola differenza di essere questa ereditaria ed accordata in successione, quando l'altra è temporanea o concessa per il corso di una sola vita». Insomma, ogni barone «lo deputa per sé e suoi successori un Magistrato superiore alla corte di giustizia locale di quella tale comunità, e col titolo di barone permette che possa così egli come il suo erede amministrare la giustizia in suo real nome e da sua parte»³¹.

Nell'esercizio della giurisdizione il barone doveva avvalersi necessariamente di un apparato, che costituiva la corte capitanale, a capo della quale era posto il capitano, responsabile dell'amministrazione della giustizia e scelto pertanto così come gli altri magistrati tra i giusperiti. Costui, nelle cui competenze ricadeva anche la difesa della città e il mantenimento dell'ordine pubblico, amministrava in particolare per conto del barone la giustizia penale in quei centri feudali in cui il signore godeva del privilegio della giurisdizione criminale, anche se poteri e attribuzioni potevano variare da luogo a luogo, così come accadeva nelle città demaniali: spesso, ad esempio, il capitano svolgeva i suoi compiti tanto «in civilibus» quanto «in criminalibus». Nella realtà si riscontra infatti una commistione nell'esercizio delle mansioni: occorre tener presente, d'altra parte, che nella società di antico regime ruoli e competenze non erano stabiliti in modo netto, anzi erano più diffusi i casi in cui le attribuzioni si accavallavano, generando non di rado conflitti di competenza³².

³¹ *Ibidem*. Analizza gli aspetti fondamentali e gli ambiti di competenza che definiscono la giustizia signorile nella Spagna moderna M. López Díaz, *La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen*, «Anuario de Historia del Derecho Español», t. LXXVI, 2006, pp. 557-588. Sull'argomento, più in particolare, cfr. anche D. García Hernán, *Los señoríos en la Baja Andalucía en la Edad Moderna*, in *Los Señoríos de la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2007, pp. 77-115.

³² Per maggiori dettagli sulla struttura amministrativa e giudiziaria dei comuni siciliani, cfr. L. Genuardi, *Il Comune nel Medio Evo in Sicilia*, Firenze, Palermo, 1921. Una disamina delle funzioni attribuite agli ufficiali in diverse realtà feudali è in T. Falsaperla, *Il governo feudale* cit., pp. 127-189. Più in particolare, cfr. il *Libro rosso* di Resuttano (F. Di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. 42 sgg.), che offre importanti ragguagli sul funzionamento di un comune feudale nel Settecento anteriormente alle riforme caracciolane. Cfr. anche le *Istruzioni* di Giovanni Luigi Moncada indirizzate nel 1776 a tutti gli ufficiali dei suoi stati e baronie (*Istruzioni per tutti gli Stati dell'Eccellentissimo Signor don Giovanni*

Anche rispetto ai compiti svolti potevano esserci delle differenze, ma normalmente le competenze del capitano erano giudiziarie e di polizia³³: riceveva le querele dalle parti lese, istruiva i processi, emetteva le sentenze e ne curava l'esecuzione; era inoltre responsabile del territorio, ordinava la cattura dei delinquenti, sottoponeva a fermo eventuali testimoni, ne disponeva la carcerazione e la tortura ove prevista³⁴. Nell'esplicare la sua attività egli era assistito dal giudice criminale, che conduceva i processi e compilava le sentenze sanzionate dalla firma del capitano; dal giudice fiscale³⁵, che faceva le parti del fisco nelle cause criminali, mentre il giudice d'appello si occupava nello specifico delle cause di secondo grado, ma poteva non essere presente³⁶.

Luigi Moncada Aragona Ruffo e Ventimiglia in S. Laudani, *Lo Stato del Principe. I Moncada e i loro territori*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 2008, pp. 135-157). Utili indicazioni sono inoltre negli studi su Riesi (G. Testa, *Riesi nella storia*, Centro editoriale Archivio di Sicilia, Palermo, 1981, pp. 111-120), Mussomeli (G. Sorge, *Mussomeli. Dall'origine all'abolizione della feudalità*, Edizioni Ristampe Siciliane, Palermo, 1982, I vol., pp. 296-309), Bivona (A. Marrone, *Bivona città feudale*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1987, pp. 169-176) e Petralia Sottana (F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1990, pp. 116-131, 193 sgg.). Relativamente all'area peninsulare del Mezzogiorno d'Italia, L. Palumbo, *Nobili, notabili e vassalli nel Basso Salento tra XVII e XVIII secolo*, in L. Palumbo, G. Poli, *Centro e periferia in Terra d'Otranto tra XVI e XVIII secolo. Nobili, notabili e vassalli a Lecce e nel basso Salento*, Cacucci, Bari, 2001, pp. 146-164, analizza la documentazione sui processi istruiti tra XVII e XVIII secolo nella corte baronale di Poggiardo nel Basso Salento. Sull'amministrazione della giustizia da parte di una famiglia della piccola feudalità nel territorio di Orvieto, cfr. M. D'Amelia, *Orgoglio baronale e giustizia. Castel Viscardo alla fine del Cinquecento*, Gangemi editore, Roma, 1996.

³³ Cfr. A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., pp. 381-386. Dal capitano dipendevano degli ufficiali subalterni con funzioni di polizia giudiziaria: il baglio (cui spettavano la custodia delle campagne e dell'abitato), il carceriere e i provisionati. G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit.

³⁴ I testimoni dopo il delitto venivano fermati e, se reticenti, imprigionati (A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., p. 401).

³⁵ Nel *Libro rosso* di Resuttano, Federico Di Napoli chiariva che «l'ufficio di fiscale è propriamente istituito non solo per insistere al gastigo de' delinquenti e fare che restino puniti, m'anche per non far permettere che i nostri vassalli fosser'oppressi ed ingiustamente proseguiti dagli uffiziali e persone potenti»: rappresentava insomma talora l'accusa contro i criminali; talora l'avvocato difensore dei vassalli (F. Di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. XV, 44).

³⁶ A Mussomeli, per esempio, non ve n'è traccia, anche se a Palermo presso il principe di Trabia esisteva una Corte Superiore, che sembra facesse le veci del giudice di appellazione, con giurisdizione su tutti gli stati feudali del principe (G. Sorge, *Mussomeli* cit., II vol., p. 185).

Capitano e giudici erano coadiuvati dal maestro notaro, cui spettava innanzi tutto la redazione e la registrazione degli atti³⁷. Ad essi poteva aggiungersi un giudice ordinario per le cause civili, e il giudice ideota, che si occupava delle controversie di minor conto, il cui contenzioso era inferiore a un'onza (corte civile)³⁸. Al giudice civile, in particolare, competevano tutte le cause civili di primo grado, tanto palatine quanto processive, e dietro concessione regia pure di secondo grado, ad eccezione comunque di quelle relative al borgensatico, ovvero «danno di seminati o erba pascolata, oppure controversie di limiti, roture di traziere, entrate ed altri simili», questioni tutte di pertinenza del secreto o governatore³⁹. A loro volta, i dipendenti della secrezia godevano di alcuni privilegi, tra cui quello del foro ossia di essere sottoposti alla corte secreziale, che li sottraeva così – come del resto anche i gabelloti dei feudi, dei mulini, delle baglie e delle gabelle di città, compresi alcuni loro dipendenti e persino le guardie che il secreto ingaggiava per il periodo dei raccolti – al giudizio di quella capitaniale, di quella civile e di quella giuratoria. In realtà non mancavano i casi di conflitto di competenze, non solo tra le tre corti – capitaniale, civile e giuratoria – ma anche tra queste e quella secreziale, l'unica però abilitata a occuparsi dell'azienda del Padrone e a curarne direttamente gli interessi.

A Petralia, il consiglio civico e segnatamente i giurati intrapresero una cauta, ma complessa opera di ridimensionamento del potere del capitano, che trovò espressione nei capitoli stipulati nel 1575 tra l'università e il conte di Collesano: furono, ad esempio, fissati i limiti entro cui capitano e giurati potevano operare, con una minuziosa indicazione delle materie in cui il capitano non doveva intervenire:

Item che li ipsi magnifici capitani presentati et chi serranno per lo advenire non digiano ne possano far buttare banni che sonno soliti farsi buttari per li magnifici jurati come sonno extimationi di formenti, orgi, victuagli, pullami

³⁷ *Dell'ufficio ed obbligo del maestro notajo* si occupa anche Federico Di Napoli (F. Di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. 70-73), che tra l'altro segnalava come «non possa il suddetto maestro notaro presentare verun ordine senza prima farne inteso il governadore per osservarsi dal mesimo se vi fosse pregiudizio del nostro mero e misto, sotto la pena della privazione d'ufficio e di doverne dar conto a Palermo» (ivi, p. 73). Cfr. anche T. Falsaperla, *Il governo feudale* cit., pp. 163-176.

³⁸ Sul giudice ideota, cfr. A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., p. 383.

³⁹ Così il giudice civile a Resuttano, cfr. F. Di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. 67-69.

et altri sorti di ligumi, d'annettari strati, attassari, mettiri lini a mollo et altri simili; ma solum habbiano di consequitari la pena imposta et applicata a decti capitani poi che ipsi magnifici giurati non si interponino alli bandi di apportationi d'armi et altri simili che spettano a capitani⁴⁰.

A livello normativo si fissavano insomma le competenze specifiche al fine di evitare quelle commistioni che nel passato avevano prodotto guasti rilevanti e conflitti di competenze. I giurati, in particolare, «rivendicavano la loro legittimazione da una base più allargata e per certi versi sostanzialmente diversa, rispetto al capitano, quale il consiglio civico» e ottenevano che, in caso di assenza del capitano, i suoi poteri fossero esercitati da uno dei giurati, con alternanza di settimana in settimana:

partendosi il magnifico capitano che è al presenti et serrà in futurum fora di questa terra ad effecto di conferirsi in qualsivoglia loco e parti del Regno, la virga et regimento di quella si debba lassari in poteri di uno delli magnifici giorati di quella e non ad altri persuni, et questo per vero et juridico regimento quale si habbia di portare semana per semana, zoè ogni otto giorni la rigerà uno delli decti signori jurati⁴¹.

Che una tale richiesta fosse posta e, soprattutto, si riuscisse a trasferirla nei capitoli «suggerisce l'ipotesi che andava lentamente, ma sicuramente, maturando a Petralia una diversa visione dei rapporti tra le istituzioni e il Signore e prendesse corpo l'aspirazione a modificarne alcuni degli aspetti più restrittivi e condizionanti⁴². In questa stessa direzione va anche la richiesta che il governatore non avrebbe potuto procedere autonomamente alla nomina di capitani 'esteri' senza prima chiederne l'autorizzazione al conte:

⁴⁰ Cfr. documento in appendice a F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., p. 664. Anche a Caltanissetta un duro scontro tra forze locali rivali si coagulò proprio attorno alla figura del capitano tale da indurre nel 1502 il conte Guglielmo Raimondo Moncada ad accogliere la richiesta di impedire future alienazioni o cessioni in pegno della capitania, e di rispettare il requisito di cittadinanza, poi di fatto vanificate dal suo successore Antonio Moncada che decise invece di concentrare le cariche di capitano e di secreto nelle mani del suo segretario personale, il catanese Antonio La Mendula, sottraendole ai precedenti detentori locali, e contribuendo così a destabilizzare gli equilibri tra le contrapposte fazioni nissene, all'origine dei tumulti del 1516 (cfr. F. D'Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516* cit., pp. 356-357).

⁴¹ F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., pp. 120, 663.

⁴² Ivi, p. 120.

una limitazione dei poteri del governatore, ma al tempo stesso una riaffermazione della responsabilità della scelta da parte del conte senza mediazioni e passaggi intermedi⁴³.

È un dato di fatto comunque che il capitano, che esercitava in tutto e per tutto la giustizia in nome del feudatario, aveva un controllo fortissimo, quasi illimitato, sulla vita dei vassalli, tanto più se si considera che il ricorso per l'appello alla Regia Corte era di fatto insostenibile ai più. Per meglio comprendere la portata dei suoi poteri risulta particolarmente interessante, perché assai dettagliato, il testo della concessione nel 1635 del mero e misto imperio «cum omnimoda et pienissima gladii potestate ac iurisdictione civili et criminali alta et bassa» al principe di Trabia Ottavio Lanza, ai suoi eredi e successori e ufficiali, nella quale è indicato l'oggetto con molta precisione:

libere carcerare, prosequi, condemnare, multare fructibus, cedere, ligare, trahere, vilipendium publice deputare, aures nares et manus detruncare et membra et alia incidere et amputare et in quacunquē alia parte corporis penam afflictivam vel alia affligere vel ad ultimum suplicium seu ad penam mortis naturalis condemnari; condenatumque debite executioni mandare et cohercione et omni genere tormentorum supponere, concluso tamen processu iusta ritus constitutiones et capitula regni, et tandem omnium generarum genera et quod circa animadvertere eos gladio suspendi furcarum suffocationibus sub pena patricidii et aliter prout criminis atrocitas persuaditur⁴⁴.

A essi inoltre veniva data facoltà di «sententias preferri et pronunciare tam interloquatorias quam diffinitivas in scriptis et sine scriptis in quocunque crimine causa vel delitto», fissare l'entità delle composizioni, ordinare la condanna a morte tramite impiccagione dei banditi e dei rei, confiscandone e incorporandone i beni. Il raggio di competenza giurisdizionale, con il potere che ne derivava anche in termini di discrezionalità, risulta dal privilegio

⁴³ Ivi, pp. 123-124, 666. In Sicilia i baroni potevano creare indistintamente ufficiali cives o esteri (cfr. G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. 4, cap. 17, nn. 18-19, pp. 96-97).

⁴⁴ Asp, Archivio Trabia, vol. A12, cc. 377-408, riportato per intero da G. Dentici, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo* cit., vol. II, pp. 39-42.

amplissimo: «exceptis tamen et reservatis criminibus lese divine et humane maestatis in primo capite tam fabricationis false monete et tunsionis extrattionis frumentorum aliarumque rerum»⁴⁵.

È certo significativo che nella concessione in questione si faccia esplicito riferimento agli ufficiali del feudatario, che di fatto erano coloro attraverso cui venivano effettivamente esercitati quei poteri giurisdizionali di cui il feudatario godeva. Rimane comunque valido il principio recepito dalla feudistica siciliana che «officiales baronis habent iurisdictionem in administrationem, non autem in dominium prout barones ... propterea privilegia baronibus concessa circa iurisdictionis exercitium non videntur communicata officialibus ab eis constitutis in terra sua»⁴⁶.

La loro funzione non doveva però solamente essere quella di reprimere, ma anche di prevenire:

Per legge di buon governo si richiede, che non men studio si ponga in ovviare a delitti, che rigore in castigarli: per il che i capitani delle città e terre demaniali et di baroni a cui carico stia l'amministrazione della giustizia criminale useranno sul principio dell'ufficio loro gran diligenza per haver informatione de gl'insolenti et prevaricatori che siano nella loro giurisdizione, de' vitii che vi si fomentino, et de gl'eccessi che in essa più frequentemente succedino, et le occasioni da quali questi derivino. Et conosciuto l'humore peccante, cercheranno con opportuna providenza di purgarlo adoperando autorità et charità in pacificare le discordie, vigilanza e terrore in raffrenar l'ardire de' scelerati, valore in protegger gli oppressi et rigore nell'osservanza delle Prammatiche, Constitutioni et Capitoli del Regno⁴⁷.

Era questa la strada da percorrere per una corretta amministrazione della giustizia: autorità e carità, vigilanza e terrore, valore e rigore.

⁴⁵ Ivi, pp. 41-42. Mi sembra opportuno sottolineare anche il richiamo alla possibilità di proferire sentenze «sine scriptis», aspetto questo riconducibile all'ambito proprio di una giustizia «regolata da norme e prassi condivise, in un ambito in cui domina l'oralità» (M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia* cit., p. 356).

⁴⁶ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. 4, cap. 17, nn. 96-97, pp. 101-102.

⁴⁷ *Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto il felicissimo governo dell'illustrissimo, & eccellentissimo vicere, luogotenente, et capitano generale il signor M. Antonio Colonna*, Palermo, 1583, disponibile presso la Bcrs, collocazione Rari Sic. 441, p. 78.

3. «Per la retta amministrazione della giustizia»

Come si è rilevato nel precedente capitolo, la feudistica riconosceva ai baroni del Regno l'ordinaria giurisdizione di primo grado, ma chi non era investito di mero e misto imperio non poteva imporre pene pecuniarie oltre le quattro onze, né avere cognizione delle cause criminali – se non di quelle a *relegatione infra* – e neppure attribuirsi la revisione di quelle di valore superiore alle dieci onze, fermo sempre restando il diritto della parte lesa di ricorrere per la revisione o l'appello alla Magna Curia (Tribunale della Gran Corte): competenza questa che spettava soltanto al re e alla Magna Curia, e da cui in linea di principio erano esclusi anche i baroni dotati di mero e misto imperio, a meno di una specifica concessione.

[...] Ai sudditi del barone resta sempre la libertà di potersi gravare, che val lo stesso che portare richiamo al Tribunale della Gran Corte, di qualunque determinazione del barone stesso o della sua Corte superiore in qualunque materia, sia civile, sia criminale, ed anche degl'atti preparatorii del giudizio, che in Sicilia distinguonsi col nome di *modo di procedere*, e la pratica di ciò si è la seguente: il suddito che crede essere stato aggravato da qualunque determinazione sia civile sia criminale fatta dal barone, o dalla sua Corte superiore, è in libertà di portarne il gravame al Tribunale della Gran Corte, a cui con memoriale, o sia supplica, esponendo i motivi del preteso sofferto aggravio, dal Tribunale si fa provvista *quod veniant acta via disgravaminis*, ed in seguito si emanano lettere ordinatorie al barone e alla sua Corte superiore, che in un certo fissato termine debbano trasmettere al Tribunale tutti gli atti formati in tale causa, colla giustificazione di quella tale determinazione o sentenza di cui il suddito si sente gravato. Presentate ed intimate tali lettere ordinatorie al barone ed alla sua Corte superiore, subito si trasmettono gl'atti tutti della causa al Tribunale, e se trattasi di gravame di modo di procedere resta il tutto sospeso, né il barone può dare più ulteriore passo su di tal causa; se poi trattasi di gravame di sentenza proferita dalla Corte superiore resta in tal caso sospesa la esecuzione della sentenza. Il Tribunale della Gran Corte piglia indi su di sé l'esame di tale causa ed il barone diviene una parte litigante che giustificare deve la sua procedura o la sentenza della sua Corte nel tempo che il suddito agisce per mostrar ragionevoli e giusti i motivi del gravame da sé tentato.

Il Tribunale della Gran Corte, esaminato il merito della causa ed intese le ragioni delle due parti contendenti, quando giudica che veramente il suddito fu gravato proferisce il suo arresto nei termini *declaretur fuisse et esse illatum gravamen*, ed allora trattandosi di modo di procedere il barone, e la di lui Corte, non possono più ingerirsi in tale causa, ma resta ella dell'intutto devoluta al Tribunale della Gran Corte, avanti a cui dovrà indi compirsi fino alla determinazione della sentenza, e quando trattasi di gravame di sentenza già proferita dalla corte baronale, nel decidersi dal Tribunale *esse illatum gravamen*, la corte del barone perde qualunque ingerenza nell'esecuzione di tale sentenza quale si revoca, si modifica e si eseguisce in tutte le sue parti dal Tribunale.

Qualora poi il Tribunale decide la causa del gravame in favore del barone e della sua Corte, la formola della sentenza si è *Declaretur non fuisse nec esse illatum gravamen*, ed allora dopo tale sentenza, se trattasi di modo di procedere, torna la causa per ultimarsi nella Corte superiore del barone, e se trattasi di sentenza già proferita la Corte stessa baronale resta incaricata della esecuzione di essa⁴⁸.

Sappiamo però come il ricorso all'appello fosse più teorico che reale, per gli oneri finanziari che esso comportava, e che scoraggiavano i più.

Il riferito rimedio rare volte viene praticato da' poveri vassalli: poichè dalli Baroni si riceve grande offesa, e al vassallo, che ricorre alla Gran Corte lo perseguitano per tutte le strade e lo riducono in stato, che l'obligano a lasciare l'abitazione di quella Terra, abbandonare i beni, e fuggirsene ad altro loco⁴⁹.

⁴⁸ *Memoria ragionata* cit.

⁴⁹ *Relazione della Giurisdizione che hanno li Baroni del Regno nei loro Stati fatta dall'Avv.o Fiscale Pensabene* cit. Sull'«uso della giustizia», cioè del rapporto che nell'età moderna la popolazione aveva con i tribunali, cfr. M. Dingers, *Usi della giustizia come elemento di controllo sociale nella prima età moderna*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia* cit., pp. 285-324, che sottolinea la propensione a risolvere i conflitti autonomamente soprattutto a livello penale. Mario Sbriccoli parla di «giustizia negoziata», a carattere comunitario, «fondata sull'appartenenza, diretta principalmente alla riparazione dell'offesa, regolata da norme e prassi condivise, in un ambito in cui domina l'oralità»; e di «giustizia egemonica», di apparato, «fondata sulla sudditanza, diretta principalmente alla punizione del colpevole, regolata da norme di tipo legislativo (prodotte dal *princeps*), notevolmente e sempre più formalizzata, in un ambito in cui domina la scrittura»: esse rappresentano due modi di praticare la giustizia, l'uno teso alla risoluzione dei conflitti, l'altro strumento di assicurazione dell'ordine imposto dall'alto volto alla repressione (M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., pp. 345-364).

Ai baroni in possesso di mero e misto imperio era riconosciuta inoltre, come si è visto, la facoltà – anche se non espressamente prevista nei loro privilegi – di «remittere et componere delinquentes» per delitti più gravi pur con delle eccezioni. Anche se poi – come lamentava nel 1531 l'avvocato fiscale della Magna Regia Curia, Antonio Montalto – i delinquenti che si rifugiavano nelle terre feudali godevano di composizioni spesso troppo esigue⁵⁰. In ogni caso tutti i baroni erano tenuti, qualora se ne presentasse l'occasione, a catturare i delinquenti, a porli in luogo sicuro e inventariare i loro beni, comunicando alla Regia Curia le informazioni raccolte entro il termine di quindici giorni⁵¹.

I feudatari con mero e misto imperio dovevano però – come si è visto – «illud exercere iuris et ritus ordine servato, non autem ex abrupto et ex processu informativo»⁵², poiché il sovrano concedeva il mero e misto imperio affinché fosse esercitato «cum debita causae cognitione et non cum illa plenitudine potestatis», che solo al re spettava. Per i feudisti siciliani del Cinquecento e del primo Seicento non c'erano infatti dubbi: «non possunt Comites et Barones habentes merum et mixtum imperium in hoc Regno procedere in delictis arduis contra delinquentes ad torturam vel alia iuris remedia, nisi prius concluso processu iuxta formam ritus regni»⁵³, a meno che, in situazioni di particolare gravità, non avessero ottenuto dal viceré e dal Tribunale della Gran Corte la potestà

⁵⁰ Rinvio a V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 15-16.

⁵¹ Cfr. P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., pp. 226-227 (p. 7, q. 3, nn. 6-7).

⁵² Il modo di procedere *palatino et ex abrupto* in uso nei tribunali ordinari, ossia regi, consentiva ai giudici «di non servare l'ordine, *ordo est ordinem non servare*» (Z. Russo e Diana, *Pratica criminale*, Palermo, 1750, p. 224), rendendo possibile l'immediata carcerazione e l'uso della tortura anche su semplici indizi. Tale procedura consisteva nel «tomar las informaciones del caso que se pretende, primero sin citar al reo y despues repetir las con citarlas solamente y con esto sin admitirle à otra defension alguna, siendo los indicios bastante, procedean à tormento, no à primero solamente mas à segundo y algunas vezes à tercero» (A. Baviera Albanese (a cura di), *Los Advertimientos del doctor Fortunato sobre el gobierno de Sicilia (1591)*, Società Italiana per la Storia Patria, Palermo, 1976, p. 113). Carlo V ne aveva vietato l'uso nel Regno di Napoli e negli altri suoi domini, ma non in Sicilia, malgrado le ripetute insistenze del Parlamento, dove essa costituiva un valido strumento di controllo della feudalità. Si trattava comunque di una procedura alla quale doveva ricorrersi «si non in casos graves, y de muchas consideracion» (*Siculae Sanctiones* cit., t. V (1754), p. 13, del 16 novembre 1585).

⁵³ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 86; P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 224 (p. 7, q. 2, n. 22). I delitti ardui (o enormi) sono quelli per i quali è prevista la pena di morte, la deportazione o la mutilazione.

di procedere *ex abrupto* contro i delinquenti (*lettera di potestà*). È quello che accadde nel 1634, quando, «attenta la frequenza di delitti et delinquenti», il viceré Alcalà ritenne di dover concedere – a tutti indistintamente i feudatari che godevano del mero e misto imperio e ai capitani delle città demaniali anche queste titolari di mero e misto imperio – «licenza, autorità e potestà di poter voi con il voto del vostro giudice, essendo dottore, e non essendo dottore di un dottore abile e sufficiente a voi ben visto, procedere contra i delinquenti *ex abrupto et dispensativo modo*... al tormento della corda una volta, due, tre, e quanto sarà necessario, acciò con loro propria bocca confessino li delitti, et interrogandoli delle cose contenute nelle informazioni, et altre circostanze a voi ben viste»⁵⁴.

Tale potestà – si precisava nel 1662 in una nota rivolta al viceré Ayala – era concessa in una triplice forma:

la prima e senza limitazione si suol concedere ad alcunii delli primarii baroni di vassalli. La seconda è con conditione che il suo giudice o consultore debia haver occupato uno delli Giudicati della Gran Corte, Concistoro, Corte Pretoriana, [della] città di Messina o di quella di Catania, e prima di procedere a condanna di morte o di mutilatione di membri habia da riferirlo al sig. viceré, e non ritrovandosi il consultore dove risiede Sua Eccellenza havrà da trasmettere nella Tisoreria Criminale copia dello eulogio per darseli l'ordine conveniente; e questa si concede ad altri baroni di vassalli. La terza oltre le riferite due conditioni espressa li delitti nelli quali può il fisco principaliter agere; et questa si dà a baroni di vassalli e feudatari che tengono mero e misto imperio, et ad alcune città delle principali del Regno che non han mero e misto imperio, come Vostra Eccellenza [= il viceré] potrà più distintamente riconoscere dalle formule annesse⁵⁵.

L'ordine perentorio ai capitani cui era diretta la lettera del viceré Alcalà, di notificare la sua disposizione, entro quattro giorni dalla cessazione del loro ufficio, ai capitani subentranti, «e così successivamente in perpetuum», lascerebbe presumere che la concessione fosse definitiva, ma così non dovette essere se negli anni successivi si registrano analoghe concessioni al principe

⁵⁴ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, pp. 56-58, lettera viceregia in data 16 novembre 1634.

⁵⁵ *Il viceré de Ayala. Per il mero e misto imperio e procedere ex abrupto delli baroni*, 1662 (Bars, Collezione documentaria *Arezzo di Trifiletti*, Sezione prima, doc. 16).

di Palagonia, in seguito ai tumulti popolari accaduti nel 1647 a Francofonte, Palagonia e Calatabiano⁵⁶, e alla baronessa di Riesi nel 1680⁵⁷. E non lo era certamente a fine Settecento, se l'autore della settecentesca *Memoria ragionata in favore de' baroni del Regno di Sicilia* più volte citata in questa sede tiene a precisare che la concessione attraverso la *lettera di potestà* non era a tempo indeterminato, bensì per un lasso di tempo non superiore ai sei mesi⁵⁸.

Prima di procedere all'esecuzione della sentenza di condanna a morte era però necessario che il feudatario ottenesse l'autorizzazione viceregia: «venendo li detti delinquenti condannati a morte, non exequirete – ordinava ai capitani il viceré Alcalà – detta condanna di morte senza nuovo nostro ordine; e per questo effetto trasmitterete copia dell'eulogio e riassunto delle informazioni nella Regia General Thesoreria con vostre lettere informative, per poter far noi la provvista che sarà conveniente»⁵⁹. La disposizione era ancora in vigore quasi un secolo dopo, al tempo di Vittorio Amedeo II⁶⁰.

Poiché le leggi criminali non erano riunite in un corpus organico e costituivano invece una serie confusa di capitoli e prammatiche emanate nel tempo per rispondere via via alle diverse necessità⁶¹, l'amministrazione della giustizia era di fatto soggetta a «molti disordini», come notava a fine Seicento il principe di Butera Carlo

⁵⁶ Asp, Archivio Gravina Cruyllas, vol. 42, c. 873r, 10 giugno 1647. In occasione degli stessi disordini, il principe si avvale della facoltà di pubblicare un bando in cui vietava il possesso delle armi (ivi, c. 875r, 30 giugno 1647). Ringrazio per le indicazioni Claudia Raccuglia.

⁵⁷ G. Testa, *Riesi nella storia* cit., pp. 140-141, che riporta per intero il documento.

⁵⁸ *Memoria ragionata* cit.

⁵⁹ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 58.

⁶⁰ Così ne relazionava al sovrano l'avvocato fiscale Nicolò Pensabene: «trattandosi di dover sentenziare condanna di morte, non possono venire alla esecuzione di quella, se non prima rimettessero l'eulogio, così detto in Sicilia, cioè il processo compilato al Tribunale della Gran Corte Criminale, dal quale esaminato il processo, la qualità del delitto e le prove, si riconosce se la sentenza sia giusta e ritrovandola così, rescrive alle Corti de' Baroni che l'eseguissero; se però fosse iniqua, in tal caso avoca la causa a sé, stante il gravame, che nella sentenza ha riconosciuto e passa il Tribunale a proferire la sentenza come giudica di ragione» (*Relazione della Giurisdizione che hanno li Baroni del Regno nei loro Stati fatta dall'Avv.o Fiscale Pensabene* cit.).

⁶¹ Fondamentali riferimenti erano i capitoli di Alfonso (cc. 141-170) e le prammatiche del viceré Colonna emanate nel 1583 (Cfr. *Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia* cit.). Sull'argomento, cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit.; Ead. *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?* cit., pp. 641-656.

Maria Carafa Branciforte⁶², «per essere l'Ordinationi, Istruttioni e Costituzioni fatte dalli nostri antecessori disperse nell'archivii e non collette in un solo volume; et alcuni non essere originali, ma duplicate copie, e varie sopra li medesimi particolari, che per tale causa sono state poco osservate»⁶³. Per tale ragione egli ritenne opportuno «alcuni detraerne, e molti aggiungerne, et in miglior forma riducerle, stimando necessario per il retto governo e beneficio delli vassalli riformare e fare nuove Ordinationi»: una raccolta cioè di Ordini, Pandette e Costituzioni da osservarsi nei suoi stati feudali (Butera, Mazzarino, Niscemi, Barrafranca, Occhialà, Militello) «per la retta amministrazione della giustizia», che fece pubblicare nel 1686.

Sebbene non possa parlarsi di una trattazione sistematica, è comunque un testo di notevole importanza ai fini della ricostruzione del rito e delle pratiche processuali vigenti in età moderna, se si pensa che le prime organiche istruzioni sul modo di procedere nelle cause criminali secondo le leggi e il rito vigente in Sicilia ordinate a livello governativo e approvate dalla Gran Corte risalgono al 1750, ad opera di Zenobio Russo e Diana, procuratore fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, al quale il viceré duca de Laviefeuille nel 1747 aveva affidato il compito di compilarle⁶⁴. Il rito civile e penale era stato però già ampiamente oggetto di riflessione a fine Cinquecento da parte di alcuni giuristi siciliani, come Giuseppe Cumia, Mariano Maringo, Antonio De Ballis, autori di utilissimi

⁶² Carlo Maria Carafa (1651-1695), principe di Butera e primo titolo del Regno di Sicilia, visse a Mazzarino, dove fece edificare numerosi edifici, tra cui anche un teatro. Uomo colto, fu autore egli stesso di diverse opere di politica, religione, matematica, astronomia, che stampò a Mazzarino, dove impiantò nel proprio palazzo una tipografia, che affidò dapprima a Giuseppe La Barbera (1687-1689) e poi al fiammingo Jan van Berg (1690-1692). Nel 1692 comparve una terza tipografia, quella di Ignazio Calatro, succursale di un'altra esistente a Napoli.

⁶³ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino, Niscemi, Barrafranca, Occhialà, Militello etc. per la retta amministrazione della giustizia*, Palermo, 1686, pp. 3-4 (disponibile presso la Bcl, n. 316, fasc. 6). Una analoga raccolta fu pubblicata dal Carafa nel 1692 relativamente ai suoi possedimenti in Calabria. Anche il principe di Castelvetro Diego Pignatelli Aragona emanava a fine Seicento delle «istruzioni e ordinationi» per gli ufficiali della corte capitaniale «circa l'amministrazione di loro officio per il buon governo e mantinimento delli soi citatini» (Archivio del Comune di Castelvetro, Atti 1698-1699, s.n.).

⁶⁴ Z. Russo e Diana, *Pratica criminale* cit. Cfr. V. Sciuti Russi, *La contrastata modernizzazione del sistema penale nel Regno di Sicilia*, «Studi in memoria di Mario Condorelli», vol. 3, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 321-351.

commenti corredati da un ricco formulario⁶⁵. Al contrario, nell'opuscolo del principe di Butera sono considerati i casi più frequenti e analizzate le situazioni nelle quali verosimilmente era più facile incorrere. L'ampia discrezionalità del giudice, che spesso si traduceva in arbitrio, rimane comunque pur sempre un tratto distintivo e ricorrente nella pratica giudiziaria dell'epoca, nelle terre baronali come nelle città demaniali.

Per il principe di Butera, occorre prestare «special cura alla retta e buona amministrazione della giustizia, ma similmente a quello appartiene alla salute dell'anime»⁶⁶: pertanto egli, in via preliminare richiamava tutti gli ufficiali all'osservanza delle ordinazioni promulgate dal viceré De Vega nel 1553⁶⁷, pena un'ammenda di duecento onze e la privazione dell'ufficio, con la minaccia del sindacato per coloro che fossero «tepidi nell'osservanza suddetta». Il resto dell'opera era poi interamente dedicato all'amministrazione della giustizia, la cui trattazione si articolava su 69 punti, cui seguiva una parte relativa a «Raggioni seu diritti competenti à gl'ufficiali et altri ministri delle città e terre de' nostri stati in cause così civili come criminali», organizzata a sua volta in 35 capitoli. Il primo argomento su cui il principe appuntava la sua attenzione, richiamandosi alle prammatiche in vigore, era quello relativo alla raccolta delle informazioni a cura del giudice, alla quale si procedeva il più delle volte con disordine, sicché,

⁶⁵ G. Cumia, *In ritus Mag. Regiae Curiae, ac totius Regni Siciliae Curiarum Commentaria*, Panormi, 1588; M. Maringo, *Practica super ritu Mag. Regiae Curiae ac caeterarum totius Regni Siciliae curiarum*, Panormi, 1598. In particolare sul De Ballis, cfr. R. Zeno, *Un penalista siciliano del sec. XVI (Antonio de Ballis)*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», anno XI, 1914, pp. 109-117. Fa ampiamente ricorso alla dottrina del De Ballis nel suo studio sulla giustizia criminale nel '500 in Sicilia R. Sorice, «... Quae omnia bonus iudex considerabit...» cit. Vanno anche ricordati Mario Giurba (m. 1648) e Mario Cutelli (m. 1654). Sull'insegnamento del diritto feudale siciliano nelle università siciliane, cfr. A. Romano, «Universidades Hispánicas» di Sicilia e ius pseudale siculum, estratto da *Doctores y escolares*, II Congreso Internacional de Historia de las universidades hispánicas (Valencia, 1995), Universitat de València, 1998, 2 vols., II, pp. 341-358. Fondamentale era ancora il *Ritus* alfonsino, che dopo le *Constitutiones* di Federico II rappresenta il riferimento normativo più corposo e rilevante in materia di procedura giudiziaria (Cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit., pp. 265 sgg.).

⁶⁶ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 4.

⁶⁷ Si tratta delle ordinazioni riportate in *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. I, tit. 79, pp. 432-439.

venendo per tal causa mancanti di prova, e molte volte difettose, restano i delinquenti senza il condegno castigo, non potendosi per quelle, secondo li termini giuridici, e Costituzioni pragmaticali, divenire alla condannatione⁶⁸.

Era la fase iniziale del procedimento: «subito che s'haverà notitia d'esser successo alcun delitto nel loro habitato o territorio d'esso, si procuri prima verificare il corpo delitto nella forma che qui sotto viene ordinato, e dopo si vada inquirendo contro li delinquenti, e complici», curando che nelle informazioni si citasse sempre personalmente il reo (parte citata), nel caso anche in carcere o, in caso di sua assenza, «in casa ove habitavano in tempo del delitto o per proclama», se il reo fosse fuggiasco o bandito per qualche altro delitto⁶⁹. Il momento fondamentale era poi costituito dall'interrogatorio dei testimoni da parte del giudice, al quale spettava verificare che «per malitia delle parti o d'essi testimonii non s'incorra in qualche contraddittione fra testimonii». Il testimone doveva giurare *de veritate dicenda*, ma anche *de inimicitia*, e far trascrivere al maestro notaro in sua presenza la deposizione *ad unguem*, «come la dirà esso testimonio, e dopo essere sottoscritta, si leggerà ad esso testimonio, il quale confirmandola, la sottoscriverà, e non sapendo scrivere, la segnerà con farci una croce»⁷⁰.

Nella raccolta delle informazioni «si provi prima d'ogn'altra cosa il corpo del delitto» (furto, morte o ferite), e siccome i delitti più frequentemente commessi erano «li furti che si fanno in campagna et a passi e strade pubbliche d'essa, li quali per lo più sono di difficile prova», in tal caso i capitani «di subito habbiano d'uscire o mandare persona confidente con li compagni ordinarii, procurando avere per li mani li ladri», ma anche «li derubati, acciò che essi diano il loro detto e depositione di quali, s'haveranno conosciuto li ladri, quando questi siano state persone cognite, o li derubati havessero in cognitione li loro nomi, nella loro depositione li dichiareranno col loro nome proprio». Nell'ipotesi invece che i derubati non ne

⁶⁸ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 7.

⁶⁹ Ivi, pp. 7-9. Sulla citazione con particolare riferimento alla prassi in uso presso la Corte Pretoriana di Palermo, cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit., pp. 255-258. Sull'argomento, cfr. anche Z. Russo e Diana, *Practica criminale* cit., pp. 109-122.

⁷⁰ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., pp. 9-10. In Sicilia era diffusissimo il fenomeno dei falsi testimoni: cfr. le prammatiche emanate in merito nel corso del Cinquecento (*Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. I, tit. 35, pp. 234-236).

conoscessero il nome, allora «in tal caso non è necessario farsi riconoscenza, se non che domandarsi al medesimo delinquente il nome»⁷¹, ma, se questi non vorrà fornirlo, per il riconoscimento il principe prescriveva che si mettesse

in assenza delli derubati, il pretenso delinquente, uno o più secondo saranno, senza che si muti d'habito, né di vestito, né di barba, né di capellatura, e si metteranno a filera in mezzo di dieci o dodici altri huomini, che siano simili al delinquente, quanto più sia possibile; e staranno così a filera in alcuna stanza o cortile, e stando in ordine del modo suddetto, entreranno in detta stanza o cortile li derubati d'uno in uno. Se li domanderà, se nel mezzo di quegli huomini, che s'espongono alla sua vista, vi è alcuno o più di quelle persone che li derubarò. E conoscendo il derubato uno o più delli ladri, lo toccherà e li domanderà come si chiama e di dove è, e se il delinquente glielo dirà, si stenderà la depositione del maestro notaro⁷².

Poteva anche accadere che il delinquente si rifiutasse ancora di fornire le proprie generalità o che nessuno dei presenti ne conoscesse il nome, ma in caso di verificata omissione da parte dei testimoni («benché conoscano bene il proscuito, dicono di non conoscerlo, né essere nel mezzo di quelli») si sarebbe dovuto procedere alla loro carcerazione. Qualora il delinquente non fosse stato invece catturato, si sarebbe proceduto da parte del testimone derubato a una sorta di identikit, ossia alla descrizione di «com'era la faccia e le fattezze della persona delinquente», e tali informazioni sarebbero state trascritte a cura del maestro notaro⁷³.

E poiché «molte volte occorre, che si trovano in potere di ladri o nelle loro case, o d'altro modo, tutte o parte delle robbe derubate, le quali venendo in potere della giustizia, è bene di farli la riconoscenza», previa dichiarazione da parte dei derubati circa la qualità e quantità degli oggetti rubati. Al fine poi di non tralasciare «di fare tutte le diligenze necessarie per la verificatione di delitti, particolarmente di furti, così in campagna come nelle città o luoghi abitati, li quali per essere di difficile prova, è di bisogno ricorrere a quelli mezzi, che sono più necessari». Così, una volta avuto tra le

⁷¹ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., pp. 11-12.

⁷² Ivi, pp. 12-13.

⁷³ Ivi, pp. 13-14.

mani i delinquenti, sarebbe opportuno carcerarli separatamente, «ad effetto di non concertarsi fra loro quel che dovranno rispondere»; in caso di confessione de plano o se essi chiamassero in causa altri complici, risultati «negativi o fuggitivi», dovendosi procedere contro costoro, «se li facci ratificare loro confessione in tortura». Ma in questo caso, il principe intimava ai suoi ufficiali di informarlo «puntualmente il tutto per poter noi ordinare quello che si deve fare»⁷⁴. Vigeva infatti il divieto assoluto di ricorrere «a nessuna sorte di tormento, benché minimo», tanto contro gli inquisiti quanto contro i testimoni renitenti a dire la verità, senza prima averne informato il principe «per riceverne gli ordini che saranno giusti»⁷⁵.

Ricevute le informazioni, in caso di delitto a *relegatione infra*, il capitano e il giudice avrebbero proceduto al più presto, informandone il principe; nel caso invece di delitto più grave a *relegatione supra* – per il quale erano inflitte pene come la morte, la mutilazione, la deportazione e la confisca dei beni – avrebbero dovuto preliminarmente informare il principe del delitto commesso «per potersi dare l'ordini convenienti sopra il caso», e trasmettergli poi le informazioni «estratte dal maestro notaro e sigillate con le firme del capitano, giudice e fiscale, facendone nel fine fede il maestro notaro»⁷⁶. Era inoltre necessario che il maestro notaro e il fiscale reperissero informazioni anche sul passato dei rei, per verificare eventuali recidive e conoscere «la qualità del delinquente, se sia huomo facinoroso e solito commettere simili delitti, o di no»⁷⁷.

Se il delinquente non fosse stato arrestato o non si fosse costituito, fatta la citazione e trascorsi otto giorni doveva procedersi al bando e alla redazione dell'inventario dei suoi beni mobili e immobili⁷⁸: qui il richiamo del principe all'osservanza delle procedure si fa

⁷⁴ Ivi, pp. 14-15.

⁷⁵ Ivi, pp. 32-33. A Castelvetroano nel Seicento i luoghi in cui si praticava la tortura erano le vecchie carceri, il campanile della Madrice dove un laccio veniva appeso alla campana grande e il municipio («la casa della città») (G. Diecidue, *Seicento castelvetranese. Società vita economia*, Biblioteca, Mazara del Vallo, p. 59).

⁷⁶ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., pp. 16-17. Anche il Principe di Resuttano raccomandava che consulte e informazioni, prima di inoltrarsi, «dovranno a noi rimettersi in fallo per osservarle se corrono a dovere e se vi sia qualche lesione del nostro mero e misto, per poscia farle dare il dovuto corso» (O. Cancila, *Un padrone illuminato: il principe di Resuttano*, in Id., *La terra di Cerere* cit., p. 320).

⁷⁷ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 17.

⁷⁸ Sulla condanna al bando, cfr. A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., pp. 423-426; A. Giuffrida, *La giustizia nel medioevo siciliano* cit., pp. 40-41.

piuttosto severo, perché la leggerezza nell'applicazione delle stesse era stata nel passato causa di notevoli danni erariali, in quanto – complici i tempi intercorsi tra il bando, la citazione e l'inventario dei beni – era assai facile «occultare tutto il mobile che si può agevolmente trasportare, di maniera che nel tempo dell'inventario il fisco non ritrova altro che li beni stabili e qualche mobile, che non si può con facilità occultare; il che si fa in pregiudizio del fisco». Per ovviare a tali inconvenienti, il principe ordinava «espressamente» al giudice fiscale e agli ufficiali di «cautelare la robba del medesimo [delinquente], con mettere guardie alla robba del suddetto sopra il mobile, per ritrovarsi integro nel tempo dell'inventario», pena la privazione dell'ufficio, ma anche altre pene «ad arbitrio nostro riservate»⁷⁹.

Inoltre, accadeva spesso che, confiscati i beni e trascorsi i termini previsti dal giorno della sentenza, comparissero innanzi agli ufficiali mogli, figli o creditori del reo per ottenerne la scorporazione «sotto pretesto di restituzione di doti, fideicommisso col capitolo esclusivo del fisco, o per debito»: il principe avvertiva che si trattava per lo più di «pretese simulate e fraudolenti», alle quali però i giudici facilmente cedevano, spesso a causa della leggerezza del fiscale delle corti che poco curavano di opporsi «a tali attentati»⁸⁰. Da qui il divieto ai giudici delle sue corti di ingerirsi in tali provvedimenti.

Ulteriore danno proveniva al feudatario dal fatto che molto spesso gli ufficiali delle corti inferiori, in caso di confische e spretepene (multe), non solo incameravano la porzione loro competente, ma «in alcune parti più esorbitante del dovere, senz'aver curato di far'entrare la portione che si deve alla nostra Camera»⁸¹.

⁷⁹ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., pp. 17-19.

⁸⁰ Ivi, p. 19. In effetti il sistema delle confische si prestava a numerosi abusi di cui erano vittime persone del tutto estranee alla vicenda giudiziaria, come veniva denunciato in una consulta del Consiglio d'Italia del 27 marzo 1621 (G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., p. 42).

⁸¹ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 37. Un elenco piuttosto interessante delle multe che potevano essere inflitte si può leggere nel bando emanato dal capitano di giustizia di Condò, nel corso del Settecento, in cui sono riportati i reati che le multe dovevano sanzionare:

«Bando e comandamento del magnifico notar don Francesco Puleo, capitano di giustizia di questa terra di Condò, per cui si ordina che

1° Nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione che fosse ardisse di rissarsi con altre persone e contravenendo al presente capitolo, e con qualche stromento, pur che non sia proibito dalle regie e viceregie prammatiche, venisse a far sangue, sia e s'intenda incorso nella pena di onze cinque di denari, d'applicarsi

Uno dei vantaggi più rilevanti dell'esercizio del mero e misto imperio erano infatti i proventi derivanti da confische di beni, pene

mettā a S.E. Padrone e l'altra mettā alla corte capitaniale. Se però il sangue fosse derivato non da stromento, ma dall'ugne, pugni, calci o altro, la pena sia di onze 2 e tari 15 d'applicarsi come sopra.

2° Ma se venisse colpita la persona col stromento senza però effusione di sangue, sia il controventore incorso nella pena di onze 2 e tari 15 d'applicarsi come sopra.

3° Se finalmente seguisse l'estrazione dello stromento, ma il colpo andasse in fallo, allora la pena sarà ciononostante di onze 2 e tari 15 d'applicarsi come sopra.

4° Per l'urtoni, pugni, capellati la pena sarà di tari 15 d'applicarsi come sopra.

5° L'accusa di sentiero rotto o discassato o di usurpazione di terreno o alberi sia di onze 5, itaché l'accusante debba provare l'usurpazione o la rottura di sentiero, altrimenti sarà tenuto di pagare la pena su detta d'applicarsi come sopra.

6° Nessuna persona possa tagliare alberi verdi, domestici e fruttiferi proibite alle R(egie) P(rammatiche), come sono olive e celsi, negli luoghi d'altri, sotto le pene disposte dalle leggi del Regno e prammatiche ed oltre sotto la pena di onze 5 d'applicarsi come sopra.

7° Si potrà accusare la persona o ogni sorte di animali e bestiame etiam di macello o per danno o per semplice passaggio, e sia la pena di tari 29, con che però non potranno essere soggetti all'accusa sudetta tutti quelli animali che entreranno agli luoghi vicino al pubblico e saranno aperti. La cennata accusa si potrà esigere fatta la prova con due testimonii ed essendo di notte, o in un luogo remoto dalla terra dove non vi è copia di gente, basta un sol testimonio.

8° Ogni persona à la facultà di scarnagiare i neri trovati nel suo luogo, tanto se sarà chiuso quanto se sarà aperto, e morendo nel luogo detti neri s'acquistano al padrone del luogo, il quale però va in obbligo di far l'atto solito al mastro notaro e dare al governadore o sia segreto la testa sana e nove coste. Lo stesso si sente ammazzandosi bestiame pecorino etiam di macello. Si sentono però esclusi tutti quei neri con mangone a tre legni di palmi tre l'uno, in tutto nove palmi, giusta la consuetudine con che sono soggetti all'emenda del danno.

9° Nessuna persona potrà camminare nella terra sonate le ore due della notte, senza il lume alle mani, sotto pena di tari 7.10 applicate alla Corte.

10° Nessuna persona potesse portare scopetta senza la polisa d'armi, ed essendo fornita di questa polisa dee, entrando in questa terra, portare la detta scopetta sparata, sotto pena di onza I, d'applicarsi mettā a S.E. Padrone e mettā alla Corte.

11° Nessuna persona possa uscir fuori territorio olivi bianchi o neri senza licenza del capitano, sotto la pena di onze cinque, d'applicarsi cioè onze I al rivelante ed onze 4 come sopra.

12° Che nessuna persona possa passare né far pascolare animali, siano bovini, pecorini, mule o altri animali né luoghi della segreteria e quelli etiam dati a metà o a terzo, sotto la pena di onze 5 essendo le persone o gl'animali di forestieri, giacché per li naturali e vassalli si sente minorata la pena di onza I, d'applicarsi come sopra.

13° L'istesso si sente disposto contro quelle persone o animali che si trovassero nella tenuta dell'Impendola, che oggi non è più fidata come prima, ma si dee coll'aiuto del Signore beneficiare, sotto la stessa pena di onze 5 di denari, d'applicarsi come sopra essendo forastieri e di onza I essendo paesani.

14° Nessuna persona possa usurpare né rompere il sentiero vicino alla via pubblica, sotto la pena di onze 25, d'applicarsi come sopra.

e multe, e altri diritti per cause civili e criminali⁸². La disattenzione degli ufficiali si traduceva agli occhi del principe in un abuso non più tollerabile, cosicché egli ordinava che «tutta la somma della spreta pena e confiscatione la facciano entrare in potere delli nostri secreti», da parte dei quali in un secondo momento «d'ordine nostro» si sarebbe provveduto alla divisione del corrispettivo spettante agli ufficiali. Accadeva anche che questi perdessero o peggio vendessero, «per [incassare] loro pedagi e spese», i beni mobili (argento, oro, seta, rame, panni e altro) pignorati ai debitori: per l'avvenire i maestri notai o i depositari scelti dai capitani e dai giudici avrebbero custodito i beni pignorati in una «cassa comoda» messa a disposizione dai giurati di ogni città e terra del principe⁸³.

Carafa mostrava una notevole attenzione al rispetto delle procedure formali la cui inosservanza produceva la nullità degli atti: accuse, denunce o querele, ad esempio, venivano talvolta riferite al capitano o ai giudici, ma non registrate *penes acta* dal maestro notario, causando «molti inconvenienti», per ovviare ai quali il principe puntualizzava che queste *de cetero* dovessero essere raccolte e registrate alla presenza del maestro notaro, *parte instante et presente* dando il debito giuramento *de calumnia*, pena la loro nullità⁸⁴. Da qui le raccomandazioni ai maestri notai di tenere i registri «ben acconci, ordinati e coperti di carta pergamina, coiro o cartone per evitare l'inconvenienti che nascono per rompersi alcuni

^{15°} Che nessuna persona possa derubare frutti in poca quantità come sono fichi, uva, cirege ed altri, sotto la pena, se il ladro è ragazzo infra gl'anni 12, di un giorno di landone e 25 sferzate, e se è maggiore degli anni 12 sotto pena di mesi due di carcere. Se però il furto di detti frutti è di qualche considerazione, sarà condannato il ladro secondo le leggi comuni, romane e del Regno.

^{16°} Ogni persona va in obbligo di roncare e tener netto il publico collaterale a' suoi luoghi per darne l'aggio e commodo de' passeggeri, sotto la pena di tari 7.10 d'applicarsi alla Corte e non altrimenti» (F. Di Napoli, *Noi il Padrone* cit., pp. 220-221).

⁸² G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 73, 77. Ribadito che i Baroni senza mero e misto imperio potevano multare solo sino a quattro onze, è opportuno precisare che in Sicilia gli introiti che i feudatari traevano dall'esercizio dei loro poteri giurisdizionali erano spesso irrilevanti o comunque modesti rispetto ai proventi forniti dalla rendita fondiaria: a Castelvetro, in particolare, la rendita prettamente feudale si attestava negli anni Trenta del Settecento al di sotto del 10 per cento delle entrate della sechezza e in particolare il gettito fornito dalle *spretapene* era valutato mediamente in appena onze 2.10 (Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 59-65).

⁸³ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 31.

⁸⁴ Delle accuse si occupa Z. Russo e Diana, *Pratica criminale* cit., pp. 1-29. Il giuramento di calunnia era regolato dalla prammatica di Marco Antonio Colonna, parte 2, titolo delle accuse e degli accusati.

fogli di detti registri per non essere coperti, numerandoli di foglio in foglio e mettendo nel principio suo l'alfabeto»⁸⁵. Egli lamentava inoltre che nelle città e terre dei suoi stati spesso si procedeva a istanza dei creditori contro i debitori senza aver prima visionato i contratti debitori né verificato gli estremi, sicché spesso i mandati esecutivi venivano annullati perché illegittimi. Era opportuno pertanto che tutte «l'esecutioni» fossero preliminarmente *redactae in scriptis* e che nessun ufficiale potesse emettere mandati esecutivi «che prima non riconosca in virtù di che procede»⁸⁶.

Dalle istruzioni del principe emerge chiara la funzione di garanzia e coordinamento rappresentata dal feudatario, che nella pratica non esercitava in prima persona la giustizia, ma disponeva e vigilava per il suo corretto funzionamento nel rispetto della normativa vigente. Spesso infatti l'ignoranza delle leggi e la superficialità degli ufficiali era causa della nullità sostanziale dei processi che consentiva ai colpevoli di sottrarsi alla pena prevista. In questa direzione si esplica dunque la sua funzione di *iudex ordinarius loci* e di *regius officialis*, che più degli altri magistrati ordinari aveva il dovere di «vigilantissimus esse» sui propri vassalli, sicché «barones ut dicantur vere officiales debent, postposito eorum commodo, attendere communi utilitati vassallorum»⁸⁷. Coloro che invece «cum suum commodum procurant, illo postposito vassallorum» davano «signum pessimum mali regiminis», del quale erano considerati assolutamente responsabili: «in maxima culpa sint, si subditi opprimantur et male gubernentur a suis ministris»⁸⁸.

Lo stesso principe Carafa doveva riconoscere che nei suoi territori «il più delle volte si commettono molti furti, delitti, e rapine per causa delli ministri inferiori o per poca cura o per havere scienza, e participio con li delinquenti»: per contenere il fenomeno ordinava ai capitani delle sue corti di non assumere «per loro caporali delli dieci compagni provisionati né capitano di notte, che siano stati prosecuti di furto, con tutto che fussero stati torti e negativi», pena per loro la privazione dell'ufficio⁸⁹. In effetti, era

⁸⁵ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 28.

⁸⁶ Ivi, p. 26.

⁸⁷ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. 4, cap. 15, nn. 15, 28, pp. 60, 62.

⁸⁸ Ivi, lib. 4, cap. 15, nn. 13-14, p. 61.

⁸⁹ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi nelli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 20. Nel bando emanato dal viceré duca d'Uzeda nel 1687 fu disposto che «per li furti che succederanno nelli territorii baronali siano obligati non solo li capitani

nelle facoltà dei baroni verificare – come si è già detto – l'operato dei propri ufficiali mediante sindacatori appositamente creati, sospenderli e destituirli, e «formare inquisitionem et processum de delictis per eos commissis, hisque in tantum probatis procedere ad carcerationem, quamvis inde cognitio spectet ad Magnam Regiam Curiam»⁹⁰.

Un argomento questo sul quale il viceré Caracciolo appunterà la propria attenzione negli anni delle riforme.

4. *Le carceri baronali*

Le carceri erano generalmente situate all'interno del castello o comunque nelle sue immediate vicinanze: si trattava di locali separati per nobili e plebei, spesso angusti, affidati alla custodia del castellano o carceriere, generalmente un salariato, nominato dal feudatario, alle dipendenze del capitano⁹¹. Nelle fosse («dammusi») in particolare venivano calati i carcerati colpevoli dei delitti più gravi.

delle terre e luoghi abitati, ma ancora l'istessi baroni e signori delle terre e luoghi suddetti nomine proprio ad arbitrio di Sua Eccellenza, la quale attendendo alle circostanze del fatto e delle persone, ordinerà senza figura e formalità di giuditio quello che meglio le parerà in ordine a far pagare o restituire il prezzo delle cose derubate o il denaro che sarà in campagna intercetto alli poveri derubbati o dalli capitani suddetti o dall'istessi baroni, e questo si farà a relatione delli Tribunali o Magistrati dove compareranno per querelarsi e domandar giustitia le parti interessate» (*Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. III (1700), prag. 2, tit. 29, p. 304). Successivamente, nel 1714, il governo sabaudo reiterò il provvedimento, poi ripreso nel 1729 da Carlo VI d'Asburgo e in un successivo editto del viceré Laviefeuille nel 1752 (*Siculae Sanctiones* cit., t. V, pp. 222-223, 232-234).

⁹⁰ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. 4, cap. 17, nn. 43, 45, p. 98. Tale facoltà riguardava anche coloro che erano dotati di «simplicem iurisdictionem».

⁹¹ La loro custodia poteva essere anche data in appalto, come accadeva a Mussomeli (G. Sorge, *Mussomeli* cit., p. 189). Il sistema della gestione in appalto era del resto diffuso negli stati preunitari, come documentano P. Bianchi, «*Ad meliorem custodiam*»: appunti per lo studio delle forme di carcerazione nel Piemonte del Settecento, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Atti del Seminario di studi (Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, p. 197; M. Di Sivo, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, ivi, pp. 12-14; G. Liva, *Pena detentiva e carcere: il caso della Milano «spagnola»*, in A. Pastore, P. Sorcinelli (a cura di), *Sparginazione criminalità e devianza in Italia fra XVII e XX secolo. Indicazioni di ricerca e di metodo*, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 13-14. A Napoli nel 1539 Carlo V promulgò una prammatica che proibiva l'appalto delle carceri della Vicaria (R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà Cinquecento*, Lucio Pironti editori, Napoli, 1981, p. 178). A Rieti spesso veniva destinato a luogo di detenzione non il «pubblico castello di questa terra», ma la casa di suor Orsola Accursio, dove la pena doveva essere scontata verosimilmente dalle donne «coabitando colla medesima suor

Ma ecco come descrive la Vicaria di Castelvetro fatto nel 1732 il canonico Giovan Battista Noto nella sua *Platea della palmosa città di Castelvetro*:

Inoltre di commendabile vi è nella strada ben lunga e retta che va dalla Piazza della foglia al convento de Minimi la Vicaria grande, isolata, con sua torre merlata, molto magnifica di altezza palmi 80, nella qual torre si dona il tormento della fune a facinorosi. Ha la sudetta Torre tre ordini. Nel pian terreno vi è un dammuso grande, ove stan sequestrati i plebei. Nell'ordine secondo della sudetta torre vi sono due stanze ben grandi destinate per li nobili arrestati per delitti. Nel terz'ordine vi è parimente un'altra camera ben grande, sopra la quale vi è un astraco con una sontuosissima veduta. Questa torre sta alla sinistra dell'entrar della porta e alla destra di tale entrata vi è la porta della stanza del carceriere, nella quale vi sono due porte, una per dove si entra nel carcere detto delli gentiluomini per causa criminale ivi custoditi, e per l'altra si ascende per una scala di pietra che conduce alle due stanze del secondo ordine della cennata torre.

Nell'entrata pure vi è una cancellata ben grande formata di legno quercia, che occupa tutto il spazio di detta entrata, e tal cancellata si chiama lo scoppio, per il quale si entra nel dammuso grande già scritto e per il coverto che siegue a tal cancellata e scoppio. E poscia si entra per una porta che corrisponde al cortile ben grande, ove stanno di giorno sequestrati i carcerati per civile e cose lievi. Nel detto cortile vi sono molte stanze, altre chiamate li dammuselli formati a modo di corridori di conventi con quattro stanze anguste nelle quali si facciono le interrogazioni per li debiti.

Vi è pure per la commodità de carcerati una cisterna grande e in un angolo vi sono i luoghi communi, seu cloache con sua pennata; pure in tal cortiglio vi è la cappella commoda per udirsi la messa ne i giorni di precetto, la quale pure è destinata per il conforto delli condannati a morte, e commoda per li Deputati di Cappella, che sono della compagnia de nobili

Orsola Accursio, senza mai partirsi, né uscir fuori di detta casa, sotto qualunque pretesto a riserva di poter andare ad udir la S. Messa, e far qualche esercizio spirituale unitamente colla sudetta suora, senza che potersi allontanare punto dalla medesima e starsi in detta casa con tutta la modestia ed onestà. Contravenendo a queste forme, alias facendo il contrario, sia e s'intenda incorsa nella pena della carcere formale nel pubblico castello» (Cfr. G. Testa, *Rieti nella storia* cit., pp. 142-143). Una panoramica relativa alle carceri baronali nel Regno di Napoli, la offre L. Covino, *Le carceri baronali del Regno di Napoli nel Settecento*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati* cit., pp. 165-194.

nominata de Bianchi, che costa anche dell'ecclesiastici, secolari e regolari di spirito e dottrina. E finalmente tanto in detto cortile, quanto nell'altro cortile piccolo, ch'è sotto la torre, vi sono stanze chiamate delle femine⁹².

Anche a Castelbuono le carceri erano ubicate all'interno del castello, dove nella scuderia erano «sei dammusi con suoi portelli di legname, dubloni e chiodi di ferro, e di più dentro detta cavallarizza v'è la fossa nominata di Todaro con sua catena di ferro, che inserviva per calargli i carcerati». Vi era inoltre «una stanza nominata *Centimolo* con sua porta, dubloni, catenaccio e chiave... V'è sopra detto *Centimolo* un'altra grada con suoi dubloni, catenaccio e chiave da dove si calavano i carcerati» per delitti comuni sino a quasi tutto il '700⁹³, mentre per coloro che si erano macchiati di delitti più gravi c'era la «stanza della tortura» in uso nel castello per tutto il Seicento⁹⁴. Una stanza separata costituiva la parte del carcere nominata delli *Gentiluomini*, mentre nel primo pianerottolo della scala, dopo una grata di ferro, dubloni e catenacci, si entrava, attraverso «una porta con suo anello di ferro, nella carcere nominata delle donne, che consiste in due stanze in dove vi sono due aperture, uno che guarda in detta scala con suo portello e grada di legname, e con due grade di ferro; e l'altra che guardava sirocco con suo portello e grada di legname, e grada di ferro»⁹⁵.

⁹² R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 229. Il riferimento a «quattro stanze anguste nelle quali si facciano le interrogazioni per li debiti» testimonia come la carcerazione per debiti fosse un fenomeno assai rilevante. Va anche evidenziata la separazione tra «i carcerati per civile e cose lievi» e gli imputati «per causa criminale».

⁹³ Asp, Sezione di Termini Imerese, Notaio Francesco Bonafede, *Inventario di tutto il mobile, porte, finestre, chiavi, serrature, ferri del castello della città di Castelbuono, 16 giugno 1791*, vol. 2919, cc. 792r-v. Cfr. anche O. Cancila, *Nascita di una città. Castelbuono nel XVI secolo*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013, pp. 464-465, online sul sito www.mediterraneanericerchestoriche.it. Il locale è ancor oggi perfettamente conservato, «nella veste di una sua probabile ristrutturazione secentesca, con la sua angusta porta di ingresso dal cortile del castello, con il pavimento e le pareti rivestite in lastroni di pietra, con la latrina per i carcerati, la finestra con la tripla grata e la botola, anch'essa munita di grata, che si apre nella volta e che consentiva ai carcerieri di controllare i detenuti dalla stanza superiore» (E. Magnano di San Lio, *Castelbuono capitale dei Ventimiglia*, Giuseppe Maimone editore, Catania, 1996, p. 129).

⁹⁴ E. Magnano di San Lio, *Castelbuono capitale dei Ventimiglia* cit., p. 130.

⁹⁵ *Inventario di tutto il mobile, porte, finestre, chiavi, serrature, ferri del castello della città di Castelbuono* cit., cc. 792v-793v.

È facilmente immaginabile quale fosse lo stato delle prigioni a quell'epoca e di conseguenza la condizione carceraria: provvedimenti migliorativi, documentati soprattutto per la Vicaria di Palermo, furono presi⁹⁶, ma soltanto nel Settecento il problema carcerario sarà affrontato in modo sistematico. Nelle terre baronali in particolare il mantenimento delle carceri come anche la loro costruzione spettava ai feudatari soprattutto se insigniti del mero e misto imperio, «perché sono in li loro terri a loco del principe ... et hanno ad osservar il titolo de custodendis reis, altramenti si dirrà che abuseranno del mero et mixto imperio et serranno degni d'esserne privati»: loro preciso dovere era dunque di «tenere li carceri in ordine conforme al loco et per quanto la iurisdictione d'essi rechiede»⁹⁷. Ma non era raro il caso che i feudatari scaricassero i costi sulle popolazioni soggette, come avvenne nel 1592 a Castelbuono, dove le spese delle opere di ristrutturazione del carcere furono addossate anche alle università di Tusa, di Geraci e di San Mauro, perché anche le loro popolazioni usufruivano del carcere del marchesato ubicato a Castelbuono⁹⁸. A Caltanissetta invece il cittadino carcerato per «causa criminale, dormendu in li carceri, solia pagari tarì 1.12 allo carcerario si dui volti avissi statu carceratu per ditta causa; e lo frusteri tarì 3.12 eodem modo»⁹⁹.

⁹⁶ Sulla Vicaria di Palermo, cfr. A. Cutrera, *Le carceri di Palermo e la Venerabile Opera di Nostra Signora di Santa Maria di Visita Carceri*, «Archivio Storico Siciliano», N. S., Anno. LIV, 1934, pp. 88-160; G. Tessitore, *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 117 sgg., che in particolare affronta il tema della costruzione e gestione dell'Ucciardone nella prima metà dell'Ottocento.

⁹⁷ *Consulta sul modo di stabilire le carceri e ridurle in buona forma*, Bcp, ms. 3Qq E 70 n. 8 (XVI secolo). Dall'esercizio del mero e misto imperio derivava non solo il potere di costruire le carceri, ma anche di nominarne i custodi (G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 85).

⁹⁸ Il pagamento delle opere di ristrutturazione (*maragmata*) – appaltate all'asta a mastro Giuseppe Battaglia («fuit de ordine gubernatoris marchionatus Hiieracii accensa candela ut si qui ea conficere vellet compareat suam oblationem factorum») con un ribasso del quindici e mezzo per cento («et ultra, dictus magister Joseph teneat etc. et se obligavit et obligat eidem gubernatori dicto nomine stipulanti de extimatione facienda ut supra relaxare unceas quindecim e tarenos quindecim pro quibuslibet unceis centum») – sarebbe avvenuto in due soluzioni: le prime trenta onze, a carico delle università di Tusa (dieci onze) e di San Mauro (20 onze), sarebbero state versate «a menza cottura della calcara per dicto magistro Josephi prima di farsi»; e altre venti onze «successive servendo solvendo ... nisi finitis fabricis praedictis» (Cit. in E. Magnano di San Lio, *Castelbuono capitale dei Ventimiglia* cit., pp. 289-290).

⁹⁹ F. D'Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516* cit., p. 371.

La legislazione siciliana del '400-'500 aveva mostrato una certa sensibilità per la sorte dei carcerati, predisponendo delle visite periodiche da parte della Regia Corte. Nelle prammatiche del viceré Colonna del 1583 si raccomandava che

la Gran Corte et gli altri magistrati et ufficiali nelle visite che faranno de carcerati s'informino diligentemente delli trattamenti che si fa loro et dian pronto rimedio a quei disordini et eccessi che ritrovasserò, et avisino anco il viceré di quello che veddranno havere bisogno della mano sua, acciocche il rimedio sia più efficace et stabile¹⁰⁰.

E si disponeva inoltre che

ogni università deputi per Consiglio alcune persone onorate, le quali per carità vadan cogliendo limosine per carcerati, et vincendevolmente visitandoli supplendo a bisogna loro così di vitto, come di vestito et dormire, et anco a spese che occorressero per la difesa di persone miserabili. E sopra tutto habbiano particolare cura de gl'infermi et si informino anco essi de' mali trattamenti che vengano fatti a carcerati nel vitto, luoco, et modo; et lo referiscan al magistrato et ufficiale ordinario giudicante et al procuratore de' poveri, acciocche si procuri il rimedio. Et mancandosi di dare tale remedio, essa università l'avisi al viceré¹⁰¹.

In verità già Alfonso il Magnanimo aveva prescritto che «in domo bene apta et sana, qua carcerati vivere queant, custodiri debere...», intimando a capitani e giurati di visitare le carceri una volta al mese «ut carcerati tractentur bene, se informent», procedendo contro quei carcerieri che trovassero «culpabiles» e provvedendo a informare debitamente la Magna Curia¹⁰². Ciò in virtù del fatto che «carcer ad custodiam, et non ad poenam, ne delusoria sint iudicia, inventus est»: il carcere serviva infatti a custodire e non a punire, come era opinione diffusa tra i giuristi, che generalmente almeno in linea di principio distinguevano tra custodia e pena, lasciando al carcere un posto tutto sommato marginale nel sistema delle pene¹⁰³. Nella realtà, tale massima si

¹⁰⁰ *Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia* cit., pp. 31-32.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 32.

¹⁰² F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. XLIII di Alfonso, p. 220.

¹⁰³ Cfr. in proposito R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Sapere 2000, Roma, 1984, pp. 17 sgg.

applicava piuttosto alla carcerazione preventiva, particolarmente praticata contro testimoni reticenti, nei confronti della quale maggiore era l'attenzione. Essa – come comandava il principe di Butera – non doveva prolungarsi oltre gli otto giorni entro i quali gli ufficiali erano tenuti a recepire le informazioni necessarie, «altrimenti s'intendano detti ufficiali sottoposti alle dispenze di detti carcerati»¹⁰⁴. Inoltre, nei casi a *relegatione infra* «gli ufficiali mai possano carcerare l'accusati o denunciati, che prima non costasse delli delitti contenuti nell'accuse, ma li debbiano mettere in plegeria [cauzione], e costando in tanto, li debbano carcerare»: solo nei casi di furto occorreva «procedere con quel rigore, che richiede la giustizia». A Castelvetro il principe Diego Pignatelli Aragona nelle sue «istruzioni e ordinattioni» stabiliva che, «mentre si stanno ricevendo le informattioni, li ufficiali non terranno li prosecuti nelli damuselli senza espresso ordine», salvo in casi gravi¹⁰⁵. Ai giudici locali era del resto vietato dal 1585 su disposizione di Filippo II la carcerazione «por causa a ellos buenvista» e senza che ne venisse dichiarata la ragione nell'ordine di cattura; soltanto nei casi di flagranza di reato e di contumacia del reo si poteva procedere alla carcerazione senza mandato del magistrato¹⁰⁶. Contestualmente il sovrano aveva ribadito che la carcerazione «non si usi se non in caso che la colpa di cui fosse taluno accusato, qualora se gli provasse, meriti pena maggiore di relegazione, con che cesserà l'abuso e facilità che dicesi di essersi in ciò praticata»¹⁰⁷. Più tardi nel 1635 il viceré Alcalà dispose che ogni barone dotato di mero e misto imperio, che avesse ottenuto la facoltà di procedere *ex abrupto*, doveva inoltrare ogni quattro mesi (maggio, settembre, gennaio) la «lista di tutti li prosecuti carcerati a nome vostro per delitti a *relegatione supra*, con avvisare le cause di loro prosecutioni, e il tempo che sono stati carcerati; e fede negativa di non vi essere altri carcerati prosecuti, se non quelli che mandirete per quella lista».

¹⁰⁴ Cfr. la prammatica del 1510 del viceré Ugo Moncada (M. Muta, *Regni Siciliae pragmaticarum sanctionum*, t. I, Palermo, 1622, p. 280).

¹⁰⁵ Ascvi, Atti 1698-1699, s.n.

¹⁰⁶ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 14. Sull'argomento, cfr. anche F. Candini, *Codex iuris siculi*, t. I, Panormi, 1798, p. 428. Con la circolare del 15 dicembre 1784 venne proibito ai baroni «di poter ordinare carcerazione colla formula *per motivi a sé ben visti*, dandosi per ragione di tal nuovo regolamento che tale formula è vietata agli stessi giudici a tenore delle lettere regie di Filippo II inserite nel tomo V delle *Sicole Sanzioni*» (*Memoria ragionata* cit.).

¹⁰⁷ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 13.

La pena irrogata in caso contrario era particolarmente grave dal momento che si rischiava di «perdere la prima volta il mero e misto imperio per tempo di mesi sei, e la seconda volta per tempo di anno uno, e la terza volta per tempo di anni due»¹⁰⁸.

Un tema dunque quello del carcere preventivo non senza ragione oggetto delle preoccupazioni anche del marchese di Geraci, genero del principe di Castelvetro e governatore dei suoi stati, che nel 1689 proprio in relazione all'amministrazione della giustizia a Castelvetro non esitava a confessare un «qualche scrupolo perché parmi che un povero delinquente patisca due pene, una di lungo carcere», nell'attesa che gli ufficiali acquisissero le informazioni e le prove, «et una della condanna», che talvolta risultava più gravosa e duratura di quella assegnata dal giudizio¹⁰⁹. Lo stesso del resto denunciava apertamente la «detestabile enormità e sceleragine degna d'essere abominata» di cui si era reso responsabile il fiscale di Castelvetro, il quale aveva estorto *extrajudicialmente* le loro confessioni agli indagati «con allettamenti, e sotto pretesto di haverli a liberare li indusse a fare detta confessione e poi li ingannò, o perché, e questo secondo la predetta informativa che ho è più verosimile, ci fa tormenti et in virtù di essi li induce a confessare»¹¹⁰.

Ai suoi carcerieri (castellani) il principe di Butera non solo vietava – come si è detto – il ricorso senza suo ordine alla tortura per estorcere le confessioni, ma prescriveva «d'usare qualsivoglia diligenza, che si deve, di rivedere spesso li carcerati, che saranno in loro potere ... poiché una cosa ch'importa tanto, deve da loro medesimi esser custodita»¹¹¹.

D'altra parte, però, il principe mostrava una certa inflessibilità quando si trattava di concedere permessi ai carcerati consentendo loro di poter stare «in fide carcerarii»: circostanza che li avvantaggiava non poco, dal momento che il passare del tempo e l'avvicinarsi nelle cariche degli ufficiali determinavano la dimenticanza dei

¹⁰⁸ Ivi, p. 59. La disposizione severa dell'Alcalà giungeva alcuni mesi dopo la concessione generalizzata a molti baroni dotati di mero e misto imperio della potestà di procedere *ex abrupto* «acciò avessivo provisto li prosecuti carcerati a nome vostro» (cfr. *supra*, p. 87), e muoveva dalla considerazione che invece «non sono stati provisti li detti prosecuti», e pur essendo trascorso molto tempo da allora questi «anco al presente si ritrovano carcerati».

¹⁰⁹ Cit. in G. Diecidue, *Seicento castelvetranese* cit., p. 57.

¹¹⁰ Cit. in G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., p. 173.

¹¹¹ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 31.

delitti e di conseguenza del dovuto castigo. Senza contare che spesso questi stessi di notte commettevano delitti oppure, peggio, si sottraevano con la fuga al corso della giustizia. E per discolarsi i carcerieri si giustificavano dichiarando «haversene quelli fuggiti e fratte dette carceri»: pertanto nelle città e terre del principe sarebbe stato assolutamente vietato «lasciar passeggiare né di notte né di giorno nessun carcerato, così civile come criminale; e tanto di casi a *relegatione supra*, quanto *infra*», con pene pecuniarie piuttosto pesanti sino a due anni di carcere per i contravventori. L'evasione, per la quale era previsto il ricorso al bando, era un fenomeno piuttosto frequente: a Castelvetro si ricordavano in particolare due episodi eclatanti di fuga, quella del 1682, avvenuta attraverso un buco praticato nel muro della cappella attigua, e quella del 1688, resa possibile dalla falsificazione delle chiavi del dammuso che dava sulla strada¹¹². Qui era pure accaduto che il carceriere, «indisposto et impedito», affidasse le chiavi della prigione a un carcerato con conseguente «fuga di carcerati di molta importanza»¹¹³. Potevano verificarsi anche casi di evasione preparati dall'esterno, utilizzando scale per raggiungere finestre più alte e meno protette: si trattava del reato di «discalatione et frattura delle carceri». È quanto avvenne con grande clamore a Cefalù nel 1646, quando don Antonino Passafiume, accusato di gravi delitti di stupro, e don Salvatore Di Stefano, accusato di omicidio, fuggirono di notte dal carcere situato nel campanile della cattedrale con l'aiuto di una decina di persone che erano riuscite ad abbattere la porta del campanile, tagliare la corda delle campane per evitare che si mettessero a suonare, rompere il catenaccio della porta della canonica e arrivare con una scala sino alla porta del carcere consentendo la fuga degli amici detenuti¹¹⁴.

Che nelle carceri fossero diffusi i casi di corruzione o di concussione era d'altronde noto, se nel 1597 il Parlamento siciliano così denunciava: «nelle carceri s'intende ritrovarsi molti abusi, per rimedio di cavar denari da carcerati con diversi espedienti, e fra gl'altri con mettere ferri senz'ordine di Giudice, né occasione, e con

¹¹² A. Giardina, F.S. Calcara, *La città palmosa. Una storia di Castelvetro. I - Dalle origini al XVII secolo*, Lions Club di Castelvetro, 2007, p. 147.

¹¹³ G. Diecidue, *Seicento castelvetranese* cit., p. 57.

¹¹⁴ L'episodio è riportato da F. Figlia, *Giustizia e Società in Sicilia tra il Cinquecento e il Settecento. Il vescovato di Cefalù*, Offset Studio editore, Palermo, 2003, pp. 103-106.

far pagare camere, et oglio, et altre angarie»¹¹⁵. Era infatti proibito costringere i carcerati a comprare alimenti in carcere o imporre loro qualsiasi genere di gravezza, secondo quanto stabilito da Filippo II per literas emanate a Madrid 31 marzo 1591: castellani e carcerieri usavano invece obbligare i detenuti ad acquistare vino, pane e altri generi,

vendiendo todo à caros pretios y sin postura, que de mas que ordinariamente es de mui vil condition la provision que azen, y proibien que no se traga nada de fuera para falir por essa via meyor con su intento, y porque no se deve permittir que semeyante vexation passe adelante, sino que cada uno tenga libertad de proveirse de donde quisiere y le estubiere byen, dareis la orden que convenga para que lo dicios castellanos non puedan compelle à los presos que coprende su taberna los mantinimientos que huvirien menester, y que lo guarden inviolabilmente so pena que si lo contraveniere se procura en ello de remedio¹¹⁶.

Hernan Perez, preposto al Castello a mare di Palermo, teneva nel carcere una taverna e impediva ai prigionieri di procurarsi altrove il cibo. Aveva impiantato anche una bisca dove si giocava a *dados y naipes* e consentiva che dietro pagamento si organizzassero vere e proprie orge cui partecipavano le carcerate¹¹⁷. E ancora nel 1625 il cardinale Doria minacciava severi castighi ai castellani che estorcevano ai detenuti diritti «exorbitantes con titulo de tenellos en el patio o en otras partes» meno malsane¹¹⁸.

Altro problema rilevante doveva essere quello delle risse nelle carceri, «facendo sangue con cortelli, bastoni, pietre o qualsivoglia altro instrumento», se nel 1567 l'allora presidente del Regno Carlo d'Aragona dovette promulgare una prammatica in cui minacciava

¹¹⁵ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. II, cap. CXXV di Filippo II, p. 323.

¹¹⁶ Il testo è riportato da G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., lib. III, cap. VI, p. 320. Cfr. anche le disposizioni del viceré Maqueda nel 1599 (*Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 71). Occorre ricordare che ogni detenuto doveva provvedere al necessario a proprie spese e che all'interno delle carceri e dei castelli potevano trovarsi taverne. Sull'argomento, cfr. A. Cutrera, *Le carceri di Palermo* cit., pp. 121-123. Diversi episodi di estorsione e abusi nel carcere della Vicaria di Napoli sono riferiti da R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli* cit., pp. 179-181, 186-187.

¹¹⁷ P. Burgarella, *I visitatori generali del Regno di Sicilia (secoli XVI-XVII)* cit., p. 78.

¹¹⁸ G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., p. 161.

pene severe per i responsabili, quali la condanna al remo «essendo persone ignobili», o la detenzione in un castello «essendo persone nobili»¹¹⁹, oltre alla possibilità di procedere *ex abrupto* contro tale reato.

Il carcere dunque era ancora essenzialmente il luogo di custodia in cui si scontava la pena generalmente preventiva in attesa di giudizio o dell'esecuzione. Per i reati più gravi erano previste la condanna al remo e l'esecuzione capitale¹²⁰: l'una salvava la vita, ma per la sua durezza costituiva nella maggioranza dei casi una vera e propria condanna a morte; l'altra rappresentava spesso una scorciatoia a una esistenza esposta nelle carceri dell'epoca al rischio assai elevato di malattie, fame, violenza, spesso la morte stessa. E tuttavia, di fronte alla durezza del carcere, a Castelvetro si preferiva la condanna al remo, come recita un detto popolare: «Megghiu 'n galera a vucari lu rimu chi carzarati a Castedduvitranu»¹²¹. Il passaggio al carcere come pena nel senso di perdita della libertà maturerà più tardi, attraverso un processo lungo, complesso e articolato¹²².

¹¹⁹ *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. I, prag. 13, tit. 31, p. 223. La qualità della persona che commetteva il reato era un elemento non secondario nella erogazione della pena da parte del giudice.

¹²⁰ Nelle istruzioni a Francisco Lemos conte di Castro per la carica di viceré (1616), Filippo III denunciava il fatto che spesso i baroni nell'esercizio del mero e misto imperio condannavano i delinquenti ad altre galere di privati «y no a las mias, de que se siguen muy grandes inconvenientes y no quiero que se de lugar a esto, prohibireis so graves penas (como por la presente yo prohibo y mando) a los dichos barones que en ninguna manera condenen delincente ninguno a galeras de particulares, sino a las mias propias teniendo cuydado que assy se haga y cumpla inviolablemente» (Ags, Secretarias Provinciales (Sicilia), l. 810, c. 110v. Ringrazio per l'indicazione del documento Valentina Favaro). Il motivo è ripreso anche da Filippo IV nelle sue istruzioni al viceré duca di Albuquerque (1627) (Ast, Sicilia, inv. I, cat. I, mazzo 2, fasc. 62, f. 23). Le altre pene comminate possono desumersi dalle prammatiche, ma erano generalmente riassunte nei privilegi di mero e misto imperio: si veda, ad esempio, la già citata concessione al principe di Trabia (*supra*, p. 82). Sull'argomento, cfr. A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., pp. 416-419. Sulla condanna al remo nell'area mediterranea, cfr. M. Aymard, *Chiourmes et galères dans la Méditerranée du XVI^e siècle*, «Histoire économique du monde méditerranéen 1450-1650», Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, Privat éditeur, 1973, pp. 54-56, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it; G. Alessi Palazzolo, *Pene e "remieri" a Napoli tra Cinque e Seicento. Un aspetto dell'illegalismo d'Ancien Régime*, «Archivio storico per le province napoletane», XV, 1977, pp. 235-251; sino ai più recenti approfondimenti di L. Lo Basso, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Selene edizioni, Milano, 2003; F. Angiolini, *La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati* cit., pp. 79-115; e V. Favaro, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009, pp. 137-148, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

¹²¹ Cit. in A. Giardina, F.S. Calcara, *La città palmosa* cit., p. 147.

¹²² Sulla funzione del carcere in età moderna, cfr. l'ormai classico M. Foucault,

Nella fase di transizione dal carcere preventivo a quello punitivo erano soprattutto i poveri, che non erano in grado di commutare una pena in denaro ed erano più esposti alla carcerazione per debiti, a congestionare le carceri per lungo tempo¹²³. La legislazione rivolgeva comunque una certa attenzione ai casi di particolare disagio: in osservanza del capitolo 176 di re Alfonso, il principe di Butera disponeva che i carcerati, «che per la loro povertà non ponno fare le loro defensioni ed avere il dovuto spedimento, costando la loro povertà» dovevano essere esentati da ogni spesa e i giudici dovevano curare di procedere nelle loro cause «con quella brevità possibile, che de iure li viene permesso e del rito del Regno»¹²⁴. In caso di carcerati infermi condannati per delitti a *relegatione infra*, gli ufficiali avrebbero potuto procedere alla scarcerazione «con darli redeundo in casa ad effetto di curarsi», previa relazione medica¹²⁵; se invece si trattava di infermi carcerati per delitti a *relegatione supra* (tranne per i reati d'omicidio per i quali non era prevista la scarcerazione) si rendeva necessario il ricorso all'autorità del principe, con la sola eccezione dei casi gravi con pericolo di vita per i quali era possibile agli ufficiali procedere alla relegazione domiciliare per soli quindici giorni al fine di consentire al reo nel frattempo il ricorso al principe.

Nella concezione seicentesca rimane comunque centrale la percezione del carattere repressivo della pena come deterrente. Non a caso, nelle sue istruzioni al viceré Albuquerque del 1627, Filippo IV sottolineava che «la principale parte della politica e buon governo delli regni consiste nella giustizia criminale, poiché questa opera che il male col timore della pena reprime, et raffrena la sua pessima inclinazione, et il buono possa vivere quieto e pacificamente in sua

Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1993 (ed. originale 1975), pp. 101-102; G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, 1978 (ed. originale 1939); D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 1977.

¹²³ Cfr. M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Einaudi, Torino, 1999, p. 629; B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Roma-Bari, 1991, p. 215.

¹²⁴ *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino* cit., p. 25.

¹²⁵ Roberto Mantelli documenta casi di simulazione di malattia e tentativi di procurarsele artificiosamente (R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli* cit., p. 185).

casa»¹²⁶. Solo a partire dal Settecento l'attenzione si sposterà dalla gravità alla certezza della pena. Così nel 1750 ormai argomentava Zenobio Russo e Diana, procuratore fiscale del Tribunale del Real Patrimonio: «... alla correzion de' delitti non è tanto efficace la severità delle pene, quanto la celerità de' giudizi. Questa è quella, che a' rei più incute timore, ed al pubblico serve d'esempio, per farlo ben vivere, con quella inevitabile ragion di sogezione alle leggi divina ed umana»¹²⁷. Ancora però celerità del giudizio e rito straordinario *ex abrupto* venivano concepiti come strettamente connessi: *Ordo est ordinem non servare*. «L'originaria eccezione era divenuta regola»¹²⁸.

¹²⁶ Ast, Sicilia, inv. I, cat. I, mazzo 2, fasc. 62, f. 29. La nozione di giustizia è ormai transitata nella sfera della repressione e della lotta contro il crimine, è diventata insomma un fattore politico, allontanandosi dalla sfera semantica del distributivo e del risarcitorio. Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica* cit., p. 361, che evidenzia come «la giustizia egemonica è una macchina finalizzata all'infrazione della pena. Legge, azione, raccolta delle prove, convergono in un punto: mettere il giudice in condizione di punire coloro che hanno violato le leggi». Sull'argomento, cfr. anche la riflessione di Paolo Prodi sul rapporto tra diritto e morale, crimine e peccato (P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 412-418).

¹²⁷ Z. Russo e Diana, *Pratica criminale* cit., p. 223. Per delle considerazioni di carattere generale, cfr. D. Frigo, *Principe, giudici, giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei e Settecento* cit., pp. 33-34, con riferimento all'opera di Cesare Beccaria.

¹²⁸ V. Sciuti Russi, *La contrastata modernizzazione del sistema penale nel Regno di Sicilia* cit., p. 332.

III

LA SVOLTA SETTECENTESCA: IL CAUTO AVVIO DELLE RIFORME

1. *Il governo sabaudo e la «poca giustizia» dei baroni*

Quando nel 1713 i Savoia giunsero in Sicilia, le condizioni dell'ordine pubblico apparvero in tutta la loro drammaticità:

Banditi, scorridori di campagna: sempre in Sicilia con esservi pure severe, anzi crudeli, prammatiche. Viddi solo un tempo sopiti i furti, quando i capitani delle terre e territori pagavano l'interesse sofferto a' viandanti; credo allora si spiavano bene le portelle, i boschi¹.

Così il gentiluomo palermitano Carlo Gerolamo Battaglia nella sua relazione a re Vittorio Amedeo II lasciava trasparire quella che

¹ *Notitia generale di tutto quello si ritrova nel Regno di Sicilia con il suo Indice in principio e di molti abusi della nobiltà, Ecclesiastici e popolari in genere con la descrizione in più luoghi del genio et umore dei Siciliani, rimessa da D. Carlo Gerolamo Battaglia - 1713*, in L. La Rocca, *Relazione al re Vittorio Amedeo II di Savoia sulle condizioni economiche, sociali e politiche della Sicilia alla fine del dominio spagnolo*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», anno XI, 1914, p. 420. Del Battaglia così scrive Salvo Di Matteo: «oscuro gentiluomo palermitano, Carlo Gerolamo Battaglia, un uomo deluso, demotivato, esacerbato per i mali della società, colmo d'indignazione per gli abusi dei nobili, per la corruzione e il malaffare degli uffici e dei tribunali, per i disordini dell'economia e le inefficienze nel governo della cosa pubblica: si ricava, da qualche labile indizio recuperabile dal manoscritto, che conduce vita ritirata, lontano dai pubblici affari, forse materialmente ai margini della città (si definisce "un orso"); e tuttavia è attentissimo alle vicende del paese, che con sofferta partecipazione segue dalla protettiva turris eburnea del suo isolamento» (S. Di Matteo (a cura di), *Sicilia 1713. Relazioni per Vittorio Amedeo di Savoia*, Fondazione Lauro Chiazzese, Palermo, 1994, p. 44).

era ormai una convinzione diffusa, cioè che i capitani, cui spettava amministrare la giustizia a livello locale, non adempissero i propri doveri per negligenza o per collusione con i delinquenti, vanificando con la loro inefficienza la severità delle pene. La considerazione nella quale essi erano tenuti era insomma pessima:

questa carica per lo più viene esercitata da qualche persona di casa del principe o padrone, per altro iniqua, ignorante e di niun conto; e questi tali non servono che per il titolo, operando in ogni occorrenza il Governatore o castelano come capo².

Soltanto quando erano stati appositamente richiamati alle loro responsabilità e obbligati, in caso di mancata cattura dei ladri, al risarcimento dei danni, si erano effettivamente registrati consistenti miglioramenti. Nel bando emanato dal viceré duca d'Uzeda nel 1687 era stato disposto che

per li furti che succederanno nelli territorii baronali siano obbligati non solo li capitani delle terre e luoghi abitati, ma ancora l'istessi baroni e signori delle terre e luoghi suddetti nomine proprio ad arbitrio di Sua Eccellenza, la quale attendendo alle circostanze del fatto e delle persone, ordinerà senza figura e formalità di giuditio quello che meglio le parerà in ordine a far pagare o restituire il prezzo delle cose derubate o il denaro che sarà in campagna intercetto alli poveri derubbati o dalli capitani suddetti o dall'istessi baroni, e questo si farà a relatione delli Tribunali o Magistrati dove compareranno per querelarsi e domandar giustizia le parti interessate³.

Un provvedimento successivamente reiterato dal governo sabauda, che dispose che

per legge stabilita dal Re Vittorio Amedeo, i capitani delle città e terre del Regno, sian demaniali, sian baronali, obbligati sono a rispondere e pagare di propria borza l'importo de' furti che succedono ne' rispettivi territori di loro giurisdizione, quando in un brevissimo tempo non si facci da loro la prova del delitto, non si arrestino i rei e non si recuperi il furto⁴.

² *Diverse massime, genti et abusi chessi praticano nel Regno di Sicilia* cit., ff. 2-3.

³ *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. III, prag. 2, tit. 29, p. 304.

⁴ *Memoria ragionata* cit. Il riferimento è anche contenuto in un successivo editto del viceré Laviefeuille del 1752, che riprende le disposizioni del 1714 poi reiterate nel 1729 da Carlo VI d'Asburgo (*Siculae Sanctiones* cit., t. V, pp. 222-223, 232-234).

Inoltre Vittorio Amedeo II ordinò al Tribunale della Regia Gran Corte Criminale che, in caso di mancato arresto dei colpevoli «fra un breve termine», dovesse ingiungere ai capitani locali «di presentarsi loro stessi carcerati nella Vicaria [...], e non dovrete poscia rilasciarli senza espresso nostro ordine»⁵. E a tal disposizione, «venendosi a mancare dai giudici, li sospenderete dal loro ufficio, e venendo a mancarci i baroni, li manderete prigionieri nei castelli del Regno»⁶.

Un atteggiamento dunque di estrema severità anche nei confronti del baronaggio siciliano richiamato ai propri doveri giurisdizionali nei confronti dei propri vassalli, e obbligato a rispondere dell'inefficienza dei propri ministri, come d'altra parte lo stesso diritto prevedeva:

Nei luoghi baronali, quando manchi il capitano per deficienza di beni di fortuna a poter pagare l'importo de' successi furti resta obbligato il barone del luogo a risponderne [...]. In forza di tale legge, il barone a cui apparteneva la libera elezione del capitano del suo feudo doveva sempre pensare ad eleggere persona che nelle occasioni disimpegnar potea la giustizia, e che fosse stata abile nelle occorrenze a pagare i successi furti; in caso diverso doveansi questi pagare dal barone stesso⁷.

Il sovrano chiese inoltre al Tribunale della Regia Gran Corte Criminale di essere costantemente informato «de' furti, che si commettono alla giornata in questo Regno, con esprimere li luoghi predetti, e quelli che daranno ricovero, e soffriranno ladri ne' loro feudi ce ne diano un stretto conto»⁸. Era chiaro il riferimento ai baroni, che sovente ospitavano e proteggevano nei loro feudi ladri e banditi:

Sull'argomento, cfr. F. Candini, *Codex iuris siculi*, t. I cit., pp. 329-330; S. Candela, *I piemontesi in Sicilia, 1713-1718*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1996, pp. 172-174. Sul tema del controllo dell'ordine pubblico in Piemonte, cfr. P. Bianchi, *Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, in L. Antonielli, C. Donati, *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)* cit., pp. 213-239.

⁵ V.E. Stellardi, *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'isola di Sicilia*, Tipografia eredi Botta, Torino, 1862-1863, t. I (1862), p. 223. Il documento riportato è del 12 giugno 1714. Cfr. anche *Siculae Sanctiones* cit., t. V, pp. 226-227.

⁶ V.E. Stellardi, *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia* cit., t. I, p. 152.

⁷ *Memoria ragionata* cit.

⁸ V.E. Stellardi, *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia* cit., t. I, p. 223. La Nota doveva contenere informazioni circa «il nome dei delinquenti, i luoghi rispettivi ove sono stati commessi latrocinii, furti ed homicidii, quando di questi ne siano anche seguiti, quali sono li catturati, in quali carceri siano, e quelli che non si è per anco potuto catturare, sopra Stati di quali baroni si trovino, in che consistano le cose rispettivamente rubbate, il loro valore, e se le persone che hanno patiti tali furti ne

se in uno di questi feudi viene commesso qualche furto o assassinamento, et indi il reo si recovra nel feudo d'altro prencipe, questo si dice salvo, come se fosse in paese straniero. Et infatti viene subito accettato et accolto da' guardiani di quelli et inibitto a qualunque giudice di molestarlo, anzi questi tali come persone più soggette e di merito vengono impiegati⁹.

Né minori erano le responsabilità del clero, che praticava con molta disinvoltura il diritto di asilo per coloro che trovavano rifugio all'interno di luoghi sacri, come denunciava il barone catanese Agatino Aparo:

tutte le chiese e le cappelle del Regno, che in ciascuna città e anche in campagna sono in numero grandissimo, godono dei privilegi e delle immunità, che son causa di gravissimi disordini per l'abuso che se ne fa; imperocché i colpevoli e gli scellerati vi trovano un sicuro rifugio contro la giustizia e si moltiplicano all'infinito, tanto più che, mentre vivono così nell'impunità, commettono nuovi furti e nuovi assassinii, in guisa che, con grave scandalo della religione, tutti i luoghi sacri sono divenuti un covo di ladri¹⁰.

Abusi scandalosi che anche il sacerdote dottor Giovanni Battista Platania non esitava a denunciare al governo, richiamando direttamente le gravi responsabilità di arcivescovi e vescovi del Regno nel tollerarli o addirittura nel praticarli:

sono state risarcite, o sia colla restituzione delle robbe tolte, o sia coll'indennizzazione del prezzo per parte de' capitani di giustizia, o de' baroni dei luoghi» (26 giugno 1714) (ivi, t. II (1863), p. 408).

⁹ *Diverse massime, genti et abusi chessi praticano nel Regno di Sicilia* cit., ff. 3-4.

¹⁰ *Memoria dello stato politico della Sicilia presentata a Vittorio Amedeo, primo re di Sicilia, ... dal barone Agatino Aparo della città di Catania l'anno 1713*, in S. Di Matteo (a cura di), *Sicilia 1713. Relazioni per Vittorio Amedeo di Savoia* cit., p. 324. Agatino Aparo (o Apary, Apari) «è un avvocato, esperto nell'amministrazione della giustizia, che in passato aveva esercitato la professione forense in Spagna, davanti alle supreme Corti; ora, da tempo trapiantatosi a Torino, si trovava a servizio del principe di Carignano, ma certamente non aveva interrotto i rapporti con la propria terra, come rivela per altro l'esatta conoscenza che manifesta degli affari dell'isola. Resosi grato con la sua relazione a Vittorio Amedeo, lo accompagnerà nel 1713 in Sicilia, facendo con lui ritorno più tardi in Piemonte; si spense, a detta dello Scinà, nel 1737» (ivi, p. 47). Sul personaggio cfr. anche la voce curata da R. Zapperi, *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. III, Roma, 1961 (online).

Fulminano inconsideratamente censure contro i Ministri Regij nel caso che questi per evitare li pericolosi inconvenienti catturano alcun fuoriuscito, o ladro refugiato in Chiesa, quali si servono dell'asilo della medesima, a commettere i delitti con tutto che si carcerassero a nome della Chiesa, nulla considerando esser le Chiese ridotte a postriboli di vituperij, che non senza lacrime si possono rappresentare, adoperando questo scandaloso abuso col speizioso pretesto di difendere l'immunità della Chiesa, mostrandosi più osservanti della Bolla Gregoriana a lor modo interpretata, che di tutto quello stabiliscono i Sacri Canonici e prescrivono innumerabili Decreti della Congregazione sopra le Immunità, poco curando gl'omicidi, i furti, l'assassini, e l' incendij che praticano li fuoriusciti, e li scandali che insorgono dall'asilo, che permettono a tal sorte di gente, ed affinché non possano li Ministri laici passare alla riferita cautela hanno ordinato a tutti i loro Vicari foranei, che gli negassero il Braccio, nel caso che gli fosse ricercato fingendo essere riservata a loro la facoltà di permettere l'estrazione delli ladri, o altri delinquenti, dalle Chiese dove sono refugijati¹¹.

Concedere protezione ai banditi era d'altronde per i baroni un modo per dirottarne l'attività criminosa nelle campagne delle vicine città demaniali, fuori dai propri stati feudali; e al tempo stesso era un mezzo per tenere sottomessi i propri vassalli. Anche se talvolta agli stessi baroni collusi la situazione sfuggiva di mano. Può risultare allora interessante sapere cosa accadde attorno al 1700 a Ucria, dove il principe Antonio Filiberto Pagano aveva nominato capitano, malgrado le suppliche dei giurati, tale don Antonio Ponso di Sinagra,

“homo non solo discolo ma di mala indole, pessima coscienza e mali deportamenti” che in passato era stato “prosecuto”, cioè latitante, e che apparteneva ad una nota famiglia di banditi: il padre Leo, già condannato al remo a vita sulle regie galee; lo zio Antonio, catturato dopo 18 anni di latitanza e condannato a morte e impiccato; il fratello Giacomo, “bandito, discorsore di campagna ... compagno del fu discorsore di campagna Giovanne Lombardo alias Pippino, uno delli compagni del facinoroso

¹¹ *Relatione degli abusi introdotti, e tollerati dagli Arcivescovi, e Vescovi del Regno di Sicilia*, in Ast, Sicilia, inv. I, ctg. 4, m. 1. Sul tema dell'immunità locale, cfr. C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Giuffrè, Milano, 2002.

bandito Antonio di Leo alias il Rizzo della città di Tortorici”. Il principe non volle o non poté accontentarli, con il risultato che il capitano e il fratello bandito diventarono i padroni del paese.

Secondo una lettera anonima a firma Cristo Crocifisso, protettore e patrono della terra (= comune) di Ucria, Giacomo derubava i viandanti notte e giorno e il capitano si incaricava di mettere in carcere coloro che andavano a protestare. Scassinò anche la casa del reverendo don Sebastiano Aurifici con un danno di 30 onze, che il sacerdote secondo l'anonimo non denunciava perché “si dubita della vita”. Invece, l'Aurifici dichiarava a parte di aver fatto la denuncia al capitano, il quale “in cambio di provarsi il furto se ne ha burlato”.

Ma ciò che più indignava gli abitanti di Ucria – e che probabilmente li spingeva ad indirizzare diversi memoriali al viceré con la pressante richiesta di una giustizia che non sappiamo se sia mai avvenuta – era l'abuso che i due fratelli facevano delle loro donne. Di notte, il capitano era solito introdursi nelle case di gente del popolo per abusare delle donne, “senza timore di Dio” e svergognando diverse famiglie. Non solo, ma “giornalmente a quelle donne che non vogliono consentire alle lascivie voglie del suddetto, le prende per le trezze e le strapazza e le mette carcerate”. Serafina Lando raccontava di essere stata assalita di notte, mentre era a letto, dal capitano, il quale “ferratola li disse: cane, non parlare ... io mi voglio corcare con te”. Chiese aiuto, ma fu presa per i capelli e bastonata. Corse gente e il capitano, aiutato dal fratello, fu costretto a saltare dalla finestra. La mattina dopo la Lando fu carcerata e successivamente costretta, pena 10 onze, ad allontanarsi entro 24 ore dal paese e a rifugiarsi a Raccuglia, dove ancora si trovava.

Altrettanto brutali erano i sistemi del fratello Giacomo. Domenico Cottone denunciava che, il 3 ottobre 1700, Giacomo, “vestito di femina nel menzo giorno si portò nella casa di detto esponente”, dove si trovava la moglie sola. Il bandito le puntò una pistola al petto e la minacciò: “Cane, se tu parli, ti ammazzo”. Così, “gettatala sopra il letto, l'importunò e sbrigognò”, cioè la violentò, e per di più le rubò del denaro. Il Cottone non voleva fare pubblicità e “bonamente se querelò” con il capitano, che lo minacciò di morte. La stessa minaccia gli fu rivolta da Giacomo e perciò, convinto che lo si volesse far morire in carcere, se ne fuggì in un altro paese, abbandonando “quella poco di roba [che] tiene”¹².

¹² O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 269-271, che cita a sua volta Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 1710, anno 1700.

Non doveva trattarsi di casi isolati, tanto più che agli abusi dei capitani di giustizia si sovrapponevano quelli dei capitani d'armi, che istituiti – come si è visto nel primo capitolo – «con l'incarico di espellere dal loro circondario tutti i banditi e gli scellerati», in realtà «siccome cotesti capitani sogliono ordinariamente essere famosi scellerati, come la maggior parte de' loro compagni d'arme ... oltre al proteggere i briganti, coi quali dividono i furti, commettono poi essi stessi i delitti più atroci»¹³.

Vittorio Amedeo II raccomandava pertanto al viceré di informarsi con sollecitudine della

poca giustizia che si rende dai baroni e loro ufficiali ... , ed avendo informazioni che si manche o con negligenza o con violenza, o con altri abusi del mero e misto impero, prenderete col parere della Gran Corte Criminale e del Consultore quei spedienti che stimerete più adatti alla giustizia ed alla prudenza, e vi condurrete nell'istessa forma, quando havrete da provvedere alle domande de' vassalli de' baroni per l'impetrazione di salvaguardia¹⁴.

Esemplare fu così la punizione inflitta al principe di Mezzojuso, Blasco Corvino, «stimato complice e fautore di banditi in Mezzoiuso»¹⁵, che aveva «osato ricoverare e soffrire in alcuno de' suoi feudi pubblici grassatori, ladri, e simil gente facinorosa contro il pubblico servitio ed ordini Reali anche ultimamente emanati sotto li 12 dell'hor scorso giugno»; e pertanto «riputato immeritevole delle grazie riportate dalla di lei [di S. M.] speciale benignità» e rimosso dalla carica di deputato del Regno¹⁶. Gli fu ordinato inoltre di presentarsi carcerato nel castello di Termini, dove sarebbe stato trattenuto sino a nuovo ordine¹⁷. C'era di più: si dava infatti libero

¹³ *Memoria dello stato politico della Sicilia* cit., p. 323. Nel 1714 il governo ingiunse ai giurati delle università del Regno di fornire ai propri capitani il denaro necessario per i provvisori indispensabili nella lotta al banditismo (Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 161, 3-7 agosto 1714).

¹⁴ V.E. Stellardi, *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia* cit., t. I, p. 155.

¹⁵ A. Mongitore, *Diario palermitano*, «Biblioteca storica e letteraria di Sicilia», VIII (Palermo 1871), p. 210.

¹⁶ V.E. Stellardi, *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia* cit., t. I, p. 224.

¹⁷ Ivi, t. II, p. 466.

corso alle richieste dei suoi creditori, ciò che equivaleva alla rovina economica del suo casato¹⁸. Nessuna revoca però della concessione del mero e misto imperio è documentata¹⁹.

Che l'estensione del mero e misto imperio non avesse consentito un controllo più capillare del territorio, ma si fosse piuttosto risolta nell'ennesima occasione per perpetrare abusi e alimentare connivenze con la delinquenza comune, era ormai una convinzione diffusa. Addirittura «un vassallo fedele», rimasto anonimo, non esitava a esprimere al nuovo re la sua opinione che si potesse estirpare «dall'intutto» il reato di abigeato, «che di continuo hanno fatto li ladri habitatori delle terre baronali ..., togliendo via li meri e misti imperii delli baroni o soltanto dare licenza alli capitani delle città demaniali e capitani d'armi di procedere [contro] li ladri delle terre baronali»²⁰. I baroni infatti «se ne hanno servito in male, proteggendo li ladri loro vassalli» nelle proprie terre, «dove impune senza timore della giustizia habitano»²¹.

Certo per i Savoia sarebbe stato alquanto improbabile procedere in tale direzione: non era pensabile revocare ai baroni il mero e misto imperio, cancellando secoli di privilegi. Neppure nei confronti del principe di Mezzojuso si arrivò a tanto. Non si andò sostanzialmente molto al di là dei richiami a una più rigida osservanza delle procedure²². Così, con una ordinanza nel 1716 ci

¹⁸ Ivi, t. II, p. 409.

¹⁹ Al contrario, al principe della Scaletta, che lamentava di non poter «consegnamente castigare e reprimere l'audacia e temerità delli delinquenti vostri [suoi] vassalli, e sudditi alla vostra [sua] giurisdizione, per non tenere potestà bastante di procedere contro quelli *ex abrupto*», veniva concessa tale potestà in forma «ampia e larga» per un tempo di sei mesi in considerazione dei suoi meriti e dello zelo dimostrato nell'amministrazione della giustizia e servizio di Sua Maestà (Ivi, t. II, pp. 416-417).

²⁰ *Avvisi che propone un vassallo fedele alla Maestà del fortissimo e potente Vittorio Amedeo re di Sicilia*, in Ast, Paesi, Sicilia, inv. I, ctg. 2, m. 9, cart. 4, fasc. 26, cit. in S. Candela, *I piemontesi in Sicilia* cit., p. 175, che ringrazio per avermi messo a disposizione il documento. Il reato di abigeato era diffusissimo nelle campagne siciliane: il suo controllo, che sarà nell'Ottocento monopolio della mafia, era attribuito ai capitani di giustizia e alle stesse guardie spesso – come si è detto – ex banditi e comunque conniventi: «la più frequente e sicura maniera di commettere simili furti di abigeato proviene dall'intelligenza che non di rado passa tra i ladri e li capitani locali, nel cui territorio portano le bestie derubate in territorio alieno» (*Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. IV (1773), prag. II, p. 254).

²¹ *Avvisi che propone un vassallo fedele* cit.

²² Più efficaci furono invece i provvedimenti adottati dal governo sabaudo sul versante giurisdizionalistico. Sullo scontro con la Santa Sede, con particolare riferimento alla controversia liparitana, cfr. il recente saggio di R. Lupi, *Francesco D'Aguirre. Riforme e resistenze nell'Italia del primo Settecento*, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2011, pp. 39-78.

si limitò a condannare all'immediata confisca dei beni tutti quei baroni che avessero fondato dopo il 1611 nuovi centri abitati senza apposita licenza reale²³; mentre, d'altra parte, non si accolsero le richieste dei creditori di sottoporre ad esecuzione i beni feudali²⁴. Deliberare in questa direzione equivaleva a mandare in rovina gran parte della feudalità.

2. La questione della biennialità

Il breve regno di Vittorio Amedeo II non valse dunque a modificare sostanzialmente le cose: la politica di rigore contro pericolosi criminali non sortì infatti soprattutto nelle campagne gli effetti sperati, e reati di ogni genere continuarono a essere perpetrati, malgrado il viceré Maffei cercasse di tranquillizzare Torino²⁵. D'altra parte il sovrano aveva preferito riconfermare in sede civile «gli usi praticati, salvo che occorresse qualche ingiustizia manifesta, o di vedove o pupilli lesi», cui bisognava porre «riparo efficacemente»²⁶; lasciando in campo criminale «governare a' vassalli la giustizia ne' loro feudi con tollerare gli loro abusi salvo che si tratti di materie di Stato e riguardanti la pubblica quiete od ingiustizie manifeste». Richiamava però il Tribunale del Real Patrimonio a un «rigore maggiore, massime per le collusioni», in particolare verso i ministri²⁷. E contemporaneamente così rassicurava i principali tribunali che operavano nel Regno:

premendoci sommamente che non sia ritardato il dovuto corso della giustizia in pregiudicio del servitio publico di questo fedelissimo Regno, vi facciamo sapere essere mente nostra, che da voi si continui il medemo esercizio di giurisdittione et autorità, che havete sino al presente esercite, e sotto gli stessi stabilimenti, regole e stili sin qui osservati, non dubitando che la vostra attenzione e zelo non siano per corrispondere alla nostra aspettazione²⁸.

²³ F. Gallo, *L'alba dei Gattopardi. La formazione della classe dirigente nella Sicilia austriaca (1719-1734)*, Donzelli editore, Roma, 1996, pp. 31-32.

²⁴ S. Candela, *I piemontesi in Sicilia* cit., p. 39.

²⁵ Ivi, pp. 172-173.

²⁶ *Memoria de' Capi su' quali S.M. s'è degnata dichiarare le sue reggie intenzioni al Conte di Robilant*, 1715, in Ast, Paesi, Sicilia, inv. I, ctg. 1, m. 9, fasc. 9.

²⁷ *Ibidem*. Sull'argomento cfr. anche S. Candela, *I piemontesi in Sicilia* cit., pp. 133-134.

²⁸ V.E. Stellardi, *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia* cit., t. I, p. 111. Il mandato di giurisdizione è datato l'11 ottobre 1713 ed è indirizzato ai Tribunali del Concistoro, della Monarchia, della Corte Pretoriana, Capitanale, della R. Udienza di Messina, del Giudice di appellazione di Messina.

E ciò, malgrado l'anonimo "vassallo fedele", interpretando probabilmente una convinzione diffusa, gli avesse segnalato un percorso diverso, e cioè "abolire" o riformare il rito alfonsino ancora vigente,

per lo quale si dilatano le cause senza misura dagli avvocati, procuratori e giudici, li quali si arricchiscono e li poveri litiganti s'impoveriscono e mai ottengono la sua giustizia, che dopo avere speso più che quello ottengono. Precise si fanno passare anni ed anni in fare prove con testimonii, quali alli giudici non hanno in considerazione, allegando quel testo di legge: *Tu magis scire potes, quanta fides sit ad habenda testibus*. E pure li giudici li chiamano *testimonii di Quattro cantoneri o del Piano della Matrice*, quali con minimo rigalo dicono e depongono quello che non deano²⁹.

A ciò si aggiungano il vizio di una «giustizia che vien pubblicamente venduta al maggior offerente» e la certezza che «i furti, gli assassini e i delitti restino impuniti»³⁰. Il barone Agatino Aparo suggeriva da parte sua al sovrano l'opportunità «che tutti i signori, ciascuno nei limiti della propria giurisdizione, fossero alla stessa legge soggetti e puniti con la stessa pena, perché ogni volta che i viceré minacciano di fare osservare la legge, i signori, mercé l'oro, li corrompono»³¹. Certamente significativa risulta la testimonianza di seguito riportata su giudici e tribunali siciliani:

²⁹ *Avvisi che propone un vassallo fedele* cit. La formula corretta della citazione è: *Tu magis scire potes, quanta fides habenda sit testibus* (*Digesta Iustiniani*, liber 22).

³⁰ *Memoria dello stato politico della Sicilia* cit., p. 311. L'Aparo lamentava inoltre che in Sicilia i furti domestici venissero puniti «lievemente», e riteneva la cosa «contraria alla pubblica sicurezza». Auspicava pertanto di «usarsi la stessa severità che in Francia, ove tutti i ladri domestici vengono condannati alla forca» (ivi, p. 324).

³¹ *Memoria dello stato politico della Sicilia* cit., p. 323. Può essere significativa la testimonianza di Luigi Riggio, principe di Campofiorito, che in una sua relazione indirizzata al primo segretario di Stato marchese Carron di San Tommaso denunciava la confusione dei fori: «Vi sono pure molti altri giudici particolari come sono il Giudice dell'Almirante, il Giudice della Crociata seu Bolla e altri, quali giudici hanno sempre portato una confusione al Regno e questi fuoristi sono gente la maggior parte sfrenata perché ogni giudice di sudetti vorrebbe assai sudditi e perciò li difende in ogni occorrenza etiam contro il Buon Reggimine mentre dove son tanti capi si ritrova la confusione e disordine» (*Relatione del Governo della Città di Palermo, Capo del Regno di Sicilia*, (1713), in Ast, Paesi, Sicilia, inv. I, ctg. 1, m. 2). Ringrazio per l'indicazione Alberico Lo Faso di Serradifalco.

Di questi basterà il dire ciò che intesi da persona titolata e da altra d'attual esercitio di giudice:

Dalla titolata hebbi a sentire che se lui voleva le bastava il sborzo di 150 oncie circa per far impichare un innocente e con tal somma far liberar un reo.

Dal giudice sentii che non era mai possibile che si potesse far compita giustizia, mentre se erano per esempio cinque li senatori, sei (sic!) erano avvocati de Precipi particolari contro quali non le compliva mai andar contro, o perché temano la loro inimicitia o perché sono da luoro ben pagati e salariati; o perché finiendo la loro giudicatura, rittornando ad avocatare, non le torna a conto di perdere la loro protettione e bona gratia.

Molto vi sarebbe da dire, ma mi pare che queste due premesse bastino per cavare una ben compita conseguenza³².

In effetti, il problema della biennialità delle cariche sollevato dal giudice – che implicava il ritorno all'avvocatura per i magistrati al termine del proprio mandato – veniva ormai da diversi decenni percepito dai contemporanei come il maggiore ostacolo alla corretta amministrazione della giustizia regia, perché esponeva la magistratura alle pressioni e alle ritorsioni dei baroni, che d'altronde erano i migliori clienti degli stessi giudici-avvocati. In particolare, sotto il governo austriaco esso fu individuato come un nodo fondamentale da sciogliere per procedere a un effettivo ammodernamento dell'amministrazione siciliana³³: rendere perpetue le maggiori cariche giurisdizionali costituiva infatti

l'indispensabile premessa all'affermarsi di un'autonoma «funzione ministeriale», e quindi al realizzarsi di quella dialettica di *status* e condizioni personali che, in forme più o meno esplicite, animò la vita civile durante l'*ancien régime* ed accompagnò il nascere della organizzazione amministrativa moderna³⁴.

³² *Diverse massime, genti et abusi chessi praticano nel Regno di Sicilia* cit., f. 4.

³³ F. Gallo, *La Sicilia di Carlo VI: riforma amministrativa e ricerca del consenso (1719-1734)*, in M. Verga (a cura di), *Dilatar l'Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento*, «Cheiron», n. 21, 1994, pp. 209-217.

³⁴ V. Sciuti Russi, *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano in un dibattito del secolo XVIII*, «Rivista Storica Italiana», 1975, p. 47. Per un analogo processo di rinnovamento avviato nel Regno di Napoli, cfr. R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli, 1976.

Si trattava insomma di garantire l'autonomia dei giudici, liberandoli da vincoli che potevano mortificarne l'indipendenza, impedendone il pieno esercizio delle funzioni istituzionali.

In verità, la questione era stata posta già dal governo piemontese, anche se la situazione politica generale aveva consigliato di soprassedere³⁵; ma ancor prima nel 1634 da Mario Cutelli, che aveva denunciato il rapporto clientelare che legava il ceto forense al baronaggio e a gruppi di potere «quibus multum interest iudicantes imbecilli animi esse» con ripercussioni immediate sull'efficienza della politica a livello centrale: «non a Rege, sed a baronibus ad munus illud asciti videantur»³⁶. Del problema si era preoccupato successivamente anche il visitatore Alonso Flores de Valdés inviato nell'isola nel 1651, il quale auspicava un ampliamento della perpetuità a tutte le magistrature biennali, nella convinzione che il sistema favorisse il costituirsi di blocchi di potere clientelari. «Voz del pueblo y la de los testigos» circolava in merito alla circostanza che «casí todas las plaças que bienen a este Reyno por la Consulta del birrey se alcançan en esa Corte por medio de dineros y regalos»: difficile accertare tale «barateria», dal momento che «las combençiones y preçio de las plaças se fomentan en esa Corte con hombres de necoçios conforme cadauno de los pretendientes los hallan de su confidençia o la tiene la persona aquien se le da el dinero o el regalo»³⁷. Sicché «ninguno se atreve a decir cosa particular contra ministros», limitandosi a formulare soltanto accuse generiche «sin indibiduar esta o aquella persona». L'arroganza dello strapotere ministeriale e la venalità dell'amministrazione giudiziaria provocavano effetti rovinosi come l'aumento del numero dei delitti e il disprezzo delle leggi, «sabiendo los delinquentes que pueden redimir la pena de sus insultos con dinero». Era ormai per Flores de Valdés assolutamente necessario intervenire, «porque si en esto no se pone remedio, non es pusible que zesen los delitos y el menos preçio de las leyes». In verità in quel frangente e ancora per parecchi decenni non accadde nulla.

³⁵ V. Sciuti Russi, *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano* cit., pp. 55-57.

³⁶ Ivi, pp. 48-50; Id., *Mario Cutelli* cit., p. 25. Sulla prammatica del 1569 che istituzionalizzava la biennialità dei giudici della Gran Corte e del Concistoro, cfr. Id., *Astrea in Sicilia* cit., pp. 69-112. A favore della biennialità si era invece espresso qualche decennio dopo la riforma un anonimo giurista (ivi, pp. 83-84).

³⁷ Ags, *Secreterias Provinciales* (Sicilia), leg. 1468, Palermo 25 ottobre 1652, cit. in V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 317-320, della cui trascrizione mi avvalgo e da cui sono tratte le successive citazioni.

Nel 1725, regnante Carlo VI d'Asburgo, il dibattito riprese con più vigore riproposto da Giacomo Longo, allora presidente del Tribunale del Concistoro, e dal conte Roberto Almarz, reggente del Consiglio di Spagna a Vienna, ai quali il viceré Portocarrero (1722-1728) diede l'incarico di redigere un memoriale sul problema. I due ministri, richiamandosi proprio alle argomentazioni già espresse dal Cutelli, convenirono fondamentalmente sugli inconvenienti che «questa fatale temporalità dei giudici» portava in sé:

sentenze pronunziate a capriccio, rinvii ingiustificati, interminabile durata delle liti, insomma corruzione, e quindi «ricusazioni» dei giudici con relative opposizioni, spreco di tempo e di denaro per i «poveri litiganti»³⁸.

Essi affrontarono inoltre un altro delicato problema, quello della remunerazione dei magistrati, spesso costretti dalle ristrettezze finanziarie a svolgere altre attività o indotti a sfruttare a proprio profitto l'ufficio, perpetrando vessazioni e concussioni, e ampliando spesso tramite prassi abusive il volume della litigiosità³⁹. Tutti elementi che concorrevano a indebolire la giurisdizione regia in una situazione resa più gravosa dalla molteplicità dei fori privilegiati e dall'incremento numerico degli ecclesiastici e dei vassalli soggetti ai baroni. Il Longo in particolare ritornava sulla facilità con la quale nel passato si era venduto il mero e misto imperio, spezzando «dalla radice la regia giurisdizione, facendola li baroni da assoluti padroni; e col favore della loro protezione restano impuniti li delitti»⁴⁰, problema questo dell'impunità e dell'incertezza dei giudizi insistentemente proposto dalla letteratura giuridica dell'epoca.

Vienna non rimase sorda alle sollecitazioni che provenivano dal Longo e dall'Almarz⁴¹, mentre pareri contrari a qualsiasi tentativo di riforma si levarono dalla Giunta dei Presidenti e del Consultore⁴², che invece riaffermava la bontà del sistema giudiziario

³⁸ V. Sciuti Russi, *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano* cit., p. 60.

³⁹ In occasione del Parlamento del 1612 diverse città demaniali denunciarono che le corti provinciali per moltiplicare i proventi instauravano più processi sia nel caso in cui l'imputato fosse accusato di più crimini, sia nel caso in cui più persone dovessero rispondere in giudizio di una stessa accusa (Id. (a cura di), *Il Parlamento del 1612. Atti e documenti*, Bonanno, Catania, 1984, pp. 159-160; 168-188).

⁴⁰ Cit. in Id., *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano* cit., p. 59.

⁴¹ Per un esame dettagliato delle diverse proposte e dei suggerimenti avanzati da Longo e Almarz rinvio al saggio di Vittorio Sciuti Russi (ivi, pp. 60-63).

⁴² La Giunta dei Presidenti era un organo consultivo e giurisdizionale del quale

vigente, e anzi riteneva pericoloso apportare cambiamenti innovativi al vecchio sistema: *novum omne timendum et cavendum*. Le implicazioni della riforma preoccupavano infatti non poco i gruppi di potere tradizionali e in particolare il baronaggio, che con la biennialità aveva potuto garantirsi di fatto il controllo sul ceto togato, creando un asse feudalità-ministero, una sorta di diarchia politica, «che lottava, compatta, per lo status quo»⁴³: la ristrutturazione dell'organizzazione giudiziaria avrebbe invece inevitabilmente sconvolto gerarchie equilibri alleanze, e immesso nella gestione del potere forze concorrenti, contribuendo forse alla formazione di una classe di burocrati e ministri più efficiente e autonoma, ufficiali regi garanti e difensori dei diritti della Corona, non più sostenitori di interessi privati di ceti privilegiati e gruppi di potere consociati⁴⁴. O più verosimilmente avrebbe contribuito alla creazione di nuove reti di relazione, modificando la qualità e la natura del rapporto dei giudici con i poteri superiori, consentendo loro di articolare il potere di cui comunque disponevano secondo modalità diverse.

Toccò al viceré conte di Sastago (1728-1734) qualche anno più tardi indagare sulla possibilità che un provvedimento regio di riforma potesse essere accettato nel Regno, dove invece – alimentate da indiscrezioni e fughe di notizie – crescevano opposizioni e proteste, di cui si faceva portavoce la Deputazione del Regno⁴⁵. Le esitazioni del governo di Vienna, preoccupato delle reazioni dei ceti dominanti, e la cautela imposta dalla difficile situazione finanziaria finirono col bloccare ogni tentativo di riforma. Nella convinzione che sarebbe stato impossibile imporla dall'alto prescindendo dal consenso della classe dirigente siciliana, Carlo VI nel 1730 preferì rinviarla «â mejor conjuntura»⁴⁶. Nelle istruzioni al marchese de Rubi (1734), ultimo viceré austriaco, che però non governò mai

facevano parte assieme al consultore i tre presidenti delle supreme magistrature del Regno. Sul ruolo assunto dalla Giunta durante il periodo della dominazione austriaca, cfr. F. Gallo, *L'alba dei Gattopardi* cit., pp. 188-190. La consulta del 1727 è pubblicata da M.A. Cocchiara, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano, Giuffrè, 2003, *Appendice*, I, pp. 3*-26*.

⁴³ F. Gallo, *La Sicilia di Carlo VI* cit., p. 216.

⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 211.

⁴⁵ Per gli sviluppi della vicenda, che coinvolse la Deputazione del Regno, cfr. V. Sciuti Russi, *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano* cit., pp. 72-78; F. Gallo, *La Sicilia di Carlo VI* cit., pp. 213-215.

⁴⁶ V. Sciuti Russi, *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano* cit., p. 78.

il Regno, l'imperatore raccomandava che fosse «vuestro principal cargo y cuydado que [la justizia] sea administrada, observada y cumplida religiosamente por vos y por los ministros que estan destinados y que se destinaran para su administracion y observancia» nella convinzione che «los Reynos se conservan por la justizia y peligran si esta se vulnera o se extravía»⁴⁷. Gli prescriveva pertanto la massima attenzione nella elezione dei giudici e dei loro ministri e ufficiali, perché da essa «depende el acierto en sus funciones, el crédito del gobierno, la satisfacción de los pueblos y de los vassallos, y en su modo la reputación mía y el impulso del amor común a mi real persona»⁴⁸.

È certo significativo che la questione della biennialità sarà accantonata sul piano legislativo per buona parte del Settecento dal successivo governo borbonico, che si pose però il problema del potere esercitato dai presidenti al momento del rinnovo dei quadri ministeriali, mettendo in dubbio la bontà delle loro scelte: «codesti Presidentoni dovrebbero essere corpi e menti impastate e formate di giustizia ... e pur mescolano sempre e macchiano di passioni le loro nomine ... e con quei loro affetti scompigliano la giustizia che professano e la fanno non distributiva qual dovrebbero, ma disturbativa»⁴⁹. Solamente negli anni Settanta si ritornerà su questi temi: la biennialità rimase però sullo sfondo, probabilmente

⁴⁷ F. Gallo, *Sicilia austriaca. Le istruzioni ai viceré (1719-1734)*, Jovene, Napoli, 1994, p. 183. Carlo VI segnalava inoltre al de Rubi accortezza affinché nelle cause criminali «se proceda seriamente al castigo corrispondente y a la execucion irremisibile de las penas legales, según fueren los delictos, sin usar de grazia alguna en los graves», affinché «el castigo sirva de exemplo a los demás»: esempio e insegnamento dovevano infatti essere inesorabili e immutabili (*ivi*, p. 184).

⁴⁸ *Ivi*, p. 185.

⁴⁹ Lettera di Tanucci al viceré Corsini del 7 dicembre 1743, cit. *ivi*, pp. 82-83. I tre presidenti e il consultore proponevano per ogni "piazza" le terne per le nomine dei giudici biennali della Gran Corte e del Concistoro, poi trasmesse dal viceré con un proprio parere al Consiglio d'Italia, che a sua volta elaborava la consulta finale, inserendovi nel caso anche altri candidati. Risulta evidente il ruolo politico esercitato dai presidenti e l'enorme influenza che essi potevano vantare sui giudici biennali, le cui fortune e carriere dipendevano dal loro favore. Efficace l'immagine della giustizia "disturbativa". Per la distinzione tra giustizia distributiva e giustizia commutativa, «tra loro diverse, non già nel genere o sostanza, ma nel modo dell'esercizio, ovvero nella pratica» rimando alle immagini della sfera e della figura quadra, efficacemente utilizzate da Giovanni Battista De Luca (G.B. De Luca, *Il dottor volgare* (1673), Colonia, 1740, I, pp. 64-67, cit. in A. De Benedictis, *Introduzione. Giustizia, società e corpi in età moderna: alcuni spunti di riflessione*, in A. De Benedictis, I. Mattozzi (a cura di), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Clueb, Bologna, 1994, pp. 11-12).

perché se ne avvertiva ancora la pericolosità, mentre si affrontò con una prammatica il problema del conflitto di interessi dei giudici-avvocati, su cui ritornerò nel successivo capitolo⁵⁰.

La questione dell'efficienza dello Stato e dell'idoneità delle sue strutture era stata comunque posta: era mancato il tempo e la forza per poterla risolvere.

3. *Il Supremo Magistrato del Commercio e la reazione baronale*

Gli austriaci lasciarono comunque ai Borbone un terreno ormai fertile sul quale avviare un processo di riforme che tra alti e bassi culminerà nella stagione caraccioliana, i cui esiti risulterebbero comunque poco comprensibili se sganciati dal laboratorio riformistico avviato nei decenni precedenti.

I tentativi riformistici promossi in Sicilia sul finire degli anni Trenta vanno interpretati alla luce del clima creatosi a Napoli, dove molti furono i problemi messi a fuoco e trattati dal governo borbonico appena insediato, tanto che il quinquennio 1734-1738 si era immediatamente caratterizzato come il «tempo eroico» delle riforme istituzionali⁵¹. In particolare, l'emergenza giustizia fu considerata uno dei primi nodi da sciogliere: già nel 1734 veniva completata una inchiesta sui magistrati e sferrato un attacco al ministero togato con la successiva soppressione del Consiglio Collaterale, certamente la più importante delle riforme istituzionali del periodo⁵². Successivamente, nel 1736, era avviata una indagine conoscitiva sulla situazione giudiziaria e amministrativa del Regno, che nel 1738 consentiva al governo di varare importanti

⁵⁰ Riprese il tema della biennialità delle cariche nel 1790 Francesco Paolo Di Blasi nel suo *Saggio sopra la legislazione della Sicilia* (ora in M.A. Cocchiara, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica* cit., Appendice, III, pp. 79*-99*), il quale, prendendo le distanze sia dal sistema della biennialità sia da quello della perpetuità, sottolineava come «il giudice per essere imparziale deve essere indipendente» (ivi, p. 93*).

⁵¹ G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. XV, t. IV, Utet, Torino, 2007, pp. 41, 52. Per un recente bilancio delle riforme di quegli anni a Napoli, cfr. A. Musi, *Élites e dinamiche del potere nel Settecento italiano*, in M. López Díaz (ed.), *Élites y poder en las monarquías ibéricas. Del siglo XVII al primer liberalismo*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013, pp. 61-65.

⁵² Evidenzia la «sostanziale continuità» del sistema G. Caridi, *Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 87-94.

provvedimenti in ordine alla riforma dei Tribunali (prammatica del 14 marzo), e in materia di omicidi (prammatica del 15 giugno), che insieme costituiscono «il tentativo più ampio ed organico di riforma della giurisdizione feudale non solo di questi anni, ma di tutto il periodo»⁵³. All'interno di un disegno di rafforzamento dello Stato e di ricambio delle classi dirigenti si intendeva insomma riaffermare la forza del potere regio su tutte le giurisdizioni particolaristiche sia forensi sia nobili⁵⁴, non tralasciando di definire ambiti e campi di intervento delle diverse magistrature⁵⁵.

Inoltre, l'istituzione nel 1739 del Supremo Magistrato del Commercio – un nuovo tribunale le cui competenze erano amplissime, investendo tutti i contenziosi in materia di commercio – e dei consolati aveva un forte significato di rinnovamento dell'ordinamento giudiziario, un «nuovo sistema» da contrapporre all'antico⁵⁶. È perciò piuttosto comprensibile l'atteggiamento di ostilità da parte dei tribunali già esistenti – con cui il Supremo Magistrato entrava in concorrenza – che praticarono «una forma di resistenza passiva», sollevando dubbi e difficoltà di fronte a ogni disposizione del governo, svuotandone di fatto la portata⁵⁷. E, d'altra parte, anche del baronaggio, che con l'istituzione dei consolati creati nelle provincie si ritrovava di fatto esautorato di gran parte della propria giurisdizione feudale⁵⁸. All'interno stesso del nuovo Tribunale non

⁵³ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I, *La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli, 1961, p. 128.

⁵⁴ Cfr. A.M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», Anno LXXXIV, 1988, fasc. I-II, p. 98. Sull'argomento, cfr. anche G. Caridi, *Essere re e non essere re* cit., pp. 134-137.

⁵⁵ A. Spagnoletti, *Le istituzioni statali e il potere locale nel regno di Napoli (1730-1780)*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», Anno LXXXIV, fasc. I-II, 1988, p. 10. Anche in Toscana negli stessi anni cominciavano ad affrontarsi i temi concernenti la riforma delle magistrature granducali e segnatamente dei tribunali e di quelle giudiziarie, di cui erano chiare le insufficienze e le contraddizioni (cfr. M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 110, 114-116).

⁵⁶ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., p. 155; I. Zilli, *Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche 1734-1742*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1990, pp. 44-45.

⁵⁷ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., pp. 108-109. È ritornato recentemente sull'argomento G. Caridi, *Una riforma borbonica bloccata: il Supremo Magistrato di Commercio nel regno di Napoli (1739-1746)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 21, aprile 2011, pp. 89-124; anche Id., *La modernizzazione incompiuta nel Mezzogiorno borbonico (1738-1746)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 13-62.

⁵⁸ Critiche all'ampia gamma giurisdizionale attribuita al nuovo Tribunale arrivarono anche da parte di intellettuali come Fraggianni e Tanucci non ap-

tardarono poi a manifestarsi gelosie e rivalità. Interessi diversi spingevano dunque a operare in direzione di un cambiamento di rotta, nel quale giocarono un forte ruolo le pressioni che provenivano dalla nobiltà, la cui forza dipendeva anche dalla sua capacità contrattuale in termini finanziari. Elemento questo di non poco conto se si valuta il contesto di difficoltà economica in cui maturò l'editto del 1746 con il quale il Supremo Magistrato del Commercio e la sua organizzazione periferica erano fortemente ridimensionati.

A Napoli la reazione baronale era del resto già nell'aria da alcuni anni: complici difficoltà di applicazione della prammatica sul reato d'omicidio, ma anche necessità finanziarie della corona divenuta più sensibile alle lusinghe che potevano venirle dalla nobiltà, nel 1744 il governo aveva già proceduto all'abolizione di importanti capitoli della costituzione del 15 giugno, fermo restando le consuete raccomandazioni al baronaggio di non abusare dei propri privilegi⁵⁹. Si profilava dunque ormai all'orizzonte «il tramonto del tempo eroico» delle riforme, culminato proprio di lì a poco, nel provvedimento del 1746⁶⁰. Segno della perdita di slancio del riformismo e di un cedimento di fronte alle pressioni di gruppi conservatori ostili al rinnovamento e fortemente legati al privilegio. Del resto, l'azione stessa del governo aveva mostrato, al di là delle apparenze, evidenti segni di cedimento: da una parte si assumevano provvedimenti eccezionali contro furti e omicidi, dall'altra si concedevano indulti o amnistie generali, almeno tre dal luglio 1734 al giugno 1747⁶¹. Persino il Tanucci aveva manifestato le sue perplessità sulla riforma, mostrandosi preoccupato della reazione baronale e raccomandando cautela nell'esecuzione delle disposizioni⁶².

In Sicilia negli stessi anni Trenta il processo di riforma è meno accentuato e concentrato essenzialmente sulla lotta al brigantaggio e su questioni relative a problemi di ordine pubblico e pace sociale.

partenenti certamente agli ambienti più retrivi (G. Caridi, *Una riforma borbonica bloccata* cit., p. 120).

⁵⁹ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., pp. 107, 145.

⁶⁰ Id., *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone: "la fondazione ed il tempo eroico" della dinastia*, in Aa. Vv., *Storia di Napoli*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1972, vol. VII, p. 659.

⁶¹ Id., *Il problema della riforma giudiziaria* cit., pp. 127-128.

⁶² Ivi, p. 141.

Nel 1735 re Carlo di Borbone emanò delle disposizioni che sostanzialmente richiamavano in vigore bandi già predisposti dai suoi predecessori relativamente alla sicurezza delle campagne e delle strade. Va comunque segnalato l'assai innovativo provvedimento dell'aprile 1736 con il quale fu vietato di ottenere la confessione dei rei e le deposizioni dei testimoni «per via di tormenti, sia con stretture alle polsi o a dita con funicoli o ferri, sia per via di fuoco o con tortura o d'altra forma e maniera di tormenti»⁶³. Il dispaccio fu poi reiterato l'anno successivo, viceré il Corsini (1737-1747) appena insediato, che nel 1738 rinnovò la prammatica sul carcere della Vicaria di Palermo, già emanata nel 1628 dal viceré Albuquerque⁶⁴. Per il resto, mentre a Napoli venivano pubblicate le due importanti prammatiche del 1738, in Sicilia il governo borbonico preferiva per il momento non avventurarsi in un terreno minato quale quello della giurisdizione feudale, evitando accortamente clamori e reazioni che in quel momento era meglio non fomentare. In verità nel 1737 il sovrano da Napoli aveva posto definitivamente la parola fine alla pretesa del Tribunale del Real Patrimonio di potere procedere a concessioni del mero e misto imperio e di licenze di fondazione di nuovi insediamenti abitativi, richiamando una prammatica del 1611 in cui Filippo III avocava a sé ogni deliberazione in tal senso⁶⁵. Egli stabilì pertanto che al principe Gutierrez Spadafora fosse data la facoltà di «fabbricare e popolare una terra nel detto suo feudo di Spadafora, e non già il mero e misto imperio»: la determinazione favorevole dei tre ministri del Tribunale (Nicola Fraggianni, Antonio Marchese e Domenico Costantino) doveva essere pertanto considerata «per semplice parere senza forza né autorità veruna di decisione, e senza che possa valere né allegarsi per esempio». Insomma, una secca smentita dell'operato dei tre funzionari evidentemente troppo accondiscendenti verso Spadafora, ma anche la preoccupazione di aprire delle falle nel sistema di concessione della giurisdizione feudale, evitando pericolosi precedenti.

Si preferì dunque concentrare in quel frangente l'attenzione sulla giurisdizione ecclesiastica, tanto più che nell'isola la tradizione giurisdizionalistica era radicata anche tra il baronaggio

⁶³ Cfr. Bcp, Dispacci, LX H8a, doc. n. 192, 15 novembre 1749, ma anche le *Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 164.

⁶⁴ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, pp. 30 sgg.

⁶⁵ Ivi, t. I, pp. 139-140. È anche riportata la deliberazione del 1611 (ivi, pp. 137-138).

e all'interno stesso del Parlamento, che proprio nella seduta del 1738 si mosse in questa direzione, mostrando un'«esaltante concordia» col programma governativo⁶⁶.

Il clima favorevole però non tardò a guastarsi, quando appena l'anno successivo nel 1739 fu istituito anche in Sicilia il Supremo Magistrato del Commercio di Palermo, il cui scopo doveva essere quello di snellire il corso della giustizia, nella convinzione che

alla coltura delle arti, alla fabrica delle manifatture, al lavoro degli artefici, al trasporto delle merci, a' viaggi marittimi e terrestri dei negozianti, cossi cittadini come stranieri, niuna cosa rechi maggiore ostacolo, che gl'intrigati, fastidiosi e lunghi litiggi, i quali indispensabilmente avvengono nei Tribunali ordinari a caggione della infinita moltitudine degli affari, dei sono forzosamente caricati, in maniera che non riesce possibile per qualunque diligenza che si voglia usare il dare negli ordinari Tribunali del Regno spedito termine a' pleiti de' negozianti, tanto più che spesse volte avviene per la varietà e diversità delle giurisdizioni che gode ogni Tribunale, che non sia agevole il discernere a qual Tribunale spetti la lite nata in materia di commercio, e fra negozianti; sicché tal volta la determinazione di questo punto reca a' medesimi negozianti pregiudizialissime dilazioni con rovina del loro traffico⁶⁷.

Il raggio di azione del Tribunale era amplissimo, spettando a esso di

esaminare, o veramente decidere e terminare sovranamente e senza appellazione o richiamo a qualunque altro Tribunale, i negozi, cause, pendenze, controversie, differenze e litigi in qualsivoglia maniera appartenenti al Commercio⁶⁸.

⁶⁶ Cfr. F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale, 1734-1816*, in *Storia della Sicilia*, dir. da Rosario Romeo, Società editrice Storia di Napoli, del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, Napoli, vol. VI, 1978, p. 208. Sull'argomento, cfr. anche V. Sciuti Russi, *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terribile monstre»*, Olschki editore, Firenze, 2009, pp. 43-51.

⁶⁷ *Siculae Sanctiones* cit., t. I, p. 544. Occorre anche ricordare l'editto del 1740, poi revocato nel 1746, con cui si consentiva agli ebrei di rientrare nel Regno di Napoli e in quello di Sicilia con l'intento di avvalersi della loro attività commerciale e finanziaria per favorire la ripresa economica dei due regni (Cfr. F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale, 1734-1816* cit., p. 204; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 405). Riporta il bando di espulsione degli ebrei G. Raffiotta, *Il Supremo Magistrato del Commercio in Sicilia (1739-1747)*, Denaro La Fauci, Palermo, 1953, pp. 151-154.

⁶⁸ Ivi, t. I, p. 545. Per un esame dettagliato delle competenze, cfr. G. Raffiotta,

Contestualmente si disponeva anche, come già a Napoli, la costituzione a livello periferico dei consolati di mare e di terra, successivamente fissati nel numero di tredici oltre a quello di Messina, con il compito di procedere e giudicare «in tutte le cause di commercio così interno, come esterno, ed in tutte le cause de' cambi, senza attendere alla formalità delle leggi prescritte, ma unicamente riguardando alla verità del fatto, seguendo il lume ed il retto dettame della loro coscienza, e conformandosi agli usi, alle pratiche, ed alle costumanze universalmente ammesse e ricevute fra mercanti»⁶⁹. Al tempo stesso era vietato ai tribunali ordinari, «anche supremi ed a' loro capi, membri, ufficiali e subalterni ogni facoltà, potestà, autorità e giurisdizione» in materia di commercio, ossia in pratica di tutto, non essendoci lite o affare che non riguardasse in qualche maniera il commercio, come la Gran Corte Civile e Criminale osservava in una importante consulta del febbraio del 1740, in cui si caldeggiava di fatto il ritorno al preesistente sistema⁷⁰.

La portata della riforma e il suo contenuto politico erano evidenti, e procedevano nella direzione di «ridurre tutti gli affari del Regno ad un solo canale»⁷¹, quello che faceva capo al Montealegre, di cui in Sicilia il conte di Prades Antonio Ventimiglia, nominato Gran Prefetto del Supremo Magistrato, era l'esponente più rappresentativo⁷². L'opposizione da parte dei magistrati togati, che potevano contare sulle simpatie del viceré Corsini, fu immediata e coinvolse anche il baronaggio da sempre nell'isola legato al ceto forense, che gli forniva valide coperture ideologiche e giuridiche al consolidamento di abusi e privilegi in funzione antiregalista.

Il Supremo Magistrato del Commercio in Sicilia (1739-1747) cit. Sull'argomento cfr. anche M.A. Cocchiara, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica* cit., pp. 157-163. Occorre segnalare che già in epoca austriaca, nel settembre 1720 pochi mesi dopo cioè la completa acquisizione del Regno da parte di Carlo VI, l'allora presidente del Real Patrimonio Ignazio Perlongo aveva in una sua relazione auspicato la costituzione a Palermo di un Magistrato del Commercio indipendente, con giurisdizione sulle cause mercantili e autorità di intervenire nelle questioni relative al commercio (cfr. F. Gallo, *L'alba dei Gattopardi* cit., p. 98).

⁶⁹ Cit. in V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 1968, p. 255 (Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1472, f. 252).

⁷⁰ Ivi, p. 267. Il testo della consulta si trova in G. Raffiotta, *Il Supremo Magistrato del Commercio in Sicilia (1739-1747)* cit., pp. 109-114.

⁷¹ Cfr. la lettera del 1739 di Nicola Fraggianni, consultore del Regno, al viceré Corsini cit. in V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia* cit., pp. 257-258.

⁷² Ivi, pp. 257-261, al quale rinvio per una lettura più dettagliata.

In questo senso va segnalata la consulta elaborata dal canonico Francesco Maria Testa per conto della Deputazione del Regno nel marzo del 1740, che non solo denunciava le «usurpazioni» dei ministri del nuovo Tribunale in deroga a privilegi concessi al Regno, ma di fatto segnalava anche la sottrazione ai baroni e alle università del Regno del

loro mero e misto impero, che hanno acquistato col titolo oneroso, e collo sborso di considerevoli somme, dacché tolte le dette cause di compensare e vendere nelle città e luoghi del Regno poche liti si agitano, sicché verrebbero ad essere inutili i giudici, e poco resterebbe loro di fare, venendosi a ridurre nel Magistrato del Commercio in gran parte non meno la giurisdizione de' superiori Tribunali non meno che de' magistrati inferiori, il che metterebbe sossopra il Governo del paese, senza che nulla contribuisse all'avanzamento del negozio⁷³.

Proprio la questione del mero e misto impero era valsa a «eccitare lo sdegno dei baroni col farli credere dal Magistrato e più dai Consolati turbati e vulnerati i rispettivi privilegi del mero e misto imperio», come rilevava l'anonimo redattore di una memoria indirizzata a un alto prelato del braccio ecclesiastico, anch'egli anonimo, il quale prima di entrare in Parlamento – convocato in seduta straordinaria nel novembre 1742 – aveva voluto documentarsi sul «principio, progressi ed opposizioni» che riguardavano l'istituzione del Tribunale e dei consolati⁷⁴. L'editto di creazione dei consolati prevedeva invece – sottolineava l'autore del memoriale – che nelle cause contro vassalli di città o terre baronali «devano questi solamente procedere in seconda, terza o quarta istanza secondo i rispettivi privilegi», senza dunque che questo comportasse alcuna variazione nell'esercizio giurisdizionale, ma solamente una sostituzione dei consolati alla Gran Corte come tribunale d'appello⁷⁵. Anzi, la giurisdizione baronale usciva rafforzata dal provvedimento che prevedeva l'abolizione dei fori particolari «per i quali la maggior parte dei vassalli dei baroni si rendeva non solo esente dalla loro giurisdizione, ma anche torbida ed insolente», tanto

⁷³ G. Raffiotta, *Il Supremo Magistrato del Commercio in Sicilia (1739-1747)* cit., pp. 131-132, che riporta il testo della consulta (Bcp, ms. ai segni Qq H 99, fasc. 24). Per un commento della stessa, cfr. V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia* cit., pp. 279-281.

⁷⁴ *Parlamento 1742*, Bcrs, ms. ai segni VIII F 19, f. 14r.

⁷⁵ Ivi, f. 14v.

più che era stata accordata ai baroni la «podestà palatina» nelle cause di commercio della quale prima essi non godevano, potendo giudicare solamente con quella ordinaria⁷⁶. Inoltre, il mero e misto impero baronale non poteva neanche considerarsi leso dal termine di venti giorni fissato per definire le cause, perché questo riguardava essenzialmente i consolati. Ma se anche così fosse stato, l'anonimo estensore non nascondeva la propria indignazione nei confronti di critiche ritenute evidentemente prive di fondamento:

Vorrei esibito uno dei privilegi nel quale si esprimesse che il Principe non può formar leggi per il bene dei suoi stati. Vorrei leggerne uno nel quale il Re siasi prescritto di non potere determinare la maniera di procedere circa le cause e controversie che insorgono nel suo stato. Vorrei prodotto un documento con il quale sia limitata la sovrana assoluta monarchica autorità in questa parte e sopra un tale assunto⁷⁷.

L'autore sottolineava piuttosto al prelato l'importanza della creazione del nuovo Tribunale:

I vari privilegi che gode la Sicilia fanno sì che più numerose siano le giurisdizioni, la Real Monarchia, l'Inquisizione, la Crociata sono tribunali che a sé chiamano una gran parte del Regno. Si aggiungono a questi l'Almirante, l'Auditor degli eserciti, le Galere, il Tabacco ed altri che formano tribunale a parte, onde accadeva che un negoziante in tutte queste corti doveva ricercare la giustizia non sapendosi dal creditore in quale di esse potesse trovare il suo debitore, giacché molti fori da uno stesso si godono, onde molti si contentavano piuttosto di perdere il loro, che impazzire ora con un foro ora con un altro. Quali frodi quali ruberie ciò non cagionava? Qual negoziante poteva animarsi ad imprese di traffico, qual mercadante poteva risolverai a tenere in moto i suoi danari⁷⁸?

Per non parlare del «sommio ... rigore dei ministri del Supremo Magistrato, le istanze che si fanno la mattina si terminano la sera. Questo è il rigore, non si prolungano le controversie, si fa giustizia all'impiedi»⁷⁹.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Ivi, f. 15v.

⁷⁸ Ivi, ff. 5v-6r.

⁷⁹ Ivi, f. 23.

L'anonimo redattore riprendeva di fatto argomentazioni proprie della posizione governativa, che rispetto alle rimostranze del baronaggio cercava di riaffermare la sovranità statale e il ruolo della giurisdizione regia. In gioco non era infatti tanto la questione del mero e misto imperio, che pure era di immediata presa e interesse per i feudatari, quanto soprattutto la determinazione – in presenza di una nuova dinastia – del ruolo del Parlamento siciliano e la definizione del rapporto tra il Regno e la nuova Monarchia. Nella sua consulta il Testa aveva contestato – come si è detto – che la creazione del nuovo Tribunale potesse farsi senza l'approvazione del Parlamento, richiamandosi «alla famosa riforma de' Tribunali fatta in tempo del Serenissimo Filippo II, la quale prima di eseguirsi fu per ordine del Re proposta ed accettata al Parlamento dell'anno 1562»: qualsiasi riforma in tal senso doveva dunque passare dal consenso e dall'accettazione del Parlamento perché magistrati e tribunali del Regno erano stati «stabiliti ordinariamente» su richiesta del Parlamento ed accordati per grazia al medesimo, regolandosi la loro giurisdizione in gran parte sui capitoli del Regno⁸⁰. Così d'altronde si erano comportati i sovrani successivamente «per mantenerne l'osservanza e non derogare ai privilegi accordati alla fedeltà di questi popoli». Il messaggio della Deputazione del Regno alla nuova dinastia era chiaro.

La risposta tuttavia fu pronta e volta a sottolineare i benefici della riforma e a riaffermare le prerogative regie, essendosi a suo tempo Filippo II riservato la facoltà «permutandi, addendi et adimendi id, quod experientia docuerit proficuum, et conveniens esse eius servitio, et bono eiusdem Regni regimini», come proprio la prammatica del 1569 recitava⁸¹. Insomma non si profilava nessuna violazione delle costituzioni e dei privilegi del Regno, anzi si rivendicava al sovrano la sua potestà legislativa di fronte alle pressioni del Parlamento. Tra l'altro si faceva notare come proprio in seno al Parlamento del 1728 fosse stata chiesta la grazia di istituire «una Gionta, o sia Magistrato di Commercio, che si dovesse formare da due Deputati del Regno, o da due baroni parlamentari nati nel detto Regno da eligersi da' viceré a nomina della Deputazione ... e il Consultore presente, e che pro tempore sarà, li quali indipendentemente da qualsivoglia Tribunale, Ministro, Giudice o Magistrato (eccetta la sola persona del Viceré)

⁸⁰ G. Raffiotta, *Il Supremo Magistrato del Commercio in Sicilia (1739-1747)* cit., p. 129.

⁸¹ V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia* cit., pp. 281-282.

dovessero con ampia potestà curare, sovrintendere e dare tutte e qualsivoglia providenze che attengono e possano contribuire all'augmento de' semineri cotanto decaduti» e dare slancio al commercio del Regno⁸².

Intanto un'altra rottura tra baronaggio e monarchia maturava in seguito alla richiesta di riduzione al demanio dell'università di Sortino proprio nel febbraio del 1740, – in un clima che le già citate consulte della Gran Corte e della Deputazione dovevano ulteriormente surriscaldare –, che nel novembre del 1740 si risolveva, stavolta con la complicità del Corsini, a favore del baronaggio, che vedeva riconosciute dal Tribunale del Real Patrimonio le proprie ragioni. La difesa del principe del Cassaro, ai danni del quale Sortino chiedeva il riscatto al demanio, fu assunta dal brillante avvocato di Troina Carlo Di Napoli, che riuscì a ottenere una clamorosa vittoria sul piano patrimoniale con conseguenze politiche di enorme portata. La pubblicazione della memoria difensiva col titolo di *Concordia tra' diritti demaniali e baronali*, voluta dai baroni qualche anno più tardi nel 1744, diventò il manuale privilegiato della giurisprudenza sicilianista, una esposizione magistrale del diritto pubblico siciliano⁸³. Tanto più che il Tribunale del Real Patrimonio ne aveva, di fatto, ratificato le conclusioni. Essa segnava un punto fermo nell'affermazione della giurisdizione baronale non come potere delegato del sovrano, ma come un diritto originario e fondamentale⁸⁴. Un contesto istituzionale dunque quello siciliano in cui monarchia e baronaggio nascono contestualmente e in modo «consustanziale» all'epoca della conquista normanna, quando si istaurò «l'originario rapporto sinallagmatico fra Ruggero e i suoi *milites*», di cui il Parlamento divenne l'originario depositario⁸⁵.

Or se i vittoriosi conquistatori per istabilire una perpetua pace, riconobbero per sovrano Ruggieri e per loro principe tutti l'acclamarono, non perciò potrà dirsi che il beneficio della conquista a lui soltanto dovesse

⁸² A. Mongitore, *Parlamenti generali del Regno di Sicilia*, Palermo, 1749, t. II, p. 197.

⁸³ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale, 1734-1816* cit., p. 210. Il testo è stato recentemente riproposto a cura di Andrea Romano (C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali* cit.).

⁸⁴ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 412.

⁸⁵ D. Novarese, *Introduzione* a C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali* cit., pp. XXXIV, XXXVII, che accenna anche alle possibili influenze d'oltralpe sulla elaborazione teorica del Di Napoli.

appartenere; imperocché si reputa il Principato in tal sorta di conquiste come un necessario stromento per mantener la pace, la concordia nel Regno conquistato, non mai però importar deve un dominio universale, ed un acquisto proprio di tutto il Regno; mercecché quanto agli altri conquistatori si è assegnato, non è stato estratto da' beni al Principe acquistati, ma si ha da essi con ugual titolo meritato ed ottenuto. L'essersi poi soggetti alla sovranità di uno solo non altronde è provenuto, che affin di stabilire nel Regno la polizia e costituirvi l'ordine politico nel governo; giammai però per riconoscere dalla pura e preta sua generosa munificenza, ciocché loro il diritto della guerra e la ugual ragione della conquista ha trasferito⁸⁶.

Insomma, pur riconoscendo «la sovranità che in Ruggieri sin dal principio trasferirono ... in ogni altra cosa ciascuno di essi ebbe tanta parte nella conquista quanta per l'appunto n'ebbe lo stesso Ruggieri»⁸⁷: monarchia e feudo sono nati contemporaneamente. I feudi godevano allora della stessa qualità e dignità del patrimonio reale e non traevano origine dal demanio del principe: nessun feudo poteva pertanto cambiare la sua natura, il re poteva disporre del suo patrimonio, ma non dei beni dei feudatari. Tanto più che il «corpo baronale» è rappresentato dagli stessi componenti che all'origine lo costituirono, mantenendosi esso nel corso dei secoli «sempre intatto e permanente», «onde e per legge di rappresentanza e per vincolo di supplezione ha ritenuto nel possesso de' feudi e delle terre le stesse ragioni che nell'acquisto originario resero inviolabile il diritto dei conquistatori»⁸⁸. Per suffragare la sua tesi il Di Napoli si richiamava inoltre ai capitoli del Regno *Si aliquem e Volentes*, leggi proposte dal Parlamento e approvate dal sovrano, considerate inviolabili e non modificabili senza il consenso del Parlamento stesso. Ma anche all'autorità di un giurista quale il De Gregorio, il feudista messinese che nel Cinquecento aveva ribadito il valore vincolante dei capitoli del Regno, sottolineandone la natura contrattuale.

È certo significativa l'iniziativa a cura della Deputazione del Regno di affidare ancora al Testa nel 1741 la pubblicazione in un'unica

raccolta proprio dei Capitoli del Regno sino al 1738⁸⁹. Il Parlamento siciliano, e attraverso esso il braccio baronale, si rappresentava sempre più come il baluardo a difesa dei privilegi del Regno contro qualsiasi tentativo di operare in direzione diversa da parte della Monarchia: ogni atto in tal senso veniva bollato come una violazione dei capitoli del Regno. Qualche anno più tardi, nel 1749, era completata sempre per incarico della Deputazione del Regno la ristampa dei *Parlamenti Generali del Regno di Sicilia*, già pubblicati da Antonio Mongitore e fatti bruciare da Vittorio Amedeo II nel 1717 perché considerati lesivi dei diritti della sovranità: in pochi anni «furono così allestiti e perfezionati gli strumenti ideologici e culturali della più generale piattaforma del baronaggio siciliano»⁹⁰, avviando il processo di definizione di uno *ius siculum* caratterizzato da peculiarità che lo rendevano differente dal diritto vigente nel Regno di Napoli⁹¹.

Va comunque evidenziato il ruolo forte svolto in questo frangente dalla Deputazione del Regno, che con il Parlamento e probabilmente più di esso concorse a creare il clima politico di resistenza diffusa alle riforme⁹². È certo indicativo che già nel 1737 il re da Napoli avesse sentito il bisogno di precisare «che la Deputazione non tiene giurisdizione, né privilegio di mero e misto imperio. Non può disporre, e per sua autorità ordinaria destinare delegati criminali, né procedere e far processi, e gastigare in materie criminali, per essere regalia, la quale non può fondarsi nella sola

⁸⁹ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit. Sul contesto culturale in cui matura la raccolta del Testa, cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1992, pp. 32-38. Ricostruisce le poco lineari appartenenze ideologiche dell'arcivescovo Testa il saggio di A. Crisantino, *Quale filosofia per il regno di Sicilia? Francesco Testa, la scuola di Monreale e Isidoro Bianchi (1770-1773)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 25, agosto 2012, pp. 285-324, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

⁹⁰ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale, 1734-1816* cit., p. 212.

⁹¹ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 408. Già il viceré Portocarrero era stato sollecitato a procedere alla pubblicazione di tutti gli ordini regi emanati attraverso i secoli, al fine di consentire ai magistrati siciliani una più corretta conoscenza delle leggi (cfr. F. Gallo, *L'alba dei Gattopardi* cit., p. 52).

⁹² Ecco il giudizio sprezzante che ne dà Ernesto Pontieri: «la Deputazione del Regno era l'istituzione feudale per eccellenza della vecchia Sicilia: se rappresentava il palladio dell'autonomia e delle guarentigie costituzionali dell'isola e simboleggiava, presidiandola, l'onnipotenza dei baroni nello Stato, rappresentava anche una tenace forza di immobilità politica. Emanazione del Parlamento, essa lo sostituiva da una sessione all'altra; dal Parlamento provenivano i suoi membri, dodici in tutto, quattro per ciascun braccio di esso, ma con incontrastata preponderanza dei nobili» (E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano* cit., p. 131).

⁸⁶ C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali* cit., p. 121.

⁸⁷ Ivi, p. 97.

⁸⁸ Ivi, p. 134.

osservanza, ed esempi che la medesima Deputazione allega, per non esser questi bastanti a dar titolo legittimo, quando non vi è; né l'esercizio, e la possessione ha da pregiudicare la giurisdizione ordinaria della Gran Corte»⁹³. Qualche motivo per esautorarla al tempo del suo mandato, certo Caracciolo dovette averlo⁹⁴.

Intanto la resistenza del baronaggio, che in questi anni cominciava a incubare il senso di una identità, che maturerà solo più tardi nella fase acuta dello scontro durante gli anni Ottanta, raggiungeva obiettivi tangibili nei Parlamenti del 1741, del 1742 e soprattutto del 1746. Se quello del 1741 si era caratterizzato per la sua impronta giurisdizionalistica⁹⁵, il Parlamento convocato in seduta straordinaria nel 1742 formalizzò al sovrano la richiesta, «dimandata concordemente da tutti li tre bracci», di abolizione dei consolati del mare e di terra e di riforma del Supremo Magistrato, nonché la restrizione delle competenze al solo commercio con gli stranieri non abitanti in Sicilia unitamente al divieto di ingerirsi nell'agricoltura e nella negoziazione interna:

poiché dall'ingerirsi il Magistrato nel commercio interno del Paese è nata somma confusione, si sono accresciute indicibilmente le spese, sconvoltate le antiche leggi e costumanze, in maniera che molti si sono ritirati dal negozio, frequenti sono stati i fallimenti, ed altri che presso i loro creditori trovano agevolazione, anno fatto banco rotto⁹⁶.

⁹³ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 355 (1 giugno 1737). Ancora nella seduta parlamentare del 1754 si affermò il principio di autorità e giurisdizione comunicata dal Parlamento alla Deputazione del Regno. Ci pensò qualche anno più tardi il consultore Simonetti a rimettere le cose a posto: «Il solo pensare che in Sicilia ci possa essere altri fuori del Re, che comunichi ampla autorità e giurisdizione, è un delitto; e chi ardisse di fare una tal proposizione in faccia al trono sarebbe un temerario ed un sedizioso. Il Re non ha mai eretto in magistrato la Deputazione del Regno, né mai le ha comunicata la giurisdizione, che pretende» (cit. in C. Pecchia, *Supplimento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., p. 291).

⁹⁴ Sull'argomento, cfr. C. Pecchia, *Supplimento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 291 sgg.

⁹⁵ Cfr. F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale, 1734-1816* cit., pp. 207, 212. Occorre ricordare la visita legaziale (1741-1743) di monsignor De Ciochis, vicario della cattedrale di Salerno, disposta da Carlo di Borbone. Nel 1741 fu stipulato a Napoli il concordato con Benedetto XIV, che regolava il diritto d'asilo, l'*exequatur*, le franchigie fiscali. Il Parlamento siciliano del 1741 chiese la limitazione delle immunità fiscali degli ecclesiastici e l'estensione alla Sicilia del concordato con la Santa Sede.

⁹⁶ A. Mongitore, *Parlamenti generali del Regno di Sicilia* cit., t. II, p. 281.

Emerge dalla petizione parlamentare, al di là delle istanze in materia giurisdizionale, la preoccupazione del baronaggio in gran parte produttore di grano di mantenere il controllo del processo produttivo e della commercializzazione, almeno a livello interno, della cerealicoltura isolana. Il commercio del grano, vincolato da speciali norme che ne regolavano l'esportazione, era stato infatti sottoposto alle competenze della nuova magistratura.

La richiesta parlamentare non fu intanto accolta, ma la crisi del Supremo Magistrato era nei fatti, come provano le successive dimissioni nel 1743 del Gran Prefetto conte di Prades e del presidente De Spucches, le personalità sicuramente più influenti al suo interno⁹⁷. D'altra parte, la cautela imposta al governo dall'esito della causa di Sortino e la difficile situazione finanziaria in cui versava l'erario regio, fortemente provato dalla crisi europea degli anni Quaranta e dalla ripresa delle operazioni militari, determinarono una battuta d'arresto in Sicilia come a Napoli del programma riformatore di re Carlo, che sfocerà nell'allontanamento da Napoli del Montealegre nel giugno del 1746 con il conseguente esautoramento del gruppo che lo aveva sostenuto⁹⁸. Nel Regno continentale con la prammatica del 1744 venivano intanto abrogati i più importanti capitoli della riforma del 1738, mentre nel 1746 erano sostanzialmente aboliti il Supremo Magistrato del Commercio e la sua organizzazione periferica.

In Sicilia, toccò al Parlamento del 1746 chiederne «l'abolizione totale»⁹⁹: la riforma che seguì ne snaturò sostanzialmente le funzioni e le prerogative, limitandone fortemente le competenze giurisdizionali¹⁰⁰. La questione dell'abolizione del Supremo Magistrato fu ancora una volta dal Parlamento riproposta assieme alla richiesta dal sapore fisiocratico di favorire l'esportazione dei grani all'estero, stabilendo «una fissa estrazione de' frumenti nella maggior quantità, che convenir si potrebbe, ed a quei prezzi, che fra i compratori e venditori concertar si potrebbero»¹⁰¹. Il principio

⁹⁷ V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia* cit., p. 294.

⁹⁸ Cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., pp. 153-154. Sugli equilibri politici alla corte di Carlo di Borbone, cfr. E. Papagna, *La corte di Carlo di Borbone, il re «proprio e nazionale»*, Guida, Napoli, 2011.

⁹⁹ A. Mongitore, *Parlamenti generali del Regno di Sicilia* cit., t. II, p. 297.

¹⁰⁰ Per una valutazione della portata dell'editto del 1746, rinvio a V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia* cit., pp. 297-300.

¹⁰¹ A. Mongitore, *Parlamenti generali del Regno di Sicilia* cit., p. 301.

della libera circolazione del grano naturalmente stava assai a cuore a un ceto che da questa produzione e dalla possibilità della sua commercializzazione traeva gran parte della propria rendita feudale¹⁰². La concessione non arrivò: affrontare il problema di una nuova regolamentazione del commercio del grano non era al momento consigliabile, tanto più da parte di un viceré fortemente implicato nelle speculazioni frumentarie.

4. Il viceré Laviefeuille (1747-1754): l'attenzione al governo locale

Ci pensò il nuovo viceré Laviefeuille – il cui governo si caratterizzò per un diffuso impegno di riordino e di ristrutturazione del sistema, nell'intento di farlo meglio funzionare a partire dalle periferie – a intervenire sul complesso ordinamento di negoziazione dei grani: egli, avvalendosi della collaborazione dei baroni, nominò una commissione, la *Giunta frumentaria*, le cui conclusioni furono totalmente approvate dal sovrano e fatte oggetto di una apposita prammatica. Di fatto fu sancito il divieto – che rafforzava le posizioni baronali – a chi non fosse produttore di grano di intervenire nelle compravendite. Fu inoltre varata una decennale moratoria generale dei debiti derivanti dalle passate contrattazioni, che consentì a molte famiglie della nobiltà isolana di salvarsi dal fallimento, assicurando il dovuto decoro al proprio casato¹⁰³.

La consapevolezza del viceré circa il disordine dilagante nell'isola fu da subito netta, e chiaro il suo programma di governo, essendo – come egli stesso dichiarò – sua «principal cura sin dal principio in cui intrapresimo il governo di questo Regno» quella «di estirpare i delitti ed in conseguenza l'abuso e l'apportazione dell'armi, che è l'immediata sorgente, d'onde essi si sperimentan frequenti», non meno di quella di «svellere i danni, che al pubblico commercio e alla quiete de' viaggiatori» provocavano ladri e malandrini, che infestano le campagne e le strade; e malgrado già nel passato fossero stati promulgati atti in tal senso «poco o nulla dagli ufficiali locali si ha badato alla puntual esecuzione d'essi»¹⁰⁴.

¹⁰² Sul consistente fronte unico che anche nel Regno di Napoli si costituì tra baroni e mercanti attorno alla questione della liberalizzazione del commercio granario, cfr. P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Guida, Napoli, 1974, p. 374.

¹⁰³ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale, 1734-1816* cit., p. 213.

¹⁰⁴ Bcp, Dispacci, t. LX H8, doc. n. 192, cc. 449r-v, 8 aprile 1747.

Le responsabilità di «tale pubblico male» gli apparivano in tutta la loro evidenza, nella «negligenza, contempazione o trascuragine degli ufficiali delle corti capitanali del Regno», che tralasciavano di eseguire le disposizioni contenute nei bandi. Ripropose pertanto i bandi contro ladri e banditi e sulla proibizione dell'uso delle armi, al fine di accrescere la sicurezza delle campagne e delle strade¹⁰⁵.

In questo quadro vanno inseriti pure i provvedimenti tesi a migliorare il «pessimo stato» delle strade del Regno, «rese impraticabili» specialmente durante l'inverno¹⁰⁶. Per finanziarne il rifacimento già nell'agosto del 1747 era stato disposto di applicare una «tassa testacea sopra tutti li benestanti» di ogni università sulla base dell'«effetti che ciascuno possiede nel territorio della medesima», alleggerendo così il carico delle università interessate, in considerazione del fatto che i loro patrimoni bastavano appena a coprire le spese fisse annuali. Ma per la poca accortezza degli stessi giurati tali riparazioni e lavori non furono eseguiti «magistralmente, o perché non s'impiegò la necessaria spesa ... o per altri non previsti bisognevoli ripari, che si tralasciarono di fare, si sono già le dette strade, vie e camini pubblici restituiti al loro primiero impraticabile tragitto, a segno che sono impossibilitati li corrieri e viandanti a viaggiarli senza pericolo di loro vita»¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Ivi, doc. n. 191, cc. 447r-448r, 1 aprile 1747, *Bando contro ladri e banditi*. In particolare, Laviefeuille volle riaffermare la disposizione già emanata da Vittorio Amedeo II nel 1714 e poi reiterata nel 1729 da Carlo VI d'Asburgo, richiamando i baroni dotati di mero e misto imperio a fornire il dovuto risarcimento al derubato per i furti commessi nei loro territori qualora i capitani non fossero stati in grado di farlo. Ribadì inoltre a tutte le corti capitanali di esercitare un maggiore controllo nei confronti di chi detenesse armi proibite, ricorrendo a perquisizione, arresto e processo (ivi, doc. n. 196, 29 aprile 1747). All'aprile del 1748 risale una prammatica sui furti domestici, quelli cioè che domestici e familiari commettevano in casa del padrone (*Siculae Sanctiones* cit., t. V, p. 152; cfr. anche il richiamo all'osservanza delle prammatiche *de furtis et rapinis*, ivi, pp. 153-156). Cfr. anche il *Bando volgarmente detto delle Teste, contro banditi e criminali* (Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 37r-38r) e il *Bando sulla proibizione dell'uso di armi* (ivi, cc. 39r-40r) entrambi del 23 ottobre 1752.

¹⁰⁶ Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 19r-20v, 16 marzo 1752, *All'III. Senato di Messina e Giurati della Città e terre del Val Demone per dare le sollecite disposizioni per l'accomodo delle strade, e cammini pubblici di detto Valle*. Il documento richiama disposizioni del 2 agosto 1747 e fa riferimento a delle sollecitazioni del principe di Villafranca perché si provveda a riparare una serie di strade montane e marine che dalla capitale vanno verso Messina attraverso il Valdemone, strade per le quali transitano i corrieri. Cfr. anche Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 203, 2 agosto 1756, *Bando che vieta la sosta delle carrozze nelle strade principali della città di Palermo, se non negli spazi preposti e indicati*.

¹⁰⁷ Cfr. anche Bcp, Dispacci, t. LX H8a, cc. 560r.-561r, 16 aprile 1750, *Bando sulla pubblica sicurezza dei viaggiatori*.

Il viceré, richiamando i giurati all'esecuzione di quanto già prescritto nelle precedenti circolari, ribadì che alla spesa dovevano contribuire anche gli ufficiali a qualunque ceto appartenessero, baronale o demaniale, dal momento che trattandosi di un' «opera di universale utile e beneficio, deve ognuno subirne il peso».

Nelle città invece si preoccupò del miglioramento del sistema di illuminazione pubblica, con l'emanazione nel 1747 di «costituzioni e leggi per il governo della illuminazione», e dell'ammodernamento dell'assetto urbanistico che interessò negli anni del suo mandato le più importanti località del Regno¹⁰⁸. Anche le misure – che accompagnano l'azione di governo del Laviefeuille – contro il lusso e il gioco (quest'ultimo considerato in particolare causa originaria di furti, frodi e omicidi), la regolamentazione del sistema dei lutti, il bando contro le donne impudiche rientrano nel quadro di un diffuso bisogno di ordine sociale e di sicurezza¹⁰⁹, di cui fu espressione la stesura nel 1749 di un *Codice generale di pubblica salute*, che rispondeva anche a esigenze di riordino amministrativo dell'assistenza. In questo contesto vanno inserite inoltre le iniziative a favore dei bisognosi colpiti dalla carestia del 1747-1748; l'istituzione di una nuova Deputazione dei proietti, i nati da matrimonio illegittimo, spesso abbandonati per strada e nelle campagne dove morivano di fame o divorati dai cani e da altri animali¹¹⁰; la prammatica sul taglio cesareo dell'agosto 1749, sotto l'influenza dell'*Embriologia sacra* di Francesco E. Cangiamila (1745)¹¹¹.

Risulta evidente l'attenzione del viceré per le periferie e le magistrature locali, che egli cercò di far funzionare richiamando tutti al rispetto della normativa in vigore e accordando un'attenzione particolare alle questioni erariali. Riprese infatti i giurati delle università demaniali e di tutte le terre baronali che accordavano la franchigia della gabella del macino a governatori, giurati, secreti,

¹⁰⁸ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 443-444.

¹⁰⁹ Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 33r-34r, 9 ottobre 1752, *Bando sulla proibizione dei giochi*; ivi, cc. 43r-44r, febbraio 1753, *Bando sul sistema dei lutti*. Cfr. anche il precedente bando del 13 dicembre 1745 emanato dal Corsini, ivi, t. LX H8a, doc. 182, *Bando che regola gli usi e costumi nei casi di lutto*. Il bando contro le donne impudiche dell'11 aprile 1748 è in *Siculae Sanctiones* cit., t. V, pp. 300-302).

¹¹⁰ Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. 198, 11 gennaio 1751, *Disposizioni per i bambini abbandonati*; ivi, doc. 202, cc. 359r-v, 15 giugno 1755, *Ordine ai giurati delle università del Regno di pubblicare il bando sui bambini abbandonati*.

¹¹¹ F.E. Cangiamila, *Embriologia sacra*, 1751 (online sul sito <http://books.google.it>).

sovrastanti, campieri, gabelloti e inquilini dei feudi dei baroni, e ancora ad altri ufficiali, «in evidente danno de' patrimoni» delle stesse università¹¹². Nel tentativo di recuperare una più larga base impositiva richiamò in vigore le disposizioni del 24 novembre 1740 in cui era stata stabilita «la totale abolizione della franchigia di tutte le gabelle, e specialmente di quella del macino, che abusivamente godevano i succennati uffiziali»¹¹³. Il maggiore gettito delle gabelle sarebbe andato a beneficio non degli arrendatari, ma dell'erario municipale, che il viceré provvederà anche ad alleggerire delle spese relative alla costruzione di carceri private, da addossarsi a rei e delinquenti, e non per l'appunto alle università¹¹⁴. Egli – come si è già visto a proposito del testatico introdotto per finanziare il rifacimento delle strade – era d'altronde un convinto assertore della «giustizia distributiva» nella ripartizione delle imposte, che spesso invece erano assegnate «a capriccio»¹¹⁵.

Non esitò a rimettere a bando le gabelle che esponenti del clero locale avevano assunto in affitto «parte o tutte intiere ... al solo oggetto di esentare non men loro, che i suoi congiunti dalla riforma delle abusive vantaggiose franchigie dalla Real Maestà del nostro Sovrano providamente disposta, facendo bensì comparire negl'arrendamenti persone secolari, che altre non sono se non sommesse persone di detti ecclesiastici»¹¹⁶. Procedura questa che Laviefeuille definì senza mezzi termini «repugnante», essendo vietato al clero di intromettersi nelle questioni dei laici e per di più negli arrendamenti delle gabelle. Ammonì gli ufficiali collusi «in

¹¹² *Siculae Sanctiones* cit., t. IV (1753), pp. 48-50, 24 novembre 1749. Il 27 giugno 1740 era stata stabilita la quantità della franchigia che il clero doveva godere sopra la gabella del macino: nel 1750 Laviefeuille richiamerà gli ufficiali locali a eseguire il regolamento di detta ecclesiastica franchigia (Bcp, Dispacci, t. LX H8, doc. n. 260, cc. 567r-570v, 8 giugno 1750; ivi, t. LX H9, cc. 107r.-112r, 1 agosto 1754). Su questa materia ritornerà Fogliani (vedi ivi, t. LX H8a, doc. 206, 5 agosto 1756).

¹¹³ Cfr. Bcp, Dispacci, t. LX H8, doc. n. 260, cc. 567r-570v. Al riordino della finanza municipale doveva contribuire nel 1748 la determinazione parlamentare di avviare le procedure per una nuova numerazione delle anime e facoltà, che riequilibrasse i carichi fiscali tra i tre bracci del parlamento e segnatamente tra università demaniali e baronali.

¹¹⁴ Cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 426. Sulle spese relative alla costruzione di carceri private, cfr. Bcp, Dispacci, t. LX H8, doc. n. 240, 24 luglio 1749.

¹¹⁵ Bcp, Dispacci, t. LX H8, doc. n. 241, 7 agosto 1749.

¹¹⁶ Ivi, doc. n. 266, cc. 585r-586r, 31 agosto 1750. Cfr. anche *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. II (1637), pp. 46-49

appresso di farvine rendere strettissimo conto, e farvi soggiacere alli condegni castighi, qualora conoscessimo d'esservi stata vostra aderenza o contemplanza».

Il viceré non tardò neppure a denunciare i disordini causati dalla cattiva amministrazione della giustizia a livello locale, perché magistrati e ufficiali «non usano, nel distribuirli ai poveri, quell'esattezza, imparzialità, prontezza ed indifferenza, come conviene; onde ne deriva che la bassa gente resta sempre malmenata ed oppressa e specialmente dai prepotenti»¹¹⁷. Da qui l'invito a tutte le corti che esercitavano giurisdizione tanto temporale quanto ecclesiastica o economica ad attenersi alle disposizioni vigenti verso «chiunque de' vassalli di S.M. ed abitanti di questo Regno, sia nobile o plebeo, sia povero over prepotente», applicando la giustizia «con prontezza e imparzialità, senza punto attrassarla o pur trasgredirla; e molto meno permettere menoma diffaticazione delle parti che la implorano, o l'aggravio di esse nell'esorbitanti diritti». Né esitò a denunciare l'abuso praticato nel passato di far carcerare presunti colpevoli, per lo più «della gente bassa», solo perché soggetti nobili «o altri potenti» si dichiaravano offesi da qualche «inciviltà» loro arrecata, senza esaminare prima se tali offese fossero vere, fondate e meritevoli di carcerazione o invero «insossistenti e leggiere over'addotte e studiate per semplice pretesto e a capriccio, in pregiudizio della giustizia ed in oppressione di detta gente». Per «riparare ad un tal'abuso», egli incaricò il Tribunale del Real Patrimonio di vigilare perché le accuse fossero dimostrate e fosse evitata la carcerazione «malgrado le istanze di qualsivoglia sebben' alto e prepotente soggetto»¹¹⁸. Successivamente, nel novembre 1749, ordinò a capitani, giudici e fiscali delle università e terre del Regno di osservare le disposizioni già emanate dal viceré Corsini relative al divieto di torturare i sospettati per estorcerne la confessione¹¹⁹. Veniva stabilita una sola eccezione

¹¹⁷ Bcp, Dispacci, t. LX H8, doc. n. 199, 6 luglio 1747, *Alle corti capitaneali delle università baronali e demaniali perché sia promulgato bando continente la maniera come debbonsi e con qual regola avvanzar li ricorsi a S.E. tanto da particolari quanto dalle rispettive corti ed uffiziali sì laici che ecclesiastici del modo e forma sovra descritto*.

¹¹⁸ Ivi, doc. n. 193, cc. 451r-v, 14 aprile 1747.

¹¹⁹ Ivi, doc. n. 192, cc. 320r-v, 15 novembre 1749.

per quello riguarda al reo, dopoché prese l'informazioni e riconosciute dalli giudici giurisconsulti (ove vi esistono) o dall'assessori giurisconsulti designati a tenore dell'ordine emanato sotto il 14 novembre 1736, e che in vista delle suddette informazioni, costando la suddetta semiplena, si fosse dal medesimo divenuta pria alla provista del fiat dispensatio, o semplicer o acriter, secondo la qualità della sudetta semiplena meno o più aggravata d'indizi.

In particolare, si precisava che nessun testimone potesse essere giammai sottoposto a «verun tormento, fuorché alla sola restrizione di carcere, cioè in dammuselli, ove lo possiate tenere per quello spazio di tempo, che le circostanze del caso v'obbligheranno, con che non ecceda la sudetta restrizione di dammuselli più di giorni quaranta». La tortura nei confronti del testimone era comunque ammessa nella forma disposta dalle leggi e dal rito. L'ordinanza riguardava anche i baroni dotati di mero e misto imperio, cui fossero state concesse le consuete lettere di potestà.

Il problema della giustizia, e segnatamente dell'esercizio della giustizia a livello locale, rimase centrale nella sua azione di governo. Riformare gli abusi, causa dell'impunità e della scarsa applicazione della legge, costituiva per lui una priorità. Le leggi infatti c'erano e prescrivevano anche pene severe, ma il problema vero era che delitti gravi e atroci rimanevano impuniti «per difetto delle prove e delle rituali solennità». La riflessione giuridica negli stessi anni andava d'altra parte affermando la convinzione che una giustizia efficace non dovesse tanto passare attraverso la severità delle pene comminate, quanto che dovesse piuttosto fondarsi sul principio della certezza della pena: rendere le pene più gravi non serve: «l'impunità dei delitti non segue perché le nostre leggi non imponghino le convenienti pene, ma segue perché restano inesequite»¹²⁰. Sempre più essenziale appariva insomma non la riforma delle pene, ma la riforma degli abusi, «che danno occasione all'impunità dei delitti»¹²¹.

¹²⁰ Così si esprimeva Carlo Ginori a proposito della nuova «legge criminale» pubblicata nel granducato di Toscana nel 1745, che prescriveva un maggior rigore delle procedure e delle pene, rendendo più largo il ricorso alla tortura (Cfr. M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili"* cit., pp. 133-134).

¹²¹ Ivi, p. 135.

Occorreva superare il tema del maggior rigore delle pene, andare oltre la stanca riproposizione di vecchi bandi, affrontando le cause profonde del cattivo funzionamento della giustizia e ponendo un argine al disordine istituzionale e alla molteplicità delle sedi giudiziarie. Ma, fallita nel recente passato la possibilità di attuare più o meno articolati progetti di riforme istituzionali a livello delle magistrature giudiziarie, la strada percorribile rimaneva, almeno per il momento, quella dell'attenzione all'amministrazione della giustizia soprattutto al livello locale: bisognava «restituire vitalità alla giustizia inferiore»¹²². In questa direzione muoveva la pubblicazione nel 1750 della *Pratica per la formazione de' processi criminali da eseguirsi da tutte le corti capitaneali, ed altre laicali del Regno* ad opera di Zenobio Russo e Diana, procuratore fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, ordinata proprio dal viceré Lavieufuille per sopperire alla diffusa ignoranza delle procedure da parte di ufficiali «non poco scarsi nella cognizion delle leggi e statuti del Regno», e all'imperizia di maestri notai e attuari¹²³. Nello stesso anno apparve il primo dei cinque volumi delle *Siculae Sanctiones* di Niccolò Gervasi, opera che costituisce una importante raccolta di leggi, editti, ordini, rescritti di cui si voleva riaffermare «validità, autorità e peso», senza «aggiungere alcunché alla pristina saldezza in cui stavano o alla desuetudine in cui forse talune erano cadute o al vigore e potestà che ad ognuno spettava»¹²⁴. Come dire: «le leggi son, ma chi pon mano ad esse?».

Il solco su cui ci si muoveva rimaneva comunque pur sempre quello della tradizione, in una generale incapacità propria dei pochi riformatori precaraccioliani siciliani di abbattere le resistenze ambientali, superare gli ostacoli e «triscinar seco larghi strati dell'opinione pubblica»¹²⁵. La classe intellettuale siciliana, che a partire dal 1750 si fece promotrice del generale risveglio degli studi,

era in gran parte ancora reclutata tra la nobiltà e il clero: «altre categorie, come i legali, non avevano un proprio mondo interiore da contrapporre a quello aristocratico»¹²⁶.

Non può dunque parlarsi per la Sicilia – a differenza del napoletano – di una nuova classe politica che per impulso dell'illuminismo sorge nel paese e aspira a prenderne la direzione¹²⁷.

Sicché il loro illuminismo non può che apparire «incompleto e, in qualche caso, falso»¹²⁸: persino «il più originale fra i pensatori siciliani, il Natale, è indubbiamente il più conservatore»¹²⁹. Egli, che nel 1759 terminava il suo lavoro sulla riforma delle leggi penali, pubblicato nel 1770, pur ammettendo la pena di morte in pochissimi casi, giustificava però la tortura come pena¹³⁰; e, distante dal principio fatto proprio dall'illuminismo europeo dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, affermava la divisione in tre classi dei «sudditi» di ogni società, assegnando poi ad essi una diversa posizione di fronte al diritto penale¹³¹.

Lavieufuille lasciò comunque intravedere un importante capovolgimento di prospettiva: non più una riforma istituzionale dall'alto, come sinora si era tentato, e che si era dimostrata difficile e di fatto impraticabile, quanto il tentativo di far funzionare il sistema, ordinandolo innanzi tutto, e facendo poi leva su di esso, proprio a partire dal basso, dagli uffici e dalle magistrature periferiche. In tal modo il percorso giudiziario avrebbe guadagnato in agilità, evitando che il sistema si ingolfasse. Si trattava insomma di un riformismo strettamente giuridico, che si fondava sulla tradizione, prescrivendo l'applicazione delle norme in vigore, talora anche in modo ripetitivo, ma con volontà decisa e continua, al fine

¹²² G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 429.

¹²³ Z. Russo e Diana, *Pratica criminale* cit., p. IV.

¹²⁴ *Siculae Sanctiones* cit., t. I, p. XV. Solamente negli anni 1791-1793 sarà completata da Francesco Paolo Di Blasi la nuova raccolta delle Prammatiche. Per una panoramica sulle edizioni giuridiche del XVIII secolo, cfr. D. Novarese, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell'Ottocento: il "Progetto di codice penale del 1813"*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 13-19. Sui tentativi di codificazione generale, soprattutto in materia civile, posti in essere in alcune realtà della penisola nella prima metà del secolo, cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi* cit., pp. 18-24.

¹²⁵ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Laterza, Roma-Bari, ed. del 1999, p. 47.

¹²⁶ Ivi, pp. 36-37.

¹²⁷ Ivi, p. 47.

¹²⁸ Ivi, p. 40.

¹²⁹ Ivi, p. 47.

¹³⁰ Solamente nel maggio del 1787 saranno pubblicate le *Istruzioni per l'amministrazione della Giustizia nelle occorrenze delle cause, e materie criminali*, che sanciranno il divieto ai magistrati inferiori di praticare la tortura. Per una rapida panoramica sul dibattito siciliano attorno alla pena capitale e al ricorso alla tortura, cfr. D. Novarese, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell'Ottocento* cit., pp. 102-107.

¹³¹ Cfr. R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia* cit., p. 43. Sul pensiero di Tommaso Natale, cfr. anche G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., pp. 53-54.

di affermare il primato della sovranità¹³². Per rendere attuabile il programma era necessario pertanto che ognuno ricorresse «a' legittimi superiori ed ufficiali locali, a' quali appartiene dar provvidenze ed amministrar quegli atti di giustizia che dal ricorrente si implorano»¹³³, appellandosi al viceré in via straordinaria e solamente dopo aver presentato istanza al magistrato d'appello.

La sintonia con il governo napoletano su questo fronte era piena: segretario di Stato, di Giustizia e Grazia era Bernardo Tanucci, il cui programma politico tendeva al «decentramento delle funzioni giurisdizionali e dell'amministrazione in generale»¹³⁴. E come si è visto Laviefeuille si impegnò in un'azione diretta a decentrare il potere, risanando la finanza locale e riordinando la giustizia nelle periferie.

Anche la moltiplicazione dei fori rappresentava un elemento non trascurabile di confusione: nell'agosto del 1749 il viceré evidenziava il grave danno al corso della giustizia determinato da coloro che erano forniti di più di una patente di foro diverso, e dispose che ognuno facesse uso di un solo foro¹³⁵. Da Napoli re Carlo di Borbone qualche giorno prima con un dispaccio aveva intanto stabilito «varie sue risoluzioni per la riforma de' Fori e moderazione del numero de' forati», nella convinzione che essi «perturbano lo regolamento della giustizia e della buona disciplina di questo Regno». Nell'attesa che alcuni articoli fossero sottoposti a ulteriore esame, Laviefeuille nell'ottobre dello stesso anno ne trasmetteva ventisei «già risolti e determinati» alle corti ecclesiastiche e a quelle laiche del Regno, ingiungendone l'applicazione¹³⁶. Insomma, dopo il fallimento del Supremo Magistrato del Commercio, si cercava di far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. Le limitazioni

¹³² Così anche a Napoli dove negli anni '50 del secolo «incominciava una fase di riforme meno esaltante del primo decennio carolino, ma decisiva nella costruzione della monarchia nazionale», cfr. A.M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana* cit., p. 130.

¹³³ Bcp, Dispacci, t. LX H8, doc. n. 199, 6 luglio 1747.

¹³⁴ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., p. 216. La prassi delle avocazioni era frequente anche nel Napoletano (Cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., p. 181). Cfr. anche A.M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana* cit., p. 132.

¹³⁵ Bcp, Dispacci, t. LX H8, doc. n. 244, 29 agosto 1749. Del foro competente, con un esame di tutti i fori che operavano in Sicilia e delle loro competenze, si occupa F. Candini, *Codex iuris siculi*, t. I cit., pp. 526-561.

¹³⁶ Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 191, cc. 316r-319r, 23 ottobre 1749. Cfr. anche *Siculae Sanctiones* cit., t. IV, pp. 307-317.

più consistenti riguardavano il foro ecclesiastico, oggetto in questi anni di una certa attenzione e non solo in Sicilia¹³⁷. Particolarmente colpito il Sant'Uffizio¹³⁸:

12. Per quel concerne al Foro del Santo Ufficio trova il Re molto esorbitante la prerogativa di conoscere nommeno le cause passive che attive de' suoi foristi, della quale non gode né il foro ecclesiastico né il militare. Onde ha determinato Sua Maestà che si riformi questa prattica, e che i foristi dell'Inquisizione godano del foro nelle sole cause passive, ma nell'attive debba seguire il foro del reo.

13. Ordina nello stesso tempo Sua Maestà che in ogni luogo del Regno un sol Portiero possa godere del Foro, e sia quell'appunto nella cui patente sia espressamente spiegata l'esenzione.

14. Vuole ancora che siano esclusi dal Foro i titolati semplici, che tengono impiego o patente dell'Inquisizione.

15. Che non possano gl'Inquisitori rilasciare monitori o censure contro i ministri reggi. E lo stesso divieto s'imponga loro verso tutti gli altri ufficiali temporali, a qual fine m'impone Sua Maestà dire a Vostra Eccellenza, che per ora faccia inviolabilmente osservare i Reali Rescritti del 1729 e del 1733, ove si proibisce affatto al Sant'Uffizio l'uso di monitorii e censure contro i Regi Ministri, e rispetto a gl'ufficiali debbano gl'Inquisitori, pria di passare a monitorio, fare relazione al viceré del caso e de' motivi, e attenderne la di lui risoluzione.

¹³⁷ Nel 1750 venne esecutoriata tra l'altro la nuova Costituzione voluta da papa Benedetto XIV, che disciplinava il diritto d'asilo e le immunità degli ecclesiastici e che completava le altre due dei precedenti pontefici, Benedetto XIII (1725) e Clemente XII (1734): Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 221, cc. 475r-485v, 20 settembre 1750. Sul dibattito di quegli anni, cfr. per il Regno di Napoli, R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., pp. 25-96. Per la Lombardia, C. Ichino Rossi, *Il diritto di asilo nella Lombardia del Settecento. Dall'indulto di Benedetto XIV del '57 alla «totale riforma» di Giuseppina*, in A. De Maddalena, E. Rotelli e G. Barbarisi (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, *Istituzioni e società*, il Mulino, Bologna, 1982, pp. 509-535. Per lo Stato pontificio P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 1982, pp. 231-234. Per la Toscana F. Colao, *Tra sacri canoni e illuminismo penale: alle origini della circolare toscana del 1769 "I delinquenti non godino dell'asilo"*, in C. Cardia (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 215-247. Cfr. anche la riflessione del siciliano Francesco d'Aguirre nel contesto del dibattito coevo (R. Lupi, *Francesco D'Aguirre* cit., pp. 178-187).

¹³⁸ Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 191, c. 316v. Sul clima di avversità nei confronti dell'Inquisizione in quegli anni, cfr. V. Sciuti Russi, *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento* cit., pp. 76-78.

Quest'ultimo punto in particolare configurava il tentativo di porre in una posizione di subordinazione l'Inquisitore rispetto al viceré, capovolgendo i rapporti di forza che avevano nella monarchia asburgica regolato le relazioni tra le due cariche istituzionali. Il colpo assestato al foro ecclesiastico e segnatamente al Sant'Ufficio dovette essere colto in tutta la sua intensità in un clima che per la diffusione delle teorie giurisdizionalistiche non era certo favorevole al clero.

Nel 1750 il braccio ecclesiastico cercò di ottenere in sede parlamentare la revoca dei provvedimenti recentemente approvati in materia di immunità e fori privilegiati, ma non ebbe l'appoggio del braccio baronale, che evidentemente intendeva distinguere le proprie posizioni da quelle del clero, evitando di compromettersi. Tanto più che il Laviefeuille aveva sino ad allora affrontato le questioni che chiamavano in causa il mero e misto imperio baronale con un atteggiamento improntato alla cautela, limitandosi soltanto a sottolineare come anche i sudditi dei baroni fossero in realtà sudditi del sovrano. Nel contesto del recente passato non era comunque poco. Così in occasione dell'indulto generale del settembre 1747 per la nascita del primogenito, quando egli aveva chiarito che il provvedimento, pur con tutte le limitazioni e le eccezioni previste, comprendeva «ancora i sudditi de' baroni», e a costoro riservava soltanto le pene pecuniarie¹³⁹; o quando aveva richiamato la necessità di un pronunciamento della sezione criminale del Tribunale della Gran Corte dinanzi a una sentenza di morte, seppur emessa dalla corte superiore di uno Stato feudale¹⁴⁰; oppure quando – come si è già ricordato – sottopose anche i baroni dotati di mero e misto imperio con lettere di potestà al divieto di torturare i sospettati per estorcerne la confessione. Che il clima a metà secolo stesse cambiando doveva già avvertirsi chiaramente e può esserne una spia la richiesta baronale, avanzata sempre in seno al Parlamento del 1750, che non si introducessero novità in materia di giurisdizione feudale e in rapporto alle cause criminali, dovendosi il mero e misto imperio dei baroni considerare «diritto incontrastabile degli stessi»¹⁴¹: la necessità della precisazione è sintomatica essa stessa di uno stato di preoccupazione diffusa.

¹³⁹ *Siculae Sanctiones* cit., t. V, pp. 138-143, 5 settembre 1747.

¹⁴⁰ *Ivi*, pp. 157-158, 19 giugno 1748.

¹⁴¹ Cfr. F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale, 1734-1816* cit., pp. 214-215.

Non del tutto infondata, se di lì a poco nel 1753 il Laviefeuille diede alla terra di Monforte il via libera per procedere alla ricompra del mero e misto imperio, inaugurando un corso che poteva prospettare pericolose insidie per la nobiltà feudale. Nello stesso anno esortava le università del Regno a praticare l'elezione annuale degli ufficiali attraverso il ricorso allo squittinio, al fine di sanare la «irregolare condotta sin ora praticatasi in talune università di questo Regno nel tempo che si formano l'annuali squittini pella creazione delli rispettivi ufficiali»: non solo si trasgredivano le norme vigenti, ma si proponevano «sogetti a quali non assistono le circostanze e qualità» previste, sicché «allo spesso partoriscono delli sconcerti di non poco rimarco sì del real servizio che del publico bene». Fissò dunque in nove punti le istruzioni alle quali le amministrazioni cittadine dovevano attenersi: il provvedimento era generico riguardo ai destinatari, prevalentemente le città demaniali, ma certamente era rivolto anche a quella sparuta minoranza di baroni che, non essendo in possesso del relativo privilegio, avrebbero dovuto attenersi alle regole generali per l'elezione dei propri ufficiali politici¹⁴². Non era che l'inizio.

¹⁴² Asciv, Libro delli Squittini, cc. 91r-92v (12 settembre 1753).

IV
LA CONTRASTATA AFFERMAZIONE
DELLA GIURISDIZIONE REGIA
L'ETÀ DI TANUCCI

1. «*Li baroni non possono mangiarsi le università*»

Con il passaggio nel 1759 di Carlo di Borbone sul trono di Madrid, a Napoli e in Sicilia, per la minore età del figlio Ferdinando, si apriva la stagione della Reggenza, prolungatasi fino al 12 gennaio 1767. Si tratta di anni dominati dalla personalità di Bernardo Tanucci – dal 1755 primo segretario di stato, fino alla rimozione dal suo incarico nel 1776 – la cui azione di governo risultò però fortemente limitata e talora anche osteggiata dal Consiglio di Reggenza, i cui membri deliberavano per lo più mossi «da quello spirito baronale e magnatizio» avverso a «tutto quel che fa il re più forte, e la mano sovrana più pesante»¹. L'azione del governo andò avanti a fatica e registrò risultati migliori nella lotta contro la giurisdizione ecclesiastica, sebbene pure su questo fronte non mancassero i contrasti, che ne rallentarono il corso².

¹ R. Mincuzzi (a cura di), *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1969, p. 16. Sull'argomento, cfr. anche le considerazioni di G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., pp. 268-271. Sul periodo della reggenza a Napoli, cfr. anche F. Valsecchi, *Il riformismo borbonico in Italia*, Bonacci editore, Roma, 1990, pp. 111 sgg.

² Cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., pp. 279-283. Sono note le vicende legate alla espulsione dei gesuiti nel 1767, regnante ormai Ferdinando, e l'ostilità che maturò in Sicilia, complice la resistenza del viceré Fogliani, «impegnatissimo» coi gesuiti «fino alla meraviglia e allo scandalo» ad attuare il provvedimento trasmesso da Napoli (Cfr. F. Renda,

La preoccupazione che l'ordine sociale con la gerarchia dei valori tradizionali potesse essere messo in discussione allarmava non poco un ceto dirigente per lo più di origine aristocratica o comunque legato fortemente al baronaggio. Notabili, nobili e preti furono comunque i primi ad avvantaggiarsi della vendita e delle censuazioni dei beni dei gesuiti confiscati nel 1768, mentre invece le enfiteusi contadine procedettero con lentezza tra diverse difficoltà, diffidenze e ostilità, sicché l'esperienza riformatrice a favore dei contadini si chiuse con un fallimento³. L'eversione dell'asse patrimoniale dei gesuiti aveva comunque consentito al governo di porre in primo piano la questione agraria in Sicilia, sulla quale si aprì un intenso dibattito incentrato sulla opportunità di favorire la formazione di una piccola proprietà contadina⁴. Non si trattò tuttavia di «una riforma che aprì la strada ad altre riforme» e questo rappresentò il limite di fondo dell'operazione⁵.

Anche sul versante della giurisdizione baronale gli interventi governativi rivelano una certa frammentarietà, sebbene il Tanucci avesse piena consapevolezza dell'illegalismo e dell'indisciplina eversiva del baronaggio a Napoli come in Sicilia⁶. Un'attenzione

Bernardo Tanucci e i beni dei Gesuiti in Sicilia, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1974, pp. 151-156; 176-182. Cfr. R. Mincuzzi (a cura di), *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)* cit., lettera a Carlo del 21 luglio 1767, p. 395. Tanucci definisce il Fogliani «gesuita nel cuore» (ivi, lettera a Carlo del 29 luglio 1767, p. 397).

³ F. Renda, *Bernardo Tanucci e i beni dei Gesuiti in Sicilia* cit., pp. 200-202. Per una sintesi delle vicende che riguardarono «l'assalto al patrimonio ecclesiastico» nei secoli dell'età moderna, cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 78-86.

⁴ Protagonisti del dibattito furono il Genovesi (F. Renda, *Bernardo Tanucci e i beni dei Gesuiti in Sicilia* cit., pp. 171-174), il Sergio, il Natale, il Pepi, il Cari (ivi, p. 180). Sull'argomento, cfr. anche M. Verga, *Un aspetto dello scontro tra baroni e riformatori nella Sicilia della seconda metà del '700: il dibattito sulla popolazione da A. Genovesi a V.E. Sergio*, in *La popolazione italiana nel Settecento*, S.I.D.E.S., Bologna, 1980, pp. 617-620, con particolare riferimento alle tesi di Rosario Gregorio e di Alfonso Airoidi, marchese di Santa Colomba.

⁵ F. Renda, *Bernardo Tanucci e i beni dei Gesuiti in Sicilia* cit., p. 183.

⁶ Cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., pp. 330-332. Alcuni episodi testimoniano in questi anni il diffuso clima di avversità nei confronti del baronaggio siciliano. Nel risolvere la causa che da lungo tempo contrapponeva il principe di Cerami, Giovanni Rosso (1735-1768), e l'arciprete di Cerami, la Gran Corte aveva proposto, col parere favorevole seppur non unanime della Giunta di Sicilia, di allontanare i Galliani, eredi dell'arciprete, e di consentire al principe di acquistarne i beni. Il re però «si persuase che iniquo fosse lo sfratto d'una famiglia innocente, iniquo lo spoglio del patrimonio di quella per convertirlo in denaro, iniquo il trionfo baronale, e frutto di tanti peccati, scandaloso ancora, e di pessimo esempio.

particolare fu prestata alla condizione in cui versavano le università del Regno, pressate da problemi finanziari, ma sottoposte anche alle prepotenze degli amministratori locali e allo strapotere dei baroni: «li baroni non possono mangiarsi le università»⁷. Considerazione questa che riguardava in verità non solo le università baronali, ma anche quelle demaniali, che erano spesso amministrate da esponenti dell'élite locale in diversi casi legati alla aristocrazia feudale, della quale comunque essi aspiravano pur sempre a far parte⁸. In questa direzione il Tanucci operò sin dalla fine degli anni Cinquanta del secolo, assumendo dei provvedimenti che, se inseriti in un contesto di lungo periodo, lasciano comunque intravedere un marcato interesse del governo per queste tematiche, che evidentemente si percepivano vitali al fine di un'affermazione più risoluta della giurisdizione regia sul territorio. Il fallimento cui era andato incontro ogni tentativo di riforma istituzionale negli anni passati – si pensi all'esplosione di proteste determinata dalla creazione del Supremo Magistrato del Commercio a Napoli come in Sicilia e al suo successivo fallimento – lasciava tuttavia ancora qualche margine di intervento volto ad affermare il valore della giurisdizione regia rispetto alla moltitudine giurisdizionale in cui si articolava l'esercizio delle funzioni proprie dello stato moderno. L'attenzione verso il territorio, le istituzioni locali, l'amministrazione della giustizia nelle periferie rappresenta in questo senso, pur tra alti e bassi, spinte in avanti e involuzioni, una costante importante dell'azione di governo – di cui il Tanucci, già come segretario di Stato, di Giustizia e Grazia, fu il principale artefice – che percorre, fallito ogni tentativo di riforme dall'alto attraverso la creazione di un nuovo Tribunale, la via della ristrutturazione delle magistrature locali in direzione del

Dunque ordinò, che la famiglia rimanga nella sua patria, e nei suoi beni; che non sia più suddita del barone, ma di una corte regia la più vicina; che il barone presente e li successori dia e dieno a tal famiglia la parola regia. Finalmente riservò ai Galliani le ragioni per li danni, e per le spese da sperimentarsi nella G. Corte di Palermo» (R. Mincuzzi (a cura di), *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)* cit., lettera a Carlo del 2 luglio 1771, p. 682).

⁷ Tanucci al Losada, 31 marzo 1761, cit. in G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., p. 330.

⁸ Cfr. in proposito A. Spagnoletti, «L'incostanza delle umane cose». *Il patriziato di terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo)*, Edizioni dal Sud, Bari, 1981, p. 46.

«decentramento delle funzioni giurisdizionali e dell'amministrazione in generale»⁹, restituendo «vitalità alla giustizia inferiore»¹⁰.

Innanzitutto occorre controllare le finanze locali, pesantemente indebitate, in linea con i provvedimenti già assunti precedentemente dal viceré Laviefeuille nel tentativo di razionalizzare le procedure: in particolare si invitarono le università a produrre delle relazioni sui depositi¹¹ e a giustificare le spese straordinarie che non potevano più essere erogate senza il permesso del Tribunale del Real Patrimonio¹², che predispose inoltre specifiche istruzioni per i Maestri giurati del Regno al fine di tenere sotto controllo i conti delle università demaniali¹³. Per consentire ai giurati «di dar il fitto delle gabelle, stabilir la pubblica annona» e effettuare entro il mese di agosto tutti i provvedimenti in scadenza, prima che scattasse col primo settembre la nuova indizione, nel 1760 si stabilì che essi dovessero assumere le proprie funzioni non nel mese di settembre, ma al primo di maggio¹⁴. Insomma, come recitava un successivo provvedimento del 1762, «disordini, abusi ed inconvenienti» con frequenza si erano verificati in diverse università del Regno,

principalmente nell'adunarsi i pubblici consigli, nella formazione delle tasse pe' reggi donativi, ed altr' emergenze nelle rispettive università, come ancora in rapporto agli affari dell'annona, ed all'esigenza degl'introiti, gabelle e crediti, nommenché- al pagamento de' pesi, ed oneri annuali da soddisfarsi dalle stesse, e similmente nella macellazione del bestiame bovino¹⁵.

Vennero pertanto prodotte delle disposizioni per il «buon regolamento dell'amministrazione giuratoria e dell'accerto del servizio del pubblico e dell'università», che segnatamente riguardavano i consigli civici, la distribuzione del carico fiscale, il governo dell'annona, la macellazione del bestiame bovino, l'introito di crediti e

⁹ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., p. 216. Negli stessi anni il granduca Pietro Leopoldo in Toscana fu particolarmente sensibile ad analoghe riforme, cfr. per una sintesi F. Valsecchi, *L'Italia nel Settecento dal 1717 al 1728*, Storia d'Italia, vol. II, Arnoldo Mondadori, Milano, 1959, pp. 635 sgg.

¹⁰ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, cit., p. 429.

¹¹ Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 238r-239r, 25 febbraio 1757.

¹² Ivi, cc. 260r-v, 14 luglio 1757.

¹³ Ivi, cc. 281r-286v, 20 aprile 1758.

¹⁴ Ivi, cc. 504r-505v, 14 aprile 1760.

¹⁵ Bcp, Dispacci, t. LX H10, doc. n. 57, cc. 149r-150r, 9 marzo 1762.

gabelle delle università. La tenuta in ordine dei conti dell'università e le frodi compiute dai giurati erano problemi annosi, che di volta in volta si era cercato di risolvere con provvedimenti che spesso rimanevano lettera morta: ancora nel 1764, malgrado i reiterati richiami, emergeva il disordine finanziario maturato in parecchie amministrazioni locali per il fatto che non tutti i giurati e il sindaco firmavano i mandati di spesa, «con averli pure liberamente pagato il tesoriere», «potendo così alcuni giurati spendere a loro bellaggio qualunque somma, senz'altro se ne abbia dagli'altri e dal sindaco la dovuta notizia»¹⁶. Per porre rimedio a tale ricorrente «detestabile abuso», venne stabilito che tutti i giurati e il sindaco dovessero firmare ogni mandato di spesa e che il tesoriere, sotto la propria diretta responsabilità, non avrebbe potuto pagarli senza le firme previste. E se qualcuno dei giurati si fosse rifiutato, il tesoriere avrebbe dovuto «d'una mano soscrivere il mandato» e dall'altra informare l'autorità («Noi»), per via del Supremo Consiglio Patrimoniale, affinché potessero essere prese le opportune risoluzioni «per l'accerto del giusto e pella indennità degl'interessi dell'università». Risulta abbastanza evidente comunque l'ambiguità della soluzione escogitata.

Particolare attenzione fu inoltre dedicata alle procedure di elezione degli ufficiali nelle terre baronali e alla composizione dei consigli civici, temi questi cari al Tanucci e successivamente ripresi dal viceré Caracciolo. Già nel luglio del 1760 erano state fissate delle disposizioni cui attenersi per la nomina dei sindaci delle università¹⁷; e nel 1762 si denunciavano i «gravissimi assurdi e sconcerti in diverse città e terre del Regno, tanto del regio demanio, e moltoppiù ne' baronali, a caggion delle conferme che si facciono ne' medesimi soggetti delle cariche, che più dell'anno non possono esercitarsi», procedura questa vietata dalle leggi del Regno¹⁸.

Su questo fronte però il momento più alto della tensione fu toccato con il dispaccio reale del 15 dicembre 1770, seguito da una circolare del viceré Fogliani (28 gennaio 1771) con cui si regolava la procedura di elezione mediante scrutinio degli ufficiali anche nelle terre baronali. In particolare veniva ribadito che la creazione degli ufficiali dovesse farsi ogni anno per «squittinio» (elenco di concorrenti alle cariche pubbliche), e che nella compilazione delle

¹⁶ Ivi, doc. n. 112, 307r.-308r (7 febbraio 1764).

¹⁷ Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 516r-517r (3 luglio 1760).

¹⁸ Ivi, t. LX H10, cc. 222r-v (9 ottobre 1762).

liste dovessero intervenire gli stessi ufficiali e quanti ne avessero facoltà sulla base delle istruzioni e ordinanze prescritte o «secondo la costumanza del luogo e del paese»¹⁹. A costoro (vocali) il maestro notaio dell'università avrebbe dovuto preliminarmente leggere le istruzioni «per non potere allegare ignoranza e dimenticanza delle medesime, e nello squittinio che poi si formerà abbia e debba farsi menzione di essere stati pria di formarsi, letti e presenti». Si prescriveva che non potevano essere proposte e squittinate persone che occupavano contemporaneamente altri uffici, specie se incompatibili, «come se per l'ufficio di giurato si squittinassero il segreto, il proconservatore o il sindaco»; che non potessero proporsi o eleggersi minori di anni 25 e maggiori di anni 70 o interdetti a occupare tali uffici; né persone condannate per delitti a *relegazione supra*. Non si potevano proporre né squittinare persone che «non avessero almeno vacato, cioè nell'istesso ufficio in cui si vogliono proporre, per anni due, ed in altro ufficio per anno uno», secondo quanto disposto nei capitoli del Regno. Occorreva pertanto in ogni elenco fare «espressa menzione» degli uffici già occupati dai candidati, ma anche dell'eventuale grado di parentela o affinità nel caso venissero squittinate persone congiunte di primo grado, come ad esempio padre, figlio, suocero, genero, fratello e cognato, «per aversi poi presente nella nomina, che dovrà farsi». Allo squittinio potevano inoltre partecipare tutte quelle «persone, le quali possono concorrere ai rispettivi uffici, e non militasse per li medemi alcun legittimo impedimento a tenore delli capitoli del Regno e delle principali istruzioni di ciascheduna università e delle presenti nostre lettere». Infine, veniva puntualizzato che l'elezione dovesse ricadere «in persona abile e non impedita», sulla base di quanto stabilito dal dispaccio stesso; e che «lo stesso barone non si deve appartare d'eligere li ufficiali della nomina, che si farà da chi conviene».

Si tratta di disposizioni importanti, non tanto per gli esiti immediati in verità piuttosto deludenti dal momento che la circolare rimase lettera morta, quanto per il fatto che a essa si richiamò in

¹⁹ Il testo della circolare del Fogliani è disponibile in F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, in G. Di Marzo, *Diari della Città di Palermo dal secolo XVI al XIX*, Palermo, 1869-1886, vol. XIX (1886), pp. 195-198. Contestuale è una circolare con cui *Si ordina la puntuale osservanza della Prasse Criminale, rimessa con Circolare nell'anno 1750, disposta dal fu Dottore Don Zenobio Ruffo, Procuratore Fiscale* (Bcp, Dispacci, t. LX H10, cc. 461r-v, 28 gennaio 1771).

modo diretto il viceré Caracciolo, quando nel 1784 volle sferrare il suo attacco frontale al baronaggio²⁰. Vale la pena però sottolineare come il provvedimento di Fogliani riprendesse puntualmente i nove paragrafi già sviluppati da un'altra precedente circolare del viceré Laviefeuille del 12 settembre 1753, in cui veniva ribadito il principio che l'elezione annuale degli ufficiali dovesse praticarsi attraverso il ricorso allo squittinio²¹. In verità Laviefeuille si riferiva – come si è già notato – alle università del Regno, segnatamente le demaniali, senza fare esplicito riferimento alle terre baronali: è certo interessante che nel 1771 invece i destinatari siano proprio i baroni, colpevoli di non procedere a norma delle leggi nell'elezione dei loro ufficiali e di non scegliere «persone abili e non impediti». Nelle terre baronali, in effetti, sulla base dei privilegi di investitura l'elezione degli ufficiali era stata generalmente trasferita ai baroni, che la esercitavano da secoli facendo a meno degli squittini, e nominando personaggi a loro graditi. I baroni comunque in questo frangente riuscirono ancora ad aggirare la disposizione, forti dei privilegi di cui la maggior parte di essi godeva; mentre per quella ristretta minoranza che invece avrebbe dovuto applicarla, questa di fatto rimase disattesa.

Risulta evidente il tentativo di volere colpire o, quanto meno, avvertire il baronaggio. La propaganda baronale negli anni Ottanta, riprendendo il caso, come vedremo nel successivo capitolo, giustificherà Fogliani – ormai completamente uscito di scena –, parlando di equivoco, e addosserà invece la responsabilità del provvedimento al Tribunale della Gran Corte, protagonista e strumento in quegli anni, viceré ormai il Caracciolo, dell'offensiva antibaronale. L'iniziativa si inserisce comunque certamente nell'azione, già avviata dal Tanucci sin dagli anni Cinquanta, di contenimento degli abusi feudali, ma anche nell'evidente e più generale necessità di riqualificare i quadri amministrativi che operavano a livello locale, sia nei centri demaniali sia, seppur con maggior difficoltà, nelle terre feudali. Occorreva insomma rinnovare il governo delle università. Una politica che procede tra alti e bassi nel corso del secolo, intrapresa con slancio già dal viceré Laviefeuille, come chiarito nel precedente capitolo. Non si tratta però almeno in questa fase di interventi capaci di incidere in modo efficace sulla vita delle università siciliane, dal momento che la monarchia si muove comun-

²⁰ Cfr. *infra*, p. 205.

²¹ Asc, Libro delli Squittini, cc. 91r-92v (12 settembre 1753).

que nella dimensione della rappresentanza di ceti e nel contesto delle antiche magistrature²². È comunque evidente il tentativo di affermare il punto di vista centrale, spingendo le amministrazioni municipali a trattare sempre più con gli organismi del governo centrale, limitando la mediazione baronale.

Interessante risulta poi capire chi dovesse occuparsi della formazione degli squittini. Ancora una volta il riferimento più antico è la disposizione del viceré Colonna del 16 marzo 1579, che disciplinava la materia riferendosi però espressamente alle città demaniali, successivamente ripresa dal Fogliani nel 1755. Vi si stabiliva che l'8 dicembre di ogni anno in seno al consiglio si dovevano

eliggere quattro persone virtuose di buona coscienza e delli principali di essa, li quali lo stesso giorno si giontino colli magnifici capitano, giurati, secreto, giudici litterati di capitano del civile et di appellazione, et congregati insieme nella casa dell'università o altro luogo secreto con lo intervento et presenza del reverendo arciprete seu vicario di quella città seu terra prestiranno iuramento in mano di esso reverendo arciprete seu vicario di eleggere nella concorrenza degli uffici annuali così di giurati et giudici come di altri ufficiali di scortino persone virtuose di buona fama, le quali siano abili et che possino concorrere alli predetti uffici maggiori²³.

Nel 1755 il viceré Fogliani su suggerimento del Tanucci («per la via di Stato, Giustizia e Grazia») spostò la convocazione del consiglio all'8 di settembre con la motivazione che occorreva evitare che la nomina si facesse «troppo precipitosa»²⁴.

In questo contesto si inserisce anche l'attenzione posta nei confronti della composizione dei consigli civici, con la conseguente organizzazione per ceti dell'oligarchia locale, che poi doveva distribuirsi le cariche, le più importanti delle quali spettavano al primo ceto. Si tratta di assemblee alle quali in origine potevano partecipare tutti i cittadini, quale che fosse il ceto di appartenenza, in cui venivano deliberate le questioni di maggiore importanza per la comunità: imposizione di gabelle,

²² Cfr. A. Spagnoletti, *Le istituzioni statali e il potere locale nel regno di Napoli (1730-1780)* cit., p. 25.

²³ *Istruzioni del viceré Colonna*, 16 gennaio 1579 (AscV, Libro delli Squittini, cc. 95r-97r).

²⁴ Ivi, cc. 99r-100v (26 settembre 1755).

bilanci, annona, sanità, opere pubbliche, concessioni, polizia locale. Di fatto tali assemblee, tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento, finirono coll'essere costituite sempre più da una cerchia ristretta di consiglieri, in numero variabile nei diversi centri, appartenenti a ceti socialmente ed economicamente più in vista (gentiluomini, artigiani, borghesi), con l'esclusione del popolo minuto. Poiché mancavano norme a livello centrale valide per tutto il Regno, piuttosto ampia era la discrezionalità lasciata a ciascuna comunità relativamente alla composizione di tali organi, almeno sino alle disposizioni emanate l'8 gennaio 1646, quando fu puntualizzato che il consiglio doveva essere composto da elementi appartenenti ai tre ceti, gentiluomini, maestri e borghesi, e che, in caso di morte, il consigliere defunto doveva essere sostituito con uno dello stesso ceto. Richiamandosi proprio ai criteri fissati in quelle disposizioni, il 23 aprile 1771 fu emanato un importante provvedimento, che – secondo quanto già era stato peraltro stabilito con precedenti lettere circolari del 1759 e del 1765 –, ribadiva come il numero dei componenti all'interno dei consigli civici dovesse oscillare tra i 40 e i 60 nelle città demaniali, e tra i 30 e i 40 nelle terre baronali²⁵. Inoltre, i consigli non potevano essere convocati e riuniti senza prima avere ottenuto l'approvazione viceregia trasmessa tramite il Tribunale del Real Patrimonio²⁶.

Era abbastanza evidente che le disposizioni precedenti fossero rimaste attraverso i secoli lettera morta e che si registrassero irregolarità, «facendosi da' giurati intervenire in confuso molti del popolo per fini privati da' pretendenti ed interessati nella formazione de' scrutini, o nelle materie da risolversi nelli detti consigli, che con ciò riescono di tutta la confusione e di pregiudizio alle università, come l'esperienza ne ha dato riprove», come nel 1759 si denunciava,

²⁵ Le disposizioni del 1646 sono inserite all'interno della circolare del viceré Fogliani del 1759 (Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 377r-v, 23 marzo 1759). In verità relativamente al numero dei componenti nei consigli delle città demaniali nel 1646 si era stabilito che dovevano essere non meno di 50 (dunque, non 40) e non più di 60. Sul sistema essenzialmente «dualista» di divisione per ceti all'interno dei consigli municipali relativamente all'area meridionale nei secoli dell'età moderna insiste G. Delille, *Le maire et le prieur* cit., pp. 37-45.

²⁶ Viene fatto esplicito riferimento ai capitoli del Regno di re Pietro (I e II) e di re Giovanni (LXIV) e alla prammatiche 18 e 19, tit. 53 (*Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. II, pp. 479-480) rispettivamente del 1584 e del 1601.

richiamando in vigore la precedente normativa²⁷. Ancora nel 1761 si evidenziavano tra l'altro – come si è già ricordato – disordini e abusi «nell'adunarsi i pubblici consigli» e si ordinava che questi dovessero convocarsi nelle case giuratorie o in caso di inadeguatezza delle stesse in un luogo terzo, come una chiesa o un convento adatti all'uso. Si precisava inoltre, richiamando proprio le lettere circolari del 1759, che nei consigli non dovessero intervenire altri se non «il capitano, giurati, sindaco e li consulenti electi» secondo la normativa vigente, con l'aggiunta del regio secreto nelle università demaniali²⁸.

Nella menzionata circolare del 1765 si constatava che, a causa della mancata applicazione delle disposizioni già emanate, si verificavano «non pochi sconcerti ed assurdi ne' pubblici Consigli, che nelle rispettive università pelle occorrenze delle stesse si detengono, giacché sempre va a stabilirsi lo che dal cetto nobile si propone pella pluralità de' voti de' consolenti, che con somma irregolarità di esso cetto vedonsi eletti», «in danno della gente bassa e de' poveri»²⁹. Per favorire la partecipazione di borghesi e artigiani fu stabilito che i consigli dovessero tenersi nei giorni festivi e non di lavoro, così da consentire ai «consolenti artigiani e borghesi» di potervi intervenire; e che i giurati, il sindaco, il proconservatore e il segreto, che facevano parte del consiglio di diritto, dovessero essere conteggiati nel numero dei «consolenti» spettanti al primo cetto, al quale essi appartenevano, e non dovevano dunque calcolarsi a parte.

Nella disposizione del 1771,

per togliere poi l'inconveniente, che sin'ora si è sperimentato di non essere alla notizia de' consolenti l'affare del quale deve trattarsi in Consiglio, ed il giorno del congresso, d'onde ne viene che o non curano intervenire o non possono maturamente dare il proprio parere, e venir così accertato il servizio del pubblico,

²⁷ Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 377r-v, 23 marzo 1759.

²⁸ Ivi, t. LX H10, doc. n. 57, cc. 149r-150r, 9 marzo 1762.

²⁹ Circolare del 30 marzo 1765, cit. in A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1975, p. 12 (Asci, Curia Iuratoria, vol. 87, f. 46. Vedi anche vol. 49, s.n., lettera di Luciano Aurelio Barrile del 19 novembre 1758; anche ivi, vol. 29, Dispaccio del presidente Fernandez del 23 luglio 1715; ivi, vol. 83, ff. 214-215).

fu ribadito che il consiglio dovesse riunirsi in un giorno festivo, avvisando i componenti nel giorno di festa immediatamente precedente a quello stabilito mediante un pubblico avviso, affisso tra l'altro presso la banca giuratoria con l'indicazione dell'argomento da trattare, in modo che i componenti potessero esprimere il proprio parere «con piena cognizione e non in maniera indigesta, come si è per lo più praticato». Si sarebbe inoltre suonata la campana destinata a tale scopo o quella della Matrice ogni giorno tra la prima festa e l'altra destinata alla riunione del consiglio. Cura del maestro notaro sarebbe stata quella di inviare al Tribunale del Real Patrimonio – cui spettava la convocazione – nota dell'argomento da trattare in consiglio con l'indicazione dei nomi e cognomi dei componenti, e con la precisazione che tutto era stato adempiuto secondo quanto prescritto, «per esaminarsi da noi il tutto e riportarne in seguito la nostra approvazione».

Ma la novità più interessante introdotta nel 1771 fu che accanto agli artigiani si menzionavano i civili come componenti del secondo cetto, mentre i borghesi passavano al terzo, sicché

il primo cetto di nobile, ne' quali devonsi comprendere tutti coloro che all'uffici nobili sono abilitati, e tra questi includersi devono i rispettivi giurati, capitano, sindaco, segreto e proconservatore; l'altro cetto deve esser composto di persone civili ed artigiani; ed il terzo di borghesi, poicché in tal guisa si verifica che v'intervenga il corpo dell'università.

Veniva però rimarcata la circostanza che solamente chi apparteneva al primo cetto poteva occupare le cariche cittadine, anche se l'istituzione di un cetto di civili separato da quello dei borghesi può essere letto come l'affermarsi di un orientamento – già delineatosi peraltro nel recente passato – di introdurre nuovi protagonisti nella vita politica locale e di spezzare vincoli di solidarietà e reti di rapporti personali che legavano il cetto dirigente locale al baronaggio, ma probabilmente anche flussi di trasmissione ereditaria delle cariche. D'altra parte però non era ancora possibile scardinare il sistema secolare basato sulla divisione in ceti e occorreva comunque preservare privilegi acquisiti, che nel corso dei secoli avevano consentito di delineare in seno all'élite urbana

un segmento che cominciava a definirsi *nobilis* e a sviluppare pertanto al suo interno una qualche identità di ceto, non scevra comunque da elementi di fragilità ideologica³⁰.

Essere ammessi al consiglio significava infatti essere considerati *nobiles viri*, con la possibilità di acquisire il privilegio di una nobiltà civica, fonte a sua volta di prestigio e di autorità per sé e per la propria famiglia³¹. Così, non stupisce che già nel 1756 lo stesso Carlo di Borbone avesse preso ufficialmente posizione e, coll'intento di creare nuovi legami di fedeltà con i patriziati provinciali, veri destinatari del provvedimento, avesse indicato rigorosamente le caratteristiche fondamentali delle diverse *classi* di nobiltà riconosciute nei suoi Reali domini, e quindi anche nel Regno di Sicilia, procedendo a una generale ridefinizione giuridica della nobiltà.³² Alla prima, detta *generosa*, appartenevano famiglie che, «nella continuata serie dei secoli», erano pervenute al possesso di qualche feudo nobile o erano inserite tra le nobili in una città regia nella quale vi fosse separazione da quelle civili e ancor più dalle popolari. Ne facevano parte anche quanti potevano vantare

³⁰ Sul rafforzamento dei gruppi sociali urbani nelle città siciliane e l'emergere di una nobiltà civica sempre più consapevole del proprio status già nel Quattrocento, in età alfoncina, insiste S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Einaudi, Torino, 1996, pp. 355-363. Sulla fragilità ideologica che caratterizza il processo di costruzione della nobiltà siciliana, cfr. E.I. Mineo, *Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo*, Donzelli, Roma, 2001.

³¹ Resta da chiarire un nodo che la storiografia non è di fatto riuscita a sciogliere: se cioè la nobiltà fosse una condizione preliminare di accesso alle cariche pubbliche o se invece essa fosse generata dalla occupazione di determinati uffici. Sull'argomento, cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 99-105.

³² Il documento, datato 25 gennaio 1756, è riportato da F. Spadaro di Passanitello, *Le mastre nobili*, Roma, 1938, (ristampa anastatica Forni, Bologna, 1975), pp. 22-23. Sul contesto napoletano in cui nasce il dispaccio, cfr. A.M. Rao, *Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento*, in M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 279-308. È tornato di recente sull'argomento G. Cirillo, *Identità contese. La "tavola della nobiltà" di Carlo di Borbone e le riforme dei governi cittadini nel Regno di Napoli nel Settecento*, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila* cit., pp. 949-996. Attorno alla metà del XVIII secolo, numerose furono le riforme varate in vari stati italiani ed europei tese a fissare nuovi e più rigorosi criteri di ammissione ai ranghi e ai privilegi nobiliari nella direzione dell'affermazione dell'esclusività dell'autorità sovrana come fonte di legittimazione delle nobiltà (cfr. le osservazioni di M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili"* cit., pp. 263-264; ma anche C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 315-366; C. Mozzarelli, *Impero e città. La riforma della nobiltà nella Lombardia del Settecento*, in C. Mozzarelli e G. Venturi (a cura di), *L'Europa delle Corti alla fine dell'antico regime*, Bulzoni, Roma, 1991, pp. 495-538).

un antenato distintosi nella gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa o della corte, purché i suoi discendenti «per lo corso di lunghissimo tempo, si fossero mantenuti nobilmente, facendo onorati patentati, senza mai discendere ad uffici civili e popolari, né ad arti meccaniche ed ignobili». Alla seconda classe, detta di *privilegio*, appartenevano quanti erano stati promossi dai principi «a' gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga e della corte» per meriti e servigi personali prestati alla Corona e allo Stato: in tale gruppo rientravano pertanto tutti gli ufficiali maggiori e minori e coloro i quali avessero ottenuto «decorosi impieghi» «nelle altre classi di stato maggiore dell'esercito, come nella carriera ecclesiastica e delle lettere», nonché in «altre classi di regal servizio e governo di Stato». Infine, la terza classe chiamata *legale*, ossia *civile*, nella quale rientravano coloro che «facciano costare avere, così quelli come il loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente, con decoro e comodità, e che, senza esercitare cariche né impieghi bassi e popolari, sono stati chiamati gli uni e gli altri, nella idea del pubblico, per uomini onorati e dabbene».

La continuità con la politica degli anni Cinquanta appare dunque evidente, anche se proprio negli anni Settanta l'attività tesa al contenimento del potere baronale sembra più decisa, e più marcata appare l'attenzione nei confronti delle istituzioni che operavano a livello locale³³. Va ribadito però che tali provvedimenti non riguardavano solamente le terre baronali, ma erano rivolti anche alle università demaniali dove la dialettica politica era più vivace e le tensioni più acute, mentre proprio in questi anni centrali del secolo si diffondeva l'esigenza di un maggiore controllo sugli organi di governo locale³⁴. Già nel 1755 Carlo aveva emanato un dispaccio valevole per le sole città demaniali, in cui stabiliva che, in quelle in cui fosse presente una nobiltà generosa, fossero istituite mastre civili accanto a quelle nobili, e che però esse dovessero rimanere sempre separate e divise l'una dall'altra. In realtà, i veri destinatari del dispaccio regio erano proprio i patriziati provinciali,

³³ Anche Anna Maria Rao registra dopo il 1764 una più decisa politica antifeudale nel Regno di Napoli (A.M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Guida Editori, Napoli, 1984, p. 42). Sull'attenzione alle magistrature provinciali, cfr. Ead., *La questione feudale nell'età tanucciana* cit., pp. 132, 135-137, 140.

³⁴ Cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., pp. 360-362.

tra le cui file erano numerosi gli esponenti di una nobiltà generosa che nella sua applicazione avrebbe trovato la via del suo pieno riconoscimento³⁵. In questo senso la ridefinizione delle gerarchie sociali non equivaleva semplicemente a un irrigidimento della stratificazione sociale, ma di fatto era funzionale a favorire la mobilità sociale³⁶. Il potere sovrano, il solo fonte di legittimazione delle nobiltà, si ergeva allora a supremo regolatore delle gerarchie sociali, disciplinandone i criteri di accesso.

2. «Non possa chi è stato avvocato esser giudice»

Nel 1765, la principessa di Paternò aveva rivendicato alla sua corte, in virtù del mero e misto imperio, la procedura, di stretta pertinenza reale, dell'*exequatur* sugli ordini di magistrati regi trasmessi ai propri ufficiali. La risposta del Fogliani a tale provocazione fu immediata e dura nel denunciare

un tanto perniciosissimo abuso e pretensione di voler mettere a gara la giurisdizione del barone vassallo con quella suprema ed illimitata del Sovrano e dei suoi Tribunali e Ministri, ne' quali è pienamente tramandata e che a di lui nome l'esercitano, rendendosi in tal guisa dipendenti dalla volontà de' giudici baronali inferiori le risoluzioni e sentenze de' Tribunali e regii ministri loro superiori, potendo tali giudici baronali a lor talento dilatarle e impedirle ove non possano meritar la dovuta esecuzione se autorizzate non sono dal preteso loro *Exequatur*³⁷.

E se pure in qualche caso nel passato tale procedura si era tollerata però in sole materie di interesse civile, essa non poteva comunque essere autorizzata, «che sarebbe lo stesso di oltrepassare

³⁵ Cfr. A.M. Rao, *Antiche storie e autentiche scritture* cit., pp. 282, 286.

³⁶ Cfr. in proposito le considerazioni di E. Fasano Guarini, *Stato e Chiesa nella creazione di forme di stratificazione sociale e professionale. Introduzione*, in *Disuguaglianze: Stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal sec. XIV agli inizi del secolo XX)*, Clueb, Bologna, 1997, 2 voll., II, p. 447-449; A. Zannini, *L'identità urbana in Toscana. Fine di una ricerca, inizio di una riflessione*, «Società e storia», n. 89 (2000), p. 582.

³⁷ *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. IV, tit. 3, pp. 213-216. Il documento è riportato anche in Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. 241, 20 dicembre 1765. Sul valore dell'*exequatur* in ambito napoletano, cfr. R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996, pp. 101-103.

ed annientare la Reale autorità»: insomma l'*exequatur* del giudice superiore delle corti baronali non era assolutamente previsto, anzi «gli ordini de' Regii Supremi Tribunali hansi immanchevolmente ad eseguire ovunque essi fossero diretti, e nella forma onde saranno espressi».

Si trattava di una presa di posizione importante, che sanciva chiaramente la superiorità dei Tribunali regi e dei loro magistrati su qualsiasi altra giurisdizione inferiore nella direzione sia dell'affermazione, almeno sul piano teorico, di un diritto che seppur ancora non unico potesse almeno avere valore sul piano comune, sia della rivendicazione del primato della sovranità. C'erano stati dei precedenti recenti, che comunque finivano col connettersi sempre alla fondamentale esperienza del Laviefeuille, come quando nel 1761 e poi ancora nel 1771 si ordinava alle corti capitaneali delle città e terre del Regno «di doversi regolare nella fabbrica dei Processi, giusta l'Istruzioni date, e disposte dal Tribunale nella Pratica Criminale in stampa inviatale Circolare, senza la minore alterazione, o trasgressione»³⁸. Lettera morta erano infatti per lo più rimaste le istruzioni del 1750, emanate dal Laviefeuille e redatte da Zenobio Russo e Diana, sicché diverse corti capitaneali

rimettono li processi defettosi, e non costrutti a mente della divisata Pratica, con notevole attrasso della giustizia, che non può conseguire la sua doverosa spedizione, apparcché i rei in questa forma vanno ad esimersi dalle meritate pene³⁹.

³⁸ Bcp, Dispacci, t. LX H10, doc. n. 53, cc. 137r-138v, 20 febbraio 1762; ivi, cc. 461r-v, 28 gennaio 1771. Qualche anno prima, nel 1759, si notificava «alli Capitani, Giudici Criminali, e Civili, Giurati, e Secreti delle Città e Terre del Regno» «la Real Deliberazione di S. M. di rispettare la legge prescritta dal Re Pietro II nel capitolo 6, con cui viene vietato che alcun Giudice Criminale possa riconoscere le cause civili, ad eccezione delle persone privilegiate» (Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 357r-358r, 24 gennaio 1759).

³⁹ Bcp, Dispacci, t. LX H10, doc. n. 53, c. 137r. Anche la circolare del Laviefeuille del 1749 sul divieto di praticare la tortura per ottenere la confessione dei rei o la deposizione dei testimoni era rimasta largamente disattesa tanto nelle corti demaniali quanto in quelle baronali, sicché ancora nel 1771 se ne sollecitava l'osservanza (Ivi, t. LX H10, cc. 485r-486v, 8 ottobre 1771). Vale la pena ricordare che nel 1772 il governo milanese affrontò il problema della legittimità ed utilità della tortura nella procedura criminale (S. Di Noto Marrella, *Le letture dei giuristi. Aspetti del dibattito sulla tortura nel Consiglio di giustizia di Mantova (1772)*, in L. Berlinguer, F. Costa, *Illuminismo e dottrine penali* cit., pp. 39-174). Nel 1774 nelle istruzioni che regolamentavano il rapporto tra carcerieri e carcerati nella Regia Vicaria di Palermo venne ribadito il divieto «di mettere ferri alli carcerati» con l'obbligo di informarne «immediatamente» il presidente o l'avvocato fiscale in caso si fosse necessitati a procedere diversamente (Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. 226, 24 gennaio 1774).

In questo contesto di affermazione della giurisdizione regia particolarmente rilevante risulta però un altro provvedimento, emanato nel 1772, «la nuova prammatica per darsi con essa un regolare, stabile sistema da tenersi ne' casi di sospensione de' giudici, che sieno stati avvocati *ad omnes causas* di alcuno de' litiganti», nella convinzione che per la retta amministrazione della giustizia era opportuno che «si tenesse lontano da' giudicanti ogni sospetto di parzialità, affinché tolto dalla mente de' litiganti ogni dubbio, restassero sempre più sicuri del proprio dritto»⁴⁰. Si riproponeva un tema delicato che già nel 1723 il viceré Portocarrero aveva affrontato, quello delle sospensioni, una antica pratica processuale in base alla quale le parti potevano chiedere la sostituzione di un ministro considerato «sospetto»⁴¹. Ma soprattutto ancora una volta, a distanza di molti anni, ritornava alla ribalta la questione mai risolta relativa al conflitto di interessi di giudici-avvocati che si trovavano a giudicare i loro clienti per lo più nobili.

Come si è detto nel precedente capitolo, la causa di tale conflitto era individuata nella biennialità delle cariche, che implicava il ritorno all'avvocatura per i magistrati al termine del proprio mandato: nel più recente passato alla questione era stata dedicata particolare attenzione soprattutto all'epoca del governo austriaco, ma si era però preferito non assumere provvedimenti di riforma a causa del clima assolutamente sfavorevole venutosi a creare. La sensazione che si ricava è che ancora una volta il governo borbonico abbia provato ad affrontare il problema attraverso vie più praticabili, che – senza mutare l'ordine delle cose con provvedimenti innovativi e senza pertanto ricorrere a una ristrutturazione dell'organizzazione giudiziaria –, potessero riscontrare un più largo consenso persino da parte della Giunta

⁴⁰ *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. IV, lib. II, tit. 6, prag. II, pp. 181-187, 15 maggio 1772. Sull'argomento, cfr. G.E. Di Blasi, *Storia cronologica de' Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, Palermo, 1974-1975 (ristampa anastatica), 5 vols., V (1975) pp. 62-63. Sulla necessità chiara al Tanucci di spezzare i legami di clientela tra avvocati, magistrati e magnati, cfr. A.M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana* cit., p. 144. Sulla base del capitolo 86 di Carlo V la suspizione di un giudice doveva scattare nel caso in cui egli fosse stato precedentemente avvocato di una delle parti nella stessa causa (V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 219-220).

⁴¹ *Siculae Sanctiones*, t. IV, pp. 352-353. La prammatica fu poi ribadita dall'imperatore Carlo VI nel 1724 (ivi, p. 357). Sull'argomento ritornerà Caracciolo durante il suo mandato viceregio (*infra*, cap. V).

dei Presidenti e del Consultore, che pure all'epoca del tentativo di riforma da parte del governo austriaco si era invece pronunciata sfavorevolmente.

La Prammatica costituiva infatti lo sviluppo, con qualche modifica voluta dal sovrano, di una consulta elaborata proprio dalla Giunta dei Presidenti e Consultore, ed era articolata in tredici punti, che riguardavano tutti i giudici dei Tribunali regi e di tutte le Corti del Regno, con qualche eccezione per i giudici surrogati ed aggiunti. Si prescriveva che

– i giudici non potevano durante la giudicatura «avvocare le cause de' particolari, né trattenerne le clientele o accettarne delle nuove, per esercitarle terminata la giudicatura; né esigere o ricevere onorari»;

– i giudici dovevano essere considerati «sospetti in tutte le cause de' loro rispettivi clienti, de' quali hanno sostenuto l'avvocazione *ad omnes causas*»;

– i giudici che erano stati avvocati soltanto per qualche causa particolare, dovevano ritenersi comunque come avvocati *ad omnes causas*, «per evitare le astuzie de' litiganti, che potrebbero fraudare lo spirito della legge colla elezione degli avvocati non più *ad omnes causas*, ma ad una particolare causa; e sulla considerazione che anche l'avvocato ad unica lite non può negarsi alla difesa delle altre cause del cliente»;

– «alcuni avvocati occulti, i quali non vanno a patrocinare la lite nel pubblico Tribunale, ove il giudizio è pendente, ma solo assistono presso qualche giudice, che deve decidere la causa» dovevano essere considerati alla stregua di avvocati *ad omnes causas*;

– i giudici avevano l'obbligo di dichiararsi sospetti immediatamente qualora fossero stati avvocati di una delle parti, ma era data facoltà anche alle parti stesse, previo deposito di onze venti presso il notaio delle cause delegate, di «domandare sospetto il giudice che non abbia dichiarato nella forma di sopra prescritta la sua sospizione»; anche se «per non dar luogo alla malizia de' litiganti, che potrebbero tirare a lungo la decisione di suddette sospizioni» si stabiliva che queste dovevano proporsi attraverso un Memoriale *vocata parte*, e decidersi palatinamente, *sola facti veritate inspecta*, e senza formalità di giudizio, in tempi rapidi «per non ritardarsi il corso della causa». Al fine di evitare che i litiganti utilizzassero

tale espediente «o per dilungare le liti ed impedirne la decisione, o per intaccare l'onestà del giudice», qualora il giudice non avesse dichiarato di essere stato avvocato di una parte, veniva fissato un termine di quaranta giorni, trascorso il quale non sarebbe stato più possibile dar luogo alla sospensione, anche se le parti provassero di esserne venuti a conoscenza dopo la scadenza del termine;

– «non possa chi è stato avvocato essere giudice, non obstante la dimissione», «per evitar le frodi che potrebbero praticarsi da chi vorrebbe aver per giudice il proprio avvocato col fingere di aver licenziato l'avvocato pria di essere giudice»;

– il giudice, al quale fosse stata prorogata la giurisdizione, non poteva «accettar la nuova clientela del litigante, o ripigliar l'antica, ancorché avesse deposta la toga; e non possa perciò dal litigante ricevere onorario veruno» sino alla scadenza della proroga;

– i parenti di primo, secondo e terzo grado per consanguineità, e di primo e secondo grado per affinità di qualcuno dei Ministri non potevano comparire né come avvocati né come procuratori innanzi allo stesso; e se la clientela fosse stata antica, prima della nomina, restasse questo sospeso e si astenesse dall'intervenire o votare nelle cause in cui fosse avvocato o procuratore qualche suo congiunto o affine⁴².

Il problema era dunque rilevante e ben presente al Tanucci, che individuava nel ruolo dei giudici l'elemento cardine attorno al quale far ruotare qualsiasi possibilità di affermazione della giurisdizione regia. Così non esitava a raccomandare al nuovo viceré Marco Antonio Colonna, principe di Stagliano, succeduto nell'ottobre del 1774 al Fogliani intanto cacciato da Palermo,

⁴² Su questa pratica in particolare esprimerà negli anni Novanta il suo sdegno il conservatore Saverio D'Andrea, definendo «uno scandolo orribile ... quello di vedere il fratello, il zio, il nipote, il cognato difendere la causa innanzi al giudice fratello, zio, nipote e cognato, non perché qui fossero mancate le leggi che lo proibissero, ma perché non si osservavano». Egli richiamava proprio la prammatica del 1772 e la successiva del viceré Caramanico del 12 dicembre 1788, emanata quando il D'Andrea era consultore interino (F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia*, in R. Ajello, I. Del Bagno, F. Palladino, *Stato e feudalità in Sicilia. Economia e diritto in un dibattito di fine Settecento*, Jovene, Napoli, 1992, p. 379). Per altri interventi normativi volti a delineare i requisiti necessari per l'esercizio della professione forense, cfr. la prammatica del 18 maggio 1796 (*Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. V (1800), pp. 104-105, *De procuratoribus et causidicis*).

di procurar che li potenti – assuefatti non solamente a non pagar gli artisti, e li venditori di vitto e vestito, ma ancora a strapazzarli, minacciarli e intimidirli –, sapendosi che il ministero togato e biennale è composto di avvocati delli stessi potenti, lo sono stati prima, e tornano ad esserlo dopo il ministero, sieno tenuti in freno, paghino, non maltrattino, e non si possano fidar della contemplazione dei togati, il freno dei quali è lo star loro sopra, chieder loro conto a qualunque ricorso, e seguirarli fino all'ultimo compimento della giustizia⁴³.

Occorreva dunque «star loro sopra, chieder loro conto», spezzare i vincoli corrotti tra togati e baronaggio per ristabilire il decoro e l'autorità propri del loro ruolo.

Del resto, i presidenti dei Tribunali regi erano stati tra i protagonisti della rivolta che nel settembre del 1773 aveva provocato la fuga del viceré Fogliani con la forza da Palermo: «un fronte trasversale che attraversa tutti i ceti, che aggrega pezzi importanti di nobiltà titolata, di magistrature, di ceti artigiani»⁴⁴. La rivolta pose nell'immediato due importanti questioni, quella relativa al vuoto di potere creatosi con l'allontanamento del Fogliani, risolto con l'incarico interinale (governatore interino) conferito all'arcivescovo di Palermo Serafino Filangieri, salutato dalla folla al grido di «questo è il nostro viceré»⁴⁵; e quello dell'indulto generale ai colpevoli dei fatti accaduti promesso alla folla e concesso dallo stesso Filangieri. Operazioni queste portate a termine con l'avallo non certo di poco conto del «Sacro Consiglio pel Reggimento della Corona» presieduto dal Filangieri e composto dai più alti esponenti delle magistrature del Regno⁴⁶. Occorreva ormai ristabilire la normalità a Palermo, innanzi tutto, perché

⁴³ R. Mincuzzi (a cura di), *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)* cit., lettera a Carlo del 31 gennaio 1775, p. 943.

⁴⁴ S. Laudani, «*Quegli strani accadimenti*», *la rivolta palermitana del 1773*, Viella, Roma, 2005, p. 83. Cfr. anche F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia sotto il ministero Caracciolo (1786-1789)*, La Libra, Messina, 1974, p. 84. Sulla rivolta, cfr. anche G. Coniglio, *L'allontanamento del viceré Giovanni Fogliani dalla Sicilia*, estratto dagli «Atti» dell'Accademia Pontaniana, N.S. - vol. XXXIV, DXLIII dalla fondazione, Giannini, Napoli, 1986, pp. 149-160.

⁴⁵ S. Laudani, «*Quegli strani accadimenti*» cit., p. 93.

⁴⁶ Cfr. G. Di Marzo, *Diari della Città di Palermo dal secolo XVI al XIX* cit., vol. XVI (1875), pp. 2-4; 26-28.

nei giorni appresso di questi fatti s'imprigionò l'universo mondo, per così dire, e seguirono le prigioni di non poche persone, ordinandosi *ex abrupto* dalla giustizia, a vista soltanto di particolari denunce ed occulte accuse, senza esaminare da qual mano venissero⁴⁷.

L'atteggiamento che nell'immediato Tanucci – di cui era nota la disistima nei confronti del Fogliani e la simpatia per i suoi oppositori – consigliò al giovane sovrano fu pertanto improntato alla moderazione e alla prudenza al fine di non esasperare una situazione potenzialmente pericolosa, nella convinzione che «quegli strani accadimenti» che avevano interessato Palermo potevano prospettare l'occasione per rilanciare riforme a lungo rimaste in sospeso⁴⁸. Ristabilita la normalità, occorreva però rafforzare l'autorità della monarchia nell'isola, rimettere le cose al loro giusto posto, soprattutto ridurre le contaminazioni tra nobiltà e ceto togato, con l'obiettivo non tanto di ridimensionare l'autorità dei magistrati, semmai di qualificarne il decoro. Imprimere insomma un'accelerazione al processo di riforma.

3. L'arbitrio giudiziario e l'abuso della giurisprudenza

Il cammino verso l'affermazione di una via regia alla legalità fu segnato da una importante prammatica, quella del 23 settembre 1774, ispirata al Tanucci dal giovane giurista genovesiano Vincenzo Ambrogio Galdi, con cui si faceva obbligo ai giudici di motivare le sentenze, ovvero che

si spieghi la ragione di decidere o sieno li motivi su quali la decisione è appoggiata, incaricando Sua Maestà per rimuovere quanto più si possa da giudizi lo arbitrio ed allontanare da' Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità de' Dottori, che han pur troppo colle loro opinioni o alterato o reso incerto ed arbitrato

⁴⁷ Ivi, p. 77. Nel novembre del 1773 si richiamarono in vigore i *Regolamenti intorno al godimento dei Fori ed alla prestazione del Brachio*, diretti a tutti gli ufficiali del Regno nel tentativo di arginare il problema della confusione dei fori (Bcp, Dispacci, t. LX H10, cc. 542r-556r, 16 novembre 1773). Vale la pena ricordare che nel gennaio del 1774 vennero prescritte nuove istruzioni indirizzate al regio castellano e agli ufficiali della Regia Vicaria di Palermo per regolamentare il funzionamento (ivi, t. LX H8a, doc. 226, 24 gennaio 1774).

⁴⁸ F. Renda, *Bernardo Tanucci e i beni dei Gesuiti in Sicilia* cit., pp. 217-218.

il diritto, ma sulle leggi espresse del Regno o comuni. E quando non vi sia Legge espressa per lo caso di cui si tratta e si abbia da ricorrere alla interpretazione o estensione della legge, vuole il Re che questo si faccia dal giudice, in maniera che le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle Leggi espresse e letterali. E quando il caso sia tutto nuovo o talmente dubio che non possa decidersi colla Legge, né collo argomento della Legge, allora vuole il Re che si riferisca alla Maestà Sua per attendere il Sovrano oracolo⁴⁹.

Era l'affermazione incondizionata della Legge del Re – a dispetto della giurisprudenza che nel corso dei secoli, a Napoli come a Palermo, aveva costruito una tradizione giuridica favorevole al baronaggio e ai suoi diritti a scapito della Corona –, nella convinzione che «il far le leggi ed il decidere le ambiguità appartiene al sovrano non ai privati»⁵⁰. Come immaginabile l'opposizione al provvedimento fu assai consistente e documentata molto bene nel Napoletano, dove di fatto non sortì alcun effetto sino alla sua abrogazione nel 1791 per mano dell'allora Segretario di Giustizia Saverio Simonetti⁵¹. Probabilmente accade lo stesso anche in Sicilia se l'ormai viceré Domenico Caracciolo lamentava che non si osservava «colla dovuta esattezza» la determinazione

⁴⁹ R. Bisso, *De recto jurisprudentiae ministerio* (1775), in «Opuscoli di autori siciliani», t. XVII, 1776, pp. 282-283, disponibile online sul sito <http://books.google.it>. Il testo della prammatica è riportato per intero da G. Filangieri, *Riflessioni politiche su l'ultima legge del sovrano che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia*, Napoli, 1774, pp. XI-XVI. Sull'argomento, cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 522. Sul contesto napoletano in cui la prammatica matura, cfr. R. Ajello, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Jovene, Napoli, 1968, p. 130-137; e G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., pp. 433-435. Si veda anche M. Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Cedam, Padova, 1975, pp. 319-336, che offre un articolato panorama storico con riguardo alla realtà europea e a quella degli stati italiani preunitari. Più in generale sulle raccolte di giurisprudenza in Italia durante l'età moderna con riferimenti alle motivazioni, cfr. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, il Mulino, Bologna, 1989, pp. 123-127, che insiste sulla differenza tra «sentenza-dispositivo» e «sentenza-motivazione» (ivi, pp. 123-124). Sul rapporto tra decisione e motivazione, cfr. anche M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 237-245.

⁵⁰ Cit. in G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., p. 434.

⁵¹ R. Ajello, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli* cit., pp. 138-145; M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Jovene, Napoli, 2000.

sovrana del 1774 con cui si prescrive che i magistrati competenti decidessero le cause secondo quanto disposto dalle leggi, «rimosso ogni arbitrio e opinione de' dottori, e qualunque costumanza contraria alle leggi»⁵².

Eppure, la sua attuazione avrebbe segnato «la crisi finale del vecchio sistema giuridico e della vecchia mentalità»⁵³, imponendo ai giudici di fondare le sentenze non tanto sugli autori, quanto sui testi, ma impegnando altresì il governo a «creare un diritto universalmente conoscibile, certo, e, almeno tendenzialmente, uguale per tutti»⁵⁴.

Un tema questo che era balzato all'attenzione grazie alla riflessione maturata in seno all'illuminismo, a partire dalle considerazioni di Montesquieu (1749), sino al Beccaria (1764) e al Dragonetti (1765), che avevano affermato con decisione la forza della legge sulla possibilità di interpretazione da parte dei giudici, che doveva essere se non nulla, almeno limitata⁵⁵. Beccaria, in particolare, recependo le idee che circolavano nel salotto politico letterario e giuridico di Pietro e Alessandro Verri da lui frequentato, si chiedeva chi fosse il legittimo interprete della legge, se il sovrano, che ne è il depositario, o il giudice «il di cui ufficio è solo l'esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un'azione contraria alle leggi»⁵⁶. Non aveva dubbi nell'asserire che unica incombenza del giudice dovesse essere quella «di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi e difformi alla legge scritta»⁵⁷, deprecando che «gli stessi delitti dallo stesso tribunale [siano] puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge,

⁵² Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1509 (aa. 1782-1783), cc. 9v-10r, Palermo, 28 settembre 1782. La prammatica era stata preceduta nel luglio del 1774 da un provvedimento che rendeva possibile pubblicare le sentenze anche «extra iudicii dies», dunque non solo il mercoledì o il sabato come consueto (Bcp, Dispacci, t. LX H10, 559r-v, 30 luglio 1774), disposto pochi giorni dopo la chiusura del «famoso lagrimevole parlamento» del 1774 e la pubblicazione dell'indulto generale voluto da Ferdinando IV, affermazione forte di una prerogativa che spettava solamente al sovrano (G. Di Marzo, *Diari della Città di Palermo* cit., p. 206).

⁵³ R. Ajello, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli* cit., p. 134.

⁵⁴ Ivi, p. 147.

⁵⁵ Cfr. L. D'Alessandro, *Decisione del legislatore e interpretazione del giudice. Genealogia di un'utopia permanente*, «Sociologia del diritto», n. 2, 2008, pp. 59-61.

⁵⁶ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, (1764), ediz. a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino, 1994, p. 15. P. Verri, *Sulla interpretazione delle leggi*, in *Il Caffè*, 1764-1766, a cura di G. Francioni e S. Romagnoli, Torino, 1993.

⁵⁷ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* cit., p. 17.

ma l'errante instabilità delle interpretazioni»⁵⁸. A fondamento delle asserzioni del Beccaria stava comunque l'assunto – nient'affatto scontato alla sua epoca – che dovesse esserci un «codice fisso di leggi», «il sacro codice delle leggi», che il giudice doveva per l'appunto osservare alla lettera. Il problema dell'arbitrio e dell'abuso è fortemente connesso infatti a quello dell'oscurità delle leggi e alla loro diffusione e conoscenza piuttosto limitata: «se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?»⁵⁹.

Pochi mesi dopo la pubblicazione dell'opera del Beccaria, nel 1766 usciva anonimo il *Delle virtù e de' premi* del giovane Giacinto Dragonetti⁶⁰, pubblicato a Palermo solamente nel 1787, in cui alla fine, nel capitolo *Della Giurisprudenza*, l'autore affronta il tema allora di grande attualità relativo alla necessità di rendere conoscibili le leggi: «il libro il più solenne, e che dovrebbe essere il più pubblico, e divenuto talmente privato, che forma la scienza di pochi detta comunemente Giurisprudenza»⁶¹. Egli attribuiva ai giureconsulti piuttosto che ai giudici la maggiore responsabilità nell'interpretazione delle leggi: «il magico potere delle loro parole è restato superiore ad ogni legge. La loro scienza consiste in alimentare nella Nazione lo spirito di litigio»⁶². Essi, infatti, «con fallaci argomenti adattabili a tutt'i capricci umani rendono inaccessibile il sentiero della verità»⁶³. Pur ritenendoli capaci persino di persuadere i giudici ch'essi «sono arbitri, e non esecutori» della legge, ne riconosceva comunque il ruolo fondamentale svolto:

egli [il giurisconsulto] illumina l'ingannato, difende l'oppresso, sostiene l'innocente, dirige l'ignorante, spegne in mano della discordia quella face, che mette in combustione le famiglie, e le città intere.

⁵⁸ Ivi, p. 16.

⁵⁹ Ivi, p. 18.

⁶⁰ G. Dragonetti, *Delle virtù e de' premi*, Palermo, 1787. Sul «libretto» non esprimeva un giudizio lusinghiero Benedetto Croce, che lo definiva «alquanto insipido e non offre materia a discorso», condizionando probabilmente in tal modo la scarsa attenzione storiografica nei suoi confronti (B. Croce, *Il libro «Delle virtù e dei premi» del Dragonetti*, in Id., *Nuove pagine sparse*, Ricciardi editore, Napoli, 1949, II vol., p. 235. Eppure esso ebbe fortuna in Europa e fu tradotto in molte lingue. Per una recente interpretazione sul libro di Dragonetti, rinvio a L. Bruni, *L'ethos del mercato*, Bruno Mondadori, Milano, 2010, pp. 147-166.

⁶¹ G. Dragonetti, *Delle virtù e de' premi* cit., p. 95.

⁶² Ivi, pp. 98-99.

⁶³ Ivi, p. 101.

Il giurisperito è l'organo di quella voce celeste, che detta a ciascun cittadino i precetti della ragion pubblica. Subito che un uomo pretende sottomettere un altro ai suoi capricci, esce dallo stato civile, ed entra nello stato di guerra. La voce del savio giuriconsulto, a cui egli ricorre per essere sostenuto ne' suoi trascorsi, lo richiama a' suoi doveri, gl'insegna a non essere in contraddizione né con se stesso, né colle promesse fatte nel contratto sociale. Meritatamente dunque gli uomini di legge sono stati sempre innalzati alle più onorevoli magistrature»⁶⁴.

È pur vero però che «i veleni estratti dalle medicine più salutari riescono i più mortiferi. L'abuso della giurisprudenza è più d'ogni altro fatale agli stati. Le leggi sono state inventate in difesa del debole; qual maggiore sovversione, che di metterle in mano del potente per arma offensiva?»⁶⁵.

Per rendere più chiaro il suo pensiero Dragonetti ricorreva «al racconto di un illuminato viaggiatore», «più istruttivo di qualunque metafisico ragionamento», immaginando «un popolo furbo, e più maligno che barbaro», i Muzimbas, che vivevano nella Caffreria inferiore, il cui «viver civile è molto conforme a quello de' nostri Europei»⁶⁶. Sebbene questo popolo avesse a disposizione «magistrati, codici e possessori di dritto, la cognizione delle leggi non è presso di lui un dovere essenziale a tutt'i cittadini. Ciascuno ne rimette il pensiero ai Monomugi, che sono gli avvocati del paese. L'ignoranza della Nazione gli rende padroni dispotici di tutti gli interessi de' particolari. Ond' essi formano in quel piccolo stato uno degli Ordini più considerabili»⁶⁷. Sicché

studiano i Monomugi le inclinazioni de' loro giudici per destramente servirsene. A fine di sedurli tengono mille dipendenti d'ogni età, d'ogni sesso, e d'ogni condizione. Con vani pretesti escludono quelli, la cui severità e giustizia non sembra loro arrendevole. Ricorrono alle leggi non per conformarsi ad esse, ma per adattarle alla fantasia del litigante. Se sono del tutto contrarie, persuadono ai giudici, ch'essi ne sono arbitri, e non esecutori. N'escludono la forza con nuove interpretazioni, con antiche sentenze, e con autorità di tenebrosi scrittori. Ne' loro tribunali

⁶⁴ Ivi, p. 96.

⁶⁵ Ivi, p. 97.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Ivi, pp. 97-98.

regna confusione maggiore, che non fu nella Torre di Babello. La nazione può dirsi ritornata al primitivo Caos. È involta in garbugli, discordie e disordini. Il giusto si confonde coll'iniquo. L'inganno, e le frodi trovano sicuro asilo, e l'innocenza ostinati persecutori»⁶⁸.

In conclusione,

che un giudice ignorante, ed un cavilloso e venale legista abbiano travagliato i loro contemporanei, sembra un male sopportabile. È la massima delle assurdità, che le loro strane interpretazioni escano per nostra opera trionfanti dall'oblio per tormentare l'età future»⁶⁹.

Successivamente anche Gaetano Filangieri ritornò sull'argomento, proprio in occasione della pubblicazione della prammatica nel 1774, ribadendone con forza l'utilità, «che pochi hanno intesa»⁷⁰, ossia estirpare l'arbitrio giudiziario, togliendo ai magistrati «tutto quello che li rende superiori alle leggi»⁷¹:

Se la volontà del legislatore è una, e per conseguenza una la legge, da che poi deriva che noi vediamo di continuo due tribunali che si contraddicono, e due sentenze che a vicenda si annullano e si distruggono»⁷²?

Filangieri riconosceva al sovrano la facoltà legislativa e particolarmente il diritto «d'interpretare le leggi, tanto quelle che egli stesso ha emanate, quanto le anteriori» e ribadiva che tale diritto non si può trasferire ai magistrati «senza ledere i dritti del sovrano»⁷³. Ai magistrati spetta invece la «cognizione del fatto», l'«applicazione letterale della legge»⁷⁴. Opportuno è dunque «costringerli a dar ragione al pubblico della giustizia delle loro decisioni», perché dal loro ministero «dipende la sorte e la tranquillità de' cittadini»:

⁶⁸ Ivi, pp. 99-100.

⁶⁹ Ivi, p. 101.

⁷⁰ G. Filangieri, *Riflessioni politiche* cit., p. 6. Sul contesto culturale europeo in cui operò Filangieri, cfr. R. Ajello, *Formalismo medievale e moderno*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 119-136.

⁷¹ G. Filangieri, *Riflessioni politiche* cit., p. 11.

⁷² Ivi, pp. 30-31.

⁷³ Ivi, pp. 44-45

⁷⁴ Ivi, p. 35.

Non è una persona sola che deve essere persuasa delle fallaci induzioni d'un giudice corrotto, ma è un pubblico intero, inesorabile ne' suoi giudizi, che deve esaminare le sue decisioni⁷⁵.

In questo senso egli sottolineava la «funzione extraprocessuale e democratica della motivazione»⁷⁶ rispetto a quelle più strettamente endoprocessuali, «ossia dirette da un lato a consentire alle parti di intendere chiaramente il contenuto della decisione e di valutare l'opportunità dell'impugnazione, e dall'altro a rendere più agevole il giudizio da parte del giudice di secondo grado»⁷⁷. In verità l'introduzione dell'obbligo di motivazione in termini di controllo dell'operato del giudice rispondeva da parte del regime borbonico più che a una istanza democratica a un programma di centralizzazione del potere e di riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia, la cui matrice culturale va individuata nel «razionalismo funzionalistico e burocratico del dispotismo illuminato» piuttosto che nell'ideologia politica dell'illuminismo democratico⁷⁸.

Preoccupazione del Filangieri era anche che i processi non durassero a lungo: probabilmente i giudici avrebbero impiegato più tempo a pronunciarsi, ma ciò non necessariamente sarebbe stato un male («una legge di Solone proibiva a' giudici di render più giudizi nell'istesso giorno»); mentre invece era convinto che le cause sarebbero state più brevi perché sarebbe stato più difficile render nulla la sentenza o inutile dilungare il corso del processo nella speranza di una interpretazione più favorevole, dal momento che «la maggior parte dell'azioni che s'intentano ne' nostri tribunali sono piuttosto poggiate su la frode e l'intrigo, che su la semplice verità»⁷⁹. Filangieri superava poi l'obiezione «che si fa riguardo a' casi non compresi nella legge» e alla necessità di dovere pertanto moltiplicare le leggi, con la considerazione che «il dare a' magistrati il dritto di decidere de' casi non compresi nella legge, è certamente un male maggiore»⁸⁰. Per evitare la moltiplicazione delle leggi

⁷⁵ Ivi, p. 49.

⁷⁶ M. Taruffo, *La motivazione della sentenza civile* cit., p. 331, che chiarisce come nel panorama della cultura giuridica illuministica italiana ed europea del XVIII secolo emergano due concezioni del ruolo della motivazione e delle sue finalità, da cui conseguono implicazioni culturali ed ideologiche differenti (ivi, pp. 333-336).

⁷⁷ Ivi, p. 328.

⁷⁸ Ivi, p. 335.

⁷⁹ G. Filangieri, *Riflessioni politiche* cit., p. 70.

⁸⁰ Ivi, p. 74.

particolari, sarebbe bastato un Censore che avesse cura di «supplire al difetto delle leggi, rendendole applicabili a quei casi che il legislatore non ha pervenuti, e di far vedere al legislatore vivente quali sono quelle che dovrebbero esser derogate, perché divenute inutili o perniciose per le necessarie vicende delle cose umane»⁸¹.

Sappiamo assai bene come la complessità dei moderni sistemi giuridici male si adatti ai limiti propri dell'interpretazione letterale che non dà conto dei tratti di oscurità, ambiguità, vaghezza della legge, che non possono essere totalmente risolti in via preventiva: tra il caos e la regola c'è spazio per il giudizio, «inteso come il complesso delle attività conoscitive e valutative espletate dal giudice per la risoluzione di una controversia»⁸². La teoria della sentenza come atto di volontà e non solo come atto di conoscenza si è del resto ampiamente affermata tra sostenitori di opposte teorie e risulta ormai chiaro che conoscenza e interpretazione siano da considerare facce della stessa medaglia⁸³.

Occorre d'altra parte contestualizzare l'esigenza propria dell'ottica illuministica, cioè l'affermazione della sovranità della legge rispetto alla selva giurisdizionale tipica dell'antico regime, in un quadro in cui l'interpretazione della legge si era tradotta assai spesso in abuso e impunità:

la sicurezza dell'impunità è certamente il peggior male che si possa tollerare nella società. Date anche all'uomo più onesto la sicurezza di rimaner impunito, e voi lo metterete nel rischio di divenire l'uomo il più corrotto e il più malefico⁸⁴.

Allora, risultava fondamentale la campagna contro la molteplicità delle fonti del diritto e la pleora dei poteri intermedi perché funzionale all'affermazione di un diritto *unico*, in quanto proveniente da un'unica volontà, e *certo*, in quanto scritto⁸⁵: «la costante e fissa voce della legge» da contrapporre all'«errante instabilità delle

⁸¹ Ivi, p. 81-82.

⁸² V. Marinelli, «Dire il Diritto». *La formazione del Giudizio*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 9.

⁸³ Ivi, pp. 87-88.

⁸⁴ G. Filangieri, *Riflessioni politiche* cit., p. 74.

⁸⁵ Cfr. L. D'Alessandro, *Decisione del legislatore e interpretazione del giudice* cit., pp. 64-65.

interpretazioni»⁸⁶; «il dispotismo delle leggi», l'unico «stabilmente utile, anzi necessario per la prosperità d'una nazione»⁸⁷. Dall'altra parte era evidente che si tendeva a conservare da parte dei magistrati l'autonomia e il prestigio di un ceto, quello togato, il cui interesse maggiore era di limitare la sfera di intervento del potere centrale⁸⁸.

La grande scommessa era insomma la possibilità di arrivare alla compilazione di un codice con leggi certe e chiare, tendenzialmente uguali per tutti. Il problema era stato affrontato a Napoli alla fine degli anni Trenta del Settecento, ma il progetto di codificazione carolino si era arenato e di fatto era rimasto incompiuto, sicché il testo pubblicato nel 1789 risultava in gran parte superato e non aggiornato.

Insieme alla codificazione carolina era fallito il tentativo d'instaurare nel Regno un ordinamento giuridico che rispondesse, almeno nei suoi elementi fondamentali, agli ideali dell'assolutismo illuminato; era caduta, in altri termini la possibilità di realizzare un sistema giuridico che non fosse soltanto formalmente legislativo⁸⁹.

È certo significativo che Rosario Bisso, professore di logica e di matematica, pronunciando nel 1775 l'orazione inaugurale dedicata al viceré Stigliano in occasione dell'apertura dell'anno accademico della Reale Accademia delle Scienze di Palermo, avesse ritenuto opportuno proprio prendere spunto dalla pubblicazione recente della prammatica che imponeva ai giudici la motivazione delle sentenze⁹⁰, giudicando

⁸⁶ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* cit., p. 16.

⁸⁷ P. Verri, *Sulla interpretazione delle leggi* cit., p. 703.

⁸⁸ R. Ajello, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli* cit., p. 132-133.

⁸⁹ Ivi, p. 224. Anche nel Granducato di Toscana si avviarono progetti di codificazione contro il disordine della legislazione vigente in un contesto europeo in cui proprio su questi problemi stava maturando una certa attenzione (cfr. M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili"* cit., pp. 149, 165). Per una visione d'insieme sulle riforme, cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi* cit., pp. 24-32, che sottolinea comunque i limiti dei risultati conseguiti nella seconda metà del '700.

⁹⁰ R. Bisso, *De jurisprudentiae ministerio* (1775) cit., pp. 273-302. Su Rosario Bisso, cfr. O. Cancila, *Storia dell'Università di Palermo dalle origini al 1860*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 99-100.

molto ragionevole di parlare in essa della vicendevoles corrispondenza, e unione, ch'esser dee tra la Dialettica e la Giurisprudenza; encomiando da una parte la ragionevolezza della legge sovrana; compiacendosi dall'altra di essere in cotal guisa compiti, e posti in esequimento i suoi desideri; e dando finalmente come un piano del Codice delle leggi Siciliane ad esempio delle altre nazioni, ch'egli avea già intrapreso, e che, quando abbia i necessari aiuti, saprà felicemente continuare⁹¹.

Un codice del diritto siculo è dunque ciò che Bisso invocava per regolare il disordine vigente, eliminando ciò che risultava inutile e contraddittorio, superato dall'uso, dalla condizione dei tempi o dalla mutata forma dello Stato, in movimento quasi continuo⁹².

La posizione di Tanucci nel corso del tempo in proposito era cambiata. Se negli anni Trenta e Quaranta del Settecento aveva manifestato la sua sfiducia nella codificazione del diritto, ritenendo il popolo non ancora maturo a recepire gli *arcana juris*, successivamente aveva elaborato, probabilmente grazie all'influsso culturale del Genovesi e della sua scuola, la convinzione che la forza della magistratura derivava non dal suo essere depositaria degli arcani della giustizia, ma dalla giustizia sostanziale, che non poteva essere disgiunta dal valore della certezza⁹³. Filangieri nel suo opuscolo, sostenendo la riforma tanucciana, di fatto sosteneva questa idea, e con essa la possibilità che un nuovo rapporto tra diritto e società potesse essere possibile⁹⁴. In questo senso la portata della riforma aveva un chiaro carattere politico, che andava al di là dell'intento di limitare il potere ministeriale, ponendo al centro della riflessione la possibilità di ripensare i rapporti tra autorità e base sociale.

La rimozione di Tanucci dal suo incarico nel 1776 e la sua sostituzione col siciliano, Giuseppe Beccadelli Bologna, marchese

⁹¹ «Opuscoli di autori siciliani» cit., *Andrea Rapetti a chi legge*, p. XII.

⁹² R. Bisso, *De jurisprudentiae ministerio* cit., p. 297.

⁹³ Cfr. M. Tita, *Sentenze senza motivi* cit., pp. 60-62. Cfr. anche le considerazioni di R. Ajello, *Formalismo medievale e moderno* cit., pp. 35-36. Sulla Napoli di Antonio Genovesi, cfr. F. Venturi, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino, 1969, pp. 523 sgg. Si veda anche, F. Valsecchi, *L'Italia nel Settecento dal 1717 al 1728* cit., pp. 737 sgg.; e Id., *Il riformismo borbonico in Italia* cit., pp. 103-110.

⁹⁴ M. Tita, *Sentenze senza motivi* cit., p. 49.

della Sambuca, rappresentano l'inizio di una svolta segnata da un nuovo clima politico e morale pesante e oppressivo⁹⁵, di cui il ripensamento del Filangieri e persino del Galdi, che la riforma di Tanucci avevano largamente sostenuto quando non ideato, era ormai un segno eloquente⁹⁶.

V LA SFIDA: FAR VALERE LA LEGGE CARACCIOLLO VS BARONAGGIO

1. *Lo «spirito di riforma»*

Sin dall'inizio del suo mandato viceregio (1781-gennaio 1786) il marchese Caracciolo aveva ben chiaro che per riordinare la Sicilia sarebbero bastate «due o tre grandi operazioni che sembrano difficili, e sarebbero facilissime eseguirsi»¹. Al tempo stesso però aveva subito avvertito l'ostilità ambientale («li strali velenosi») che si era instaurata nei suoi confronti da parte dei «signori siciliani», i quali avevano colto nei suoi primi atti e nei suoi discorsi «uno spirito di riforma che loro non piace, ed una severità di disciplina alla quale non sono accostumati»². Addirittura lo chiamavano «novatore e testa calda, che vuol sovvertire il paese», là dove invece il suo obiettivo era l'affermazione della «legge scritta» contro la «costumanza»³. In lui era maturata forte la convinzione che i siciliani fossero un «popolo indisciplinato», che chiamava *rigore* l'ordine, mentre la nobiltà considerava *novità* l'opposizione alla tirannia e all'oppressione, in nome *del così è stato fatto per lo passato*. Ma era questa la ragione per la quale «si ritrova rovinata la Sicilia»⁴.

⁹⁵ Così si esprimeva Ernesto Pontieri nei suoi riguardi: «Mentalità ancora inceppata nei vieti pregiudizi, burocrate, senza ingegno, senza slancio e senza spirito di responsabilità, se, premuto da uomini e cose, dette un qualche impulso alle riforme nel Mezzogiorno d'Italia, della sua terra egli si preoccupò poco o nulla, per non avere molestie e suscitare malcontenti» (E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano* cit., p. 143).

⁹⁶ Sull'argomento, cfr. R. Ajello, *I Filosofi e la regina. Il governo delle Due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, «Rivista Storica Italiana», 1991, CIII, fasc. III, pp. 684-685; M. Tita, *Sentenze senza motivi* cit., pp. 118-126. Sul licenziamento del Tanucci e la rinascita della massoneria, cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., pp. 475-489. Per il contesto siciliano, cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., pp. 85-88, pp. 85-88, con riferimento anche alla ricostituzione del tessuto massonico in Sicilia. Più in generale sul rapporto tra illuminismo e massoneria, rinvio a Id., *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Marsilio, Venezia, 1994.

¹ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)*, «Archivio Storico per le province napoletane», Società di Storia Patria, Napoli, N.S. - Anno XV, 1929, p. 280, lettera del 27 giugno 1782 (ora consultabile online sul sito www.mediterraneanerichestoriche.it). Il viceré Caracciolo giunse a Palermo nell'ottobre del 1781. Sull'attività di riforma di Caracciolo si veda la sintesi di F. Valsecchi, *Il riformismo borbonico in Italia* cit., pp. 134-148.

² Ivi, p. 281, lettera del 18 luglio 1782.

³ *Ibidem*.

⁴ Ivi, N.S. - Anno XVI, 1930, p. 224, lettera del 3 luglio 1783.

In effetti l'anonimo estensore della *Memoria ragionata in favore dei baroni del Regno*, interpretando una convinzione comune agli esponenti della feudalità, denunciava proprio il sovvertimento dell'ordine in atto nel Regno in quegli stessi anni:

lo rovesciamento totale di tutti gli usi, e consuetudini e lo sconcerto generale di tutti i sistemi coi quali per tanti e tanti secoli si è vissuto, han cagionato convulsioni tali ed un tale disordine di tutti gl'ordini dello Stato, che ormai di un paese ben regolato qual'era la Sicilia altro non è divenuto che un ammasso di confusioni, e di disordine⁵.

In Sicilia infatti l'ordine corrispondeva alla consuetudine, e questa equivaleva alla legalità⁶: la dottrina forense e la prassi giuridica avevano d'altronde molto contribuito attraverso i secoli allo svuotamento della legislazione regia a vantaggio della difesa del privilegio. Sicché da un certo punto di vista i privilegi dei «signori», ricchi e potenti, e i diritti della «nazione» erano insomma una cosa sola.

La concezione della legalità maturata dal Caracciolo era diametralmente opposta: essa faceva perno piuttosto sulla legge posta a tutela del benessere dei sudditi, il pubblico bene, nel quadro di un processo che tendeva a conservare e far rispettare l'ordine costituito, non a sovvertirlo con l'introduzione di provvedimenti anomali rispetto al sistema, come invece il punto di vista baronale avrebbe voluto far credere. Le riforme infatti non potevano essere operate sovvertendo le basi di un sistema che da secoli si reggeva sull'equilibrio tra gli ordini, perché questa operazione avrebbe messo in pericolo l'esistenza stessa della Monarchia. Da qui il richiamo in ciascun provvedimento alla tradizione giuridica del Regno, ai capitoli e alle prammatiche in primo luogo, ma anche a disposizioni che rimandavano a un passato antico o recente, persino alla stessa concessione feudale. Lo «spirito di riforma» sembra insomma muoversi più che altro nella direzione della lotta contro l'interpretazione spregiudicata e contro l'abuso: esso è tutt'uno con l'affermazione della «legge

⁵ *Memoria ragionata* cit.

⁶ Sulla forza della consuetudine e la difficoltà di affermare il primato della legge, cfr. M. Ascheri, *Le practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in A. De Benedictis, I. Mattozzi (a cura di), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna* cit., pp. 47-47.

scritta» e della «severità di disciplina». Il fulcro dell'azione è l'affermazione della giurisdizione del re, la sola che superando gli interessi particolari può riassumere in sé quello generale, garantendo il giusto equilibrio dei corpi sociali.

Certo è infatti che colpire l'abuso da solo sarebbe servito a poco, se il richiamo all'antica legislazione regia non si fosse accompagnato a rimedi adeguati a rendere quella legislazione effettivamente vigente⁷. Gli archivi sono pieni di denunce di abusi e di richiami all'ordine da parte dei sovrani che nei secoli si sono succeduti sul trono, e numerose potevano essere le argomentazioni in senso antifeudistico addotte dai giuristi, ma di fatto ormai la pratica giuridica aveva consolidato interpretazioni ampiamente favorevoli alle diverse giurisdizioni, in particolare a quella feudale, attraverso un lungo processo di erosione compiuto ai danni della legislazione regia in difesa del privilegio da parte della dottrina e della prassi.

Era insomma come se la legalità corresse su una sorta di doppio binario: legalità era difatti anche quella frutto di abusi e di equilibri di forze consolidatisi nel tempo, era oramai in nome del privilegio il patrimonio collettivo di inadempienze prepotenze clientele, che attraversavano da secoli la vita delle comunità siciliane⁸. La lotta contro gli abusi da sola non avrebbe risolto alla radice i gravi problemi legati al rispetto della legalità. Occorreva andare oltre la semplice raccomandazione a non perpetrarne, e rispondere con iniziative che avessero carattere di continuità e coerenza, riconducendo la giurisdizione feudale entro i suoi confini. Sull'individuazione dei limiti però spesso mancava l'accordo. Il problema era infatti quello di trovare un difficile punto di equilibrio tra contenuti diversi, che la dottrina giuridica siciliana aveva attraverso i secoli fortemente orientato a vantaggio delle attribuzioni baronali, ridimensionando l'autorità del sovrano.

In quest'ottica è opportuno osservare che i provvedimenti di Caracciolo si collocano all'interno di un filone che percorre con diversa intensità tutto il Settecento: combattere l'inosservanza della norma, che la dottrina elevava a legge, far applicare la legge, evitandone l'inefficacia fu il percorso seguito. Il viceré Caracciolo sin

⁷ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., pp. 105-106.

⁸ Cfr. A. Spagnoletti, *Le istituzioni statali e il potere locale nel regno di Napoli (1730-1780)* cit., pp. 16-20.

dall'inizio del suo mandato tenne a puntualizzare che il suo ufficio non poteva essere ridotto a quello di «un semplice passalettere», come si era verificato al tempo del vicereame del principe Corsini, e come avrebbero voluto i siciliani fosse il viceré: rivendica il suo «zelo per la riforma degli abusi, per l'osservanza delle leggi e per qualche nuovo istituto stabilito»⁹.

Così intimò agli ufficiali e magistrati del Regno di trasmettere le rappresentanze (sentenze) di tutti quei tribunali, che «hanno diritto di umiliarle al sovrano», non più direttamente alle reali segreterie di Napoli «senza la nostra intelligenza e dei nostri antecessori», scavalcando in tal modo la mediazione vicereale, come per anni si era fatto, ma per l'appunto di rimetterle al governo del viceré al fine di «tramandarle» alla Real Corte di Napoli, secondo quanto già disposto nell'ordinanza del 1737¹⁰. E si preoccupò di controllare direttamente ogni esemplare di «qualsivoglia carta, bando, editto ed incisione» sui cui apporre il *publicetur*¹¹.

Sapeva però che non poteva fare da solo. «Chi governa ha bisogno delle braccia: le braccia del viceré sono il segretario e il consultore». Caracciolo si avvalse dell'opera del napoletano Giuseppe Gargano come segretario e del calabrese Saverio Simonetti come consultore, da lui considerati assolutamente fidati, in grado di proteggerlo dalle «unghie del pagliettismo siculo», nelle cui grinfie erano caduti i suoi predecessori¹². Lui stesso non esitò a difenderli: definì il Simonetti «ottimo legale, giusto, incorruttibile», insomma il suo «braccio dritto»: eppure – commentava con amarezza – a Palermo «si fanno delle cabale per farlo saltare»¹³. Ma è noto che «per piacere ai siciliani non bisogna fare il proprio dovere; la giustizia ed il zelo del servizio

⁹ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XV, 1929, p. 278, lettera del 12 giugno 1782. Cfr. anche la lettera del 18 luglio 1782 (ivi, p. 281).

¹⁰ Bcp, Dispacci, t. LX H11, cc. 145-147, 16 dicembre 1781. Sull'argomento, cfr. anche F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XVIII (1880), pp. 196-197.

¹¹ Cfr. F. Brancato, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia*, «Documenti per servire alla storia di Sicilia», Serie IV, vol. XIV, Società Siciliana di Storia Patria, Palermo, 1995, p. 85.

¹² In particolare cfr. le sue parole di apprezzamento nei confronti del Gargano (E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 257, lettera dell'11 settembre 1783).

¹³ Ivi, N.S. - Anno XV, 1929, p. 297, lettera del 5 dicembre 1782.

si chiama in Palermo tirannia, vanità, durezza»¹⁴. Quanto al Gargano reagì con veemenza, quando il principe di Trabia denunciò al ministro della Sambuca il segretario e lo stesso viceré di «pubbliche persecuzioni e disprezzi» nei confronti del baronaggio e di volere annientare il Parlamento, «contro tutte le leggi ed istruzioni parlamentarie, contro le grazie accordateci dai nostri Serenissimi Monarchi, e singolarmente dal Re nostro Signore». Al Gargano, in particolare, il principe di Trabia rimproverava di agire non secondo giustizia e verità, ma per i propri interessi, tirando al suo partito i legali del Regno che intervenivano in Parlamento come procuratori di città demaniali, «per la dipendenza che da lui hanno» ai fini delle progressioni di carriera¹⁵. Feroci inoltre le espressioni usate dal marchese di Villabianca contro i tre ministri, accusati di nutrire «antipatia» verso la nazione siciliana, di violare «le sacrosante leggi di gratitudine, che dovrebbero praticar verso i nostri per l'oro e pel pane, di cui tutti e tre colle loro cariche di governo splendidamente s'indorano e grassamente si pascono»¹⁶. Caracciolo da parte sua considerò gli attacchi al segretario attacchi a sé stesso e non esitò ad ammettere che sarebbe caduto «in molti trabocchetti», se Gargano non lo avesse messo in guardia, assumendosi egli comunque tutta la responsabilità delle decisioni prese.

D'altra parte era assolutamente necessario potenziare gli strumenti di controllo, ossia il Tribunale della Gran Corte e il Tribunale del Real Patrimonio¹⁷. Ma a Caracciolo era anche sufficientemente chiaro che mentre alcune questioni potevano essere risolte soltanto dall'esame dei Tribunali competenti e «da formali giudizi», in altri casi invece era bene pervenire a «uno stabile, universale sistema». Il nodo era insomma politico: un problema di poteri, non tanto di formalismi e tecnicismi.

¹⁴ Ivi, p. 298.

¹⁵ Ivi, N.S. - Anno XVI, 1930, pp. 245-246. Per la difesa del Gargano da parte di Caracciolo, cfr. ivi, p. 257, lettera dell'11 settembre 1783.

¹⁶ F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XIX (1886), p. 99.

¹⁷ Bcp, Dispacci, t. LX H11, cc. 396-421, 7 gennaio 1784, Il Viceré rimette il Piano per il buon regolamento del Tribunale del Real Patrimonio, in esecuzione di un Viglietto del Governo del 16 febbraio 1782.

2. Il dritto sentiero delle leggi

Risultò dunque fondamentale il rapporto coi ministri togati, «insistentemente richiamati a rigore e imparzialità da un viceré, che magistrato era stato»¹⁸. Non si fidava molto dei magistrati del Regno, che

sono per natura par massima per educazione portati ad alterare la pubblica disciplina in danno della sovranità e de' reali interessi e volentieri fra di loro si uniscono per sostenere certi principii da loro indossati, che quantunque sieno alcuna volta contro lo spirito della legge, o in pregiudizio della legge, gli vogliono mantenere colla bella ragione¹⁹.

Caracciolo non esitò pertanto a disporre provvedimenti severi contro giudici considerati incompetenti o inadempienti, peggio corrotti: sapeva benissimo che tra «i malcontenti» del suo operato erano anche diversi magistrati, quando invece il suo obiettivo dichiarato era il corretto funzionamento della giustizia, al riparo dall'arbitrio e dall'interesse privato.

Fra gli obblighi della carica che sostengo mercé la clemenza del Re nostro Signore, uno de' principali è quello di vegliare che la giustizia sia rettamente e senza parzialità alcuna amministrata, non solo perché così esige il bene dello Stato, ma ben anche perché eguale è il diritto di ogni cittadino, tenuto in società a vivere sotto lo scudo delle leggi e sotto la difesa del Magistrato, alla salvezza della propria vita ed alla sicurezza della propria famiglia e de' suoi averi. Da ciò ne avviene, o sia dal diritto della Suprema vigilanza che a me si appartiene, che dubitando io che talvolta si avi traviato dal dritto sentiero delle leggi, e dolendosi alcuno di qualche sentenza proferita, abbia io la facoltà di chiederne conto al Magistrato, e la giustificazione non già per distruggere quel che le vie regolari è stato deciso, ma per rescrivere che ricorra ai Tribunali superiori, secondo il dettame delle leggi, o perché quando questo scampo non vi sia, possa mettere tutto sotto gli occhi purgatissimi del Sovrano, ed attenderne e venerarne gli oracoli. Dal che ne segue non solo che il Magistrato abbia il debito freno, ma ben anche non possa veruno colle proprie mani vendicarsi

¹⁸ G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., p. 103.

¹⁹ *Lettera privata del viceré Caracciolo al ministro Acton*, 6 ottobre 1785, cit. in F. Brancato, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia* cit., p. 225.

dell'oltraggio che si crede avergli riferito il Magistrato, come con mia meraviglia e rincrescimento insieme si è cercato sostenere coll'autorità interpolata di un dotto straniero, suonandosi quasi la tromba di sediziosa rivolta contro il Magistrato, senza parimente che non vi sia detestabile massima la quale non si trovi e detta o scritta²⁰.

Non sorprende allora che tra i suoi primi provvedimenti ci fosse la prammatica del 1 agosto 1782 *per la quale s'incarica di soggiacere i Giudici e Magistrati di questa Capitale e Regno alla sindacatura*, istituto antico ormai del tutto in disuso che consisteva nell'esame della condotta e degli atti di magistrati e ufficiali di giustizia al termine dell'incarico sulla base di querele presentate da privati nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di un bando²¹. La procedura a carico dei giudici della Gran Corte veniva espletata dal presidente e dai giudici del Concistoro col consultore; il controllo sui giudici del Concistoro veniva viceversa effettuato dal presidente della Gran Corte o del Patrimonio, coadiuvati sempre dal consultore²². Alla sindacatura erano sottoposti anche gli ufficiali di giustizia di corti e università demaniali, e baronali che non godevano del mero e misto imperio. In questo caso l'istanza veniva presentata al Tribunale della Gran Corte, che avrebbe provveduto nel modo necessario e più opportuno alla scelta di un sindacatore «sopra luogo, secondo le qualità delle querele e delle circostanze, che concorrano, fra le persone le più oneste, probe ed idonee dello stesso luogo, o de' luoghi convicini». Nel caso di accuse gravi venivano designati, come accadeva nel passato, degli ex togati.

I baroni con mero e misto imperio invece, sulla base di quanto già disposto nelle Costituzioni di Marco Antonio Colonna nel

²⁰ Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1509, cc. 61r-62r, 17 novembre 1782. Caracciolo scrive ai giudici della Gran Corte a proposito della condanna dei fratelli Palazzo.

²¹ Bcp, Dispacci, t. LX H11, cc. 247-251, 3 agosto 1782. Il testo della prammatica è riportato anche dal G. Di Marzo, *Diari della Città di Palermo dal secolo XVI al XIX* cit., vol. XVIII (1880), pp. 348-353. Questa fu richiamata in vigore alcuni anni dopo nel 1788 (Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 66, 31 agosto 1788, *Sua Maestà ordina a V.E. di disporre la dichiarazione della presata prammatica del 1 agosto 1782, richiamando all'osservanza la legge del sindacato dei giudici*). Sulla sindacatura, cfr. anche P. Burgarella, *I visitatori generali del regno di Sicilia (secoli XVI-XVII)* cit., pp. 13, 16, 61; e più recentemente il saggio di R. Sorice, *Il sindacato in Sicilia nel secolo XVI*, in O. Condorelli (a cura di), *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, 5 voll., Il Cigno Edizioni, Roma, 2004, V, pp. 245-273.

²² Sulle procedure cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 100.

1583, avrebbero dovuto «mutare di anno in anno, a tenor delle leggi del Regno, li capitani, giudici e altri uffiziali che abbiano amministrazione di giustizia civile o criminale ne' loro territori, ed al fine dell'anno li facciano sindacare da sindacatori probi e intendenti», obbligati a produrre una relazione a conclusione del procedimento²³. Se il barone si fosse mostrato negligente, il provvedimento sarebbe passato al tribunale della Gran Corte, che avrebbe provveduto autonomamente. Inoltre Caracciolo ritenne opportuno puntualizzare che in caso di querela, l'ufficiale posto in sindacato, «fino a tanto che non sarà discolpato e non otterrà la liberatoria, non possa esercitare altra qualunque carica di giurisdizione, sotto la pena di privazione di qualsiasi ufficio durante la sua vita, oltre la nullità degli atti e decreti, che avrà fatto, pendente la querela e sindacato»²⁴.

In verità l'istituto del sindacato, richiamato ora in vigore, aveva manifestato già nel corso del Seicento chiari segni di degenerazione, trasformandosi in «un mero strumento di predominio e di ricatto nelle mani dei presidenti perpetui» nei confronti dei giudici biennali²⁵; mentre d'altra parte il procedimento contro gli ufficiali delle corti locali per le difficoltà rilevate nel reclutamento di ex togati, che preferivano dedicarsi alla più lucrosa attività forense, si era rivelato inefficace e ancora una volta veicolo di ricatto e corruzione nei confronti degli ufficiali sindacati²⁶.

Caracciolo non si piegò neppure quando lo scontro con i giudici si fece aspro e diretto. Con indignazione rimise al Governo di Napoli le due rappresentanze, sottoscritte unanimemente dal Presidente Stefano Airoidi e dai giudici della Gran Corte, a giustificazione della loro sentenza che concludeva in appello il processo ai due fratelli Palazzo e al loro complice Andrea

²³ F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XVIII (1880), p. 352.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 204.

²⁶ Ivi, p. 205. Durante la dominazione austriaca nel 1728 la procedura della sindacatura era stata ripresa e prevista a scadenza annuale, anche se poi sospesa nel giro di pochi mesi a causa delle ristrettezze economiche che consigliarono di sospendere i controlli sulle amministrazioni cittadine in procinto di pagare i donativi: si ritenne opportuno però non rendere nota la sospensione affinché nel Regno si diffondesse «el concepto de la severidad de la justizia para alentar los oprimidos» (F. Gallo, *L'alba dei Gattopardi* cit., p. 54).

Spampinato, *alias* Rizzitello, rei di omicidi, di pubblica violenza e di aggressione a mano armata contro il capitano di giustizia di Palermo²⁷. Nella vicenda era stato coinvolto anche il potente principe di Pietraperzia, Ercole Michele Branciforte, accusato di averli protetti, e per questo con gran clamore arrestato in attesa del processo²⁸. La sentenza di morte contro i tre delinquenti, pronunciata in prima istanza dai giudici della corte capitaniale di Palermo, non era stata confermata in appello²⁹: il processo si era così concluso con la condanna alla forca di uno solo dei due fratelli, e la condanna alla pena di galera degli altri due, l'uno, il fratello maggiore, a quindici anni, l'altro, il Rizzitello, a vita.

Caracciolo definì la prima rappresentanza non solo «sconvenevole e non distesa con quel decoro che si conviene alla dignità e gravità del Magistrato, ma ingiuriosa al Governo, piena di ammirazioni ed interrogazioni, affogata da tante mal congegnate dottrine di autori, che peggio dei moralisti per rispetto alla coscienza, han sovvertita la buona Giurisprudenza ed il chiaro senso delle leggi. Insomma, mi è paruta una declamazione in favore de' rei, e non mai una ragionevole sentenza»³⁰. Accuse gravissime che non esitò a ribadire anche relativamente alla seconda rappresentanza, che non conteneva a suo parere che «autorità di dottori mal a proposito citate»: con amarezza concludeva che la sottoscrizione unanime da

²⁷ Si tratta delle due rappresentanze sottoscritte dal presidente della Gran Corte Stefano Airoidi (giudice aggiunto con voto) e dai giudici Pietro Vaginelli (in qualità di giudice ordinario), Nicola Costa e Vincenzo Amico (giudici interini) «in giustificazione della lor sentenza contro degli stessi rei» e trasmesse al marchese De Marco dal Caracciolo il 7 novembre 1782 (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050). Il collegio giudicante era integrato dal consultore Simonetti, in qualità di giudice aggiunto con voto, che si era espresso per la condanna a morte dei tre rei, ma il suo voto non era stato registrato entro le ventiquattro ore previste dalla legge (ivi, ma anche Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1509, c. 10v). I due giudici aggiunti erano stati nominati dal Caracciolo, trattandosi di «causa grave e pubblica» (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050). Una ricostruzione minuziosa della vicenda è quella di F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XVIII (1880), pp. 328-347. Sull'argomento, cfr. anche F. Brancato, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia* cit., pp. 123-126.

²⁸ Sulla protezione che il baronaggio siciliano spesso accordava ai banditi, cfr. *supra*, cap. III.

²⁹ Il Villabianca riferisce che la sentenza di morte doveva eseguirsi «con giustizia di forca più alta dell'ordinaria e con taglio delle mani e delle teste dopo la morte, da apporsi nel luogo del delitto in gabbie di ferro» (F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XVIII (1880), p. 342).

³⁰ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050, 7 novembre 1782.

parte dei giudici delle due rappresentanze significava che «una è stata la volontà, ed uno l'animo di salvare due degli notati gravissimi rei ed indebolire e snervare delitti così atroci ed abominevoli», compromettendo «le leggi e la pubblica tranquillità dello Stato, che per gli occorsi fatti non è stata poco turbata»³¹. Eppure a processo in corso egli aveva invitato i giudici della Corte capitaniale all'osservanza della prammatica del 1774 affinché decidessero le cause secondo quanto disposto dalle leggi, «rimosso ogni arbitrio e opinione de' dottori, e qualunque costumanza contraria alle leggi»³². La sentenza d'appello invece gli appariva «non solo ingiusta, ma irregolare e scandalosa», esempio pericoloso e dannoso per la pubblica utilità. I giudici infatti non ebbero il dovuto riguardo neanche per il fatto che il sovrano aveva comunque approvato il bando contro i tre, e dichiarato la causa «grave e pubblica», finendo con lo svuotare tutte le leggi sull'uso delle armi proibite e sull'oltraggio al Magistrato³³.

Rimane forte nell'immaginario la rappresentazione che ci dà il marchese di Villabianca, contemporaneo ai fatti narrati, del presidente Airoidi, condotto fra le braccia dal popolo festante, all'uscita dal tribunale col dito alzato a indicare la morte di uno solo dei banditi. E dell'«occhialetto» con cui il viceré Caracciolo, «l'altitonante» «di dietro l'invetriata godeva del popolo affollato nel piano del Palazzo», ma udito l'esito della causa «ambe le labbra per dolor si morse, e scidit vestimenta sua»³⁴.

Quanto al principe di Pietraperzia, con lui Caracciolo fu durissimo: il principe incuteva infatti grande timore con le sue prepotenze a tal punto che «le guardie e li birri dei magistrati per abuso qui trovato non possono né vogliono accostare nel quartiere dove abita il principe di Pietraperzia o per qualche esecuzione di giustizia o per la ronda»³⁵. Occorreva dunque intervenire in modo eclatante per «mostrare al popolo, di cui egli

³¹ *Ibidem*. In verità altrove si legge che tutti votarono unanimemente per la condanna a morte del solo Pietro Palazzo, mentre sugli altri due le opinioni furono divergenti (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050, s.n., s.d.).

³² Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1509, cc. 9v-10r, 28 settembre 1782.

³³ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050, doc. s.n., s.d. Sull'uso delle armi proibite si susseguono nel corso del Settecento numerose disposizioni.

³⁴ F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XVIII (1880), p. 347.

³⁵ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050, 29 agosto 1782.

si fa capo, difendendo i malviventi, che non deve fidare sulla di lui protezione per turbare la pubblica quiete»³⁶.

Ma l'azione giudiziaria contro il Branciforte di fatto non si attuò,

e terminò essa in fine col solito nulla caraccioliano, cioè senza prolazione di sentenza e col consueto finale delle opere imperfette dell'attuale viceré Caracciolo, che tosto ne' vari casi prende fuoco, li spinge al segno della più rigorosa criminalità e poi tutt'insieme bisogna che li abbandoni a causa di essere stati in sul principio presi con sinistro aspetto per l'innata sua stravaganza³⁷.

È questo il giudizio che come uno specchio rovesciato diede del caso il Villabianca, che certamente dava voce al comune sentire dei suoi colleghi baroni, «imperocché debbonsi prender gl'impegni su fatti sussistenti, e non mai fabbricarli sull'arena, come castelli in aria»³⁸. Egli considerava anzi il principe di Pietraperzia «giovine assai virtuoso e di sublime e vivacissimo ingegno», persona «ragguardevole», «universalmente stimato da' cittadini» e «gran benefattore»³⁹, il cui delitto di favoreggiamento in realtà altro non sarebbe stato che «un atto di semplice protezione, ch'è altronde innata negli animi dei grandi signori; e quindi non meritava la sua causa esser presa per tanto criminosa da far tenere prigione per un anno ed un mese un de' primi signori della Sicilia»⁴⁰. Tanto più che la causa contro di lui «costantemente fu accompagnata da una specie di fanatismo» invasivo e ingiustificato⁴¹.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XVIII (1880), p. 337; e ivi, vol. XIX (1886), p. 212, dove l'autore racconta con ammirazione il primo lancio avvenuto a Palermo il 14 marzo 1784 di un pallone aerostatico sul modello di quello inventato dai fratelli Montgolfier a opera proprio del principe di Pietraperzia.

³⁸ Ivi, vol. XVIII, p. 337.

³⁹ Ivi, pp. 335-336.

⁴⁰ Ivi, p. 338. Ercole Michele Branciforte si difese asserendo che i tre banditi si erano rifugiati nel suo Palazzo di notte e in modo violento, sicché non poteva parlarsi di «rezezione». Inoltre, egli «non si ritirò a casa, se non dopo di avere denunziato il fatto» (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050, doc. 164; Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1509, cc. 40v-41v, 11 novembre 1782).

⁴¹ F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XVIII, p. 345.

3. Le Tavole delle parti: i giudici sospetti

In effetti Caracciolo aveva seguito il procedimento a carico del Branciforte con grande attenzione, impegnandosi in prima persona: aveva disposto che il presidente Stefano Airoidi e il giudice Pietro Vaginelli fossero estromessi dal collegio giudicante, l'uno perché congiunto del principe, l'altro perché precedentemente suo avvocato nella stessa causa⁴²; e – senza fare ricorso alle *Tavole* delle parti – aveva surrogato l'Airoidi col consultore Simonetti e il Vaginelli col maestro razionale marchese Agostino Cardillo⁴³. Aveva nominato, inoltre, ancora una volta senza ricorrere alle *Tavole*, in forza di quanto disposto da un dispaccio del 26 luglio 1749, un quinto magistrato, Giuseppe Fisichella, giudice della Gran Corte Civile, il quale però insieme con un altro giudice, Domenico Carbonaro, si era successivamente dichiarato sospetto perché catanese: i giudici catanesi dovevano infatti considerarsi sospetti per inimicizia nelle cause civili e criminali che riguardavano gli eredi di coloro che erano stati coinvolti nella vendita dei casali di Catania nel 1646 al principe di Butera, antenato del Branciforte⁴⁴. Quest'ultimo aveva però contestato che gli aggiunti potessero essere nominati senza ricorrere alle *Tavole* delle parti e aveva rivendicato al «suo arbitrio» la ricusazione dei due giudici catanesi⁴⁵.

Si poneva dunque in quell'occasione una questione la cui importanza per le sue implicazioni a livello giudiziario, ma soprattutto politico, non era sfuggita al Caracciolo: incidere sul sistema giudiziario era una via fondamentale per l'affermazione dell'autorità regia e l'erosione del privilegio feudale, che si avvaleva spesso delle questioni procedurali per imporsi. In Sicilia infatti il viceré poteva nominare nelle cause «gravi» due giureconsulti come giudici aggiunti, col compito di assistere e coadiuvare i giudici ordinari. Era invalso l'uso sin dal tardo medioevo che la scelta si basasse su *Tavole* presentate dalle parti, la tavola dei giudici *non*

⁴² Richiamo con l'occasione alla memoria del lettore che in Sicilia molte delle cariche giurisdizionali erano biennali (cfr. *supra*, cap. III).

⁴³ Così riferiva Caracciolo al De Marco, il 21 novembre 1782 (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050).

⁴⁴ Ercole Michele Branciforte era figlio del principe di Butera, Salvatore Branciforte. La vendita in particolare aveva riguardato il casale di Mascalucia, in possesso del principe di Pietraperzia che lo aveva ereditato (Caracciolo al De Marco, Palermo 21 novembre 1782, Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050).

⁴⁵ *Ibidem*.

sospetti, e poi (se le parti non si accordavano) la tavola dei giudici *sospetti*, che però di fatto orientavano pesantemente la decisione viceregia. A esse le parti facevano ampiamente ricorso anche per surrogare non solo i giudici naturali, ma gli stessi giudici aggiunti, nominati dal viceré.

Caracciolo, richiamandosi all'autorità del consultore Simonetti e dell'avvocato fiscale, sosteneva invece che non vi era alcuna legge del Regno che prescrivesse la presentazione delle *Tavole*, perché «il prescriverla sarebbe lo stesso che sovvertire uno de' più sagrosanti dritti della sovranità»: l'elezione dei giudici era infatti «una facoltà che si appartiene necessariamente al sovrano, e costituisce una parte della sua regalia»⁴⁶. Era dunque evidente che consentire al principe di Pietraperzia di presentare le *Tavole* dei giudici non sospetti e dei giudici sospetti, permettendogli di fatto l'arbitrio di rifiutare i giudici nominati dal viceré, equivaleva a una dichiarazione di resa nei confronti delle pretese del baronaggio a danno del diritto pubblico e della giurisprudenza. Si trattava insomma di un «abuso», originato dalla falsa interpretazione di un capitolo di re Alfonso, volto a modificare l'uso di affidare l'appello delle cause decise dalla Gran Corte a un giudice destinato dal sovrano o da chi per lui. Re Alfonso, non ritenendo opportuno affidare a uno solo l'esame di quanto era stato precedentemente deciso da quattro giudici, stabilì infatti che l'appellazione si affidasse a due o più soggetti idonei e sufficienti, alle parti non sospetti⁴⁷. Dall'espressione *non sospetti alle parti* si passò all'introduzione delle *Tavole* in cui si annotavano i nomi dei non sospetti, «per lo più persone di poca pratica, o alle parti attaccate per interesse o per altri segreti rapporti»⁴⁸. Sicché accadeva che «persone di questa fatta» si trovassero a giudicare in appello «le sentenze di coloro che erano più versati nel foro e più reputati per probità e dottrina». Risolse il problema relativamente

⁴⁶ Caracciolo al De Marco, Palermo 27 febbraio 1783, Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050.

⁴⁷ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. XVIII di Alfonso, p. 212. Della questione si occupa anche R. Gregorio, *Considerazioni* cit., vol. IV, pp. 83-85.

⁴⁸ Consulta di Saverio Simonetti, Palermo 4 aprile 1780, Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050, redatta in occasione della pubblicazione della prammatica del 1780. La consulta fu sostanzialmente ripresa da Caracciolo a sostegno delle sue argomentazioni (Caracciolo al De Marco, Palermo 27 febbraio 1783, cit.).

all'appello Filippo II, istituendo il tribunale del Concistoro o della Sacra Coscienza, composto da tre giudici e un presidente, col compito di riesaminare le cause della Gran Corte⁴⁹.

Ma il disordine continuava a perpetrarsi in merito alla nomina dei giudici surrogati (in sostituzione di giudici naturali sospetti) o anche di aggiunti designati per qualche causa considerata particolarmente grave. Le Tavole dei non sospetti furono sostituite da Tavole dei sospetti, condizionando di fatto la scelta dei giudici da parte del governo, perché i sospetti erano talmente tanti «che non lasciavano arbitrio per eleggere, seguendone da ciò grandissima prolungazione delle cause»⁵⁰. Il viceré Portocarrero nel 1723, nel tentativo di mettere ordine nella materia, stabilì che nel darsi aggiunti o surrogati nominati dal viceré le parti compilassero delle Tavole di tre ministri *non sospetti*; non concordando le prime se ne presentassero delle seconde e che, in caso di disaccordo tra le parti, spettasse al viceré la facoltà di procedere alla nomina del surrogato o dell'aggiunto in modo autonomo⁵¹. Il Portocarrero di fatto però non era riuscito a sradicare una pratica ritenuta dal Simonetti «mostruosa» perché riduttiva dell'autorità del viceré, di fatto sottomessa alle parti. Nel foro infatti si determinava «un traffico ed un commercio vergognoso della giustizia tra le parti, e li giovani avvocati, i quali talvolta per essere nominati o promettono il voto loro a favor di chi li propone o transigono il dritto delle provisioni, che loro potessero aspettare»⁵². Non risolvendosi ancora le controversie, nel 1780 fu emanata una prammatica, con la quale fu stabilito il modo di creare le Tavole dei ministri sospetti (abolendosi l'abuso dei non sospetti) nelle cause tra le parti.

Caracciolo sosteneva che – glielo aveva confessato l'avvocato fiscale – la prammatica del 1780 dovesse essere interpretata nel senso che le Tavole dei giudici sospetti dovevano presentarsi solamente nel caso in cui i giudici aggiunti fossero stati chiesti da una delle parti, e «non già quando il Governo in una causa pubblica fiscale creda opportuno il dare aggiunti», fermo restando il diritto delle parti di ricusarli nei termini di legge⁵³. Nelle due

⁴⁹ Sull'argomento, cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 81.

⁵⁰ *Siculae Sanctiones* cit., t. IV, p. 354.

⁵¹ La prammatica del Portocarrero è in *Siculae Sanctiones* cit., t. IV, pp. 352-353. Essa fu poi ribadita dall'imperatore Carlo VI nel 1724 (ivi, p. 357).

⁵² Consulta di Saverio Simonetti, Palermo 4 aprile 1780 cit.

⁵³ Caracciolo al De Marco, Palermo 21 novembre 1782 cit.

prammatiche infatti non si faceva parola delle cause fiscali pecuniarie, che riguardassero la regalia del principe, o che fossero cause pubbliche, come quella del Pietraperzia, che era pubblica e fiscale⁵⁴.

Della questione fu investita la Giunta di Sicilia, che intervenne per chiarire la vicenda, concludendo che la disposizione del 1723 di fatto confermava l'uso delle Tavole; e che la prammatica del 1780 si limitava ad abolire le Tavole dei non sospetti, prescrivendo solo l'uso delle Tavole dei sospetti, con l'indicazione del motivo della «sospezione»⁵⁵. Soltanto nelle cause di *regio exequatur*, «qualora si trattasse principalmente di grave e immediato interesse della regalia, o di cose che riguardino l'interesse e il dritto del pubblico», sulla base di un dispaccio del 1749 (richiamato dal Caracciolo) era accordata al viceré la facoltà di nominare un aggiunto all'avvocato fiscale *motu proprio* e senza ricorrere alle Tavole. Ma tale facoltà non poteva estendersi alle altre cause, né si poteva argomentare – come voleva Caracciolo – che le due prammatiche si riferissero solamente alle cause civili *inter partes* e non alle cause gravi pubbliche o fiscali, dal momento che non si era mai fatta differenza tra le cause civili e le criminali. Nel maggio del 1783 fu infine disposto che a conferma del parere dato dalla Giunta gli aggiunti dovessero essere nominati «previa le tavole delle parti», ma veniva comunque in quel frangente chiarito che nelle cause criminali potevano nominarsi aggiunti da parte del governo senza ricorrere alle *Tavole*, fermo restando la facoltà delle parti di poterli ricusare per le vie regolari⁵⁶.

⁵⁴ Caracciolo al De Marco, Palermo 27 febbraio 1783 cit.. Sul ruolo del Fisco nelle cause pubbliche, cfr. R. Sorice, «... *Quae omnia bonus iudex considerabit...*» cit., pp. 49-52.

⁵⁵ Così riassume la Giunta di Sicilia, Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050, Napoli, 5 maggio 1783. Si richiamano anche le *Siculae Sanctiones*, tomo I, f. 49, ma anche il t. 4, p. 354. Sulla Giunta di Sicilia, che tra il 1782 e il 1790 «divenne l'arma più tagliente della feudalità siciliana», cfr. R. Ajello, *Presentazione. Crisi del feudalesimo e nascita dell'ideologia imprenditoriale nel Mezzogiorno*, in R. Ajello, I. Del Bagno, F. Palladino, *Stato e feudalità in Sicilia* cit., p. 11. Per il giudizio del viceré Caracciolo riguardo all'operato della medesima, cfr. E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., Anno XVI, 1930, p. 260, lettera del 25 settembre 1783.

⁵⁶ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3050, doc. 30, Napoli 17 maggio 1783; cfr. anche ivi, (Palermo, 21 novembre 1782). Per successive disposizioni, cfr. Bcp, Dispacci, t. LX H12, 13 dicembre 1787, *Prammatica Sanzione nella quale si contengono diverse disposizioni riguardanti la Suspizione e recusa dei Giudici*.

4. *La prima regalia della Corona*

Quella vittoria non fu l'unica della Giunta di Sicilia, che di lì a poco nel settembre del 1783 riusciva a incassare un altro clamoroso successo sul terreno della ripartizione dei donativi. Già in occasione del Parlamento del 1782 Caracciolo si era fortemente impegnato nel tentativo di sollevare le università del Regno, specialmente le demaniali, dall'eccessiva pressione fiscale: in Sicilia infatti i pubblici pesi erano distribuiti in modo che «i più ricchi, che sono i feudatari nulla contribuiscono. Contribuiscono pochissimo gli ecclesiastici parlamentari, che sono egualmente ricchi», sicché tutto era «rovesciato sulle università, ma in modo che le baronali paghino molto meno delle demaniali»⁵⁷. Era evidente che occorreva perequare il sistema, se si voleva rilanciare l'economia del Regno, e «far prosperare l'agricoltura, l'industria e il commercio»⁵⁸. Per farlo era però necessario superare il vecchio sistema dei donativi e ricorrere a una imposta unica e proporzionata ai beni dei contribuenti (*ad ratam bonorum*) da accertare mediante la compilazione di una nuova generale numerazione delle anime e di un nuovo catasto, «assai diverso dai precedenti»⁵⁹. Caracciolo era convinto che «la tassa della terra» fosse proprio «la regina delle imposizioni, questa è la più giusta, ed è la più vantaggiosa al Re e meno onerosa allo Stato»⁶⁰: far pagare i siciliani per le loro terre

⁵⁷ S. Simonetti, Consulta del 28 dicembre 1782, Bcp, ms. ai segni Qq F 65. Cfr. anche gli atti parlamentari in Asp, Protonotaro del Regno, vol. 1066, cc. 182 sgg. Una dettagliata ricostruzione del contesto, che rimane ancora punto di riferimento fondamentale, è fornita da E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano* cit. Più recentemente, cfr. S. Leone, *I Parlamenti del viceré Domenico Caracciolo*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXX (1984), pp. 69-83. Sulla riforma tributaria proposta al Parlamento del 1782 è ritornato anche F. Renda, *La grande impresa. Domenico Caracciolo viceré e primo ministro tra Palermo e Napoli*, Sellerio editore, Palermo, 2010, pp. 77-100.

⁵⁸ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XV, 1929, p. 282, lettera del 18 luglio 1782.

⁵⁹ Caracciolo fa riferimento ai catasti o estimi in uso nel resto d'Europa, cfr. *ivi*, p. 287, lettera del 2 settembre 1782; *ivi*, N.S. - Anno XVI, 1930, pp. 201 sgg., lettera del 17 marzo 1783. Sui riferimenti ideologici di Caracciolo, cfr. R. Ajello, *Presentazione* cit., pp. 54-56.

⁶⁰ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XV, 1929, pp. 289-290, lettera del 2 settembre 1782. Egli considerava «perniciosa» invece le imposizioni indirette (gabelle), sulle quali peraltro si fondavano i regimi fiscali europei, «perché fanno pagare il povero egualmente che il ricco, ma riescono di maggiore o minor danno, a misura che il numero dei contribuenti è maggiore, ed il paese è più ricco ed è più commerciante» (*ivi*, p. 289).

feudali avrebbe tra l'altro determinato un aumento considerevole delle entrate all'erario regio, in considerazione del fatto che circa due terzi del territorio del Regno era infeudato, e dunque «franco».

Ciò che significava l'impegno in una difficile quanto improbabile riforma tributaria, le cui implicazioni politiche avrebbero avuto una valenza più forte di quelle economiche⁶¹. Il fisco non può essere valutato infatti in una prospettiva esclusivamente finanziaria, ma investe sia il complesso dei rapporti tra lo Stato e i cittadini (o, in relazione all'epoca cui ci riferiamo, i sudditi), sia la concezione delle funzioni e dei limiti dell'attività di governo: si tratta insomma di un fattore che può essere qualificato come *politico* in senso proprio. Toccare il sistema fiscale significava dunque squilibrare il regime, minare alle basi un edificio che era fondato sul privilegio, sferrare un colpo mortale alla nobiltà. E in Sicilia, in presenza di un forte potere baronale, qualsiasi operazione di accertamento dell'imponibile sarebbe stata di fatto impossibile. I termini della questione erano chiari, e tutti politici: era in gioco «il destino della Sicilia».

Si dovrà decidere se un milione e mezzo d'anime si deve sacrificare a 70 famiglie di baroni. Si dovrà decidere se si deve lasciar perire il demanio del Regno, vale a dire le università demaniali, le quali compongono nel Regno il patrimonio reale. Si dovrà decidere se, per avere un'assurda anzi dannosa, esorbitante considerazione per il baronaggio, si abbiano a lasciar opprimere, senza quel debito riparo a cui è obbligato il sovrano di porgere agli oppressi, tutte le altre classi e ceti di persone⁶².

In realtà sarebbe bastato far rispettare la legge, ossia i capitoli del Regno con cui Alfonso d'Aragona aveva sancito il principio che i donativi dovevano essere pagati da tutti senza alcuna eccezione, comprendendo nella formula esplicitamente anche il clero e i baroni⁶³. In particolare il Simonetti contestò al clero la pretesa che

⁶¹ Cfr. R. Ajello, *Presentazione* cit., pp. 184-185.

⁶² E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 290, lettera del 29 aprile 1874.

⁶³ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XV, 1929, p. 309, lettera del 13 marzo 1783. I capitoli sono il n. 420 e il n. 488 di re Alfonso (F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, pp. 365, 395). Rinvio per i particolari dell'argomentazione alle consulte del Simonetti del 9 aprile 1782, del 28 dicembre 1782 e del 5 aprile 1783 (S. Simonetti, *Consulte rimesse alla Maestà del re nostro signore sulla necessità di un nuovo censimento nella Sicilia*,

dovesse essere preliminarmente richiesto il permesso pontificio per l'esazione fiscale sui loro fondi: agli ecclesiastici l'immunità non derivava infatti per diritto divino, ma era stata una concessione dei principi. «Ricusar pesi dello Stato» non solo non era conforme alla predicazione di Gesù Cristo, che «imparò ai suoi discepoli, come dovessero esser soggetti alla civil potestà, a cui i tributi si appartengono», ma era «tanto pregiudizievole della sovranità e della natia costituzione del Regno»⁶⁴. Al baronaggio invece replicò che i donativi erano «un surrogato delle collette a conto di quei pesi reali necessari per lo mantenimento dello Stato a' quali è tenuto ogni suddito ed ogni cittadino qualunque sia la sua condizione», mentre la pretesa loro esenzione dal pagamento dovuta al servizio militare – cui peraltro erano sottoposti anche i prelati componenti il braccio ecclesiastico in quanto feudatari –, se un tempo aveva un senso, ora «si riduce ad un nome vano senza alcun effetto», per di più «ingiusta, perché tutto il peso della conservazione dello Stato vien rovesciato sulle spalle altrui»⁶⁵.

Bisogna persuadersi che le leggi invecchiano, e se in tutte le cose coll'andar del tempo fa d'uopo rinovarle per adattarsi alle circostanze, ai costumi ed a tutto ciò che di nuovo emerge nel mondo, molto più è necessario farsi in rapporto di quelle che riguardano la pubblica, e politica economica⁶⁶.

Invece i baroni allegavano privilegi, anzi

qui non si tratta di privilegi, niuno ha privilegio per pagare di 30 parti una sola, quando possiede più della metà della ricchezza del Paese, oltre che li baroni di Sicilia non hanno alcun privilegio di tal natura, anzi la legge del Regno è loro contraria a lettere cubitali⁶⁷.

Palermo, 1783). Le successive consulte di Simonetti sono pubblicate in C. Pecchia, *Supplemento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 107 sgg.

⁶⁴ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3035, doc. 34. Si tratta di una consulta in cui il Simonetti traccia la storia dell'atto protestativo e della Bolla pontificia del 1537.

⁶⁵ Cfr. la consulta di Saverio Simonetti del 28 dicembre 1782, nella quale l'autore ripercorre l'origine dell'adoa, «un surrogato al servizio militare» derivato da usi comuni feudali. Egli inoltre precisa che nel Regno di Sicilia vigeva un capitolo in base al quale il servizio militare non si poteva mai convocare, «eccetto in tempo che il Regno stia in evidente pericolo di guerra ed invasione de' nemici» (S. Simonetti, *Consulte rimesse alla Maestà del re nostro signore* cit.).

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton* (1782-1786) cit., N.S. - Anno XV, 1929, pp. 300-301, lettera del 23 gennaio 1783.

Per Caracciolo erano soltanto «reclamazioni, false assertive di privilegi e di costumanze ... infinite bugie degli emissari di questi signori», che «vogliono essere arbitri e dispositori sopra li tributi dei popoli, vale a dire sopra il demanio del re»⁶⁸.

È qui che viene toccato un punto delicatissimo della questione, e cioè ancora una volta il rapporto tra giurisdizione regia e giurisdizione feudale: in gioco è infatti «la prima regalia della Corona», la «più delicata», contro cui pure si reclamava «con infinite assertive, sciocche e stomachevoli»⁶⁹. La giustizia distributiva non poteva dipendere dalla volontà delle parti interessate – come facevano notare anche i procuratori delle città demaniali⁷⁰ –, ma unicamente dalla volontà del sovrano. Dalla risoluzione adottata sarebbe dipeso la credibilità stessa della Corona: altrimenti, «il re resterà padrone di puro nome in Sicilia»⁷¹.

Ma bisognava superare lo scoglio del Parlamento e della Deputazione del Regno saldamente controllati dal baronaggio, che Caracciolo aveva con chiarezza individuato come il maggiore ostacolo alla sua azione riformatrice, tesa sin dalle battute iniziali alla decisa affermazione della giurisdizione regia. I baroni da parte loro considerarono «imprudente» l'atteggiamento del Caracciolo, recepito come una minaccia alla nazione; mentre i suoi modi venivano definiti «villani e spregevoli»⁷². Clero e baronaggio credevano infatti fosse «diritto loro privativo» la distribuzione del carico fiscale⁷³, e col discutibile sistema delle *deduzioni* scaricavano

⁶⁸ Ivi, N.S. - Anno XVI, 1930, pp. 240-241, lettera del 17 luglio 1783.

⁶⁹ Ivi, pp. 241, 243.

⁷⁰ Cfr. il ricorso avanzato dai procuratori delle città demaniali in occasione del Parlamento del 1783 (ivi, pp. 219-221). Successivamente i deputati del Regno produssero una rappresentanza con la quale si accusava un parlamentare, l'avvocato Emanuele Lo Castro, di essere andato in giro a estorcere le firme dei procuratori demaniali firmatari il ricorso (ivi, pp. 230-231, 235-236). Cfr. in particolare le accuse mosse nello stesso contesto dal principe di Trabia contro il segretario Giuseppe Gargano (*supra*, p. 187). Una ricostruzione dettagliata del braccio di ferro che contrappose le parti è in E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano* cit., pp. 242-249. Sulla giustizia distributiva, prerogativa del principe o dei supremi magistrati, cfr. G.B. De Luca, *Il dottor volgare* cit.

⁷¹ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton* (1782-1786) cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 241, lettera del 17 luglio 1783.

⁷² Il giudizio si riferisce nello specifico al discorso tenuto dal Caracciolo nella seduta inaugurale del Parlamento straordinario del 1783 (F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XIX, p. 94).

⁷³ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton* (1782-1786) cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 229, lettera del 10 luglio 1783.

infatti tutto il peso fiscale sulle università, allegando privilegi non esistenti o alterati, *porcherie*, *sotterfugi* li definiva Caracciolo, che avevano l'effetto di sottrarre ricchezza all'erario, privandolo di almeno un terzo di quello che invece il Regno poteva fruttare⁷⁴. Ma del resto «in Sicilia vi è quasi l'indulgenza plenaria a rubbare al Re»⁷⁵.

Egli era convinto dunque della necessità di un intervento rigoroso, «altrimenti resta la Corte con poco decoro, oltre al cattivo esempio ed alle cattive conseguenze»⁷⁶. Lo preoccupava infatti l'*infingardaggine* del governo, che aveva mostrato segni di debolezza nell'affrontare la questione della ripartizione dei donativi, lo indignava che ai baroni sembrasse una *bestemmia* che si rimettesse la decisione all'arbitrio del sovrano⁷⁷. Era consapevole che qualsiasi cedimento in tal senso avrebbe compromesso definitivamente il progetto del nuovo sistema, ossia la compilazione di un catasto, che avrebbe imposto una ripartizione dei tributi *per aes et libram*, indistintamente su tutte le università baronali e demaniali, spogliando di fatto Parlamento e Deputazione del Regno del potere sino a quel momento esercitato nella ripartizione dei donativi⁷⁸.

Il progetto catastale – com'è noto – naufragò per la strenua resistenza opposta dalla Giunta di Sicilia e dal baronaggio, arroccato nella Deputazione del Regno, che scongiurandone l'attuazione avevano conseguito nell'immediato un grande successo, ma non erano riusciti a impedire che a livello politico il dibattito e le polemiche avessero pesanti ripercussioni⁷⁹. Grande fu comunque l'amarezza del viceré alla lettura del dispaccio con cui il sovrano dava ragione alla Deputazione del Regno, ratificando le conclusioni della Giunta di Sicilia, alla quale la questione era stata rimessa: «il partito siculo» trionfava, quei «signori» se la ridevano, mentre veniva pericolosamente fomentata l'idea «che una conclusione

⁷⁴ Ivi, pp. 223-224, lettera del 3 luglio 1783.

⁷⁵ Ivi, p. 209, lettera del 6 giugno 1783.

⁷⁶ Ivi, p. 230, lettera del 10 luglio 1783.

⁷⁷ Raffaele Ajello parla di «inerzia della corte»: la regina «era in ben altre cure affaccendata» e l'Acton «non era amico del viceré, ma del suo avversario, il principe di Trabia» (R. Ajello, *Presentazione* cit., p. 189).

⁷⁸ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 240, lettera del 17 luglio 1783. Cfr. anche la consulta del 9 aprile 1782. Ampia è la letteratura sulla compilazione dei catasti nel Settecento in Italia e in Europa.

⁷⁹ E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano* cit., p. 267.

parlamentaria non può essere esaminata né rimossa dal Re», e con essa l'affermazione della «pretesa indipendenza del Parlamento dalla Volontà Suprema»⁸⁰. Principio questo

insussistente e nullo di sua natura, perché offende il Dritto della Corona, il qual'è un deposito sacro, a cui il Re non può toccare, essendo obbligato di rimandarlo alla sua posterità senza macchia alcuna, siccome l'ha ricevuto dalle mani di Dio⁸¹.

Questioni importanti erano state comunque messe in campo, con toni forti che avevano acceso gli animi, impegnando in prima linea istituzioni fondamentali del Regno, mentre intanto la Sicilia languiva «in uno stato deplorabile», e Palermo, la sua capitale, sprofondava in una condizione di «tristezza e costernazione».

5. La riforma della giustizia locale

Persa la partita, occorre ormai elaborare percorsi alternativi, che consentissero di aggirare ostacoli istituzionali saldamente controllati da forze reazionarie ostili al rinnovamento, che difficilmente avrebbero ceduto e da cui si rischiava invece di rimanere travolti. In nome del rispetto della legalità, si poteva infatti colpire al cuore il baronaggio e affrontare un'altra delicata questione, quella relativa al controllo del territorio, tentando di escludere i baroni dall'esercizio del potere locale, riducendone l'influenza. Il feudo era infatti il fondamento del potere politico della feudalità e della sua stessa potenza economica. E perciò, qualsiasi censimento o rilevazione catastale, sia pure voluta dal centro, di fatto sarebbe stata vanificata dal potere locale baronale, che si sarebbe adoperato per boicottare le operazioni. Già Turgot aveva del resto ben compreso che il progetto di riforma fiscale, che da qualche decennio si cercava di attuare in Francia, non poteva essere sganciato da una riforma delle *municipalités* in

⁸⁰ Il testo del dispaccio del 20 settembre 1783 è riportato in nota da Pontieri (E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, pp. 261-262). Sull'amarezza del Caracciolo, cfr. ivi, pp. 261-266, lettera del 2 ottobre 1783. Riferimenti al contesto napoletano si trovano in R. Ajello, *Presentazione* cit., pp. 57-60.

⁸¹ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 265.

un generale ripensamento del quadro amministrativo locale più tardi riproposto, pur nella diversità delle impostazioni, anche dal Necker⁸². L'attenzione di Caracciolo al livello locale rimandava inevitabilmente all'ampio dibattito che da circa un trentennio interessava il panorama culturale e politico europeo e che aveva nelle tesi fisiocratiche il suo riferimento più compiuto⁸³.

Si doveva a questo punto uscire dall'astrattismo ideologico e puntare a spezzare il vincolo che legava il vassallo al barone, emanciparlo, liberando quello dalla giurisdizione di questo, e «confinando entro limiti rigorosi la giurisdizione delle magistrature cittadine che essi detenevano»⁸⁴. Fondamentale nell'azione di governo del viceré Caracciolo fu il tentativo di restituire alle università del Regno la «municipalità», sottraendole al giogo baronale, premessa questa essenziale al suo obiettivo finale che era quello di «svuotare la feudalità dei suoi poteri anche nel quadro della politica centrale e del governo napoletano»⁸⁵.

Il passo successivo doveva essere poi quello di «legare le università allo stato, alle sue articolazioni centrali e periferiche, con un rapporto gerarchico organico», definendo «una volte per tutte ed in modo inequivocabile quali fossero i compiti e le prerogative delle università, quali dovessero essere i loro rapporti con il potere centrale ed in che modo quest'ultimo avrebbe potuto esercitare su di esse un ruolo di direzione, di stimolo e di controllo realmente efficace e continuo»⁸⁶. Ma era troppo presto per uno Stato che si connotava ancora per il suo carattere essenzialmente

⁸² Cfr. la *Mémoire sur les municipalités* di Anne Robert Jacques Turgot e Pierre Samuel Dupont de Nemours presentata in modo informale al re nel 1775 (P. Viola, *Il crollo dell'antico regime. Politica e antipolitica nella Francia della Rivoluzione*, Donzelli, Roma, 1993, pp. 32-45; ma anche A. Alimento, *Riforme fiscali e crisi politiche nella Francia di Luigi XV. Dalla "taille tarifée" al catasto generale*, Leo Olschki, Firenze, 1995, p. 369).

⁸³ Sull'influenza che l'opera di Necker ebbe sull'attività di governo di Caracciolo, cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., pp. 119-120. Sulla formazione culturale e sull'esperienza diplomatica di Caracciolo, cfr. B. Croce, *Il marchese Caracciolo*, in *Uomini e cose della vecchia Italia*, Laterza, Bari, 1927, pp. 83-112. Sull'esperienza londinese di Caracciolo, cfr. più recentemente S. Laudani, *Un ministro napoletano a Londra. Domenico Caracciolo e le sue "Memorie"*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 2000.

⁸⁴ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 564. Cfr. anche R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., p. 113.

⁸⁵ R. Ajello, *Presentazione* cit., p. 203.

⁸⁶ A. Spagnoletti, *Le istituzioni statali e il potere locale nel regno di Napoli (1730-1780)* cit., p. 16.

giurisdizionale. Ancora una volta le riforme non potevano andare oltre il limite della «restaurazione di vecchie leggi, di una loro reinterpretazione più corretta»⁸⁷.

Il primo intervento riguardò l'esercizio locale della giustizia, un terreno questo al Caracciolo particolarmente congeniale, sul quale appena pochi mesi dopo il suo insediamento era già intervenuto per preservare i giudici delle corti capitanali da indebite ingerenze da parte dei giurati, tanto delle università demaniali quanto di quelle feudali, i quali pretendevano di «conoscere o per abuso, o per mala consuetudine praticatasi nell'addietro, le controversie di civili, e criminali interessi, che privatamente appartengono all'ordinaria giurisdizione e agl'annuali giudici locali»⁸⁸. Ancora una volta il viceré si richiamò ai capitoli del Regno, in base ai quali le competenze dei giurati erano circoscritte alle sole materie di annona, non certo all'esercizio della giurisdizione civile e criminale, che invece spettavano alle corti locali, ossia la civile al giudice civile e la criminale alla corte capitaniale⁸⁹. Solamente nel caso in cui mancassero le rispettive corti o una di esse potevano intervenire i giurati, con l'obbligo però di informare entro quindici giorni il governo al fine di «impartirsi le opportune provvidenze».

Successivamente nel febbraio del 1784 – cioè qualche mese dopo la bocciatura del suo progetto di ripartizione più equa del carico fiscale –, Caracciolo, riprendendo la disposizione del viceré Fogliani del 28 gennaio 1771 al tempo dell'offensiva tanucciana⁹⁰, regolò l'elezione degli ufficiali di giustizia in tutte le università del Regno, demaniali e baronali, e in tutti i feudi rustici con mero e misto imperio – che avevano l'obbligo di tenere la loro corte nella città o terra più vicina – dove regnava il più assoluto disordine in merito⁹¹. Fissò al primo di settembre il termine per l'assunzione

⁸⁷ R. Ajello, *Presentazione* cit., p. 80.

⁸⁸ Bcp, Dispacci, t. LX H11, cc. 135-137, 4 dicembre 1781. Il testo è riportato anche da G. Di Marzo, *Diari della Città di Palermo dal secolo XVI al XIX* cit., vol. XVIII (1880), pp. 193-195.

⁸⁹ Sottopose invece i giurati a «regolamenti per la buona, e retta amministrazione dell'annona, e dei fondi, e cespiti appartenenti a cadauna università» (Bcp, Dispacci, t. LX H11, cc. 195-209, 7 maggio 1782).

⁹⁰ Cfr. *supra*, cap. IV, ma anche *infra*, pp. 222-224 con particolare riferimento alla polemica baronale.

⁹¹ Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. n. 87, 13 febbraio 1784. Il testo della circolare di Caracciolo, che riporta quella del Fogliani del 1771, è disponibile anche in F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XIX (1886), pp. 192-208.

dell'incarico, disponendo che nelle città demaniali nessuno dovesse cessare dal proprio ufficio senza che fosse designato dal governo il successore, e ribadendo la necessità che l'elezione dei soggetti promossi annualmente alle rispettive magistrature fosse fatta per squittinio delle persone abilitate a concorrere sulla base delle qualità e dei requisiti di ognuno. Circostanza quest'ultima rimasta disattesa soprattutto nelle terre baronali malgrado la disposizione del Fogliani, a tal punto che molti ufficiali di giustizia eletti irregolarmente senza squittinio dovettero essere dal Caracciolo rimossi, come nell'eclatante caso del giudice criminale di una delle terre del duca d'Alba e di Ferrandina, che in forza di un suo privilegio pretendeva di poter eleggere senza squittinio gli ufficiali dei propri stati: non è possibile che i baroni si ritengano «esentati ed indipendenti ... dalla stessa legge, come se fosse maggiore della facoltà del Sovrano quella dei suoi baroni».

Il viceré Caracciolo dispose che quella circolare del Fogliani «si dovesse imprescindibilmente eseguire», puntualizzando che «quando mai in qualche anno si eliggeranno gli ufficiali, senza che precedesse lo squittinio nella forma contenuta in dette preinserte lettere circolari, vogliamo che non si desse esecuzione alcuna, né possesso agli eletti, continuando frattanto ad amministrare giustizia quelli che si ritroveranno in carica». Considerare nulla l'elezione degli ufficiali di giustizia fatta dal barone equivaleva a sfidare apertamente la giurisdizione feudale, significava sminuire l'autorità del signore innanzi ai suoi sudditi, riappropriarsi di una prerogativa che comunque era connessa alla potestà di governo riservata al sovrano.

Caracciolo andò oltre: non solo contestò che – come si verificava in molte comunità, soprattutto baronali – un sol giudice potesse esercitare le due giurisdizioni, civile e criminale, «rendendosi in tal guisa men atto e applicato al disimpegno delle sue incombenze, e alla spedizione delle cause», e ordinò pertanto che ce ne fossero due «per potersi in tal guisa occorrere alle necessarie surrogazioni, disimpegnar ciascheduno di essi con maggior comodo ed agiatezza la propria obbligazione, e restar meglio accertato il servizio del re, del pubblico e della giustizia». Vietò soprattutto che nell'annotare il nome di ogni carcerato si scrivesse genericamente *carcerato per diligenze di giustizia*, obbligando le corti locali a indicare esplicitamente la ragione della detenzione, *carcerato per furto*,

omicidio, o per altro delitto, di cui si trova confesso o convinto, oppure carcerato per indizi di furto, omicidio o altro delitto, e procedere all'immediata scarcerazione qualora gli indizi fossero venuti meno.

Non era che l'inizio, il preludio al successivo clamoroso provvedimento del 15 dicembre 1784 – poco dopo il suo rientro in Sicilia dopo una breve assenza per motivi di salute – che tanto indignò il baronaggio («ne hanno ricevuto dolore sommo li baroni») ⁹², con cui si ordinava agli ufficiali delle terre baronali «di non dare esecuzione ai rescritti dei baroni in tutte le materie concernenti affari di giustizia, così civili, che penali» ⁹³: alcuni baroni del Regno, infatti, «ignorando forse le leggi e i limiti della lor facoltà» si ingerivano in questioni, «che richiedono esame e discussione giudiziale» e ordinavano carcerazioni con la formula *per motivi a noi ben visti*, «la quale è vietata agli stessi giudici a tenore delle lettere regie di Filippo II, inserite nel tomo V delle *Sicule Sanzioni*». I baroni dunque col pretesto del mero e misto imperio

spingono contro le Leggi la loro autorità fuori d'ogni limite nei rispettivi feudi, non solo pongono la mano negli interessi delle università, che le mangiano a dirittura, ma decretano, condannano, fanno imprigionare, esiliare, senza nessuna forma di processo, *ad nutum* di essi, con una semplice lettera al capitano della terra, servendosi della formola *per motivi a noi ben visti*, quando che essi, sebbene abbiano la giurisdizione sopra gli abitanti di quella terra, essendo laici, la debbono delegare, siccome ordina la legge, ai rispettivi capitani, o sieno governadori ⁹⁴.

Ma neppure al viceré era consentito carcerare a queste condizioni: si trattava di un grave abuso, che incuteva timore alle popolazioni soggette, a tal punto che in Sicilia persino gli stessi capitani di giustizia tralasciavano di ricorrere al viceré («si stima

⁹² E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 302, lettera del 17 dicembre 1784. Sulla reazione del baronaggio al provvedimento, cfr. *infra*, cap. VI. Occorre ricordare che Caracciolo partì per motivi di salute dall'isola il 24 giugno 1784 e vi fece ritorno il 22 novembre dello stesso anno. In sua assenza la presidenza del Regno fu assunta dall'arcivescovo di Palermo, Serafino Filangieri (F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XIX (1886), pp. 292, 323-325).

⁹³ Il testo della circolare è riportato da F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XIX (1886), pp. 330-332.

⁹⁴ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, pp. 301-302, lettera del 17 dicembre 1784.

qui un delitto irremissibile»), temendo la vendetta baronale, «sicché vengono di nascosto e di segreto, tanto hanno *l'âme dégradée* dalla lunga servitù»⁹⁵. Di più, il comportamento baronale era da considerare per Caracciolo una grave lesione («si lede») della «libertà civile d'ogni cittadino, che si è ricoverato sotto lo scudo di legge certa e sotto la tutela di certo magistrato, che è mero esecutore della legge medesima»⁹⁶: da qui la sua fermezza innanzi alle pressioni ricevute per ritirare il provvedimento nella convinzione che era «necessario appunto d'instruire il popolo dei limiti delle sue obbligazioni; e questa istruzione giustamente è quella che incresce al baronaggio»⁹⁷.

Nei mesi successivi, ormai nel 1785, Caracciolo ritornò su questi temi, denunciando la durissima condizione in cui erano costretti i condannati seppure per delitti di lieve entità, trattati peggio degli schiavi, inumanamente sepolti in alcune fosse sotterranee, e ordinando pertanto la demolizione delle carceri d'uso e la costruzione di nuove⁹⁸. A tal fine prescrisse agli ufficiali del Regno di università tanto baronali quanto demaniali, «la forma come debbano essere costruite le carceri secondo le leggi e Prammatiche con demolire quelle carceri, o siano fosse, laberinti, o di qualsivoglia altra denominazione, che fossero contro la forma prescritta»⁹⁹. Fissò le dimensioni dei dammusi, dove venivano

⁹⁵ Ivi, p. 302.

⁹⁶ F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., vol. XIX (1886), p. 330.

⁹⁷ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 302, lettera del 17 dicembre 1784.

⁹⁸ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 3066, 2 marzo 1785. Con riferimento alla facoltà che i baroni avevano di poter carcerare *per motivi a noi ben visti* e di poter fare uccidere impunemente i propri vassalli, il giurista e parlamentare francese Charles Dupaty nelle sue *Lettres sur l'Italie* del 1785, dunque dopo il provvedimento di Caracciolo, lodava il lavoro del viceré in Sicilia, dove «les barons sont tyrans»: egli «non sans danger et sans courage, à fonder le reste de la puissance des barons dans l'autorité souveraine». Ma denunciava al tempo stesso la scarsa volontà politica del governo centrale che «avec plus de fermeté ou plus d'adresse ..., cela seroit déjà fait» (C. Dupaty, *Lettres sur l'Italie en 1785*, Paris, 1788, II, l. CIV, pp. 235-236, online su <http://gallica.bnf.fr>). Cfr. anche le considerazioni di R. Ajello, *Presentazione* cit., pp. 188-189.

⁹⁹ Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. n. 125, 25 aprile 1785. Per il Regno di Napoli, cfr. L. Covino, *Le carceri baronali del Regno di Napoli nel Settecento* cit., pp. 169-178. Il 1 maggio 1787 furono pubblicate le *Istruzioni per l'amministrazione della Giustizia nelle occorrenze delle cause, e materie criminali* con le quali fu vietato ai magistrati inferiori di praticare tormenti straordinari, «come sono le manette, i ceppi, le catene, i grilletti, ed altri»; e fu vietato che nei «dammusi il reo o il testimone fosse privato «de' cibi, del vino, delle vestimenta e nudo fosse ridotto al solo pane» (Asp, Real Segreteria,

rinchiusi rei e testimoni, che non dovevano più essere situati nei sotterranei e in luoghi umidi; e prescrisse la costruzione di nuove carceri civili e criminali separate per uomini e donne, fornite di «finestra con grata di ferro ben forte al lume ed all'aria viva, coi luoghi comuni, e co' comodi fatti di pietra o di fabbrica per potere dormire i carcerati». In realtà soltanto negli anni Novanta quando molte università baronali riuscirono a riscattare il mero e misto imperio si procederà alla costruzione di nuove carceri, come si vedrà nel caso di Castelbuono.

6. La riforma dell'amministrazione locale

Il 1785 si aprì all'insegna dell'offensiva contro il potere esercitato dai baroni a livello amministrativo al fine di sottrarre loro il controllo sull'elezione degli ufficiali municipali, giurati e sindaci in primo luogo, praticata a parere del Caracciolo «senza veruna facoltà»: già Ferdinando il Cattolico aveva infatti prescritto col capitolo LVII che tali elezioni si facessero per scrutinio o per maggioranza di voti, convocato il consiglio¹⁰⁰. L'abitudine baronale di procedere autonomamente doveva pertanto considerarsi «abusiva» perché contraria alle leggi, ma persino «alla ragione, giacché gl'interessi dell'università sono opposti agl'interessi del barone, il quale perciò non deve eleggere coloro, che ne sono gli amministratori». Tale facoltà non poteva neanche derivarsi dalla concessione del mero e misto imperio, in base alla quale i baroni potevano considerarsi come «giustizieri del Re costituiti ne' loro feudi, sicché non può appartenere loro che la elezione degli ufficiali che amministrano giustizia, ma non mai di coloro che maneggiano il peculio delle università, i quali non possono chiamarsi ufficiali».

v. 5713). Su queste istruzioni si espresse G.B. Rocchetti, *Riforma del processo criminale che si costruisce in Sicilia*, Palermo, 1812, che condannò la severità e sproporzione delle pene e l'arbitrio lasciato ai magistrati nell'applicarle. Michele Amari ritenne le *Istruzioni criminali* del 1787 «ingiuste e crudeli tuttavia ma forse meno della pratica d'innanzi» (M. Amari, *Studi e abbozzi di capitoli della storia propostami* cit., p. 697), «vietavano la tortura e stabilivano altri modi di processura criminale forse men <feroci e> barbari degli antichi ma ingiustissimi tuttavolta» (ivi, p. 689).

¹⁰⁰ Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. 112, 10 gennaio 1785, *Si vieta ai Baroni di eleggere giurati, e sindaci delle università della rispettiva terra e luogo baronale di loro pertinenza; e se qualcuno di essi pretendesse aver espressa concessione produca nel riferito Tribunale la concessione suddetta in forma autenticata per darsi le dovute provvidenze.*

Non gli andava proprio giù che i baroni con l'elezione dei giurati «ad arbitrio loro divenivano li padroni delle rendite pubbliche, e ne disponevano a modo loro, ed imponevano gabelle e tasse sotto l'ombra del nome dell'università», approfittando del residuo, «o sia degli avanzi dell'entrate, estratte dal sangue dei poveri»¹⁰¹. Pertanto, Caracciolo vietava loro di ingerirsi nella elezione dei giurati e del sindaco, a meno di una esplicita concessione, che doveva però essere documentata presso il Tribunale del Real Patrimonio.

Successivamente egli chiese il parere del consultore Simonetti: mentre alcune questioni potevano essere risolte soltanto dall'esame dei Tribunali competenti e «da formali giudizi», in altri casi invece era bene pervenire a «uno stabile, universale sistema», avendo chiaro se spettava ai baroni l'elezione dei giurati e del sindaco, se toccava effettivamente alle università baronali l'elezione di tutti gli altri ufficiali subalterni addetti al corpo civico, che amministravano il peculio pubblico, e di tutti gli altri che erano stipendiati dalle stesse università. Inoltre, occorre stabilire il confine della giurisdizione degli ufficiali di giustizia eletti dai baroni; e ancora sin dove poteva estendersi e il modo dell'esercizio della mano baronale nella riscossione degli affitti di qualunque fondo o rendita, che fosse propria dell'azienda baronale¹⁰².

Il 5 marzo del 1785 finalmente la circolare del Fogliani del 28 gennaio 1771, e le sue successive del 13 febbraio 1784 e del 10 gennaio 1785, furono pubblicate a nome del Sovrano: nel dispaccio Caracciolo ribadiva ai baroni del Regno che non avessero specifica concessione il divieto di ingerirsi nell'elezione di sindaci, giurati, capitani e giudici, e la puntuale osservanza delle procedure di squittinio già fissate sin dal 1755, uniformando l'elezione degli ufficiali politici e di giustizia nelle terre baronali a quella delle città demaniali¹⁰³. In particolare, fu però contemplata l'esclusione – prima non prevista – «di ogni persona ecclesiastica di qualunque grado o dignità» dalla commissione costituita da «quattro deputati laici del primo rango del paese, uomini probi, e di buona coscienza», che lo stesso giorno della loro nomina in seno al consiglio civico avrebbero dovuto procedere alla compilazione

¹⁰¹ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI, 1930, p. 283, lettera del 14 febbraio 1784.

¹⁰² Asp, Giunta dei Presidenti e Consultore, vol. 17, fasc. 117, 24 febbraio 1785.

¹⁰³ Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. 121, 5 marzo 1785. Rimando per i precedenti al cap. IV.

degli squittini insieme col capitano, giudici (criminale, civile e di appellazione), giurati, giurando di proporre agli uffici civici «persone abili e probe, che possano accertare la giustizia ed il bene del pubblico». Relativamente alle regole di inclusione o esclusione cui attenersi negli squittini fu ripresa invece la precedente normativa del 1755 e del 1771.

Fu stabilito che i sindaci non avrebbero dovuto squittinarsi, ma eleggersi ogni tre anni dal Tribunale del Real Patrimonio, previa indicazione di tre soggetti proposti dal consiglio civico riunito senza la partecipazione di esponenti del clero. A questo proposito, nella successiva circolare del 9 maggio 1785 Caracciolo fissò le norme che dovevano regolare la scelta dei tre nomi, attraverso una votazione segreta (per *bussolo*) in seno al consiglio civico degli aventi diritto sulla base di una lista di eleggibili precedentemente stilata¹⁰⁴. Ordinò pertanto che fossero esclusi dalla carica di sindaco i secreti baronali o altri soggetti (governatore, detentore dei libri, magazziniere) stipendiati dal barone del luogo o debitori verso l'università o gabelloti di qualche cespite della stessa. Dovevano essere inoltre considerati ineleggibili anche coloro per i quali fosse notorio un qualche altro impedimento «o di trovarsi processati, o di essere congiunti in primo grado con alcuno de' gabelloti dell'università, o de' rispettivi senatori o giurati, o di non aver compiuto l'età di anni 25, o pure di oltrepassare quella di anni 70, o in fine di avere qualche litigio con la università».

Caracciolo nell'occasione ribadì che il numero dei consiglieri non doveva essere superiore a quaranta egualmente distribuiti tra i tre ceti. E se il numero dei consiglieri del primo ceto per la presenza degli ufficiali, che a esso appartenevano, avesse superato la quota di quattordici unità dovevano «saltare fuori dal consiglio quei consulenti del primo ceto, che avanzano detto numero, e saltar coloro che sono li più moderni, e nel dubbio li più giovani d'età per togliersi ogni controversia, che può emergere». In consiglio il voto degli ufficiali, qualora fossero pure consiglieri, doveva essere conteggiato una sola volta e i consiglieri appartenenti alla stessa famiglia non potevano esprimere più di due voti, «dovendo in tal caso uscir fuori de' consigli colui che non è ufficiale».

¹⁰⁴ Cfr. Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. 127, 9 maggio 1785, *Si ordina l'esecuzione della regola generale qualora occorrerà di doversi far la nomina di sindaco dell'università*.

Il dispaccio del 5 marzo confermò inoltre l'annullamento delle elezioni di capitani e giudici fatte dai baroni al di fuori dello squittinio, e in caso di irregolarità fu intimato agli ufficiali di giustizia uscenti di non cedere il possesso della carica al nuovo eletto, ma di denunciare subito al viceré il caso¹⁰⁵. Fu vietato espressamente che acatapani, tesoriere, detentori di libri, archivari, e altri ufficiali dipendenti dai giurati fossero eletti dai baroni, così come anche predicatori, avvocati, procuratori, medici stipendiati dall'università: la loro elezione spettava infatti come nelle università demaniali ai quattro giurati e al sindaco, che a maggioranza vi avrebbero provveduto ogni anno una volta insediati.

La feudalità però – come più diffusamente vedremo nel capitolo successivo – non digerì facilmente la sottrazione al proprio controllo dell'elezione del tesoriere:

Questi stessi stabilimenti si pretende da taluni rivoltare in male, facendo rimarcare che se per lo addietro in caso di mancanza di tesoriere della università baronale vi era bastevole cautela, perché il barone, come elegante, ne assumea la responsabilità; ora però questi non potrà addossare più quest'obbligo e tutte le mire indirizzarsi contro i giurati, che tante volte sono persone di poca fortuna, ed incapaci di assicurare il danaio della università¹⁰⁶,

con danno per la Regia Corte nei pagamenti di tande e donativi e di altro dovuto: «chiunque amministra danaro di Sua Maestà, cioè chiunque nomina cassieri, tesoriere, etc., sia tenuto *de culpīs et defectibus*»¹⁰⁷. In considerazione di questi timori, Caracciolo stabilì successivamente che fosse sottratta ai giurati la competenza dell'elezione del tesoriere, rimanendo a essi soltanto l'onere di nominare tre soggetti con l'aiuto dei quattro deputati, eletti ogni anno dal consiglio per la formazione dello squittinio. Il tesoriere scelto sarebbe stato così «per la sua onestà e sufficienza di beni ... degno di tal carica», con vantaggio per l'università che in caso di mancanza del tesoriere «invece del barone avrà obbligati otto soggetti quanti sono coloro che formano la nomina, e ciò oltre alla

¹⁰⁵ Ivi, doc. 121, 5 marzo 1785.

¹⁰⁶ Ivi, 7 giugno 1785.

¹⁰⁷ Cfr. E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XV, 1929, p. 290, lettera del 5 settembre 1782 e la disposizione del 31 gennaio 1783.

obbligazione dello stesso tesoriere, quale scegliendosi dal numero de' facoltosi, costituirà con i suoi beni la principale cautela»¹⁰⁸.

Non solo tolse ai baroni la facoltà di nominare giurati e tesoriere, ma vietò loro qualsiasi ingerenza nell'amministrazione delle rendite delle loro università, «non convenendo di rendersi li conti degli amministratori delle università baronali all'i proprii baroni o all'i loro ufficiali, esercitando le funzioni di maestri giurati delle stesse università, quando non ne abbiano special concessione o privilegio»: Caracciolo ordinò pertanto ai giurati di rimettere i conti, disponendoli in forma chiara e intellegibile, «partita per partita», al Tribunale del Real Patrimonio¹⁰⁹. Il 7 gennaio 1786 trasmise poi ai baroni la circolare già diramata a tutti li giurati delle loro terre, perché debbano astenersi di rendere i conti dell'amministrazione di quelle università ai suddetti baroni, ma rimetterli in ogn'anno a questo Supremo Tribunale [del Real Patrimonio] per esaminarsi a tenore del preinserto Real Ordine di Sua Maestà¹¹⁰. Il giorno successivo Caracciolo ricevette la notizia di dovere lasciare l'isola alla volta di Napoli, dove fu chiamato alla prima segreteria di Stato in sostituzione del dimissionario marchese della Sambuca¹¹¹. In Sicilia veniva inviato a ricoprire la carica di viceré Francesco d'Aquino, principe di Caramanico, la cui azione di governo iniziata nell'aprile del 1786 sino alla sua morte improvvisa nel gennaio del 1795 fu improntata a una sostanziale continuità con la politica già intrapresa dal predecessore, anche se a partire dagli anni Novanta sono già individuabili evidenti segnali di ripiegamento, da porre comunque in gran parte in relazione con la debolezza politica del governo centrale¹¹².

¹⁰⁸ Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. 121, 7 giugno 1785.

¹⁰⁹ Ivi, doc. 139, 22 dicembre 1785, *Per rimettere al Tribunale fra un mese i conti dell'amministratore del patrimonio delle università baronali, astenendosi affatto di renderli al proprio Barone o suoi Ufficiali*. Il dispaccio era stato preceduto da una lettera circolare del 15 novembre dello stesso anno.

¹¹⁰ Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. 2, 7 gennaio 1786.

¹¹¹ Cfr. E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVIII, 1932, p. 263, lettera del 12 gennaio 1786. Sul contesto, cfr. F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., pp. 34-35.

¹¹² Cfr. in particolare G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 586-587; 599-600; 618-619.

VI
IL PUNTO DI VISTA BARONALE:
LA *MEMORIA RAGIONATA*

1. *L'«amaro calice»*

Le riforme introdotte negli anni 1784-1786 provocarono una dura reazione da parte della nobiltà di cui l'anonimo redattore della *Memoria ragionata in favore dei baroni del Regno* si fece portavoce¹. L'azione governativa evidentemente aveva colpito nel segno, se da parte feudale si lamentava che

le novità però fattesi da tre anni a questa parte a tutto il sistema di legislazione della Nazione, lo rovesciamento totale di tutti gli usi, e consuetudini e lo sconcerto generale di tutti i sistemi coi quali per tanti e tanti secoli si è vissuto, han cagionato convulsioni tali ed un tale disordine in tutti gl'ordini dello Stato, che ormai di un paese ben regolato qual'era la Sicilia altro non è divenuto che un ammasso di confusione, e di disordine.

Lo stato originario di «buon ordine e sicurezza» che per secoli aveva retto, garantendo pur tra «tante pubbliche calamità» l'opportuno riparo, nel giro di qualche anno era stato interamente rovesciato, gettando in una situazione di confusione e di scompiglio tutti gli ordini dello stato e principalmente la nobiltà, «depressa e avvilita», colpita al cuore in tutte quelle prerogative e privilegi, fortemente ridimensionati, «che la clemenza de' sovrani per tanti e tanti secoli si è compiaciuta concedere ai loro progenitori in remunerazione de'

¹ *Memoria ragionata* cit., da cui sono tratte le citazioni che seguono.

servigii resi alla Corona»; costretta «a tranguggiare l'amaro calice nel vedere in meno di un anno rovesciata tutta la polizia feudale introdotta fin dal tempo de' serenissimi Principi Normanni».

La propaganda nobiliare insisteva infatti sulle conseguenze che tale terremoto aveva a catena prodotto su tutte le componenti sociali del Regno. Gli agricoltori «van cadendo in una spaventosa miseria», venendo meno aiuti e soccorsi, ossia il credito, da parte baronale, che determinava così un calo di produzione nelle campagne. Gli artigiani, «gente di tanto utile alla società, gemono nel vedere rovesciate le loro costumanze, sciolte le loro società e rotto in conseguenza quel legame che l'animava alla fatica ed al miglioramento de' loro lavori». I mercanti a loro volta si lamentavano «della cresciuta mala fede nell'adempimento de' contratti» e di non ottenere giustizia. I più danneggiati restavano comunque, come sempre, i poveri, colpiti dalla «mancanza totale» di generi di prima necessità e da una forte inflazione anche in tempi di ricco raccolto. Ma, a causa dell'aumento del costo della vita, persino «il ceto civile della gente di penna e di foro» faticava a mantenere la propria famiglia, tanto più che diminuivano peraltro «le occasioni di potersi procacciare da vivere co' negozi del foro». Per «miseria e impotenza», infatti, nelle terre baronali sempre meno si ricorreva alle vie legali, anche se concussioni «atroci e gravi» e «inauditi aggravii» erano ormai perpetrati senza alcun controllo dagli ufficiali locali, liberatisi grazie alla nuova normativa «dalla soggezione de' propri baroni». Così, ai «ministri del Santuario», avviliti, non restava che alzare «le loro braccia al cielo affinché si facci conoscere una volta la verità nell'animo del Clementissimo Sovrano»; e gemere «in vista de' progressi, che a danno della religione in pochi tempi han fatto l'incredulità ed il libertinaggio».

In verità l'azione politica del Caracciolo difficilmente poteva riscontrare il favore della società siciliana e già Giuseppe Giarrizzo si è chiesto a chi potesse offrire «richiamo efficace»:

Non al baronaggio, ostile ad una riforma fiscale che lo esponeva a pesi accresciuti e distruggeva una delle basi della sua influenza... Non ai pubblici creditori, irritati dal Caracciolo con l'abbassamento dell'interesse dal 5 al 4%, e poco inclini a sostenere una politica intesa al riscatto di talune delle soggiogazioni e delle gabelle più remunerative. Non ai negozianti, cui non poteva garbare la lotta di Caracciolo contro i monopoli e la sua

pretesa di definire un *giusto* livello di profitti. Non ai proprietari terrieri, fossero baroni o fittavoli o borghesi, che volevano «vendere fuor di dubbio a caro prezzo, poco o nulla curando la necessità dei poveri», e che di fatto non dalla produttività ma dai bassi salari o dai contratti di colonia assai onerosi aspettavano i profitti. Non agli usurpatori di terre comuni, fossero baroni o borghesi, sia perché usurpatori, sia per timore che l'estensione della coltura a nuove terre portasse ad un ribasso dei fitti².

2. I baroni «bracci della sovranità». L'elezione degli ufficiali di giustizia

Una delle novità che più aveva disturbato il baronaggio era stata la perdita del controllo sui propri ufficiali, per secoli scelti e nominati dagli stessi baroni, che potevano in caso di cattiva amministrazione sospenderli dal loro ufficio e all'occorrenza anche carcerarli, essendo al barone «confidata la principale amministrazione della giustizia nel suo feudo». Proprio sulla «libertà tolta ai baroni nelle elezioni degli ufficiali di giustizia de' loro feudi» e successivamente anche in quella degli altri ufficiali locali, in primo luogo i giurati, doveva giocarsi una partita di fondamentale importanza con conseguenze rilevanti sul controllo del livello amministrativo nei centri locali.

Nel febbraio del 1784 era stata infatti varata – come si è visto nel precedente capitolo – una circolare, nella quale si prescriveva che

generalmente tutt'i baroni nelle elezioni degli ufficiali di giustizia de' propri feudi dovessero stare allo scrutinio che preventivamente far debbono gli ufficiali locali, e che non fosse loro lecito eleggere per i rispettivi impieghi altri soggetti se non che quelli che nello scrutinio fossero stati proposti.

Tale disposizione omologava le terre baronali alle città demaniali, nella considerazione che «sarebbe cosa scandalosa vedere li stati e luoghi demaniali ov'è regia la elezione degli ufficiali, soggetti e regolati dalla legge dello squittinio, ed esentati ed indipendenti poi i luoghi baronali dalla stessa legge, come se fosse maggiore della facoltà del sovrano quella de' suoi baroni»³. Proprio

² G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 579-580.

³ Così si legge nel biglietto del 5 febbraio 1784 diretto al Tribunale della Gran Corte, riportato in seno alla circolare del Caracciolo del 13 febbraio 1784 (cfr. *supra*, p. 205).

il sovrano però – si faceva notare da parte baronale – in virtù della sua «suprema reale autorità», «ne luoghi di demanio ha voluto i squittinii, non le ha voluto nei luoghi baronali», esentando i baroni «per speciale grazia e privilegio». Può forse esserci un «uomo così ardito» da pensare di circoscriverla, o da dubitare che «il re possa fare eccezioni alle leggi comuni»?

Non importa se poi nella percezione baronale le «facoltà» di cui essi stessi erano dotati divenivano «l'esercizio» di un «dritto», perché comunque esso derivava «dai due più puri fonti, quali sono quelli della real concessione e del possessorio immemorabile»: di conseguenza la «nuova dottrina» non poteva che essere «ripugnante diametralmente alla sovrana autorità del re ed alla costante disciplina osservata per tanti secoli nel Regno di Sicilia».

«Ciò però che in prima reca meraviglia, e meraviglia somma in questo introdotto sistema» è che si prendesse a fondamento dei provvedimenti varati un reale dispaccio del 1770, in cui non si parlava affatto di scrutini, ma si richiamavano più semplicemente i baroni a *osservare lo stabilito nei Capitoli e nelle Carte reali*, lasciando perciò di fatto in vigore l'antico sistema, che per secoli aveva riservato ai baroni, o almeno alla maggior parte di essi, la facoltà di eleggere e rimuovere gli ufficiali.

Dunque il re, quando nello stesso dispaccio ordinò di riparare l'abuso, non ordinò certamente di spogliarsi i baroni del dritto che in forza delle reali concessioni teneano e di soggettarli alle leggi della scrutinio, che sono distruttive di quella libera facoltà nelle elezioni dai serenissimi regnanti loro concessa.

Il Tribunale della Gran Corte invece, volendo colpire il baronaggio, interpretò «a suo piacere» il dispaccio, emanando nel 1771 una prima circolare che effettivamente assoggettava tutti i baroni indistintamente alla legge dello scrutinio. Si trattò di un «abbaglio volontario, o innocente», di cui il viceré Fogliani, allertato dalle lamentele degli interessati, si fece carico «col proprio di sua luminosa mente», annullandolo e lasciando in vigore l'antico sistema. Ora però, supponendo «che i baroni fossero stati contumaci all'esecuzione del circolare del 1771, che ciò risulti in

grave pregiudizio del buon ordine dello Stato», e dimenticando le concessioni passate, si intendeva richiamare in vigore quella circolare, che pure poggiava su una «debolissima base»:

Qual cosa più ingiusta di spogliar de' suoi dritti possessori che ne sono in godimento da secoli e secoli? Tali erano appunto i baroni della Sicilia nell'esercizio delle libere elezioni degl'officiali de' loro feudi. Qual maggiore ingiustizia di annullare in un colpo tante concessioni fatte dai serenissimi regnanti? Tale appunto è il caso di cui parliamo.

In verità, la nuova legge emanata da Caracciolo consentiva comunque a coloro che avessero potuto dimostrare la concessione di continuare ad avvalersi del privilegio conseguito.

Successivamente, nel 1785, il Caracciolo vietò ai baroni di «gabellare assieme col feudo, né trasferire in qualunque altra persona la giurisdizione e il mero e misto impero, o la facoltà di creare gli ufficiali», considerando nulla «se mai vi fosse qualche gabellazione di feudi fino a tutt'oggi stipulata col trasferimento della giurisdizione e mero e misto impero, o colla facoltà di creare gli ufficiali»⁴. Insomma, un vero e proprio colpo di spugna che cancellava una pratica che – come abbiamo già avuto modo di considerare – durava da secoli.

Inoltre, la feudalità siciliana non accettava che i baroni, privati ormai della scelta dei propri ufficiali di giustizia, fossero tuttavia chiamati a rispondere di tasca propria del valore dei furti che avvenivano nei loro territori, qualora i capitani di giustizia non potessero risarcirne l'importo e nell'eventualità che «non si facci da loro la prova del delitto, non si arrestino i rei e non si recuperi il furto», secondo quanto stabilito dalla legge in vigore sin dal tempo di Vittorio Amedeo II. Insomma,

col nuovo stabilimento resta da una parte il barone obbligato alla responsabilità de' furti ove manchi il capitano, e per altro circoscritto a non poter destinare per tale carica persone che fossero di suo arbitrio, ma deve restringersi ad eligere quei soggetti che nello scrutinio del Consiglio Civico gli vengon proposti. Può darsi ingiustizia maggiore di questa, di rendere responsabile il barone delle colpe e mancanze di un ufficiale

⁴ Bcp, Dispacci, t. LX H 11, doc. n. 136, 15 ottobre 1785 (art. XVII).

subalterno, che da lui non si eligge, e che venendole d'altri proposto deve a forza eligerlo senza goder della libertà di rifiutarlo?

Non era infatti accettabile che il barone fosse responsabile delle colpe di persone scelte e nominate da altri: «in qual legislazione si è mai veduto responsabile l'elettore delle colpe e difetti dell'eletto, quando lo stesso elettore non gode tutta la piena libertà dell'elezione?». Tanto più che ormai era stato imposto ai baroni il divieto di potere carcerare gli ufficiali che commettevano abusi nell'esercizio «di quella autorità che le veniva confidata».

La facoltà di intimarne la carcerazione – estesa anche a quei feudatari, ai quali non era stato concesso il mero e misto imperio – doveva costituire un freno alla pratica di abusi, concussioni e ruberie, praticate dagli ufficiali, «gente per lo più povera e malamente educata», disposta pure a «vendere la giustizia». Da parte nobiliare si insisteva naturalmente sul fatto che il controllo baronale si era riversato a tutto vantaggio dei sudditi, che trovavano asilo e protezione nelle leggi e nella giustizia del barone. Caracciolo invece aveva punito duramente il duca di Santo Stefano e il marchese di San Giuliano, accusandoli di aver carcerato i capitani dei rispettivi feudi, azione che aveva addirittura considerato «un attentato contro la sovranità». L'anonimo autore della *Memoria ragionata* lascia trasparire qualche ammissione di responsabilità nel comportamento dei due baroni («poteasi ben ad essi sospendere l'esercizio del mero e misto, e punirli in qualunque altra maniera, che più propria avesse sembrato al Tribunale»), che appena cerca di giustificare, contestando comunque il fatto che fossero stati addirittura entrambi carcerati «senza farsi tanti esami de' motivi di tali operazioni», ma ritiene assolutamente eccessivo «che per la colpa di due soli baroni ricevesse gastigo tutto l'intero ceto di essi». Egli rifiutava pertanto la nuova legge del 1784, che proibiva ai baroni di sospendere e carcerare per qualunque motivo gli ufficiali da essi eletti, riservando tale facoltà al Tribunale della Gran Corte. In tal modo, infatti questi ultimi restavano «in libertà di poter commettere qualunque aggravio e concussionione senza tema di poter esser gastigati e rimossi dagli impieghi loro affidati».

È certo significativo in questo contesto l'uso del termine *libertà*, che assume così una connotazione fortemente negativa, associato com'è all'atteggiamento *dispotico* degli ufficiali nell'esercizio delle

loro mansioni. Altra cosa è invece la rappresentazione dell'autorità, che emana dal barone, la sola in grado di assicurare col «giusto gastigo» l'adeguato «asilo e riparo» al «povero da essi maltrattato ed aggravato». Durissimo il giudizio finale su un provvedimento che «rende eguale la condizione dell'innocente a quella del reo, e confonde i termini di premio e di pena, che sono i cardini su cui sta appoggiata la giustizia».

Non meno «distruttiva del buon ordine nella retta amministrazione della giustizia» apparve al baronaggio «la proibizione data ai baroni di poter carcerare i loro sudditi», tanto in sede civile quanto criminale, riservandosi ormai tale facoltà ai giudici locali. L'occasione del provvedimento era stata la carcerazione di Andrea Perillo di Francofonte, *per motivi a sé ben visti*, ordinata dall'abate Domenico Gravina, che oltre ad essere un esponente dell'alto clero, era il fratello e procuratore generale del principe di Palagonia. Si trattava di una vicenda che all'epoca aveva destato parecchio scalpore, se di essa si erano interessati direttamente il consultore Saverio Simonetti e il presidente della Gran Corte Asmundo Paternò, al punto da essere considerata all'origine della circolare di Caracciolo: sul banco degli accusati era però finito il capitano di Francofonte Raffaello Cunsolo, colpevole di aver dato esecuzione agli ordini del proprio barone senza che fosse chiara la causa dell'arresto (per motivi a lui ben visti), che pertanto non dovevano essere eseguiti, essendo «irregolarissimi contrari alla giustizia ed alla libertà dei cittadini»⁵.

Ma – si chiede l'autore – è possibile che per l'abuso di un barone si tolga a tutti «la principale e più interessante giurisdizione che han goduto»? Si trattava infatti di una facoltà che faceva parte integrante del mero e misto imperio, risultando chiaramente nelle formule di concessione, e mai questo punto era stato messo in discussione. Non si poteva pensare di sbaragliare «così all'impiedi» un privilegio goduto per secoli, dipingendo i baroni «come tanti piccioli tiranni della civile libertà dei popoli», e considerando che «le giurisdizioni da essi esercitate fossero una diminuzione dell'autorità suprema del re».

È questo il nocciolo della questione. Capire, cioè

se le giurisdizioni baronali fossero un'usurpazione dei dritti della sovranità, come si vogliono far comparire, o se più tosto siano un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re, come in effetto lo sono.

⁵ Cfr. *Per il nuovo sistema di revisione dei conti delle università baronali*, in Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5488 (1783-1790), cc. non numerate.

Un interrogativo fondamentale, alla cui soluzione è dedicata una parte rilevante dell'intera *Memoria ragionata*. Si trattava di due diverse rappresentazioni della funzione feudale nell'esercizio della giurisdizione. Assolutamente ingiustificata appariva perciò «l'altra odiosa espressione de' novatori, che la giurisdizione de' baroni sia tirannica ed impeditiva della civile libertà de' popoli. Non può darsi tirannide che sia soggetta ad una superiore podestà». E d'altra parte i vassalli dei baroni in Sicilia, a differenza di quelli della Boemia o della Polonia, non erano soggetti alla servitù della gleba, ma liberi e sottomessi unicamente alla sovranità del re.

Inoltre, l'esercizio della giurisdizione baronale era «ristretto in termini e confini tali quanto rendesi minore assai più di quello di tutti gli altri ordinarii magistrati». Il barone doveva infatti avvalersi di giusperiti in possesso di patente regia e in caso contrario ottenere una espressa licenza viceregia. Doveva poi adeguarsi alle loro sentenze, «ancorché diversamente egli la sentisse, non godendo in ciò altra prerogativa se non quella di presiedere quando la voglia presenzialmente al giudizio, e di segnar col suo nome gli atti che indi in seguito se ne producano». Per procedere nelle cause a *relegazione supra*, egli doveva essere in possesso della lettera di potestà, concessa dal viceré e dal Tribunale della Gran Corte mai a tempo indeterminato, ma per un periodo massimo di sei mesi, pena la nullità della sentenza. E comunque, la Corte di giustizia del barone, se pur fornita di lettere di potestà, non poteva procedere a tormenti contro un reo o a qualunque altra pena senza prima averne fatto relazione al viceré, la cui approvazione era sempre necessaria. In ogni caso era pur sempre consentito ai vassalli l'appello al Tribunale della Gran Corte.

Ai tanto bistrattati baroni del Regno non restava in definitiva «altra effettiva facoltà personale, se non quella di ordinare una semplice carcerazione di un reo, ed una eccitativa ai suoi ufficiali locali di amministrare giustizia secondo le leggi a chi ricorre per ottenerla», dato che il vero potere era detenuto dal giudice giusperito tanto in materia civile quanto criminale,

poiché in tutto il dappiù in tutte le materie civili egli non può togliere la robbia ad uno e darla ad un altro poiché può ciò solamente farsi dal giudice della Corte superiore per via ordinaria ed in quella forma prescritta dalle leggi e dal rito; e nelle materie criminali non può egli condannare e stabilir

pene, ma tutto far devesi dal giudice suo assessore che devesi scegliere tra uno dei patentati regii col previo permesso e lettere di podestà del Tribunale della Gran Corte e colla previa relazione al Viceré.

Insomma, la propaganda baronale riprendeva temi propri dello ius feudale siculo, mettendo soprattutto in evidenza più i limiti che non le prerogative e l'enorme controllo su uomini e cose che la giurisdizione loro consentiva, come si è d'altronde dimostrato nei precedenti capitoli. Anzi, si scaricavano le responsabilità dell'amministrazione della giustizia sui giudici, peraltro dotati di patente regia, quindi abilitati all'esercizio della professione, su cui il barone non poteva far altro che vigilare. Si taceva però che i capitani di giustizia sino a quel momento erano stati designati dal barone tra gli uomini del suo entourage.

In un sistema dell'esercizio del mero, e misto concesso ai baroni cotanto regolare ed adeguato, cotanto uniforme a tutti i principii della retta legislazione, e cotanto favorevole alla comune libertà dei popoli, ov'è – si chiedevano i baroni – quella esorbitanza tirannica ed impeditiva della civile libertà, che tanto in oggi si decanta dai novatori?

Al contrario, ormai con la nuova «disciplina» si è tutto sottomesso

all'arbitrio volere de' Giudici locali. Nei piccioli luoghi, come sono per lo più i feudi baronali, le materie più ovvie e correnti sono dissidi tra le famiglie, risse per materie d'interessi e simili giornali dispiaceri; era il solito che chi credevasi offeso ricorreva al barone per ottenere condegnata soddisfazione, il barone ove conosceva la ragione del ricorrente ordinava una breve carcerazione dell'offensore, che tra pochi giorni si faceva sempre terminare colla riconciliazione tra i contendenti. In tutto questo maneggio non vi entravano delle spese, non si esigevano dei dritti, non si facevano componende. In oggi però dovendo tali materie passar per le mani non più del barone, ma del giudice locale, sono i contendenti gravati di spese di pagamenti di quei dritti, che diconsi giudiziarii, e per lo più non si risparmiano le composizioni a quei su de' quali il giudice fissa l'occhio di poterne riportar del vantaggio. Si vende in tal maniera la giustizia, la povera gente soffre aggravati di spese alle quali la sua indigenza non può accomodarsi, ed i Giudici locali, che altro non sono per lo più che un

Notaro, un Medico, un Aromatario, sono divenuti i soli dispotici della giustizia, poiché da una parte, per l'altro introdotto sistema rammentato nell'articolo precedente, sono liberi dal timore di poter essere gastigati dal barone e dall'altra son troppo sicuri che l'indigenza del povero non può così facilmente fare arrivare i suoi ricorsi ai tribunali supremi.

Nel breve volgere di qualche pagina (e di qualche anno) i competenti giudici patentati della corte superiore del barone si sono così trasformati in "dispotici" giudici locali abilitati dalla nuova legge, spesso notai, medici, aromatari per lo più incompetenti, pronti ad abusare delle loro funzioni e liberi da ogni controllo. Esisteva tra l'altro per il nostro autore una differenza di fondo tra il potere di cui disponeva il giudice locale e quello di cui godeva il barone, l'uno mero «esecutore pedaneo delle leggi», tenuto a giudicare soltanto *secundum acta et probata*; l'altro titolare di privilegi superiori trasmessi con la concessione del mero e misto imperio, cui spettava *amministrare* la giustizia («ministrando et ministrari faciendo unicuique tam civiliter quam criminaliter justitiae complimentum si et ut per nos seu vicere et Magna nostra Curia facere et ministrare possemus»). In alcuni casi senza esternare i motivi della carcerazione di un delinquente. La propaganda nobiliare non accettava perciò che la limitazione già imposta da Filippo II e ripresa da Caracciolo relativa al divieto di carcerazione *per motivi a sé ben visti*, senza motivarne cioè la causa, riguardasse anche i baroni, che spesso «per la retta conservazione del buon ordine nell'amministrazione della giustizia e per evitarsi maggiori sconcerti e delitti tra i popoli» si trovavano nella necessità di ordinare la carcerazione di un delinquente senza doverne esternare i motivi.

I casi in cui proceder deve una tal provvidenza sono troppo ovvii e comuni, e qui basta per tutti rammentar un solo, che è il più facile a succedere, e di cui tutto giorno arrivano le occasioni. Ciò sono le materie di onore, causa perenne dei maggiori sconcerti, odii e delitti, precisamente nelle piccole popolazioni quali sono i feudi dei baroni.

Succede alla giornata che un malvaggio insidia l'onestà della moglie, della sorella, della figlia altrui, ne succedono delle tresche occulte, e per fatale universale disgrazia tocca sempre al maggior interessato essere l'ultimo a sapere i disordini della propria famiglia. Il parroco, il curato, l'ufficiale di giustizia, alla notizia di cui arriva quel scandaloso attacco finora occulto,

ma che palesandosi portar potrebbe sconcerti grandi e delitti inevitabili, ne dona parte al barone, affinché prevenisse qualche provvidenza di riparo. Mancherebbe il barone al suo dovere se trascurasse di apprestar rimedio al male, e se tralasciasse di gastigare l'insidiatore della pudicizia e dell'onore altrui, non può né deve egli pubblicare la tresca occulta che porterebbe il disonore di quella famiglia, e che darebbe causa di maggiori sconcerti, onde per giusta prudenziale condotta, o chiama a sé il reo per levarlo dalla vicina occasione, o prescrive che si appartasse per qualche tempo dal luogo sospetto, o ne ordina la carcerazione per motivi ben visti a misura di come esigono le qualità del fatto, e le circostanze delle persone. Può operarsi diversamente quando non si vogli rendere palese a tutti un disordine occulto, non esporri al pubblico il disonore di sua famiglia, e non darsi luogo ad odii, a disimpegni, e ad uccisioni?

Si trattava dunque di ragioni che nella visione baronale rispondevano alla necessità di preservare l'ordine pubblico, impedendo che «in tal maniera resta il pubblico informato delle occulte infamie delle famiglie, il marito dei disordini della moglie, il padre ed il fratello delle impudicizie della figlia e della sorella, aprendosi così libero il campo agli odii, a rancori ed a vendette private».

Questo lo scenario che si prospettava con la nuova legge, «un sistema di giustizia e di prudenza ... rovesciato», in cui «si confonde l'ordine delle gerarchie e si costituisce il suddito in giudice del suo superiore». Scopo principale della nuova normativa sarebbe infatti quello «di ridurre al niente tutte le giurisdizioni e distinzioni che godeano i baroni», procedendo «in una maniera affatto nuova e straordinaria con armare i loro sudditi ad alzar la testa contro di essi e sciogliarli dal legame della giusta subordinazione».

3. «La demanialità come progetto»

Effettivamente, diverse università feudali, rese più forti dalle recenti disposizioni, intrapresero iniziative in direzione della ricompra dei diritti cittadini, e in particolare del mero e misto imperio, al fine di ottenere più speditamente la riduzione al demanio, un percorso questo che nel suo insieme efficacemente Giarrizzo ha definito «il filo rosso della demanialità» da Laviefeuille a Caracciolo⁶.

⁶ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 466.

Si è già avuto modo di affrontare la questione di Sortino, che si concluse però con la vittoria del principe del Cassaro assistito brillantemente dall'avvocato Carlo Di Napoli. Non fu l'unico caso, dal momento che anche in altre comunità, a partire dagli anni Cinquanta, non mancarono «spiriti torbidi e contenziosi che mal soffrono il freno della giustizia e del rigor delle leggi», i quali «entrarono nell'impegno di far dispetto al barone di tentar con proprio denaro la ricompra del mero e misto di quella tale popolazione alla quale si apparteneano e ne avanzarono le suppliche al sovrano per venirle ciò accordato».

La terra di Monforte aveva per esempio ottenuto nel 1753 di poter ricomprare il mero e misto imperio, ma subito dopo la morte del viceré Laviefeuille il 23 luglio 1754, il principe chiese la riapertura del caso, che si concluse con la determinazione reale del 4 gennaio 1755, con la quale re Carlo («saggiamente e con maturo consiglio», secondo il nostro autore) rispose che egli non aveva bisogno di essere pagato dagli abitanti di Monforte per riprendersi il mero e misto imperio, «ma che ciò dipendeva dalla sua sovrana real volontà». Con un precedente dispaccio del 24 agosto 1754 (giusto un mese dopo la morte del Laviefeuille), il sovrano aveva inoltre disposto il giusto castigo, secondo le leggi, dei vassalli di Monforte e S. Piero «che avessero detto cose false contro il principe»⁷. Le denunce nei confronti del principe erano, insomma, tutte calunnie. Segno che il vento girava ormai in un'altra direzione. In pratica, non se ne fece niente.

Famoso fu pure il caso di Caltanissetta, che nel 1754 aveva chiesto con la ricompra del mero e misto imperio la reintegra al demanio: a differenza di Sortino che era stata sempre baronale (fu questo uno degli elementi su cui Di Napoli costruì la sua difesa), Caltanissetta invece – come ricordavano i suoi trentasette cittadini promotori della petizione al sovrano – era nata città demaniale e dunque legittimamente poteva richiedere il reintegro al demanio⁸.

⁷ Cit. in *ivi*, p. 467.

⁸ In verità occorre ridimensionare questa affermazione: Caltanissetta risulta tra i castelli demaniali elencati nello statuto del 1274, ma più tardi il demanio vi rinuncerà (cfr. H. Bresc, F. Maurici, *I castelli demaniali della Sicilia (secoli XIII-XV)*, distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it). Il suo nome non compare tra le terre dichiarate demaniali e inalienabili dal Parlamento di Siracusa del 1398. Si veda sul fenomeno delle vendite e dei riscatti delle città siciliane il saggio di D. Ligresti, *Il 'gioco' delle città: vendite e riscatti dei centri demaniali siciliani dal Parlamento di Siracusa (1398) alla fine del Settecento*, in A. Giuffrida,

Della questione fu investito il Tribunale del Real Patrimonio, ma di fatto la causa fu sospesa nel 1768, ripresa non a caso tra il 1779 e 1781, «tergiversata» nel 1789 per concludersi nel 1812, quando fu abolita la distinzione tra città demaniali e baronali⁹. Le petizioni presentate al sovrano denunciavano le angherie di Giovanni Luigi Moncada e Ventimiglia, conte di Caltanissetta e principe di Paternò, nei confronti della popolazione, elencando una lunga e documentata serie di abusi di giurisdizione e di usurpazioni di regalie (ad esempio la rimozione ripetuta di ufficiali dallo stesso nominati, vietata per legge). Ma l'influenza del principe di fatto bloccò tutto¹⁰. Anche a Paternò, città compresa tra quelle dichiarate demaniali e inalienabili dal Parlamento di Siracusa del 1398, il principe, dovette subire negli stessi anni l'azione legale intentata contro di lui dalla piccola nobiltà di provincia fortemente legata alla nobiltà civica di città demaniali vicine quali Catania, Nicosia e Caltagirone, desiderosa – esattamente come a Caltanissetta – di sganciarsi dal controllo baronale, e pronta a mettersi in campo – magari anche con l'aiuto del clero – per riscattare il mero e misto imperio e gestire così con libertà l'occupazione degli spazi pubblici cittadini¹¹.

La grande stagione della demanialità si aprì dunque non a caso proprio durante il vicereame di Laviefeuille, la cui azione di governo si distinse – come abbiamo visto – per la marcata attenzione nei confronti delle periferie e per un diffuso bisogno di buongoverno: egli guardò con favore alle iniziative di reintegra al demanio e di ricompra del mero e misto imperio, non frapponendo ostacoli, ma la sua morte improvvisa bloccò di fatto il processo appena avviato. La risposta di re Carlo al principe di Monforte è emblematica del mutato clima nei confronti del baronaggio, che riusciva a recuperare terreno. Anzi quel dispaccio reale doveva costituire un precedente

F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila* cit., pp. 109-132.

⁹ B. Punturo, *Caltanissetta e il governo baronale nella seconda metà del secolo XVIII*, Caltanissetta, 1901, p. 48.

¹⁰ Per una ricostruzione dell'intera vicenda nelle sue diverse fasi, cfr. *ivi*. Su Giovanni Luigi Moncada, cfr. S. Laudani, *Lo stato del Principe* cit., pp. 79-85.

¹¹ Cfr. le riflessioni di G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 468-470, che sottolinea anche il ruolo svolto dal clero nelle controversie antibaronali. Sulla questione del riscatto di Paternò nel Cinquecento, cfr. F. D'Angelo, *Vassalli contro il barone (1535-1550)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 25, agosto 2011, pp. 232-241, online sul sito www.mediterraneanericerchestoriche.it.

da richiamare, come fece la principessa di Paternò, la quale riuscì a ottenere nel 1761 che per Paternò e Caltanissetta il Patrimonio giudicasse «secondo gli ordini contenuti nei dispacci reali del 24 agosto 1754 e 4 gennaio 1755»¹². Sono questi gli anni difficili della reggenza, con il sovrano lontano, segnati da un forte recupero, quando non da un rafforzamento, delle posizioni baronali¹³.

La questione del riscatto del mero e misto imperio tornò alla ribalta negli anni Ottanta, quando fu sferrato il colpo veramente mortale alla giurisdizione feudale, come si legge nella *Memoria ragionata*:

non più utile e vantaggioso ai popoli dicesi il mero e misto concesso ai baroni, ma si titola coll'odiosa espressione di esercizio tirannico contro la civile libertà dei popoli e di diminuzione della sovrana reale autorità; si toglie al re il riservato arbitrio a sé solo di rivocarne la concessione o di farne la ricompra e si rende comune una tal facoltà a qualunque semplice particolare di ogni popolazione.

Molti furono infatti i comuni feudali che, forti delle recenti disposizioni, procedettero ad avviare le procedure di riscatto. I primi a farne le spese furono il principe di Cerami per il mero e misto della sua terra di Cerami, il duca di Montalbo per quello di Campobello di Licata, il principe di Cutò per quello della terra di S. Margherita, il principe della Pantelleria, Francesco Requesens, per quello di Racalmuto. Come si vedrà nel successivo capitolo, dedicato ai conflitti che la nuova normativa scatenò all'interno delle comunità, anche relativamente a questo problema la tensione fu alta e si intrecciò strettamente con le dinamiche inerenti alla compilazione degli squittini per l'elezione degli ufficiali municipali.

Ma il nostro autore va oltre i singoli casi e denuncia il meccanismo, il «gioco», che con la complicità del Tribunale del Real Patrimonio consentiva la ricompra, lasciando «il barone spogliato e trionfante il suddito torbido, a riguardo di cui si è posta in opera una tal machina»:

¹² Così scriveva il Tanucci al Fogliani il 23 dicembre 1761 (cit. in G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 467).

¹³ In effetti la questione di Paternò e Caltanissetta, che attraversò tutto il secolo, può risultare emblematica di come si articolarono in tempi diversi i rapporti di forza tra baronaggio e governo.

Finge un particolare che, per l'ossequio che porta al re, voglia farle un donativo di una certa somma di denaro per quanto importa il prezzo del mero e misto che si vuol ricomprare. Il Tribunale del Patrimonio, o per meglio dire l'avvocato fiscale di esso, accetta a nome del re il supposto offerto donativo ed indi lo impiega nel ricomprare quel mero e misto che si vuole; si gira il denaro nel pubblico banco a nome di quel tale barone che del privilegio del mero e misto si vuole spogliare, se le notifica ad istanza del fisco il deposito, quello si oppone come va di ragione a tal mercenaria ricompra, si chiama nel Tribunale del Patrimonio per il costito della notifica ed ivi, all'impiedi senza sentirsi ragione alcuna, si dà l'ordine del costito della notifica del capitale e si spoglia in un punto il barone del goduto privilegio; son vane le proteste di appello alla giustizia del sovrano; non se gli dà ascolto né si vuol accordare alcun termine per sentirsi qual possa essere su di ciò la volontà del re.

La *Memoria ragionata* riconosce nei termini della questione un duplice attentato: nei confronti della suprema autorità reale e nei confronti delle popolazioni, private così del loro maggiore bene e vantaggio, non potendo più esse ottenere dal barone «una pronta giustizia nelle loro occorrenze, soggentandoli al dispotismo degl'officiali locali ed a tutte le gravi spese, lungarie ed incomodi che seco porta il poter fare penetrare i loro ricorsi nei tribunali supremi del Regno». Insomma, ormai «non v'è più scampo per il povero». La tesi centrale del ragionamento era infatti che il mero e misto imperio si è rivelato nei secoli uno «scudo» che consentiva alle popolazioni soggette di sottrarsi, grazie alla protezione del barone, agli abusi degli ufficiali locali, facilitando tra l'altro il percorso dell'amministrazione della giustizia e abbreviandone i tempi.

È questo il momento più alto della *collisione* nei rapporti tra baronaggio e Corona: i baroni non vengono percepiti più come braccia della sovranità e dunque al suo servizio, canali di attuazione della volontà regia, ma come antagonisti; la giurisdizione baronale non è più «un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re», ma sempre più viene considerata «un'usurpazione dei diritti della sovranità». E perciò è necessario ridimensionarla. Operazione questa che però costringe il baronaggio a serrare le fila, a compattarsi, ad argomentare contro, acquistando consapevolezza di sé e delineando in modo più netto i caratteri di una identità che si era costruita attraverso i secoli e che dalla tradizione traeva la sua

vitalità. In una prima fase il baronaggio fu però costretto – come si è visto – a un ripiegamento che lo portò a opporre ai toni accesi della polemica regalista una visione più “collaborativa”, nel tentativo di accreditarsi non come un corpo antagonista, in potenziale *collisione* con lo Stato, ma anche come parte dell’amministrazione nello Stato giurisdizionale, canale di attuazione della giustizia regia e soggetto attivo nel governo del territorio¹⁴. E certo assai distante appare ormai questa versione da quella elaborata appena un quarantennio prima – in un contesto di maggiore forza della nobiltà – dall’avvocato Carlo Di Napoli nella *Concordia tra’ diritti demaniali e baronali*, in cui – come si è visto – la giurisdizione baronale era rappresentata non come potere delegato del sovrano, ma come un diritto originario e fondamentale.

Negli anni successivi alla morte del Caracciolo (luglio 1789) si registra però una minore intensità del contrasto e una inversione di tendenza nell’atteggiamento delle autorità, di cui può essere una spia quanto accadde ancora a Monforte, dove il re nel settembre del 1790 aveva rigettato il deposito di una somma anticipata da due sacerdoti per conto dei cittadini e incamerata dal fisco ai fini della ricompra del mero e misto imperio, imponendo il perpetuo silenzio sulla questione. E successivamente, nel 1792, decideva che la ricompra da parte del fisco dovesse farsi con fondi non privati, ma dell’università, salvo poi decretare nel 1794 che il fisco non doveva far parti e agire contro il principe¹⁵.

4. Il controllo sugli ufficiali politici e la revisione dei conti

Con due successive circolari del 1785 – come si è già detto – il divieto di nomina degli ufficiali di giustizia da parte dei baroni era stato esteso pure agli altri amministratori, «giurati, sindaci, acatapani, detentori, tesoreri, archivari, predicatori, medici e simili», a meno che il feudatario non avesse ottenuto nel passato l’espressa concessione della facoltà di eleggere i giurati¹⁶.

¹⁴ Cfr. A. Musi, *Il feudalesimo nell’Europa moderna cit.*, pp. 45-46.

¹⁵ La vicenda è ricostruita da G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia cit.*, p. 618.

¹⁶ Affrontava il tema dell’elezione dei giurati anche Pietro Lanza, principe di Trabia, con argomentazioni simili a quelle dell’anonimo autore della *Memoria ragionata*, che evidentemente dovevano essere ormai patrimonio condiviso della feudalità (cfr. G. Dentici, *Le proposte di un principe. Pietro Lanza e la “ricchezza del regno”*, La Zisa, Palermo, 1999, pp. 73-83). Egli era convinto che la nuova legge non riconoscesse le concessioni *sub verbo signanter* (ossia quelle trasmesse mediante la vendita di un feudo con tutti i suoi beni e diritti) (ivi, pp. 77-78).

Il baronaggio era assolutamente convinto che dalla nuova normativa che regolamentava l’elezione degli ufficiali politici non sarebbe derivato alcun vantaggio per le popolazioni, anzi «la cabala, l’industria ed il partito» l’avrebbero fatta da padroni. Infatti, non sarebbero stati più designati come nel passato i più idonei, ma o soggetti che poco dotati di mezzi finanziari «per dar rimedio alle proprie urgenze» avrebbero finito col «vendere la giustizia»; oppure personaggi imposti da propri «fautori e partitarii», assolutamente indegni di ricoprire incarichi pubblici perché «ogn’uno vuol dare preferenza al congiunto, all’amico ed al dipendente. Nascono da ciò aspre contese che finiscono con inimicizie, con dispendii e con litigii».

Per non parlare delle difficoltà, soprattutto nelle piccole comunità, relative all’applicazione del principio dell’annualità delle cariche prevista dal provvedimento del 1784

senza doversi cadere in assurdi, ed assurdi gravissimi. In un luogo per esempio di mille, due mila ed anche tremila anime, come sono per lo più le popolazioni baronali, vi saranno appena dodici, o quindici persone nel cetto secolare che scarsamente san leggere e scrivere, e che intendano all’ingrosso le materie del foro e della legislazione. In ogni università esser vi devono certamente i seguenti ufficiali: un capitano, quattro giurati, un sindaco, un proconservatore, tre giudici, uno per il civile, l’altro per il criminale e l’altro per l’appellazioni, un fiscale, un maestro notaro; e sono in tutti il numero di quindici. Dovendo dunque ogn’uno vacar da tutti l’uffici per un anno, ne viene in conseguenza che dovrebbero esserci trenta soggetti almeno capaci a poter esercitare le cariche pubbliche, e questi stessi trenta soggetti esser devono tutti dotati di bastante capacità e probità, per potersi nelle loro mani confidar con sicurezza il deposito della giustizia. In una popolazione, come sopra si è detto, saranno appena dodici o quindici le persone civili letterate; da ove dunque dovrà pigliarsi il resto dei soggetti bisognevoli per occupar le cariche colle restrizioni ordinate dalla nuova legge delli scrutinii?

Impensabile poi che si potesse ricorrere ad artigiani, borghesi, gente di campagna, che già dovevano provvedere con fatica al sostentamento della famiglia, perché sarebbe stato come «condannarli a cadere nella maggiore miseria ed indigenza» e

quando non volessero, come effettivamente non possono, alienarsi dalle cure de' loro misteri e dai lavori della campagna, ne viene per conseguenza immancabile che, mentre nella popolazione la gente commette de' gravi disordini, il ladro fa de' furti ed il facinoroso dei delitti, il capitano ed il giudice che accorrer devono o ad impedire o a gastigare il male se ne stanno alla campagna ad accudire ai loro lavori e gliene sarà data solo la notizia quando da quella dopo de' giorni farà ritorno.

Insomma, con ogni probabilità ci si sarebbe ritrovati con giudici incolti, incapaci di leggere un contratto e una scrittura, e di comprendere i rudimenti della legislazione. O con giurati, «che non san far di conto, né bilanciare l'introiti ed esiti di loro amministrazione».

Difficile era inoltre per i baroni dimostrare le antiche concessioni, precedenti all'epoca di Carlo V, perché «non se ne trovano i registri per causa della somma mancanza di scritture della Real Cancellaria e negl'archivii pubblici»; mentre gli archivi privati gentilizi «sono in stato peggiore per le varie successioni di diverse famiglie accadute nei feudi, talché le carte originali de' loro privilegi e concessioni sono affatto o perdute o poste in oblio, o possedute in oggi da persone che non vi hanno interesse». Molti baroni avevano ottenuto inoltre tale privilegio con lettere viceregie «sotto la visione o del Sacro Regio Consiglio o dal Collaterale Tribunale del Real Patrimonio», ma si obietto «non doversi di tal concessioni tener conto, e passarle come carte apocrife e di nessun valore, perché non firmate immediatamente dal re». E se col nuovo sistema di legislazione si voleva affermare tale principio, allora «niuno sarebbe più sicuro del possesso de' suoi beni, de' suoi dritti e delle sue pertinenze»:

avverrebbe al Regno tutto lo stesso che avvenne alla terra nella generale inondazione dell'Universale Diluvio, vale a dire di essersi fatto un masso di materia informe di tutto il fin allora creato: terra, alberi, piante, cadaveri di uomini, di animali volatili e terrestri, pesci ed ogni altro che vi era sulla faccia della terra, dal ché ne avvenne che, scolate le acque e preso dalla terra un aspetto diverso di tutto quello che era in prima, si rinviene in oggi ciò che appartiene al mare sulle vette de' più alti monti, e ciò che era proprio della terra viene su dal profondo del mare.

E mentre si vietava in modo perentorio qualsiasi ingerenza da parte baronale nelle elezioni, invece nelle città demaniali il Protonotaro del Regno poteva muoversi con ampi margini di discrezionalità, proponendo per la nomina sulla base delle circostanze anche «soggetti affatto non considerati nello squittinio». Eppure, una delle maggiori preoccupazioni dei baroni era stata quella di

eliggere giurati, tesorieri ed altri subalterni i migliori soggetti e più responsabili del suo feudo, e che le rendite dell'università fossero bene amministrati, onde ai tempi stabiliti non fossero mancati i puntuali pagamenti alla Regia Corte, e porre così al coverto la sua responsabilità.

I feudatari erano infatti responsabili di fronte al regio erario del pagamento delle tande (quote) dei donativi dovuti dalle loro università, e a loro i Percettori dei tre Valli rivolgevano le coercizioni di pagamento, in caso di inadempienza¹⁷. Pertanto,

è sempre stato un loro principale interesse il far sì che non mancassero o diminuissero l'introiti delle loro università, onde la Regia Corte venisse dai rispettivi giurati puntualmente pagata e soddisfatta.

Col nuovo sistema tali garanzie sarebbero invece inevitabilmente venute meno («l'affare camina troppo diversamente»),

ed il tempo farà certamente conoscere qual grave danno ne risulterà ai reali interessi. È appena scorso un anno da che ordinossi tal nuovo sistema, e già i Percettori del Regno confessano essersi fatti più attrassi di pagamenti in quest'anno di quello, che prima se ne potean fare in dieci, ed ove prima, qualora succedeva un attrasso, riparavasi il tutto e poneasi al coverto l'interesse del Regio Erario con una signicatoria e con

¹⁷ Tale impegno risaliva alla prammatica *De tandis et donativis regis ab officialibus exigendis (Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. III, tit. XVII, I, pp. 201-203) con cui nel 1650 i baroni furono obbligati a rispondere alla Regia Corte *nomine proprio* dell'esazione di tande e donativi regii da parte dei loro ufficiali. Sull'argomento cfr. le forti critiche espresse dal conservatore Francesco Saverio D'Andrea, che evidenziò come dopo il 1650 i vassalli «vennero *in manu et mancipio baronum*, diventarono *res et non personae*», essendo diventato ormai il patrimonio delle università patrimonio dei baroni (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5488, consulta del 29 giugno 1789; e anche F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia* cit., p. 363).

una semplice coercizione che si ordinava contro il barone, conviene in oggi ripescare il denaro destinato per i pagamenti de' pesi fiscali dalle mani de' giurati e tesoriere, gente per lo più povera e sempre pronta a convertire in suo profitto qualunque denaro che gli capiti nelle mani.

Inoltre, la determinazione di trasferire dai baroni ai giurati e al sindaco di ogni comunità il diritto di elezione degli ufficiali subalterni «incaricati della cura economica delle università» poneva di fatto questi ultimi in una posizione di sudditanza, rendendo più difficile la denuncia di «inganni o frodi o malversazioni nelle amministrazioni giuratorie», là dove invece in passato, col precedente sistema

caminava l'affare a dovere, poiché eletti tali ufficiali dal barone erano indipendenti affatto dai giurati, vegliavano su di essi ed erano come tante spie della loro condotta, e ad ogni passo di disordine che scuoprivano nell'amministrazione giuratoria ne davano conto ed avviso al barone, per egli poter emanare quelle opportune providenze e ripari più convenienti all'interesse del pubblico.

Cadeva così sulla base di queste considerazioni una delle motivazioni che avevano supportato la decisione governativa di sottrarre al controllo baronale l'elezione di giurati e ufficiali subalterni, cioè «che l'interessi delle università sono opposti all'interessi del barone, il quale non deve perciò eleggere coloro che ne sono l'amministratori». Da parte baronale si faceva invece notare che generalmente in Sicilia

i patrimoni de' baroni sono del tutto divisi e distinti dai patrimoni delle università dei loro feudi. Il patrimonio del barone consiste quasi universalmente in terre date a censuari ed enfiteuti, a terraggieri, a braccianti ed erbaggiere, ritraendo da essi annualmente o il censo, o il terraggio, o la paga del pascolo. Sono tra i feudi baronali le responsioni del dritto del suolo ove sono fabbricate le case, le baglie, o sia paga di pascolo de' confinanti, certe antiche privative o di macelli o di forni e di vendite di comestibili ed altri simili.

I patrimoni poi dell'università su de' quali corrispondono i pesi fiscali e suppliscano agli esiti politici della popolazione sono universalmente le gabelle sul macino e consumo, gabelle imposte sull'estrazioni dei frumenti, degli ogli, de' vini, e di altri simili generi di prodotti.

Pertanto, salvo casi particolari da considerarsi alla stregua di eccezioni alla regola generale, nell'isola «niente ottiene il barone quando i fondi dell'università ottenessero una maggiore annuale rendita e niente l'università profitta quando vanno indietro le rendite baronali, anzi tutto il contrario». E, pure ammettendo che alcuni baroni («sei, otto o dieci») si fossero resi nel passato «delinquenti di concussioni e di appropriamento de' beni di loro università», non per questo se ne potevano colpire «trecento che sempre stati sono nei limiti di loro dovere», spogliandoli «di loro prerogative» e confondendo «così stranamente in una sorte stessa il reo con l'innocente». Pure «Iddio avrebbe perdonato i peccati dei popoli di Sodoma e di Gomorra se tra una moltitudine di scelerati avesse rinvenuto quaranta, trenta e finanche dieci innocenti».

Piuttosto i baroni, sottoponendo periodicamente a revisione i conti delle università, provvedevano che «nella generale amministrazione il tutto proceda con buona fede, con ordine regolare e colla maggiore esattezza»¹⁸, curando di

ricevere e far giustizia alle querele di quei particolari che credono di essere stati gravati in qualunque maniera dalle amministrazioni giuratorie; il correggere gli abusi che di tempo in tempo vannoni nelle stesse amministrazioni introducendo, riformar gl'esiti superflui e capricciosi; impedire le appropriazioni di denaro appartenente al pubblico; curarsi l'esatto adempimento de' pagamenti delle tande e donativi che si pagavano dall'università al Regio Erario, la sodisfazione dei creditori assignatarii e sugiugatarii.

Adesso invece la nuova normativa sottraeva ai baroni pure questa facoltà¹⁹, concentrando a Palermo nelle mani di tre razionali del Tribunale del Real Patrimonio, coadiuvati dai loro subalterni, il compito di «esaminare e bilanciare in poco tempo i conti di trecento

¹⁸ In realtà sono ampiamente documentati gli illeciti commessi dai giurati di numerose università baronali, che risultavano debentrici di grosse somme verso la Regia Corte e la Deputazione del Regno perché male amministravano il denaro riscosso per il pagamento dei donativi, destinandolo invece assai spesso alle richieste dei «padroni d'esse terre» (Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 38, 3 settembre 1646).

¹⁹ Il riferimento è alla circolare del Tribunale del Real Patrimonio del 22 dicembre 1785, con cui «s'incarica a tutti i giurati delle università baronali del Regno di astenersi affatto da indi innanzi di rendere al proprio barone o a qualunque suo ufficiale li conti dell'amministrazione del patrimonio dell'università, e che tali conti dar si dovessero al Tribunale». Cfr. *supra*, p. 213.

cinquanta e forse più università baronali», col risultato che «passan fratanto dei mesi, scorrion degli anni e le università restan coi conti in sospeso senza liquidazione di essi ed in istato da non sapersi se siano in debito o in credito»²⁰. Anzi, «somme interessantissime» nel passaggio dalle casse locali a quelle centrali si disperdevano e venivano indebitamente occultate «senza esservi, per mancanza di conti bilanciati dai razionali, che gli chiegga ragione della mancanza». Quella della revisione dei conti era una questione piuttosto delicata, se i baroni ritennero di produrre un dettagliato memoriale in cui, manifestando tutto il loro disappunto per la circolare di Caracciolo del 22 dicembre 1785, ne contestavano la legittimità, considerando il divieto impartito ai giurati contrario alle leggi del Regno. Essi infatti ritenevano che per il solo fatto di essere baroni avessero il diritto di essere gli unici revisori legittimi dei conti dell'amministrazione delle proprie università, e che pertanto non dovessero presentare alcuna speciale concessione che attestasse la loro funzione di maestri giurati delle loro terre²¹. Ai maestri giurati spettava di norma la revisione dei conti civici, ma solamente nelle università demaniali, mentre la facoltà dei baroni si connaturava come un *diritto originario*. Infatti, già re Giacomo nel capitolo 37 aveva ordinato che nelle terre baronali non si potesse nominare alcun maestro giurato, cioè alcun regio ufficiale al quale i giurati dovessero rendere i conti. Successivamente, re Alfonso nel dare le istruzioni ai maestri giurati aveva stabilito che la loro sfera d'intervento dovesse limitarsi solamente alle università demaniali; e ancora nel capitolo 60 ordinava che il maestro giurato ogni anno dovesse *avistare* le università demaniali. Così è detto anche nel capitolo 16 di re Giovanni e nel capitolo 117 di re Ferdinando.

²⁰ L'autore della *Memoria ragionata* coglieva l'occasione per muovere un attacco al potere dei razionali del Tribunale del Real Patrimonio, considerandoli «gl'arbitri della materia, tutto ciò che da essi viene abonato lo è altresì dai ministri, e nascono solo le difficoltà in quei conti ed in quelle materie, ove dai razionali o vogliasi o credesi opportuno di farle nascere».

²¹ Per il nuovo sistema di revisione dei conti delle università baronali cit. Sulla revisione dei conti in Sicilia, si veda il volume *Storia e attualità della Corte dei conti* cit., e in particolare i saggi di B. Pasciuta, *Controllare e giudicare: alle origini del concetto di patrimonio pubblico nel pensiero giuridico medievale*, ivi, pp. 17-29; P. Corrao, *I Maestri Razionali e le origini della magistratura contabile (secc. XIII-XV)*, ivi, pp. 31-46; R. Cancila, *La revisione dei conti in Sicilia nell'età moderna (secc. XVI-XVIII)*, ivi, pp. 47-76; A. Giuffrida, *La Gran Corte dei Conti ne' domini al di là del Faro* cit., pp. 77-111.

Per avvalorare la loro tesi, i baroni richiamavano le stesse lettere reali in cui venivano indicate per ogni valle le università, tutte demaniali, soggette alla visita dei maestri giurati. Chiedevano pertanto che le università baronali continuassero a rimettere i conti al rispettivo barone «per sollecitamente querendarli» e dopo un mese presentarli al Tribunale del Real Patrimonio per l'ulteriore esame; che dopo l'approvazione del Tribunale del Real Patrimonio, nessuna università dovesse «soffrire la minore spesa per il dispaccio di quietanza»; che i giurati delle università dovessero informare i rispettivi baroni prima che il Tribunale del Real Patrimonio desse permessi di spese straordinarie.

Le loro proteste furono accolte dal sovrano, che il 6 maggio del 1786, giudicando «giustificata e regolare» la supplica dei baroni, dispose che la Giunta dei Presidenti e Consultore si adoperasse per soddisfarne le istanze, pur precisando che non dovessero alterarsi «nella sostanza» le ultime circolari e leggi del Regno. I componenti della Giunta manifestarono però i propri dubbi sulla «intelligenza del Real ordine del 6 maggio scorso, col quale fu prescritto di doversi permettere a' baroni di querendare li conti delle loro università e di doversi sentire li medesimi sul permesso di spese straordinarie». Ciò convinse il re a emanare l'8 luglio un dispaccio in cui indicò le modalità per l'esame dei conti delle università baronali, non senza prima aver precisato di non avere col dispaccio del 6 maggio inteso «di doversi esibire a baroni per querendargli, ma solamente di accordar a medesimi d'essere intesi, quando ricorressero, nella discussione di essi conti, che dee farne il Tribunale del Real Patrimonio»; né «fu mai mente» del sovrano che i giurati per le spese straordinarie dovessero chiedere il permesso ai baroni, «quando si tratti di spese di liti da imprendersi o proseguirsi contro li baroni medesimi, ma soltanto in caso di spese di altra natura, per le quali possono essere intesi, qualora anche vi fosse loro ricorso, nell'esame da farsene nel Tribunale del Real Patrimonio, e come informati degli affari delle loro università, essendone li primi cittadini, può dimostrarsene l'inutilità»²². In quanto tali essi, potevano «assistere o far assistere

²² Cfr. Per il nuovo sistema di revisione dei conti delle università baronali cit., 8 luglio 1786. Sull'argomento, cfr. anche Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 15, cc. 65-89, 11 settembre 1786. Nella documentazione si fa riferimento anche a un altro dispaccio del 13 maggio con cui furono trasmessi alla Giunta i ricorsi di Antonino Faldetti e Giuseppe La Mendola (Lamandola) che si lamentavano «dell'aggravio delle università baronali per la tanta spesa delli dispacci patrimoniali, e per il pagamento

i loro procuratori nel Tribunale o presso i razionali, che dovranno vedere i conti, per notarvi i loro dubbi, le avvertenze e le fiscalie, potendo essi chiederne copia per tramandarla ai loro aggenti e segreti sopra luogo, onde riportarne le notizie opportune; e lo stesso potranno praticare, quando le università chieggano nel Tribunale le licenze per fare spese ultra statum; e sarà allora della ispezione del Tribunale il risolvere se in tali casi debbano ricevere informi ed istruzioni dai rispettivi baroni». Venne inoltre puntualizzato che le università baronali non dovessero pagare alcuna somma al sindacatore scelto dal barone per sindacare gli ufficiali di giustizia, anzi a questo proposito il sovrano incaricò la Giunta di esaminare se non fosse il caso che la elezione del sindacatore fosse fatta dalle università e non dai baroni, «giacché Sua Maestà ignora con qual facoltà da costoro siasi esercitato un tal dritto»²³.

5. La mano baronale e la questione dei diritti privativi e proibitivi

Un altro importante nodo toccato dalle riforme caraccioliane con sviluppi significativi anche negli anni successivi, quando ormai era viceré il Caramanico, fu quello relativo all'esercizio della

loro ingiunto di annue onze cinquecento quaranta all'avvocato fiscale, a tre nuovi razionali e tre coadiutori del Real Patrimonio nella discussione delli loro conti». D'altra parte, il viceré Caramanico, che intanto era subentrato al Caracciolo, faceva notare che nel passato le università spendevano molto di più che non, con il nuovo sistema (23 luglio 1786). Nel dispaccio del 6 maggio infatti, accogliendo le richieste baronali, era stato anche disposto che le università non si dovessero «soggettare a minima spesa per lo dispaccio di quietanza de' loro conti». Sempre nel dispaccio dell'8 luglio fu precisato che riguardo al pagamento delle suddette 540 onze dovesse procedersi ugualmente, dal momento che si era accertato che le università nel passato, quando i conti venivano visionati dai baroni, spendevano somme «molto maggiori», mentre col nuovo sistema «vengono a fare un risparmio notabilissimo».

²³ Per il nuovo sistema di revisione dei conti delle università baronali cit. Successivamente, nel settembre del 1786 il viceré Caramanico dettò le istruzioni cui i giurati dovevano attenersi per la presentazione dei conti (Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 15, cc. 86-89, 11 settembre 1786). Nel 1796 (ivi, doc. n. 153, 26 giugno 1796, *Perché nella formazione dei conti delle università demaniali, e baronali debbano regolarsi a tenore dell'acchiusa formola, e si prescrivono le istruzioni da osservarsi dai deputati, che debbono giusta l'inserito Real Ordine rivedere li cennati conti*) le disposizioni vennero estese anche alle università demaniali, dove intanto erano state abolite le visite dei maestri giurati sostituiti da tre deputati alla revisione dei conti (ivi, doc. n. 144, 31 luglio 1795, *Perché debbano ogn'anno nel fine dell'Amministrazione rimettere alli Razionali del Patrimonio Reale li Conti del Civico Patrimonio ben legalizzati, senza più attendere la visita delli Maestri Giurati per essere stati aboliti tali Uffici giusta il preinserto Real Ordine*).

mano baronale, cioè la facoltà che i baroni avevano di poter agire in caso di insolvenza nei confronti del proprio debitore con coercizioni «reali e personali», ricorrendo anche alla confisca e alla vendita dei suoi beni²⁴.

Con l'ordine circolare del Tribunale della Gran Corte emanato il 15 ottobre 1785 erano stati fissati in diciotto articoli le nuove norme che dovevano regolamentare l'esercizio della mano baronale, riducendolo «in niente», ma anche più in generale la riscossione di diritti privativi e proibitivi da parte dei possessori di feudi²⁵: ne risultavano – a parere dei baroni – fortemente danneggiati non solo i loro interessi, ma anche la condizione dell'agricoltura e di conseguenza il regio erario, che dai proventi della terra, e soprattutto dalle tratte (licenze) per l'esportazione del grano, traeva i suoi maggiori introiti. «Più che si coltiva, più si produce, e più che si produce, più si vende ai forestieri e più crescono in conseguenza i commodi delli popoli e gl'introiti della Corona»: proteggere e promuovere l'agricoltura, «accordare dei privilegi e commodi a chi procura l'avanzamento di essa», «rimuovere tutti gl'ostacoli che a tal interessante oggetto fossero contrarii» rappresentavano con chiarezza per la feudalità produttrice di grano gli obiettivi da perseguire. Insomma, baroni poveri, povero regno; povero regno, povero re. Ma quali erano gli ostacoli individuati dalla propaganda baronale?

Il sistema agrario siciliano si reggeva – come è noto – sul credito, sulle anticipazioni cioè in grano o in denaro (*soccorsi*), che il barone assicurava ai propri sudditi «onde potessero essi compire

²⁴ La cultura giuridica napoletana elabora una trattatistica ben precisa sui «gravamina» sin dai primi decenni del Seicento, sviluppando assai più precocemente di quella siciliana (condizionata dal rapporto di clientelismo e di comunanza di interessi tra ministero togato e baronaggio) la denuncia degli abusi feudali (cfr. A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna* cit., pp. 20-22).

²⁵ Il testo è in Bcp, Dispacci, t. LX H 11, doc. n. 136, 15 ottobre 1785. In esso si fa riferimento a una circolare del 5 marzo 1785 in esecuzione della quale, sentiti i pareri della Giunta dei Presidenti e Consultore, si pubblicavano in via definitiva i diciotti articoli. Già nei mesi precedenti il viceré infatti aveva chiesto al consultore Simonetti sin dove potesse estendersi la mano baronale e le modalità del suo esercizio nella riscossione degli affitti di qualunque fondo o rendita, che fosse propria dell'azienda baronale (Asp, Giunta dei Presidenti e Consultore, vol. 17, cc. non numerate, 24 febbraio 1785). Successivamente per sapere «quando mai la medesima debba aver luogo, quale di essa sia il confine, le circostanze e come quella possa usarsi», incaricò la Giunta dei Presidenti e Consultore di esaminare con l'intervento di due avvocati fiscali i ricorsi presentati (ivi, 22 giugno 1785).

tutta la coltivazione». In pratica, il barone o, più spesso, il gabelloto concedeva ai suoi coloni a terraggio o a gabella per un certo numero di anni (da due a quattro) i propri terreni destinati «a seminerio»; forniva loro il credito necessario per consentirgli di acquistare il bestiame; «apprestava» i frumenti per la semina e nel corso dell'anno anticipava quanto potesse loro servire per adempiere il proprio lavoro. I terreni meno atti alla semina, «che sono stati dalla natura formati o inaccessibili all'aratro o coperti di boscaglie e di pietre», erano invece generalmente concessi a censo enfiteutico e destinati a coltivazioni arboree o arbustive (ulivi, frassini, viti).

Il nostro anonimo autore precisava però che tale sistema – che in verità nascondeva un vero e proprio prestito usurario²⁶ – era possibile perché il barone grazie alla mano baronale era sicuro di non essere «defraudato» dal colono al tempo del raccolto, quando questi doveva soddisfare il debito contratto col padrone. La mano baronale, infatti, assicurava i crediti del barone mediante i pegni dei debitori. Questa garanzia fondamentale era ormai venuta meno col nuovo ordinamento, con la conseguenza che il barone non avrebbe avuto alcun interesse a mettere a rischio il proprio capitale, dato che coloni e braccianti potevano saldare il proprio debito con comodo e senza timore di subire alcuna coercizione. La nuova legge in realtà era stata motivata dalla constatazione che i baroni abusavano di tale istituto «perché ignoravano sin dove potesse estendersi», oppure perché «i loro governatori e segreti, o per durezza o per altra causa», dopo averne assicurato i crediti, procedevano «alla vendizione de' pegni, e ad altri atti giudiziali»²⁷.

Tra l'altro il credito era in realtà lo strumento principale attraverso il quale il feudatario controllava ed espropriava la produzione contadina: gran parte del grano ammassato nei magazzini feudali era il corrispettivo di anticipi e soccorsi ricevuti nel corso dell'anno²⁸. Inoltre, l'indebitamento dei vassalli, cui spesso

²⁶ Sappiamo bene che il prestito in grano veniva valutato al prezzo di mercato più elevato tra la data del prestito e il raccolto, sicché nella maggior parte dei casi il colono si trovava a rimborsare un prezzo maggiorato (O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., p. 178).

²⁷ Bcp, Dispacci, t. LX H 11, doc. n. 136, 15 ottobre 1785.

²⁸ M. Verga, *Rapporti di produzione e gestione dei feudi nella Sicilia centro-occidentale*, in A. Massafra (a cura di), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Edizioni Dedalo, Bari, 1981, pp. 78, 82.

i segreti sequestravano il bestiame, indispensabile strumento di lavoro («nervo dell'arbitrj», ossia delle aziende agrarie), venduto poi a uso di macello, provocava l'abbandono dei campi.

I feudatari naturalmente non la pensavano allo stesso modo. In Sicilia la gran parte della produzione granaria era di origine baronale, e pertanto creare ostacoli alla coltivazione nei fondi baronali equivaleva a distruggere l'agricoltura del Regno. Senza considerare che il barone offriva i propri soccorsi anche a coloro che assumevano in gabella i terreni posseduti da privati nella sua baronia, ricevendo in cambio al momento del raccolto «altretanto di quello che ha dato». I primi effetti negativi della riforma – secondo il nostro anonimo – si erano d'altronde già registrati con la semina del 1785, dal momento che molti baroni avevano deciso di sospendere i consueti aiuti agli agricoltori, «onde ne venne che quantità grande di terre restò in quest'anno non seminata».

La legge vietava espressamente ai baroni di procedere autonomamente alla vendita o all'incorporazione dei beni ceduti in pegno, ma prevedeva che i loro interessi fossero garantiti dalla possibilità di ricorrere al giudice locale per ottenere giustizia in caso di inadempienza nella risoluzione del debito. Ma

chi son mai questi giudici nelle piccole popolazioni quali sono per l'appunto i feudi de' baroni? Il notaro, il medico, l'aromatario, il figlio o il fratello dell'artista, del borgese, dell'agricoltore, attaccato in parentela, in amicizia, in dipendenza colli stessi debitori contro de' quali, ad istanza del barone, dovrebbero farsi l'esecuzioni; ed il più delle volte i giudici stessi debitori anco essi del barone, e che non lascerebbero andare a vuoto, quando mai se le incontrasse l'occasione, di trafugare ed occultare i propri prodotti per non pagare il baro[ne] da cui sono stati così caritatevolmente soccorsi.

E ancora più grave veniva considerata

la indecenza alla quale nessun barone sensato potrà soggettarsi, ch'è quella di dover ricorrere e dar preghiere per ottenere giustizia contro del suo debitore ad un giudice ch'egualmente è suo suddito e ch'è eletto e destinato da esso ad una tal carica. Nell'ordine della gerarchia qual maggiore confusione ed assurdo che quello di obligare il superiore a dover dipendere dal giudizio dell'inferiore e l'elettore doversi soggettare all'arbitrio dell'eletto?

Gli ostacoli individuati dai baroni rappresentavano al contrario dei veri e propri rimedi per Caracciolo, convinto, come i baroni, che la terra fosse una fonte di ricchezza fondamentale. Ma diversamente da loro egli, in accordo con la concezione fisiocratica, riteneva che essa dovesse essere più equamente distribuita: «nella Sicilia son molti ricchissimi proprietari, che in riguardo alla sua grandezza sono sproporzionati e mostruosi»²⁹, laddove invece i terreni «tanto meglio si coltivano quanto si dividono in più piccioli campi»³⁰. Insomma per lui valeva piuttosto il principio: contadini poveri, povero regno; povero regno, povero re. Altro era, dunque, il suo punto di vista.

Egli notava come in Sicilia

la classe de' coloni, che coltivano a proprio conto il terreno, è picciolissima più che in ogni altra nazione, e la maggior parte di loro vive di semplice salario, non altrimenti, che i più infimi artigiani e servitori. I proprietari e gli affittatori de' terreni mercantano sopra il loro travaglio e sopra il soccorso che loro danno ne' tempi in cui cessa il lavoro. Sicché han già ridotto quello, che un guadagna in tutto l'anno, alla sola sussistenza³¹.

Di contro si concedevano invece ampie dilazioni ai signori, come al principe della Cattolica, per pagare i propri debiti, mentre «qui piangono li poveri creditori a lagrime di sangue ... Il Re in giustizia non può disporre sopra la borsa degli altri a favore di un ricco signore, anzi a favore di niuno; ma queste dilazioni li ottengono solo i Signori in Sicilia, e non già li poveri, li quali si mandano spietatamente carcerati»³².

Era necessario aiutare il contadino, metterlo nelle condizioni di disporre di piccoli capitali per rendere la terra più produttiva, allentare la pressione, ma soprattutto occorreva eliminare i vincoli feudali.

L'articolo XVI della nuova legge a questo proposito richiamava in vigore la prammatica *De seminerio* del 1646, in virtù della quale il barone non poteva obbligare i propri vassalli a doversi

²⁹ D. Caracciolo, *Riflessioni su l'economia e l'estrazione de' frumenti della Sicilia*, con introduzione di G. Dentici, Edizioni Frama Sud, Chiaravalle Centrale, 1973, p. 36.

³⁰ Ivi, p. 39.

³¹ Ivi, pp. 31-32.

³² Lettera di Caracciolo ad Acton del febbraio 1783, cit. in M. Sgarlata, *Domenico Caracciolo viceré in Sicilia (1781-85)*, Palermo, 1923, p. 75.

«accollare per forza terre di loro stati e feudi», né poteva vietare loro «direttamente o indirettamente di poter seminare o coltivare fuora delle terre o feghi di essi baroni», e cancellava l'eccezione (che pure la prammatica prevedeva) per quei baroni che «o per antichi privilegi o per consuetudine, fossero nel possesso di obligare l'abitanti de' suoi feudi al seminerio delle proprie terre.

Ecco i termini con cui esprimeva tale eccezione: «Nessun pregiudizio però generato a quelli titolati e baroni che pretendessero trovarsi in possessione legittima di potere costringere li vassalli a seminare ed ammajarsci le loro terre, ecc.»: ciò che veniva considerato dall'anonimo redattore della *Memoria ragionata* alla stregua di una «disgrazia»³³.

Ancora una volta il privilegio sancito dalla tradizione veniva assunto dal baronaggio a elemento di forza di fronte alla nuova norma, illegittima quest'ultima per il baronaggio perché stravolgeva «stabilimenti cotanto antichi e che la lunga esperienza ha fatto conoscere utili e profittevoli». Essa d'altro canto traeva la sua forza dalla antica codificazione alla quale si rifaceva per legittimarsi, ma rifiutava l'eccezione, ossia il privilegio, divenuto attraverso i secoli per i baroni di fatto un diritto, «un dritto di convertenza», una reciproca obbligazione, ossia il

dritto che ha il cittadino di obbligare il barone a non lasciarlo perire nell'inerzia e nella miseria e darle modo da vivere col coltivare la terra dello Stato; e che siccome non è lecito al barone lasciare inculti i suoi terreni e far perire tra la pigrizia i suoi sudditi, così al contrario non è lecito al suddito esentarsi dal porre in lavoro le terre del barone. Le sentenze de' nostri Tribunali sull'una e l'altra di queste reciproche obbligazioni dei baroni e degli abitanti de' loro feudi sono troppo costanti.

Non era più possibile limitarsi a correggere l'abuso, denunciandolo: Caracciolo capì che doveva eliminarlo alla radice, tagliando il privilegio, l'eccezione che lo generava, e che lo aveva trasformato in regola.

³³ Il testo della prammatica si trova in Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 41, 10 ottobre 1646; e anche in *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., t. III, tit. 13, p. 142. Cfr. in particolare il paragrafo 9 (ivi, pp. 150-151), il cui testo è interamente riportato nell'art. XVI del dispaccio del 15 ottobre 1785. Effettivamente nel corso del Seicento il fenomeno era particolarmente diffuso e ampiamente documentato in molte realtà feudali dell'isola.

Due concezioni diametralmente opposte della legalità ancora una volta a confronto: «un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose». Ora finalmente colle nuove leggi di riforma

fu vietata ancora un'altra volta quella esorbitante riscossione di dazi e prestazioni che i baroni facevano senza titolo espresso; fu permessa la estrazione di generi di agricoltura dalle terre baronali per cui fino allora era stato bisogno il permesso del barone o del suo delegato, che talvolta arbitrariamente lo negava; fu data agli abitanti delle baronie la libertà di vendere come e a chi meglio lor piacesse, i prodotti della loro industria; fu data ai medesimi la facoltà, anzi fu restituito il diritto di panizzare come anche di macinare le loro olive dovunque lor piacesse senza esser costretti più oltre di fare il pane e l'olio nei forni e nei trappeti dei baroni; fu tolta finalmente a questi ultimi la ingerenza che si avevano arrogato sull'amministrazione delle municipalità³⁴.

La questione fu ripresa anche negli anni successivi, quando Caracciolo, ormai primo segretario di Stato, poteva muoversi con maggiore autonomia.

A lui si deve l'importante provvedimento dell'8 settembre 1787 con cui il governo annullò «tutti i contratti fatti di prestazione di servizio personale», proibendo «di stipularsene degli altri per l'avvenire»³⁵.

A questo seguirono negli anni successivi il real dispaccio dell'8 novembre 1788, che limitava i diritti feudali sui vassalli, e le successive disposizioni del 1789 relative alle «prestazioni, e diritti proibitivi e privativi di trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli», che furono poi nel 1790 completamente aboliti, con l'obbligo però per le università baronali di corrispondere ai baroni un'indennità equivalente ai diritti aboliti, da liquidarsi qualora fosse stata comprovata la legittimità del titolo³⁶.

³⁴ D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., pp. 172-173. In generale sugli abusi feudali, cfr. D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, Forni editore, Bologna, 1967 (ristampa anastatica dell'edizione di Napoli, 1883).

³⁵ Bcp, Dispacci, t. LX H12, 8 settembre 1787.

³⁶ Ivi, doc. n. 72, 23 gennaio 1789, *Sovrane disposizioni relative alle prestazioni, e diritti proibitivi e privativi di trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli*: questo documento riporta anche il dispaccio dell'8 novembre 1788. Ivi, doc. n. 81, 24 marzo 1789, *Riguardo l'ordine circolare del 23 gennaio rispetto ai diritti proibitivi dei trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli*; Ivi, doc. n. 100, 8 febbraio 1790, *A tutti e singoli ufficiali si demaniali che baronali del Regno s'ordina di eseguire quanto è stato di sopra prescritto intorno all'abolizione di tutti i diritti proibitivi, e privativi dei trappeti, che han goduto i baroni col di più, che nel presente dispaccio si espressa*.

Una concessione questa al riformismo più moderato, che cominciava dopo la morte del Caracciolo nel luglio del 1789 a imporsi sulle posizioni più radicali.

Si tratta di disposizioni comunque che estendevano alla Sicilia – pur con le dovute precauzioni in termini di rispetto della diversa normativa vigente – provvedimenti già emanati nel Regno di Napoli e che furono fortemente contestati dal baronaggio – come si vedrà – in una rimostranza a stampa presentata in forma anonima dai baroni del Regno, dal titolo *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali*, edita a Napoli il 15 marzo 1789³⁷.

Il provvedimento governativo del novembre del 1788³⁸, a distanza di un anno dal precedente, era stato in particolare determinato dalle lamentele che «i rappresentanti de' cittadini di Motta d'Affermo, Tusa, Naso³⁹, Castelbuono⁴⁰, Pettineo⁴¹ e Ficarra»

³⁷ *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali*, edita a Napoli il 15 marzo 1789, in Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5488.

³⁸ Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 72. Cfr. anche F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia* cit., p. 364.

³⁹ A Naso il barone pretendeva dei diritti privativi in forza del fatto che la circolare del 1785 prevedeva che i baroni potessero pubblicare bandi «per cautelare le rendite e frutti baronali». I naturali di Naso ricorsero contro il barone ritenendo quei bandi «desivi alla libertà di quei singoli e contrari alla polizia dell'attuale legislazione». La Gran Corte criminale diede ragione al barone e certificò l'ammissibilità dei bandi in quanto la proibizione di caccia riguardava solo i feudi della baronia, «ma non mai in quei dei singoli o dell'università». Anche la Giunta chiamata successivamente in causa ritenne corretta l'interpretazione già data precedentemente dal Tribunale (4 agosto 1795) (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5222).

⁴⁰ Relativamente a Castelbuono, l'iter contro il marchese di Geraci era iniziato il 24 settembre 1786, quando il consiglio aveva dato mandato a un gruppo di 14 deputati di intentare causa al marchese, contestandogli il diritto di obbligare i vassalli a molire le olive nei suoi trappeti, e di proibire la costruzione di nuovi (Asp, Tribunale del Real Patrimonio, *Lettere viceregie e Dispacci patrimoniali*, vol. 4184, cc. 153r-sgg, 11 novembre 1797). Il denaro necessario per sostenere le spese processuali – preso «a cambi, o prestito o qualunque altra via più facile» – sarebbe stato però per disposizione dello stesso viceré Caramanico a totale carico dei possessori di uliveti (O. Cancila, *Gabelloti e contadini in un comune rurale (secc. XVIII-XIX)*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1974, p. 21), sui quali gravò successivamente anche l'indennizzo da corrispondere al marchese. A Geraci, inoltre il marchese il 9 aprile del 1779 aveva imposto ai possessori di giumente un dazio di sei tari per ogni testa di animale che pascolava «nelli comuni» col pretesto di un passivo nel patrimonio civico. Seguì un ricorso (18 maggio 1784) in cui i possessori di giumente obiettarono che i «comuni» erano un corpo distinto dal patrimonio dell'università perché «applicati al comodo e utile dei singoli in abilitazione della loro piccola sussistenza», mentre il patrimonio dell'università era un «unico fondo a soddisfare i pesi, cose che confuse verrebbero essi ad essere fraudati dei loro vantaggi». Si fece inoltre notare che il barone non aveva titolo per ingerirsi nelle questioni finanziarie dell'università, dal momento che l'amministrazione del peculio non era inerente al mero e misto imperio: pertanto era illegittimo il pretesto al quale il barone aveva fatto ricorso per imporre il dazio (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5489).

⁴¹ La questione di Pettineo riguardava una causa intentata dai proprietari di uliveti

avevano fatto pervenire al sovrano in merito al fatto «di non potere ora mai più resistere alle tante angherie, estorsioni ed esorbitanze che dispoticamente da loro rispettivi baroni si esercitano colle usurpate prestazioni e dritti proibitivi di trappeti, molini, forni, macelli, fondachi, taverne, terragi, terragiuoli, galline, ortaglie ed altri simili», cause continue di dispendiosi litigi. Evidentemente le norme precedentemente fissate non avevano sortito l'effetto sperato e i baroni continuavano a rivendicare diritti esclusivi sui propri vassalli, costringendoli, ad esempio, a macinare le olive nei propri trappeti.

Particolarmente incisiva era risultata l'azione degli abitanti di Motta d'Affermo che non solo avevano intentato una causa al principe di Torremuzza, Gabriele Lancillotto Castelli, contro la sua pretesa di esercitare il diritto esclusivo di obbligarli all'utilizzo dei propri trappeti, ma avevano successivamente chiesto con successo la nullità della sentenza per il fatto che il fratello di uno dei giudici era procuratore causidico del principe nella stessa causa, e dunque in evidente conflitto d'interesse vietato espressamente dalla prammatica del 15 maggio del 1772⁴². L'esame dell'incartamento consentì al Simonetti di sferrare un attacco contro i giudici del Concistoro, la cui interlocutoria venne dal consultore considerata «irregolare, assurda, ingiusta»⁴³, tanto più «se si scorge di essere stato il barone molto più moderato nel dedurre e nel sostenere il suo preteso diritto, di quello sia stato il giudice nel farglielo buono»⁴⁴. Non solo la prammatica del 1772 era stata palesemente violata («ed io con infinito scandalo ho inteso dire da taluno che detta prammatica non siasi mai osservata»⁴⁵), ma i giudici del Concistoro apparivano «a bella posta studiati di

che contestavano al conte di Prades, Giovanni Luigi Ventimiglia e Spinola, la privativa di trappetare e lo ius proibitivo, ossia il divieto di molire olive ed estrarre olio in altri luoghi fuorché nei trappeti baronali (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5479, fasc. I).

⁴² Si vedano le Rappresentanze del Simonetti dell' 11 luglio 1788 e del 17 settembre 1788 *Nella causa tra i cittadini di Motta d'Affermo ed il principe di Torremuzza*, in C. Pecchia, *Supplimento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 303-338 e la documentazione di seguito riportata (ivi, pp. 339-348). In particolare per la prammatica del 1772, cfr. *supra*, p. 168. Sulla controversia tra il principe e cittadini di Motta d'Affermo, cfr. anche Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5240 (aa. 1787-1794), in cui si trovano interessanti documenti utili ad arricchire il quadro.

⁴³ *Nella causa tra i cittadini di Motta d'Affermo ed il principe di Torremuzza* cit., p. 315.

⁴⁴ Ivi, p. 309.

⁴⁵ Ivi, p. 315.

raccogliere e formare un ramaglietto delle massime le più erronee, che l'ignoranza, l'adulazione ed il privato interesse di taluni ha potuto ideare per distruggere i diritti di proprietà e la libertà civile delli abitatori de' luoghi infeudati, per sempre più involverli tra lacci inestricabili a pro de' loro baroni»⁴⁶. Un giudizio pesantissimo, in merito al quale non risparmiò neppure il Presidente del tribunale, Antonino Ardizzone, accusato di avere apposto la sua firma alla rappresentanza stilata da giudici inesperti, quando invece «co' suoi lumi non volgari avrebbe dovuto istruirli ed illuminarli».

Da parte governativa si rilevava inoltre come l'esercizio di tali diritti ledesse «non solo la suprema regalia, ma ben anco è d'impedimento alla industria, alla coltura ed al commercio», tanto che già nel passato ne era stata dichiarata la illegittimità a meno di una specifica concessione fatta dal fisco *unitamente* col feudo⁴⁷. Ancora una volta si faceva notare come il potere dei baroni pretendesse di andare ben oltre gli stessi limiti che persino la sovranità si era imposta, dichiarando essa stessa per prima per i suoi possedimenti che «quando la Real Casa non abbia titolo di pretendere contribuzione e di forzare i suoi vassalli a molire ne' suoi molini, cessi la forza, ed ognuno sia libero di valersi di qualunque molino, trappeto, forno o altra simile officina, rimanendo abolita la irragionevole e rancida massima di alcuni legali» di poterne il barone proibire l'uso ai propri vassalli costringendoli ad avvalersi di quelli a lui stesso appartenenti. I possessori di feudo non potevano dunque pretendere alcun diritto se non quelli che espressamente erano stati loro accordati, e tra questi si precisava che «non vi è dritto alcuno di prelazione nella vendita del feudo», cioè si stabiliva il principio che ognuno poteva vendere i frutti dei propri possedimenti «nella maniera e in quel tempo che stimerà conveniente a' suoi interessi, senza che possa pretendere persona alcuna di qualunque grado e condizione sia, e specialmente i baroni, essere preferiti nella vendita de' frutti provenienti da' territori o burgensatici o feudali: di modo che ogni cittadino abbia la intera natural libertà di vendere e comprare i frutti de' territori in ogni tempo e luogo»⁴⁸.

⁴⁶ Ivi, p. 321.

⁴⁷ Si richiamano i dispacci reali validi per il Regno di Napoli del 4 ottobre 1759, del 27 dicembre 1766, del 3 gennaio 1776 e del 1 dicembre del 1786 (Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 72 cit.).

⁴⁸ È questo il contenuto di un primo dispaccio già emanato a Napoli il 4 ottobre 1759, che si estendeva ora al Regno di Sicilia.

Appare tuttavia interessante rilevare che a Motta d'Affermo all'interno della comunità si determinò una spaccatura, in quanto alcuni cittadini obiettarono che a promuovere la causa contro il principe furono poche famiglie, «quattro di quella torbide e litigiose», che avrebbero tratto grandi vantaggi da un suo esito positivo, perché «non avendo la povera gente i mezzi come fabricare i trappeti ed esercitare la libertà, dovrebbe sempre molire nei trappeti altrui e ricevere la stessa legge e forse una più dura di quella del barone»⁴⁹. Si contestava in particolare che i promotori dell'azione contro il principe avessero richiesto al Tribunale del Real Patrimonio la facoltà di imporre una tassa per sostenere le spese processuali, dipingendo la causa «come utile alla intiera popolazione», mentre invece si riteneva che un'eventuale vittoria non sarebbe stata per la popolazione di alcun sollievo, «atteso che i soli pochi facoltosi godrebbero di un vantaggio acquistato a spese dei singoli, che resterebbero vittime della loro ingordigia e prepotenza». Si chiedeva pertanto che non si permettesse l'imposizione della tassa testacea e che si rigettasse la proposta libertà perché inutile alla popolazione, anzi svantaggiosa.

La pratica fu sottoposta all'esame della Giunta dei Presidenti e Consultore, che ritenne invece utilissima la causa, «perché tendente a ridurre i Mottesì in quella libertà ch'è il caratteristico preggio dell'Uomo». Riguardo all'imposizione del testatico,

consultando i diritti dell'uomo, de' quali noi rinveniamo i titoli che difese nella ragionevolezza del Codice, bisogna distinguere cioè vuoi fare in nome dell'università da chi la rappresenta e cioè vuoi fare in nome dei singoli da alcuni de' singoli stessi. Nel primo caso atteso il triste pendio dell'Uomo a dissentire dalle ragionevoli e decenti cose, ragion vuole che una forza non contradicente alla libertà e che sta in vece della persuasione, astringa la minor parte ad assentire al voto della maggiore. Ma nel secondo intervengono singoli, e singoli che tendono a diversi oggetti, varrebbe contrario alla ragione lo assoggettare gli uni alla volontà degli altri.

Pertanto, il buon senso a cui rimanda la legislazione farebbe inclinare per non costringere i singoli dissenzienti a pagare la gravità testatica, «ma siccome disconverrebbe che, ove la causa

⁴⁹ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5240.

della libertà riesca felice, ne godano il frutto coloro che hanno rifiutato di concorrervi», si riterrebbe più opportuno che «si astringano i dissenzienti a fare un'atto in cui protestino di non volere usare dell'utile che dall'esito felice della causa potrebbe derivare, affinché nel caso contrario avessero gli altri un diritto coll'azione utile *negotiorum gestorum* a far loro contribuire, cioè al presente non vogliono»⁵⁰. Sulla base di queste considerazioni il re confermò la rimostranza della Giunta e comunicò al viceré Caramanico l'ordine reale per la sua esecuzione (4 aprile 1789).

Come si è detto, i baroni reagirono a questa generale offensiva contro i diritti privativi, producendo una rimostranza, in cui denunciavano il fatto che le comunità locali avevano voluto dare alla circolare una interpretazione tanto estesa, «che effettivamente ha gettato nella confusione il possesso, anche legittimo, di essi baroni, in guisa che di fatto ne sono stati spogliati esecutivamente»⁵¹. Addirittura si pretendeva che essi per poter esercitare i diritti proibitivi dimostrassero di essere in possesso di una espressa concessione dei medesimi «coeva col feudo dalle mani del Fisco», che se era ipotizzabile nel Regno di Napoli, non era pensabile per la Sicilia⁵². D'altra parte, anche in Calabria un'analogo provvedimento aveva suscitato dei malumori, tanto che il sovrano ritenne di non dovere obbligare i baroni alla esibizione del titolo. Per dimostrare come tale circostanza stesse «molto a disagio colla natura e colla qualità de' feudi siciliani», l'anonimo estensore della rimostranza ripercorreva la storia delle concessioni feudali, che in Sicilia erano riconducibili a tre classi, e andava poi a «visitare i titoli di possedere» di cui erano forniti i baroni di ogni classe. Nei feudi rustici in particolare il barone aveva chiesto e ottenuto un'apposita licenza per il loro popolamento, che però non conteneva alcuna concessione di diritti «che doveano venire coll'occasione di una unione di uomini, che non esistevano ancora, perché le popolazioni non isbucciano che lentamente, e nella loro cuna anno compagne le dolcezza, e le carezze, e non comincia né si può cominciare dalle prestazioni e dalla servitù». Per tale ragione le prestazioni e le servitù in questi feudi «sono nate e adottate

⁵⁰ Ivi, doc. del 26 nov. 1788.

⁵¹ *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali* cit.

⁵² Il principe di Torremuzza aveva, ad esempio, avuto non poche difficoltà a dimostrare di possedere la concessione e d'altra parte i ricorrenti gli avevano contestato anche il possesso del mero e misto imperio.

dai vassalli a pro del loro barone, o per espresse convenzioni ... o sull'esempio di altri baroni ... mercè la consuetudine»: in ogni caso si tratterebbe di titoli legittimi «e sagri nella ragion civile di possedere», sottoposti alle regole della giurisprudenza comune, ossia patto e convenzione, oppure usanza e consuetudine antica, comunque originati da «rapporti ed uffici amichevoli e fraterni del barone col vassallo»⁵³.

Insomma, il ragionamento dei baroni ancora una volta faceva leva sul diritto consuetudinario e su accordi e tutele che vincolavano reciprocamente servi e padroni, che di fatto né la tenacia del Caracciolo né i principi della Costituzione del 1812 – considerata il capolavoro del riformismo moderato che faceva capo ai baroni – poterono successivamente scalfire. Non di abusi si trattava dunque, ma di accordi consuetudinari antichi nati dal consenso delle parti, che avevano garantito attraverso i secoli quella «reciproca armonia tra tutti gl'ordini dello stato», la crescita della popolazione, l'avanzare dell'agricoltura, le rendite del regio erario: «qualunque innovazione che farsi voglia a stabilimenti cotanto antichi e che la lunga esperienza ha fatto conoscere utili e profittevoli deve immancabilmente portare un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose».

Intanto la rimostranza baronale non poteva passare sotto silenzio e pertanto furono incaricati di esprimere un parere in merito alle questioni di illegittimità sollevate dai baroni il consultore Simonetti e il conservatore Francesco Saverio D'Andrea (29 giugno 1789)⁵⁴. In particolare, quest'ultimo senza mezzi termini manifestò la sua convinzione che in Sicilia non c'era mai stata alcuna concessione di diritti proibitivi, dal momento che non era in uso da parte dei sovrani dare l'investitura dei feudi *cum jure prohibendi* di alcuni diritti, e che pertanto l'introduzione di questi – come ebbe a precisare più tardi nel suo *Ristoro* – doveva essere «un effetto del sistema feudale mantenuto in questo Regno in tutto il suo vigore

⁵³ Qui è chiaro il riferimento ai capitoli stipulati tra le parti, che stabilivano prerogative e doveri dei nuovi abitanti.

⁵⁴ L'incartamento contiene anche un parere richiesto dal viceré a Michele Perremuto, datato 25 maggio 1789 (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5488). Francesco Saverio D'Andrea ritornò poi sull'argomento nella sua opera *Il ristoro della Sicilia*, dove fece espressamente riferimento alla sua «consulta per confutazione della scrittura intitolata *Conservazione de' dritti baronali in Sicilia*» (F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia* cit., pp. 359, 365).

sino a giorni nostri»⁵⁵. E riteneva che l'acquiescenza dei vassalli fosse solamente una conseguenza del fortissimo potere detenuto da feudatari, resi più forti dall'assenza dei sovrani dall'isola per ben tre secoli.

Vale la pena, a conclusione di questo paragrafo, riprendere l'opinione espressa da Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino nella loro nota inchiesta sulle condizioni dei contadini siciliani nel 1876:

E malgrado il movimento intellettuale che stava manifestandosi a Palermo nella seconda metà del secolo XVIII, nulla accennava che il Terzo Stato, considerato in generale, provasse il bisogno di sollevarsi ad una condizione giuridica migliore. Difatti le riforme iniziate dal Viceré marchese Caracciolo colle sue circolari del 1785 e le istruzioni del 1787, le quali sancivano la soppressione degli abusi feudali e di parte delle servitù che vincolavano le terre, non trovarono preparate ad approfittarne quelle classi della società, al cui vantaggio eran dirette. La condizione materiale e morale della generalità dei vassalli non era mutata dal tempo in cui erano invalsi gli abusi che ora si cercava di togliere; non erano mutate le condizioni dell'agricoltura e del commercio, e quelle medesime circostanze per le quali tali abusi avevano potuto nascere, furono cagione che non fosse usato da chi avrebbe avuto interesse a liberarsene, l'appoggio offerto dal Governo. Il concetto di siffatte riforme, era stato dai bisogni e dai desiderii di altri popoli in condizioni economiche molto più progredite, ispirato alla parte intelligente di quei popoli stessi. Costituito da questa in corpo di dottrina, era stato sotto tale forma comunicato alle classi colte degli altri paesi, ma non era in questi ultimi che un bisogno intellettuale di queste classi. Ed infatti il solo a promuovere energicamente l'applicazione delle riforme contenute nelle circolari del Caracciolo, fu colui stesso che le aveva ideate e pochi altri. Dopo un'attuazione vigorosa a tempo della sua amministrazione, esse caddero per la massima parte nell'oblio in mezzo al silenzio e alla indifferenza generale⁵⁶.

Solamente con la Costituzione del 1812, che sancì l'abolizione della feudalità, si decretò espressamente in modo definitivo lo scioglimento di tutti quei diritti ancora sussistenti ed in permanenza, prevedendo però un congruo indennizzo da corrispondere al barone.

⁵⁵ Ivi, p. 360.

⁵⁶ L. Franchetti, S. Sonnino, *La Sicilia nel 1876*, Vallecchi, Firenze, 1925 (disponibile online sul sito <http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze>)

§ 1 – Il Parlamento, in correlazione de' principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell'articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano per l'innanzi baronale cesserà; ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai gabellotti, censualisti, terraggeri e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perché provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore – placet –

§ 2 – Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore – placet –

§ 3 – Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorché in quelli del già barone, di non cuocer pane, se non ne' forni dello stesso, di non recarsi altrove che ne' suoi alberghi, fondachi ed osterie, i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale – placet –

§ 4 – Saranno però compensati, come in ciascun altro privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune, o singoli, o da un giudicato – placet –

§ 5 – Non sarà impedito alle popolazioni di potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi; di appellarsi dalle sentenze proferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l'anzidetto non s'intende concedere alcun nuovo diritto o azione alle medesime – placet –

E tuttavia la Costituzione del 1812 – pur portandosi dietro l'abolizione della feudalità come ordine della società titolare di giurisdizioni e degli antichi vincoli, che ne faceva di per sé una riforma di fondamentale importanza – di fatto non mutò le condizioni economiche e sociali della gran parte della popolazione contadina, come con amarezza all'indomani dell'Unità d'Italia ancora Franchetti e Sonnino denunciavano con lucidità:

E se furono più efficaci le riforme giuridiche, pure non lo furono molto. Difatti, il potere illimitato dei baroni d'imporre a discrezione a' loro vassalli tasse, servigi, diritti di monopolio non era sancito solamente dalla pratica feudale, e da quella forza materiale organizzata, di cui disponevano i baroni e lo Stato per farla rispettare, ma era ancora sancito almeno nella massima parte dei casi in quanto, cioè, riguardava i proletari, dalla necessità delle circostanze e dall'indole delle relazioni economiche. Difatti tale potere non riconosciuto dal diritto feudale teorico, era nonostante prevalso come diritto consuetudinario, e come tale si mantenne anche dopo che fu per legge abolito. ... Di modo che, per ciò che riguardava le prestazioni e servigi, dopo come prima dell'abolizione della feudalità il potere nel padrone d'imporli ai contadini non trovava limite che nella bontà del suo cuore, oppure in quel punto nel quale riducessero il contadino a preferire di morire di fame senza far nulla, piuttosto che lavorando. La sola differenza portata dall'abolizione della feudalità fu che il padrone, in luogo di esigere come prima le prestazioni in forza del suo diritto di dominio eminente e per mezzo del suo tribunale, ora esigeva in forza di contratto, e che il contadino poteva mutar padrone.

Né maggiormente fu mutata la condizione riguardo alle prelazioni e monopoli. I contadini non trovavano più davanti a sé il diritto del barone di comprare i loro prodotti al prezzo che voleva, né di proibir loro di venderli finché non avesse venduti i propri. Ma essendo rimasti i capitali concentrati in pochissime mani, né essendo cresciuto il commercio per mezzo di persone venute di fuori via, i contadini, costretti subito dopo il raccolto a vendere il grano per far fronte ai loro impegni, non avevano la scelta dei compratori; e il prezzo che veniva stabilito prima dal barone in virtù del suo diritto feudale, era adesso imposto dalla camorra dei pochissimi sensali e commercianti di grano possessori esclusivi del mercato. Anche in questo mutavano o potevano mutare le persone, che approfittavano dei frutti del lavoro del contadino, ma la sua condizione giuridica rimaneva la medesima: per esso il diritto era sempre costituito dalla volontà di quel possessore di capitali che acconsentiva a trattare con lui⁵⁷.

La discontinuità del sistema rappresentata dal 1812 era nei fatti vanificata dalla continuità dell'organizzazione preesistente senza che si riuscissero a imporre trasformazioni radicali se non sul piano giuridico: l'abolizione della giurisdizione di un ceto privilegiato non

⁵⁷ L. Franchetti, S. Sonnino, *La Sicilia nel 1876* cit.

fu certo cosa di poco conto. Il feudo si trasformava in allodio, il barone si trasformava in padrone, la forza della consuetudine in forza del contratto. Eppure si trattò di «un'incorporazione senza fratture», incapace di innescare trasformazioni radicali immediate almeno sul piano economico e sociale⁵⁸. Se fu relativamente facile imporre interventi legislativi orientati all'abolizione del feudo, non accadde lo stesso per la feudalità né tanto meno per il feudalesimo, che in termini di pratiche sociali, stili di vita, capacità di intervento politico, pervasività all'interno delle istituzioni riuscì pur con modalità e intensità diverse a mostrare una capacità forte di condizionamento a livello politico, sociale ed economico, contribuendo a determinare diffusi processi di commistione e compromesso tra vecchie aristocrazie e nuove borghesie, queste ultime spesso modellate a immagine e somiglianza della feudalità⁵⁹. Sicché la stessa Costituzione del 1812, se da un parte significò nella storia siciliana – come già ebbe modo di sottolineare Rosario Romeo – il superamento di una concezione fondata sulle antiche libertà e ispirata ormai al nuovo sentimento della moderna libertà, d'altra parte però nel quadro della storia italiana ed europea rappresentò ancora una situazione di netta arretratezza, e di forti legami a una economia e a un mondo di riferimento sostanzialmente feudale⁶⁰.

Il «centro di gravità» continuava a essere l'organizzazione feudale: sicché le nuove provvide leggi non fecero che «lampeggiare e sparire»⁶¹.

6. L'attacco alla grande proprietà: le pretese del fisco

Il bagaglio ideologico del baronaggio non trovava però la sua espressione soltanto nelle posizioni più radicali, di cui l'autore della *Memoria ragionata* era sicuramente un fautore, ma aveva sviluppato anche una alternativa riformista, un riformismo cioè moderato, che incarnava a fine Settecento il bisogno di cambiamento che pur serpeggiava tra la nobiltà più accorta, ormai consapevole del prezzo che avrebbe dovuto pagare per il mantenimento del proprio ruolo di

⁵⁸ Cfr. M. Petruszewicz, *Latifondo. Economia morale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento*, Marsilio, Venezia, 1990, p. XXI; e anche M. Aymard, *L'abolition de la féodalité en Sicile* cit., p. 83.

⁵⁹ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 292.

⁶⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia* cit., pp. 152-154.

⁶¹ D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., p. 259.

egemonia⁶². Così, già nel 1784 il principe di Pantelleria, Francesco Requesens, avvertiva che il baronaggio poteva partecipare allo sforzo di promozione economica voluto dal governo, ma «prudente cosa» gli sembrava «di non alienare gli animi de' possessori, il concorso de' quali prestar ci deve i primi materiali, per eseguire con pace e facilità un piano, che ridonda in beneficio comune»⁶³. Mantenendo, appunto, la giurisdizione feudale nei centri di nuova fondazione, di cui egli auspicava l'incremento per i vantaggi che dalla distribuzione della popolazione e della terra sarebbero derivati all'agricoltura («che la giurisdizione dal sovrano si dia al barone proprietario di quel fondo che si destina per emporio della nuova colonia»⁶⁴).

Riguardo poi alla giurisdizione locale io dico che il nesso delle leggi che attualmente regolano l'armonia dell'agricoltura è tale che dipende da questo anello che è il primo della catena, che ne mantiene il vigore. Questo

⁶² Sulla piattaforma ideologica elaborata dal baronaggio e sulla loro proposta di crescita dell'economia e della società, cfr. M. Verga, *Un aspetto dello scontro tra baroni e riformatori nella Sicilia della seconda metà del '700* cit., pp. 607-636, il quale sottolinea tra l'altro l'importanza dell'insegnamento di Vincenzo Emanuele Sergio, funzionario regio ed economista, che particolarmente negli anni Ottanta costituì un punto di riferimento per il fronte baronale (ivi, pp. 624-630). Per il coevo dibattito nella provincia napoletana, con particolare riferimento alle posizioni di Melchiorre Delfico e Michele Torcia, si veda anche G. Brancaccio, *In provincia* cit., pp. 121-137.

⁶³ [F. Requesens], *La popolazione della Sicilia sviluppata relativamente agli interessi di tutte le classi della nazione* cit., p. 62. E aggiungeva che «niente giova il disgustare, non che il solo alienare gli animi delle classi tutte della Nazione; onde lasciandoli vivere quieti e tranquilli sotto alle loro leggi e con quei sistemi la di cui alterazione può esser di argine ai vantaggi che proposto ci abbiamo, e che negar non portassi di essere realmente tali, procurare all'incontro dobbiamo, che facciamo a gara per secondare le mire di un Governo che nel pensare al proprio ingrandimento vuol questo ottenere con il contemporaneo utile che suddividere vedrà nelle classi operose de' suoi sudditi. [...] Allora poi se le leggi dal corso degli anni e dalla variazione dei costumi e delle usanze conoscerannosi o inutili o dannose, allora io dico che se ne riformi a misura e se ne cambino quelle che in tale aspetto agli occhi dello stato appariranno» (ivi, p. 72).

⁶⁴ Ivi, p. 61. Cfr. anche O. Cancila, *Problemi e progetti economici nella Sicilia del riformismo*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1977, pp. 57-67. Il Caracciolo considerava il principe di Pantelleria e il principe di Trabia «due serpenti», assicurando che «fra li baroni uno dei tiranni, e che essendo povero mangia e distrugge le povere università dei suoi feudi, è appunto Pantelleria» (E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., p. 304, lettera del 17 febbraio 1783). In particolare considerava il principe di Trabia «uomo onesto», ma «quasi imbecille» in balia dei suoi figli, «giovani, ardenti, intriganti», che «lo governano a guisa di un ragazzo» (ivi, p. 302, lettera del 23 gennaio 1783).

non può né deve soffrire alterazione veruna, e quando si pensasse a sconvolgerlo, bisognerebbe con prestezza occorrere ugualmente e variarne tutto il sistema, poiché molte altre leggi sarebbe d'uopo a corrispondenza abrogare, e molte di nuove stabilirne affinché si evitasse da una mano lo sconcerto che produrrebbero le variazioni dalle novità conseguenti, e si apprestasse dall'altra quella sicurezza che verrebbe a mancare ai Grandi Proprietari. Con tutto ciò io non saprei predire quali esser ne dovranno le conseguenze, e se costoro potranno essere così facili a chiamarci spontaneamente nei di loro fondi⁶⁵.

In questa partita la riflessione sulla terra – come già si è avuto modo di sottolineare – acquista un ruolo fondamentale: dalla terra derivano potere, prestigio, dominio sugli uomini. Il controllo della terra era anche controllo degli uomini⁶⁶. In una parola, giurisdizione. Certamente le disposizioni del 1785 e le altre successive sulla mano baronale e sulla questione dei diritti proibitivi rappresentarono una piattaforma importante su cui porre il problema centrale dell'assetto fondiario. Ma perché colpire il feudo, se – come asseriva l' "illuminato" principe di Trabia, Pietro Lanza – i demani delle università, le terre comuni vincolate dagli usi civici, avrebbero potuto con profitto essere divisi tra gli abitanti e destinati all'agricoltura, «coll'obbligo di corrispondere in beneficio della propria università un discreto diritto di terraggio», ossia un compenso fisso annuale, piuttosto che essere lasciati incolti⁶⁷. Il principe sosteneva infatti che esse non avvantaggiavano nessuno, perché «la maggior parte de' cittadini non tiene greggi ed armenti; e quei pochi benestanti che li posseggono, non potranno mai sostenerli co' prati pubblici e co' compascoli», mentre d'altra parte la terra a lungo tempo incolta non produce che poca erba⁶⁸. Per non parlare dei «danni che provengono

⁶⁵ [F. Requesens], *La popolazione della Sicilia sviluppata relativamente agli interessi di tutte le classi della nazione* cit., pp. 83-84.

⁶⁶ G. Dentici, *Saggio introduttivo* a P. Lanza, *Memoria sulla decadenza dell'agricoltura nella Sicilia ed il modo di rimediarvi*, Edizioni Grifo, Palermo, 1988, p. XLVI.

⁶⁷ P. Lanza, *Memoria sulla decadenza dell'agricoltura nella Sicilia ed il modo di rimediarvi* cit., p. 41. Sull'argomento, cfr. anche F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., p. 59; R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia* cit., pp. 99-100; O. Cancila, *Problemi e progetti economici nella Sicilia del riformismo* cit., pp. 67-70. Sulla *Memoria* del Lanza e il contesto culturale di cui si nutre, cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., pp. 109-113. Sulle terre comuni, demani universitari esclusivo possesso degli abitanti, cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 59-60, che ricostruisce la storia della lunga spogliazione del demanio pubblico (ivi, pp. 60-77).

⁶⁸ P. Lanza, *Memoria sulla decadenza dell'agricoltura nella Sicilia ed il modo di rimediarvi* cit., p. 40.

dal non permettersi la suddivisione de' feudi ecclesiastici di regio patronato⁶⁹, quando invece «col dividerli in piccole utili proprietà, in pochi anni si vedrebbero pieni di colture e di piantagioni, nel modo medesimo che si osserva nelle pertinenze de' luoghi baronali»:

In tal guisa, moltiplicandosi i prodotti, crescerebbe nelle famiglie il comodo e le ricchezza; s'incoraggierebbero perciò i coltivatori, e lo Stato, ed il regio erario. Ne risulterebbero infiniti vantaggi, che per brevità si tralasciano⁷⁰.

Di fatto le proposte del Trabia miravano da un lato ad aumentare il reddito delle terre feudali su cui gravavano gli usi civici, dall'altro alla formazione, ai margini del feudo, di una piccola proprietà contadina⁷¹. Come il Trabia, anche il marchese Domenico Giarrizzo rileverà qualche anno più tardi l'opportunità di indirizzare su altri obiettivi le aspirazioni contadine e la politica del governo, puntualizzando però che le concessioni avrebbero dovuto privilegiare i baroni, che meglio dei contadini erano in grado di sfruttare la terra e accrescere la ricchezza nazionale⁷². Eppure, si insiste a colpire il feudo, malgrado lo stesso consultore Saverio Simonetti avesse avuto modo di rimarcare «con sommo zelo» che

le città demaniali sono spogliate di abitatori e ridotte alla maggior decadenza; che le terre baronali sono tutte accresciute e nello stato della maggior floridezza e che ormai è sproporzionata l'antica ripartizione di pesi fiscali tra le une e le altre⁷³.

Le città demaniali – insiste l'anonimo autore della *Memoria ragionata* – erano ormai ridotte a «veri scheletri», quando al contrario le terre baronali loro vicine apparivano «ridondanti di popolazione e di commodità»:

⁶⁹ Sui benefici di regio patronato in Sicilia, cfr. F. D'Avenia, *La feudalità ecclesiastica nella Sicilia degli Asburgo: il governo del regio patronato (secoli XVI-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* cit., pp. 275-292. Per il Regno di Napoli, cfr. E. Novi Chavarría, *I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli: spazi, confini e dimensioni (secoli XV-XVIII)*, ivi, pp. 353-386.

⁷⁰ P. Lanza, *Memoria sulla decadenza dell'agricoltura nella Sicilia ed il modo di rimediarvi* cit., pp. 44-45.

⁷¹ G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., p. 111.

⁷² O. Cancila, *Problemi e progetti economici nella Sicilia del riformismo* cit., pp. 71-74.

⁷³ *Memoria ragionata* cit.

ove non v'è barone che vegli sulla felicità de' popoli, sono distrutte, e se al contrario le terre baronali, ove vi è stato il mero e misto, sono sempre avanzate di bene in meglio, ne viene per necessaria conseguenza che quando toglier si voglia ai popoli baronali lo scudo del mero e misto che godesi dai baroni, vogliansi questi ridurre nello stato di squallidezza, di distruzione e di miseria, come vedesi in oggi ridotta la maggior parte delle città demaniali.

In verità, l'interpretazione del Simonetti, espressa nella consulta del 9 aprile 1782, era sostanzialmente differente⁷⁴: egli constatava che effettivamente le università del braccio baronale, che nelle antiche numerazioni erano 135, «in oggi veggonsi cresciute al numero di 283», ossia più del doppio, ma attribuiva tale incremento non ai meriti dei baroni, semmai alla «rovina dei luoghi demaniali, che a proporzione sono andati diminuendo» in quanto gli abitanti del demanio, gravati da pesi fiscali eccessivi, avevano preferito trasferirsi nelle terre baronali, che col sistema della ripartizione dei donativi vigente in Sicilia erano favorite, mentre d'altra parte molti fondi delle città demaniali si erano staccati e aggregati al braccio baronale. Simonetti riteneva che questa era una delle modalità attraverso cui i «demanisti», in particolare i più poveri, potevano sfuggire alle pretese eccessive del fisco. L'altra, praticata soprattutto dai ricchi, era di «stabilirsi in Palermo, che colla decima che paga rende franchi i suoi cittadini per li beni che posseggono in tutte le parti del Regno»: analisi questa del Simonetti che dimostra come nell'antico regime il confine tra evasione e esenzione fosse piuttosto labile e che l'esenzione sia da considerarsi di fatto una evasione politicamente contrattata.

A ben guardare, comunque, le posizioni più moderate del baronaggio e del governo non erano inconciliabili, anzi trovavano nella lezione fisiocratica un punto di possibile incontro: su questo terreno si poté attuare il processo di rivendica dei beni ecclesiastici di regio patronato alienati senza regio assenso, e in parallelo impostare la questione relativa alla amministrazione e censuazione delle terre comuni. Sebbene su quest'ultimo punto in particolare il governo mostrò di muoversi – almeno in una prima fase – in

⁷⁴ Consulta di Saverio Simonetti, Palermo 9 aprile 1782, Bcp, ms. ai segni Qq F 65, cc. 5v-6r.

modo che solo in parte coincideva con l'opinione dei baroni⁷⁵. Il disaccordo si articolava fundamentalmente sul ceto che doveva beneficiare dell'operazione di spartizione delle terre comuni: i baroni da una parte, che avrebbero potuto fondarvi nuovi villaggi, stimolandone un uso più accorto, come nell'ipotesi «popolazionista» del principe di Pantelleria, ripresa anche da Vincenzo Emanuele Sergio; i contadini invece nelle intenzioni del Caracciolo e dei suoi più stretti collaboratori⁷⁶. In verità anche il principe di Trabia aveva riconosciuto – come si è visto – l'opportunità che l'enfiteusi delle terre comuni e delle proprietà ecclesiastiche avvantaggiasse soprattutto i contadini, ma riservava ai feudatari il beneficio non irrilevante dell'abolizione degli usi civici⁷⁷. Soluzione quest'ultima poi effettivamente attuata nell'Ottocento.

Almeno in questa fase iniziale prevalse comunque la necessità per il governo di ristabilire i ruoli, contestando alla feudalità il potere economico, sociale e politico di cui per secoli aveva goduto. L'obiettivo governativo era quello di privare i baroni del controllo della terra, che era anche controllo degli uomini, contestando la titolarità del feudo e scardinandone la struttura giuridica ed agraria⁷⁸. Il riformismo baronale mirava invece alla conservazione del sistema feudale, pur ammettendo trasformazioni significative, ma rivendicando sempre la tradizionale struttura giuridica ed agraria del feudo, nella convinzione che l'interesse dello Stato e l'interesse baronale si identificassero. In verità questa fu la posizione che sul lungo periodo si dimostrò vincente.

Intanto il 1786 è veramente il momento della svolta politica per il modo nuovo in cui fu posto il problema dell'assetto fondiario: «una serie di provvedimenti governativi investirono contemporaneamente la proprietà ecclesiastica, la proprietà feudale e la proprietà dei comuni. Era la prima volta che si procedeva in modo così unitario e generale» in una prospettiva che era ancora profondamente condizionata dal rigore caraccioliano⁷⁹. La lotta venne condotta sul

⁷⁵ Sulla questione rinvio a F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., pp. 126-129, 132-150.

⁷⁶ Cfr. ad esempio la posizione di Giannagostino De Cosmi e dello stesso Saverio Simonetti (F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., pp. 42-44, 133-134).

⁷⁷ O. Cancila, *Problemi e progetti economici nella Sicilia del riformismo* cit., p. 71.

⁷⁸ Cfr. G. Dentic, *Saggio introduttivo* cit., pp. XLIV-XLVII.

⁷⁹ Cfr. F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., p. 42. Sulla svolta del 1786 insiste anche M. Verga, *Un aspetto dello scontro tra baroni e riformatori nella Sicilia della seconda metà del '700* cit., pp. 621-622, che ricorda come l'ascesa di

piano fiscale, rivendicando la devoluzione al fisco di beni posseduti illegittimamente. E non erano pochi.

I primi a essere colpiti furono intanto i beni ecclesiastici usurpati o concessi senza regio assenso: l'attacco in questa direzione aveva già avuto un precedente rilevante nell'eversione dell'asse fondiario dell'abolita Compagnia di Gesù all'epoca del Tanucci e rappresentava dunque un terreno già battuto con successo, particolarmente congeniale al Caracciolo ormai a Napoli. Con il dispaccio del 4 febbraio 1786 si incamerarono pertanto al fisco i beni dei conventini soppressi per destinarli in opere di pubblica utilità e per il bene dello Stato⁸⁰. Poi, il 15 maggio, toccò ai beni dei benedettini olivetani bianchi, e il 7 ottobre fu la volta della Badia della Magione. Ma il giurisdizionalismo finì per colpire anche il baronaggio. Ne subirono infatti conseguenze immediate nel 1787 – ma tanti nella nobiltà si trovavano nelle stesse condizioni – il principe della Cattolica, che perse la baronia di Prizzi, e il duca di Villarosa, che fu privato della baronia di Palazzo Adriano, entrambe incamerate al fisco e annesse alla Commenda della Magione, in quanto feudi posseduti dai rispettivi baroni a titolo di concessioni enfiteutiche non corroborate da regio assenso, e perciò illegittime⁸¹.

Che la feudalità attraversasse una fase di difficoltà apparì chiaramente nel Parlamento del 1786, in cui il Caramanico rilanciò la questione della riforma tributaria, incassando l'approvazione di baroni e clero, che si associarono alla richiesta di perequare i pubblici pesi avanzata dal braccio demaniale. Evidentemente si preferì non impedire la manovra nella speranza di trarne comunque

Caracciolo al ministero napoletano, la nomina di Caramanico a viceré di Sicilia, la presenza del Filangieri e Palmeri nel Supremo Consiglio delle Finanze a Napoli, mentre contemporaneamente il De Cosmi e il Natale ricoprivano importanti incarichi nell'amministrazione statale, siano tutti fattori che alterarono profondamente gli equilibri politici del Regno a favore dei riformatori.

⁸⁰ Cfr. F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., pp. 97 sgg., che sviluppa gli aspetti giurisdizionalistici dell'azione caraccioliana soprattutto in ordine alla incamerazione della Badia della Magione. Sull'argomento, cfr. anche G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 598-599, con riferimento soprattutto alla linea «fiscale» illustrata da Donato Tommasi.

⁸¹ Cfr. i reali dispacci rispettivamente del 28 luglio 1787 e dell'8 settembre 1787 riportati in appendice da F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., pp. 176-178; 185-186. Sulla vicenda relativa alla liquidazione della baronia di Prizzi e agli avvenimenti successivi, cfr. C. Fucarino, *La liquidazione della baronia di Prizzi tra entusiasmi illuministici e rigurgiti reazionari*, in A.G. Marchese (a cura di), *L'isola ricercata* cit., pp. 253-269.

qualche vantaggio. Il consenso baronale doveva avere infatti un prezzo, come lasciò intendere il marchese Domenico Giarrizzo nel suo *Saggio su' i contrabbandi*, apparso nel 1788, in cui l'autore metteva in guardia il governo sulle conseguenze di una pesante imposta fondiaria, accettabile solo nella misura in cui essa avesse rappresentato il corrispettivo della soppressione dei diritti di tratta sull'esportazione di derrate, e non una sostituzione delle gabelle civiche, necessarie all'erario municipale. Una collaborazione da parte del baronaggio dunque era possibile, ma su un terreno per esso favorevole. Su questa linea il riformismo moderato di parte baronale riuscì – come vedremo – a conseguire importanti risultati.

Contemporaneamente, tra il 1786 e il 1788 il consultore Saverio Simonetti attaccava sul fronte giuridico il possesso feudale, contestando l'interpretazione corrente dei capitoli *Si aliquem* di Giacomo d'Aragona sulla successione feudale e *Volentes* di Federico III sulla alienabilità dei feudi⁸²: i due capitoli, pur rappresentando ampie aperture nei confronti del sistema feudale, non alterarono però la sostanza e la forma del feudo siciliano, che rimase un beneficio del sovrano, e non estinsero né l'indivisibilità del feudo né il diritto di devoluzione al fisco in mancanza di eredi legittimi oltre il sesto grado. In alcun modo pertanto a esso poteva essere applicato uno «statuto, che in questo foro chiamasi *Continuante*», considerandolo alla stregua di beni allodiali, come sino ad allora si era fatto⁸³. Simonetti chiariva che

il possesso del feudo è precario, e non nasce dal diritto di piena proprietà e dominio; ma è limitato e circoscritto da' patti, dalle leggi e dalle condizioni apposte dal concedente nell'investitura: onde non è trasmissibile e molto meno continuabile in persona di qualunque successore quando colla morte del predecessore rimane estinto⁸⁴.

⁸² *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia*, 20 luglio 1786, in C. Pecchia, *Supplemento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 44-105 (anche in *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia*, disponibile online sul sito <http://books.google.it>). Una ricostruzione puntuale della questione è in E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano* cit., pp. 301-302; 306-309.

⁸³ *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia* cit., p. 76. Il Simonetti richiamava anche le interpretazioni di Mario Muta e di Giuseppe Cumia, definendo quest'ultimo «l'ottimo tra tutti i commentatori del rito di questa Gran Corte» (ivi, p. 83).

⁸⁴ Ivi, pp. 76-77. Anche Francesco Paolo Di Blasi, che nel 1787 aveva ricevuto dal viceré Caramanico l'incarico di raccogliere tutte le Prammatiche del Regno di Sicilia, si espresse negli stessi anni a favore della devoluzione al fisco qualora il feudatario fosse morto senza eredi legittimi.

Insomma, i gradi erano limitati e alla fine la reversione al fisco diventava innegabile.

Simonetti si rendeva naturalmente conto del potenziale esplosivo che le sue conclusioni comportavano: «certamente ci sarebbero guai per buona parte de' feudatari di questo Regno, e forse molte case resterebbero impoverite». Perciò, «senza molestare gli attuali possessori, purché non fossero forestieri» o manimorte, proponeva al sovrano di provvedere solo per il futuro, introducendo però un *Cedolario* analogo a quello napoletano dove registrare tutti i feudi e le varie successioni, obbligando i successori a dichiarare la morte del feudatario, formalità senza la quale la Gran Corte non avrebbe potuto affidare al successore la manutenzione di possesso. E infine auspicava che, in caso ci fossero pretese di devoluzione da parte del fisco, fosse il Tribunale del Real Patrimonio e non la Gran Corte a prendere in esame la questione⁸⁵.

Il dispaccio del 23 settembre 1786 recepì le osservazioni del Simonetti, disponendo la compilazione del cedolario dei feudi siciliani da parte del Conservatore generale dell'Azienda, che però non fu mai completata⁸⁶. Soltanto nell'aprile del 1788 il Consiglio delle Finanze affidò la competenza sulle cause di devoluzione dei feudi al Tribunale del Real Patrimonio. Intanto, anche la Real Camera di S. Chiara a Napoli, investita della questione, espresse un primo parere concorde con le tesi del consultore (27 gennaio 1787), anche se un successivo esame (25 aprile) portò i magistrati a modificarlo, pur con una maggioranza strettissima, per poi pervenire, mutata la composizione del collegio giudicante con l'intervento tra gli altri del Dragonetti, a un successivo accordo (4 settembre)⁸⁷. Venne così ribadita a maggioranza la tesi che

⁸⁵ Ivi, pp. 87-88.

⁸⁶ Il testo di questo dispaccio e dei successivi è contenuto nella prammatica del 14 novembre 1788, che ne dispone l'esecuzione (*Prammatica Sanzione per cui S. M. dichiara che la disposizione del capitolo Volentes del Re Federico d'Aragona non ha alterato la Forma dei Feudi, né ha elargito li Gradi della Successione, né ha estinto il Diritto di Revisione dei Feudi di qualunque natura, e sotto qualsivoglia forma concessi, che per l'estinzione della linea, e dei legittimi successori in grado se li appartiene, con alcuni Regolamenti all'istesso oggetto, come in essa* in Bcp, Dispacci, t. LX H12, ma anche in C. Pecchia, *Supplemento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 37-43). Sul dibattito in merito al diritto di devoluzione nel Napoletano, che si delineava negli stessi anni, cfr. A.M. Rao, *L'amaro della feudalità* cit., pp. 53-67, con particolare riferimento alla posizione di Melchiorre Delfico.

⁸⁷ Cfr. F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., pp. 119-123. Ricostruisce le diverse fasi della vicenda anche D. Orlando, *Il feudalismo in Sicilia* cit., pp. 223-225.

difendeva la legittimità della devoluzione al fisco in ogni caso, e rigettata l'interpretazione in base alla quale la distinzione dei feudi in forma stretta e in forma larga consentiva di considerare questi ultimi alla stregua di allodi e beni burgensatici, permettendo dunque al feudatario senza successori in grado di poterne disporre anche in favore di estranei a suo arbitrio prima di morire⁸⁸.

Completamente accontentata fu invece la terza opinione, espressa dal presidente della Camera di Santa Chiara, tendente a salvare i feudi «acquistati per titolo oneroso, de' quali si fosse pagato il prezzo alla Regia Corte, e nell'investitura si contenesse la formola *pro se, et haeredibus quibuscumque*, ovvero *pro te et cui dederis*». Insomma, il dissenso evidente che si era precedentemente manifestato fu superato dal nuovo consesso giudicante, che si allineò sulle posizioni governative, consentendo in tal modo la definitiva pubblicazione (14 novembre del 1788) della prammatica per «la retta intelligenza» del capitolo *Volentes*, contro qualsiasi «sinistra interpretazione»: se ne differì però *sine die* l'applicazione,

Fondamentale punto di riferimento rimane comunque la lettura di G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* (Napoli, 1788), in *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia* (disponibile online sul sito <http://books.google.it>). Nel frattempo il Simonetti aveva prodotto sempre in merito all'interpretazione del capitolo *Volentes* un'altra consulta datata 6 maggio 1788, in cui ripercorre la disputa dei giuristi sull'argomento (*Sulla dichiarazione del capitolo Volentes rispetto ai feudi della Sicilia*, in C. Pecchia, *Supplemento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 24-36).

⁸⁸ Così riassume il Dragonetti: «Denotarono poi per feudi di forma stretta quelli conceduti colla clausola *pro se, filiis, et descendantibus*, o pure *pro se, suisque haeredibus* e *successoribus ex corpore, ita quod vivant jure francorum*, o pure *pro se, suisque haeredibus, ita quod vivant jure francorum*; o pure *pro se, suisque haeredibus cum clausula juris francorum*, e che ben anche pazionati e di forma stretta si abbiano pure a reputare quelli conceduti prima del 25 marzo del 1296, ancorché sotto la forinola *pro se et haeredibus*, siccome ancora fossero di forma stretta in virtù dei capitoli 454 e 456 del re Alfonso quelle baronie, delle quali non esistessero le investiture per essersi disperse, o per altra causa. Riputarono all'incontro per feudi conceduti sotto la forma larga quelli l'investitura de' quali fosse concepita sotto la forma *pro se, et haeredibus quibuscumque* o pure *pro se, et haeredibus in perpetuum, o pro te, et cui dederis*, e per quegli altri conceduti dopo il suddetto giorno del 25 marzo dell'anno 1290 sotto la forma *pro se, et haeredibus*. Premessa una tale distinzione, gli autori della medesima opinarono, che per li feudi di forma stretta non vi fosse dubbio, che si dia luogo alla reversione al fisco, quando non vi siano successori in grado, nel qual caso i baroni non possano disporre né tra vivi, né per ultima volontà. Per li feudi poi di forma larga giudicarono, che in conformità ancora degli esempi rapportati dal Barberi i baroni, ancorché destituti di speranza di prole, e perciò mancanti de' successori in grado, potessero liberamente disporre, né il fisco in virtù delle loro disposizioni potesse aver reversione, eccetto però quando i baroni pria di morire non ne avessero disposto, nel qual caso si aprissero alla corona per non avere i feudatari pria di trapassare fatto uso della formola *quibus dederis*, con cui era concepita la concessione» (G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* cit., pp. 12-13).

in attesa dell'interpretazione ufficiale del capitolo *Si aliquem* che in realtà non si ebbe mai⁸⁹. Negli anni successivi infatti la concreta pratica riformatrice perdeva qualsiasi carica potenzialmente eversiva, assumendo i connotati di un riformismo moderato teso a preservare il sistema vigente nel suo complesso. Ernesto Pontieri sottolinea come la citata prammatica rappresenti comunque «un'altra notevole tappa sulla via della liquidazione della feudalità siciliana»⁹⁰, l'affermazione del principio che in Sicilia «il diritto a possedere i feudi unicamente promana dal trono, e riconoscer si dee dalla beneficenza del re» secondo quanto asserito dal Simonetti prima⁹¹ e ribadito successivamente dal Dragonetti, il quale, entrando «nei labirinti delle scuole feudiste», polemizzò con ogni «sinistra ed erronea interpretazione», apertamente contraria «ai più chiari e incontrastabili diritti della corona»⁹². Anche se il suo spirito innovativo non fu sufficientemente compreso: «abbassare la potenza politica delle classi privilegiate, era in Sicilia impresa davvero disperata»⁹³. In verità, negli anni Novanta, non c'era ormai più alcun interesse a radicalizzare i toni.

7. La censuazione delle terre comuni delle università demaniali: gli interessi del baronaggio

Intanto sul fronte demaniale il 5 agosto 1787 il viceré Caramanico – facendo di fatto proprie alcune delle proposte più costruttive della feudalità, in direzione del sostegno alla formazione della piccola proprietà coltivatrice – emanò l'ordine circolare con il quale disponeva le censuazioni delle terre comuni delle università demaniali che ne avessero fatto apposita richiesta, assicurandone

⁸⁹ Va segnalato un ulteriore intervento del Simonetti nel 1788 (*Voto per la successione obliqua nei feudi della Sicilia* [1788], in C. Pecchia, *Supplimento alla Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 262-276). Cfr. anche i successivi provvedimenti Bcp, Dispacci, t. LX H12, 22 febbraio 1789, *Si ordina di pubblicare il Bando disposto in seguito della Prammatica del 14 novembre 1788 per tutto ciò, che devesi praticare da ogni successore di beni, delli quali se ne deve prendere l'investitura*; e ivi, 28 febbraio 1789, *Bando per tutto ciò, che devesi praticare da ogni successore di beni, delli quali se ne deve prendere l'investitura*.

⁹⁰ E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano* cit., p. 307.

⁹¹ *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia* cit., p. 47.

⁹² G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* cit., pp. 374.

⁹³ Ivi, p. 308.

però l'assegnazione ai soli contadini⁹⁴. Di stilare le norme (le «Istruzioni prudenziali») che avrebbero regolamentato le procedure fu intanto incaricato il marchese Tommaso Natale⁹⁵. Non era che l'inizio di un processo che si dispiegherà negli anni successivi, quando il governo – avendo il Natale ultimato il suo lavoro nel maggio del 1789 – darà inizio alle vere e proprie operazioni di lottizzazione delle terre comuni, che però – contrariamente a quanto era stato originariamente previsto – riguardarono tutti gli abitanti dei comuni interessati, non solo i contadini⁹⁶. Le *Istruzioni* infatti prevedevano che innanzitutto dovesse concorrere «tutta la gente abile ed atta alla coltura», preferibilmente «li naturali delle rispettive università, alli quali appartengono le terre da concedersi come quelli che han goduto con preferenza i dritti di pascere o lignare»⁹⁷. In seconda battuta potevano partecipare anche altri ceti; e solo nel caso in cui le terre necessitassero di considerevoli spese «per renderle atte a coltura» o fosse stato difficile concederle a borghesi si sarebbe potuto assegnarle a soggetti facoltosi, obbligandoli però ad apportare migliorie.

Ancora dunque la tensione è alta. L'89 è insomma anche in Sicilia un anno denso di attività: si è già avuto modo di richiamare all'attenzione i provvedimenti relativi ai diritti privativi e proibitivi,

⁹⁴ Bcp, Dispacci, t. LX H12, 5 agosto 1787, che è riportato anche in F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., pp. 178-185.

⁹⁵ Per un dettagliato esame dell'articolato delle *Istruzioni prudenziali* redatte dal Natale e suggerite il 19 maggio 1789 rinvio a O. Sabato, *La censuazione delle terre demaniali nel regno di Sicilia alla fine del XVIII secolo*, Tesi di Dottorato di ricerca in "Storia dell'Europa mediterranea", XIX ciclo, Università di Palermo, Tutor Prof. O. Cancila, pp. 56-63, che ricostruisce poi le diverse fasi dell'operazione.

⁹⁶ L'ordine del governo di procedere alle censuazioni è del 5 dicembre del 1789 (L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità*, Scuola tipografica «Boccone del Povero», Palermo, 1911, che riporta il testo dell'ordine e delle istruzioni nell'appendice n. XVI, pp. 133-145). Sull'argomento, cfr. F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., pp. 142-149; e anche Id., *Dalle riforme al periodo costituzionale 1734-1816* cit., pp. 255-256; e anche O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 75-77. Vale la pena di segnalare che successivamente, nel 1790, il ministro Ferdinando Corradini suggerì al viceré Caramanico l'opportunità di valutare la possibilità di «estendersi anche sulle terre baronali cioè che si è stabilito per le demaniali» (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5252, Napoli 18 dicembre 1790). A favore del progetto si espresse nel 1790 anche Rosario Gregorio, sulle cui posizioni concordò successivamente Paolo Balsamo, docente dal 1786 di agricoltura nell'Università di Palermo (cfr. M. Verga, *Un aspetto dello scontro tra baroni e riformatori nella Sicilia della seconda metà del '700* cit., pp. 623, 629).

⁹⁷ L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità* cit., p. 138.

completamente aboliti poi l'anno successivo, pur con significative concessioni alle posizioni baronali. Del 4 maggio è, inoltre, un importante dispaccio che sopprimeva tutte le servitù personali superstiti, vietando di stipulare nuove «convenzioni o contratti, che si presumono estorti nello stato di indigenza di colui, che si obbliga», perché «in effetto puoco vantaggiosi e destruttivi della libertà, che gode ogni cittadino»⁹⁸.

È questa la prima fase del progetto, quella in cui prevale l'ottimismo per una riforma promettente – che peraltro si apriva alle posizioni più moderate del baronaggio riformista, raccogliendone il consenso –, il cui scopo dichiarato «era quello di sollevare da una mano i singoli con divenire proprietari di terra e da un'altra di stabilire alle università un introito fisso ed invariabile», determinato dal canone enfiteutico corrisposto⁹⁹. Ci si orientava comunque sempre più nella direzione di un riformismo paternalistico, volto a realizzare le riforme che il dibattito in corso prospettava, ma all'interno di un sistema istituzionale e sociale che si voleva in ogni caso preservare, e scongiurando l'assalto contadino nei confronti del patrimonio demaniale. Va comunque sottolineato che il provvedimento del 1789 non riguardava i possedimenti terrieri delle università feudali.

Successivamente, a partire dall'estate del 1791, il processo, anche in conseguenza dei notevoli ricorsi, in alcune università si arrestò. Diverse resistenze infatti si erano manifestate da parte delle amministrazioni locali, spesso legate agli appetiti dei gruppi economici e sociali che traevano vantaggio dalla gestione dei demani municipali, generalmente ingabellati e a canoni vantaggiosi a pochi ricchi borghesi locali, quando non agli stessi ufficiali che si avvalevano di prestanome¹⁰⁰.

⁹⁸ Bcp, Dispacci, t. LX H12, 4 maggio 1789, *S'incarica di non permettere che li Singoli si obbligassero per via di contratto a prestare i loro servizi restando annullati e di niun vigore quelli, che si trovassero già fatti*. L'occasione di questo importante provvedimento fu determinata da una supplica presentata da una donna «che volendo ritornare alla Patria, abbia trovato il marito Vincenzo Giusto legato in contratto, per cui si obbligò stare per un anno a' servizi del barone delle Chiuse, degente in questa in qualità di staffiere e cuoco».

⁹⁹ L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità* cit., p. 135.

¹⁰⁰ O. Cancila, *Problemi e progetti economici nella Sicilia del riformismo* cit., pp. 75-76. Per un'analisi puntuale di alcuni casi rinvio a O. Sabato, *La censuazione delle terre demaniali nel regno di Sicilia alla fine del XVIII secolo* cit., che ha individuato le responsabilità degli ufficiali locali e i motivi di diffidenza e di contrasto sorti in seno alle comunità sin nelle fasi preliminari.

La censuazione dei beni demaniali comportava in effetti una lotta politica fra i partiti locali, e una ristrutturazione dei gruppi che detenevano l'amministrazione dei singoli municipi. Se alcuni individui ora venivano in possesso perpetuo della terra, e risultavano quindi avvantaggiati, altri, invece, che avevano avuto il demanio a loro uso e consumo, uscivano danneggiati dalla ripartizione. La prevista censuazione era dunque tutt'altro che una operazione indolore. Favoriva taluni interessi baronali e borghesi, e ne colpiva duramente altri. Gli stessi rapporti fra i vari gruppi sociali venivano sostanzialmente modificati¹⁰¹.

La circolare del 1787, ma anche il successivo articolato delle *Istruzioni prudenziali* redatte dal Natale, lasciava infatti un largo margine di manovra agli amministratori locali, cui nella fase preliminare spettava il compito di promuovere il progetto di censuazione: i giurati avrebbero dovuto convocare il consiglio e in quella sede individuare l'utilità e convenienza dell'operazione sia per i singoli sia per il patrimonio dell'università, e – ottenuto il via libera all'operazione – preparare un piano con tutte le informazioni relative alle «quantità e qualità» delle terre comuni e del «canone che possa costituirsi sopra ogni tumolo di terra»¹⁰². Si trattò di un errore di valutazione, dal momento che proprio i giurati – come si è detto – erano spesso i più interessati a evitare la lottizzazione di terre comuni. Di fatto alla fine dell'88 avevano risposto solo una ventina di comuni¹⁰³. Una volta avviate le procedure, i giurati e il tesoriere avrebbero dovuto collaborare con i funzionari inviati dal regio delegato marchese Natale, coadiuvandoli nelle operazioni di misurazione e distribuzione delle terre da censuare e, infine, assumendosi la responsabilità di tenere in deposito, in un conto a parte, «tutte le somme, che dalla concessione avvanzeranno più dello stato

¹⁰¹ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale 1734-1816* cit., p. 258. Sull'argomento cfr. anche A. Coco, *La Sicilia del Caramanico fra «ardita novità» e crisi di fine secolo*, in R. De Lorenzo (a cura di), *L'organizzazione dello stato al tramonto dell'antico regime*, Morano editore, Napoli, 1990, p. 123, che sottolinea come l'operazione di censuazione «finiva col mutare i nessi fra i gruppi sociali fino ad allora immobili nei loro rapporti reciproci. Si configurava in effetti un modo nuovo di immaginare la vita economica-sociale in ambito municipale con l'intento primario di colpire a fondo in tutte le situazioni di evidente monopolio amministrativo locale (giurati, sindaci)».

¹⁰² Bcp, Dispacci, t. LX H12, 5 agosto 1787.

¹⁰³ F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia* cit., p. 142.

annuale, che non godeva prima l'università ... per star pronti a disposizione del governo per quelli usi, che giudicherà più profittevoli in beneficio della università e del pubblico»¹⁰⁴.

Una delle questioni più dibattute, che diede luogo anche ad aspri contenziosi, risultò quella relativa all'abolizione degli usi civici nelle tenute dei nuovi possessori, che versando un canone annuo (lo «strasatto») all'università nel cui territorio ricadeva il fondo, svincolavano le proprie terre da qualsiasi obbligo, secondo quanto stabilito nell'articolo 17 delle *Istruzioni*¹⁰⁵. L'altra faccia della medaglia era la perdita per le popolazioni locali di tali diritti, che il Natale non aveva esitato a definire «barbare ... costumanze, usate unicamente nel nostro Regno e derivate dagli antichi tempi della decadenza della Sicilia, nei quali incolti vedeansi languire i vasti campi ove, mancando la coltura, ognuno si fece lecito di mandarvi a pascolare i loro animali; non furono così però nei tempi in cui fioriva nel Regno l'agricoltura ove non restava un piccolo spazio di terra incolta»: essi erano insomma piuttosto il risultato della decadenza¹⁰⁶.

Nei fatti dunque le operazioni di censuazione sin dalle prime fasi di avvio procedettero tra anomalie, proteste e rinvii, che a stento la costituzione, solamente a fine ottobre 1792, di un'apposita Giunta delle censuazioni riuscì a limitare, in un contesto in cui emergevano i risvolti connessi alla effettiva riduzione della rendita patrimoniale di ogni università e al timore che le terre finissero nelle mani di pochi potenti locali: l'azione del progetto perse dunque negli anni successivi in termini di incisività e prontezza¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Cfr. L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità* cit., p. 142.

¹⁰⁵ Sull'argomento cfr. O. Sabato, *La censuazione delle terre demaniali nel regno di Sicilia alla fine del XVIII secolo* cit., p. 64. Sugli usi civici, cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 58-59.

¹⁰⁶ *Parere del marchese Natale intorno all'abolizione del diritto di pascolare mediante un annuo canone* (18 agosto 1790) cit. in L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità* cit., p. 156. Solamente nel 1812 fu stabilita l'abolizione degli usi civici, in connessione con la fine del regime feudale, ma in modo ambiguo: si trattò di un processo lungo e controverso. Alla fine del 1817 fu promulgata la legge sullo scioglimento dei diritti promiscui, ma il regolamento di attuazione fu emanato nel 1825. Le operazioni comunque procedettero tra molte difficoltà, pressioni e lamentele, che ne rallentarono il corso (O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 114-115). Sugli effetti della riforma, cfr. G. Canciullo, *Terra e potere. Gli usi civici nella Sicilia dell'Ottocento*, Maimone, Catania, 2000.

¹⁰⁷ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale 1734-1816* cit., pp. 259-260. Nel 1793 le operazioni di censuazione erano state comunque felicemente

Malgrado le difficoltà a novembre venne comunque disposta anche la censuazione dei beni ecclesiastici di regio patronato, di cui si avvantaggiò quasi esclusivamente il baronaggio¹⁰⁸.

L'operazione baronale più moderata ed accorta era riuscita dunque, seppur nel lungo periodo, a spaccare il fronte riformatore tra coloro che auspicavano la trasformazione degli stati feudali in grandi proprietà (Niccolò Palmeri), e coloro che invece miravano alla formazione della piccola proprietà contadina a spese del mondo feudale (Gaetano Filangieri)¹⁰⁹. In effetti soltanto il 20 per cento dell'estensione concessa era toccata ai contadini in piccole quote, mentre il restante finì in grandi lotti alla «gente doviziosa», per lo più ceti borghesi e nobiltà di provincia; anche se l'operazione consentì comunque l'assegnazione in enfiteusi di oltre 50.000 mila ettari di terra agli abitanti dei comuni interessati e la liberazione dal peso degli usi civici di altri 100.000 ettari di terra appartenenti in gran parte alla feudalità¹¹⁰.

Il riformismo degli anni Novanta assumeva insomma sempre più i connotati del riformismo moderato baronale: ne fu una spia già il Parlamento del 1790 in cui i baroni astutamente chiesero e ottennero che per la nuova numerazione si attuassero i criteri già fissati nel 1714, che non tenevano conto dei beni allodiali di baroni e clero¹¹¹. Una bella vittoria, che consentiva al baronaggio di chiudere la partita aperta dal Caracciolo, svuotando di significato definitivamente il progetto di riforma tributaria, che veniva così ancora una volta accantonato. Il clima era quello degli avvenimenti determinati dalla rivoluzione francese e l'ammonimento baronale «che imprudente e rischiosissimo passo farebbe il Sovrano, quando dasse troppo ansa a loro danno al terzo stato, mentre non ha forza per tenerle in dovere», non poteva essere ignorato. Ancora nel Parlamento del 1790 i baroni col consenso degli altri bracci

concluse nelle università di Monte S. Giuliano, Termini, Mazara, Marsala, Mistretta, Noto, Vizzini, Santa Lucia, Castoreale, Salemi, Corleone, Piana dei Greci, Acireale, Licata e Caltagirone. (Cfr. O. Sabato, *La censuazione delle terre demaniali nel regno di Sicilia alla fine del XVIII secolo* cit., p. 102).

¹⁰⁸ M. Condorelli, *Momenti del riformismo ecclesiastico nella Sicilia borbonica (1767-1850)*, Edizioni Parallelo 38, Reggio Calabria, 1971, pp. 55-70.

¹⁰⁹ G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., p. 134.

¹¹⁰ Cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 58-59.

¹¹¹ La documentazione relativa al Parlamento del 1790 è stata raccolta da C. Spoto (a cura di), *Il viceré Caramanico e il Parlamento del 1790*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Storiche Antropologiche Geografiche, Università di Catania, 1986.

riproposero la questione delle nuove fondazioni, ritornando di fatto alle posizioni già espresse dal principe di Pantelleria: era chiaro che i rapporti di forza si erano modificati a loro favore.

Morto nel gennaio del 1795 anche il Caramanico¹¹², la spinta riformista si attenuò ancor di più, mentre in un contesto internazionale dominato dall'esperienza della Francia del Direttorio, la politica del governo si orientava progressivamente in direzione delle forze più conservatrici e reazionarie. La tensione si era ormai spostata «nella provincia siciliana, che aggiorna i propri gruppi dirigenti e conosce lo scontro attorno al bilancio locale e all'impiego delle nuove risorse»¹¹³.

VII CONFLITTI LOCALI E DINAMICHE CETUALI

1. *Liste di eleggibili e precedenze di ceto*

Le riforme ebbero un impatto enorme a livelli diversi, non solo – come si è visto – tra il baronaggio, ma anche in seno alle università baronali chiamate improvvisamente ad autodeterminarsi. I provvedimenti di Caracciolo contribuirono a dare fiducia agli amministratori locali, stimolandoli a denunciare disfunzioni e abusi. Così, ad esempio, il sindaco di Ucria accusò il barone, principe di Villafranca, di avere eletto gli ufficiali di giustizia, un giurato e il mastro notaro senza il possesso del mero e misto, né di alcun privilegio¹. I giurati di Terranova chiesero come comportarsi, dal momento che nel passato il barone aveva proceduto all'elezione del personale amministrativo dell'università². Tra i casi più significativi quello dei nasitani, che lamentarono che la Gran Corte aveva permesso al barone di eleggere ufficiali di giustizia e di economia, malgrado essi avessero acquistato sin dal 1745 il mero e misto imperio e il barone non avesse prodotto regie concessioni che gli consentissero l'elezione dei giurati e del sindaco³. La questione venne rimessa all'attenzione del sovrano, che con real dispaccio dell'11 ottobre 1788, stabilì che al barone dovesse esser vietata non solo l'elezione degli ufficiali di giustizia, ma anche quella

¹¹² Dalla documentazione ufficiale risulta che il viceré Caramanico era morto nella notte dell'8 gennaio a seguito di «violenta convulsione» (Asp, Protonotaro del Regno, vol. 1066, cc. 209-213). Il governo interinale venne immediatamente affidato all'arcivescovo di Palermo e Monreale Filippo Lopez e Royo, che lo stesso viceré aveva designato l'anno precedente quando era stato colpito da una grave malattia («febbre acuta, lingua arida e secca, polsi abbattuti, convulsioni»), protrattasi per diversi giorni, che fece temere per la sua vita al punto che gli vennero impartiti gli «ultimi sacramenti» (ivi, cc. 190-196). Il suo cadavere fu imbalsamato e seppellito nella chiesa dei Padri Cappuccini.

¹¹³ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 608.

¹ Asp, Giunta dei Presidenti e Consultore, vol. 17 (gennaio-giugno 1785), cc. non numerate, doc. 55, 7 febbraio 1785.

² Ivi, doc. 54, 8 febbraio 1785.

³ La vicenda è ricostruita nel documento riportato in F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., t. XV, ms. in Bcp, QqD 107, ff. 672-673 del 22 ottobre 1788. Tutta la documentazione si trova anche in Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5222.

dei giurati e del sindaco. Nel dispaccio reale si manifestava con «sorprendimento essersi il principe di Castelreale mantenuto nel possesso di eleggere gli ufficiali di giustizia non ostante la ricompra del mero e misto, quando il diritto di tale elezione non può derivare se non dall'esercizio del mero e misto imperio». Inoltre il principe veniva condannato alla restituzione dei frutti del mero e misto indebitamente goduti e al pagamento dei danni per la causa. A nulla valsero i suoi successivi ricorsi nel tentativo di giustificare il proprio operato con la buona fede, perché alla fine una rappresentanza del Simonetti confermò il dispaccio reale (19 giugno 1789).

Anche a Capizzi i problemi sorti col marchese nell'elezione degli ufficiali di giustizia ed economia si intrecciarono con la questione della riduzione dell'università al regio demanio e la ricompra del mero e misto imperio, contro cui si era appellato il marchese, sostenendo che il suo avo Gregorio Castelli aveva acquistato la terra di Capizzi nel 1630 dal principe di Torremuzza col divieto di ritorno al demanio. Tra un ricorso e l'altro, nel 1781 il sindaco dell'università denunciò persino che il marchese di San Giuliano, ormai nuovo barone dello stato, pretendeva di «volere alzare trono e dosello in chiesa al pari del sovrano e sedersi nelle funzioni ecclesiastiche come tratta V. E. nelle reali cappelle»⁴.

Il sindaco di Mascali pretendeva di sottrarre l'elezione di due dei giurati e di due acatapani all'amministratore della contea, il marchese Camillo di Gregorio⁵. I giurati di Castelvetrano denunciarono l'intervento nei pubblici consigli del secreto e dei consultori baronali⁶. Il capitano di giustizia di Campobello di Licata chiedeva lumi circa l'esecuzione della circolare in base alla quale i baroni non potevano più ingerirsi in nessun affare di giustizia sia civile sia criminale, e se pertanto dovevano o no eseguirsi i rescritti della Corte Superiore e gli ordini del Governatore locale⁷. Il capitano di giustizia di Caltanissetta faceva presente che il barone «per sapere tutti gli affari colà si trattano, trattiene un mastro notaio, che serve in un tempo le corti capitaniale, giuratoria, civile e delle appellazioni», e chiedeva che si eleggesse un altro notaio per ognuna delle corti⁸.

I giurati di Carini denunciavano invece disordini organizzati contro di loro per impedire la convocazione del consiglio in cui dovevano eleggersi i quattro deputati per la formazione dello squittinio⁹. La risposta di Caracciolo fu chiara:

io voglio attentamente e procuro che contro le leggi non siano oppressi e gravati i sudditi del Re; così voglio che siano puniti con tutto il rigore coloro che non usando il debito riguardo a' loro baroni ed agli ufficiali, senza ricorrere a me o ai magistrati competenti, si fanno arroganti e fomentano e ragionano sconcerti e disordini.

Diverse lamentele riguardavano la circostanza che spesso si nominavano soggetti tra loro congiunti da gradi di parentela. Caracciolo non esitò a imporre anche per la terza volta la compilazione di squittini non regolari, come a Grotte¹⁰, e pretese di visionare personalmente le copie dello squittinio di Palma, dove il duca – che pretendeva di essere in possesso di regolare concessione – aveva ordinato di «alargarsi il numero de' concorrenti per così (come esposero) ricader le cariche in persone sue dipendenti». Il viceré intimò ai giurati di rifare l'elenco rispettando le procedure¹¹:

con proporre per le cariche tanti distinti soggetti, senza farsi lecito di abilitar la stessa persona per diversi impieghi, con additare il tempo in cui avessero sostenuto cariche, senza promuovere persone che non avessero levatura, con proporre per ogni piazza almeno tre soggetti, e promuover tutti quei che costa si trovino abili al concorso, nonostante che per il passato non siano stati adibiti alle cariche; e quante volte non bastasse il numero di gentiluomini passino a proporre anche coloro del ceto inferiore, i borgesì, e gli artegiani, preferendo sempre agli illetterati coloro che sanno scrivere¹².

In alcuni casi furono chiesti chiarimenti, che di volta in volta Caracciolo pazientemente si prodigò a fornire, cogliendo talvolta nei comportamenti una certa malizia non imputabile alla sola

⁴ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5184.

⁵ Asp, Giunta dei Presidenti e Consulatore, vol. 17 cit., doc. 103, 8 marzo 1785.

⁶ Ivi, doc. 68, 29 marzo 1785.

⁷ Ivi, doc. 51, 13 febbraio 1785.

⁸ Ivi, doc. 213, 19 aprile 1785.

⁹ Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1528 (a. 1785), cc. 200r-201r, 10 settembre 1785.

¹⁰ Ivi, vol. 1527, cc. 122r-v e *passim*.

¹¹ Ivi, cc. 55v-57r, 13 giugno 1785.

¹² Ivi, cc. 57r-v.

ignoranza¹³. Così, precisava al capitano e giudice criminale di Salaparuta che per ogni piazza (incarico) di ufficiale dovessero essere nominati almeno tre soggetti, sicché quelli indicati a ricoprire la carica di giurati non potevano essere meno di dodici; e quelli squittinati per capitano, giudici e fiscali o nominati per sindaco non potevano squittinarsi per giurati¹⁴. Infatti, come puntualizzava ai giurati di Villafranca, chi era nominato per una carica non poteva concorrere per un'altra, e in mancanza di persone idonee a ricoprire l'incarico si doveva fare ricorso in primo luogo ai professori e ai borgesesi, poi agli artigiani¹⁵. A Raccuia i giurati facevano notare che mancavano i soggetti per la elezione degli ufficiali, sicché non era possibile proporre almeno tre persone per ogni carica. Caracciolo non accettò però i pretesti addotti¹⁶. Il problema comunque era reale se anche a Roccapalumba i giurati lamentavano che il paese si era «sommamente ristretto», e pertanto avevano difficoltà a «regolare lo squittinio» secondo la circolare e le condizioni ordinate dal viceré. Caracciolo chiese allora di inviargli una nota degli ufficiali in carica e un'altra di tutti i capifamiglia e loro figli maggiori con la rispettiva indicazione del mestiere di ciascuno, l'età e la parentela, e se avessero esercitato impieghi e in quali anni, al fine di potere prendere lui stesso le necessarie risoluzioni¹⁷.

Compilazione degli squittini e precedenze di ceto si rivelarono dunque le questioni più dibattute. Il meccanismo messo in moto richiedeva infatti una lista di eleggibili piuttosto corposa dalla quale attingere i candidati, tenendo conto dei paletti piuttosto rigidi che erano stati imposti: non sempre nei centri più piccoli esisteva un'ampia disponibilità di soggetti del primo ceto, ai quali – è bene ricordarlo – Caracciolo aveva lasciato l'esclusiva nella occupazione degli incarichi amministrativi, poi trasformata in corso d'opera in priorità, quando non in una più semplice preferenza. Come si avrà modo di approfondire, è proprio questo il nocciolo del problema. L'inclusione di altri soggetti nel passato esclusi dall'arena politica

destabilizzava in modo irreversibile un sistema che per secoli aveva visto, in assenza di vincoli, il predominio di alcune famiglie, che con la benevolenza del barone (o del governatore) si spartivano le cariche cittadine, di fatto monopolizzandole.

A Caltanissetta, ad esempio, si determinò una controversia tra gli esponenti del primo ceto e quelli del secondo, e cioè se per l'impiego di capitano, giurati e sindaco dovessero concorrere solamente i nobili o altresì le persone civili, e i dottori e i professori, sostenendo i primi la diversità dei due ceti nobile e civile, e la necessità di conferire gli incarichi al solo primo ceto¹⁸. Al contrario, i secondi ritenevano che il ceto dei nobili e civili fosse da considerarsi unico. Caracciolo rispose che si potevano abilitare indiscriminatamente tanto i nobili quanto i civili, senza che questo significasse un vantaggio per gli uni o uno svantaggio per gli altri, rimanendo tutti nel diritto di esprimere le proprie reciproche ragioni per determinare in giustizia la controversia nata tra di loro. Ordinò pertanto ai giurati di procedere alla convocazione del consiglio per completare la scelta dei deputati impegnati nello squittinio, abilitando alla elezione degli uffici i soggetti di qualunque ceto sia nobile sia civile, «purché i nominati siano adorni di probità e zelo, e capaci a vegliare per gli interessi di codesto pubblico».

A Mistretta il ceto nobile contrastò l'elezione di persone ritenute di vile estrazione¹⁹. A Favara oggetto di dure contese fu l'immissione di taluni soggetti nelle liste degli eleggibili e l'esclusione di altri²⁰. Anche ad Avola si erano determinati analoghi problemi nel 1786²¹. In particolare il sindaco contestava l'elezione a giurato di tale Giuseppe Carpano, che apparteneva a una famiglia di bassa condizione, e in parentela con «carnizzeri e bottegai», dunque in conflitto di interessi nell'esercizio di funzioni legate all'economia. All'esame del ricorso, apparve sostenibile solo l'accusa di parentela. In alcuni casi fu relativamente semplice risolvere le questioni: così i giurati di Menfi chiedevano se i medici potevano concorrere agli impieghi civici, essendo essi destinati al «servizio del pubblico»²².

¹³ Come nel caso dei giurati di Lercara (Ivi, vol. 1525, cc. 169r-v, 15 maggio 1785).

¹⁴ Ivi, cc. 2v-3r, 22 aprile 1785.

¹⁵ Ivi, cc. 30r-31r, 24 aprile 1785.

¹⁶ Ivi, vol. 1527, cc. 239r-240r, 20 luglio 1785. Lo stesso si evidenziava a Castellammare (Asp, Giunta dei Presidenti e Consultore, vol. 17, cc. non numerate, fasc. 117, 28 marzo 1785).

¹⁷ Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1527, cc. 261v-262r, 23 luglio 1785.

¹⁸ Ivi, vol. 1528 (a. 1785), cc. 213r-214v, 12 settembre 1785.

¹⁹ Asp, Giunta dei Presidenti e Consultore, vol. 17, doc. 120, cc. non numerate.

²⁰ Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1525, c. 291r, 4 giugno 1785.

²¹ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5205.

²² Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1527, cc. 262r-263v, luglio 1785. Sui medici anche nel passato si erano agitati dei dubbi, ad esempio a Caltanissetta, dove erano stati esclusi dalla capitania «in supposizione che i medici non siano della suprema gerarchia

La risposta di Caracciolo fu positiva, non trovando egli «motivo che opponga alla loro professione l'esercizio degli impieghi civici», sicché essi senza la minima difficoltà potevano squittinarsi per quelle cariche per le quali erano reputati più idonei.

Caracciolo ritenne comunque opportuno dirimere alcune questioni ricorrenti emerse a livello generale, chiarendo

che in tutti quei luoghi ove manchi un numero corrispondente di sogetti del primo ceto, da proporsi per sostenere le cariche senza urtare nelle leggi del Regno, si debba slargare un tal numero, scendendosi al secondo ceto, e bisognando si arrivi sino alli borghesi ed artigiani, preferendo però sempre le persone le quali sappiano leggere e scrivere, purché tutte queste operazioni si facciano colla intelligenza ed autorità de' tribunali competenti²³.

Aveva inoltre determinato «che per giudici, ove mancano i laureati, si debbano in tal caso squittinare primo li notari, e poi le altre persone di lettere che non siano chiesiastiche, dovendo sempre preferirsi i dottori, i quali abbiano vacato per il tempo dovuto». Il principio che si impose fu che la laurea dottorale, essendo un privilegio e anzi un titolo per ottenere gli onori, non dovesse poi per i dottori rivelarsi paradossalmente da ostacolo.

I baroni dal canto loro nella maggior parte dei casi pretesero di continuare a procedere all'elezione del corpo amministrativo, allegando il relativo privilegio. Caracciolo aveva disposto infatti che la concessione dovesse essere sottoposta al vaglio del Tribunale della Gran Corte Criminale, ma talvolta, come a Palma di Montechiaro, per evitare che il duca, che era anche principe di Lampedusa, si sentisse leso nelle sue prerogative aveva diplomaticamente deliberato che nelle more dell'accertamento «di appartenere a lui la elezione dei giurati, s'intendano questi da lui eletti; e se si risolverà di appartenere al governo s'intendano eletti dal Re»²⁴.

Naturalmente, ora, rispetto al passato, il vincolo forte era rappresentato dagli squittini, ai quali i baroni dovevano attenersi,

del paese», salvo poi non escluderli invece dalla giurazia per «trovarsi la piazza stretta di soggetti» (Ascl, Archivio storico, Curia iuratoria, vol. 83, cc. 214r-v, 16 agosto 1718).

²³ AscV, Libro degli Squittini, cc. 292-293, 22 giugno 1785.

²⁴ Asp, Real Segreteria, Dispacci, vol. 1529, cc. 244r-245r, 1 ottobre 1785. Lo stesso viene stabilito per il barone di S. Margherita, principe di Cutò (ivi, cc. 291v-292r, 16 ottobre 1785).

rispettando delle regole nella elezione dei prescelti. I feudatari dal canto loro trovavano vantaggioso il ricorso anche a soggetti nuovi, e disposti a nuove fedeltà, rispetto ai vecchi protagonisti, che evidentemente ormai avevano acquisito una maggiore emancipazione, che il tempo e la consuetudine familiare della nomina aveva loro fornito. In questo modo essi potevano tra l'altro evitare di scegliere tra le file dei propri nemici. Appare certo significativo che i più solleciti nel far fioccare le denunce fossero proprio gli esponenti del primo ceto, che rivendicavano il rispetto di diritti acquisiti. A Poggioreale vennero evidenziati maneggi per far cadere l'elezione degli ufficiali in soggetti aderenti al barone²⁵. A San Cataldo invece un giurato e i quattro deputati alla compilazione dello squittinio denunciarono gli altri tre giurati, impegnati insieme al governatore, «che la fa da maestro notaro», a proporre persone aderenti al barone e a comporre il consiglio di elementi a lui fidati²⁶. A Santo Stefano di Quisquina i deputati dichiararono di non aver compilato lo squittinio «per non essere ancora colà arrivata la elezione del sindaco», mentre un giurato «con separata rappresentanza» chiedeva che si ponesse un riparo ai «maneggi» del maestro notaro «impegnato a far proporre soggetti fra loro parenti e salariati dal barone»²⁷.

2. Gli «intrusi» di Terranova

Interessante è seguire quanto accadde negli stessi anni a Terranova (Gela), dominio dei Pignatelli Aragona, dove i contrasti erano cominciati nel 1782, quando il secreto baronale Francesco Mangeruva, calabrese, aveva inserito i nominativi di alcuni professori in legge, vicini al barone, negli squittini per la copertura delle cariche civiche e di capitano, generalmente riservate al primo ceto²⁸. I laureati infatti venivano squittinati solamente per le giudicature, ossia come giudici criminali e di appellazione, e non per le cariche di capitano e di giurato.

²⁵ Ivi, vol. 1525, c. 163r, 15 maggio 1785.

²⁶ Ivi, cc. 172r-v, 16 maggio 1785. Uno dei quattro deputati in particolare denunciò non poche violenze a suo danno.

²⁷ Ivi, vol. 1527, cc. 273v-274r, 29 luglio 1785.

²⁸ Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5205, dove sono ricostruite tutte le vicende di Terranova.

Successivamente, nel 1784, alcuni personaggi del ceto dei civili, esattamente ventuno tra notai, medici, aromataria e procuratori – contestando di essere stati esclusi dallo squittinio in modo arbitrario e non conforme alle disposizioni del 1771, e che le cariche fossero sempre nelle stesse mani – avevano addirittura

avuto il coraggio di fare una corporazione per via di alberano, e in esso hanno pattuito di formare un cumulo di denaro per valersine in difendere tutte le cause del barone, e specialmente quella del mero e misto quando la Vostra Eccellenza lo volesse ricattare, protestandosi eglino ben affetti al barone, di cui si vantano fedeli vassalli, stabiliscono di litigare per esser abilitati agli uffici col mezzo dello squittinio e si obbligano garantirsi per ogni delitto che saranno per commettere ad esclusione di alcuni in quella privata scrittura enumerati.

Così si legge in un esposto del primo ceto in cui si accusava il segreto di avere perseguito fini privati allo scopo «di costituirsi un despota di detta terra», e di avere incitato alcuni, i quali profittando della situazione, «vogliono di tutti i ceti farne un solo, e sconvolger così l'ordine delle gerarchie tanto necessario quanto l'altissimo anco ne cieli lo conserva». Più cauto appare il giudizio nei confronti del duca, ritenuto anche a distanza di alcuni anni sostanzialmente estraneo, «che sa troppo bene l'obbligo suo, qual barone educato in Napoli, di famiglia troppo distinta, regnando in lui il buon senso».

A Terranova si era determinata dunque una spaccatura molto forte tra i civili, «partigiani e fautori del duca», considerati degli *intrusi*, e gli esponenti del primo ceto che mettevano in guardia circa la pericolosità di queste «conventicole» peraltro contrarie alle leggi, dal momento che i civili non avevano esitato a dichiararsi

dispiaciuti se il re esercitasse le supreme regalie e la giurisdizione immediata in Terranova, e vogliono gemere sotto il giogo del barone, appunto come se il passare sotto l'immediato dominio del nostro sovrano pieno di tante eroiche virtù di giustizia, di clemenza, di pietà fosse svantaggioso, e debba accadere di passare sotto il dominio di un re tiranno o despota.

Insomma, a parere degli autori della denuncia, dei cospiratori capaci di stipulare *convenzioni* «lesive nommeno alla società civile che alla sovranità»: costoro avrebbero stabilito di non alterare il

mero e misto del loro barone, di non recargli il minimo pregiudizio, affermando che «la sua bontà merita rispetto e fedeltà de' vassalli, impegnandosi *a litigare* per ampliare lo squittinio a loro favore, a sostenersi e difendersi, col denaro raccolto autotassandosi, in tutte le cause criminali o in comune o in particolare, eccettuati alcuni delitti (fellonia, assassini, proditori, provocazioni, e tutto ciò che va nel novero della viltà e del disonore).

Gli esponenti del primo ceto evidenziavano perciò il conflitto di interesse in cui sarebbero incorsi i civili se fossero stati promossi alle cariche urbane in considerazione del fatto che l'università aveva molte cause pendenti con il barone, e ne chiedevano pertanto l'esclusione. Effettivamente nel 1785 Caracciolo decise di vietare ai giurati di ammettere nello squittinio i ventidue del patto di alberano e tale provvedimento era stato poi confermato nel 1789. Evidentemente le polemiche non si erano sopite e ancora nel 1793 la Giunta dei Presidenti e Consultore ribadiva che a Terranova non dovesse esserci distinzione tra primo e secondo ceto rispetto ai soggetti da abilitarsi alle cariche civiche e di giustizia, purché fossero persone oneste e abili. Si richiedeva però che venisse annotato a margine degli squittini tra i vari impedimenti «anche quello di essersi taluni dichiarati per il barone nelle cause con l'università», e che nella elezione degli ufficiali annuali non venissero prescelte persone «che siano addette al partito baronale, per allontanarsi così ogni sospetto e pregiudizio, che possa farsi agli interessati di quella università».

A Terranova, come anche ad Avola, i contrasti di ceto si intrecciarono dunque con la questione relativa alla reluzione del mero e misto imperio, che il principe di Castelvetro e duca di Terranova, Ettore Maria Pignatelli, aveva contestato, ponendo innanzi tutto una obiezione in ordine alla somma versata per il riscatto. Il duca infatti riteneva troppo basso il prezzo di tremila ducati d'oro corrispondenti alla cifra pagata nel 1512 dalla sua stessa famiglia alla Regia Corte per assicurarsi il privilegio e, essendosi la moneta svilita, ipotizzava una valutazione pari a trentamila ducati d'oro, equivalente al valore dello zecchino veneziano: egli sosteneva infatti che il ducato d'oro era una moneta estera coniata a Venezia e sparsa per tutte le piazze, in seguito denominata zecchino. Poiché lo zecchino equivaleva a 26 tari della moneta siciliana, tale doveva essere il valore finale corrisposto.

I consiglieri patrimoniali e i ministri della Giunta ritennero però che bisognava attenersi alla quotazione dell'epoca della vendita, ossia tari 13 per ducato d'oro. Infine soltanto nel 1791 venne definitivamente sancito il principio che gli ufficiali di giustizia eletti a Terranova dovessero considerarsi eletti a nome del Re, essendosi reintegrato al sovrano il mero e misto imperio (9 gennaio 1791).

3. *Reluizione del mero e misto imperio o riscatto della gabella del macino?*

Anche a San Mauro si determinarono due avversi partiti, uno «sospira per vedersi libero dalla baronale giurisdizione, onde a' messo in opera tutti li mezzi come sottrarsene»; l'altro si era dichiarato *settatore* del barone, e non tralasciava di contrastare con tutti i mezzi la contraria fazione²⁹. Si discuteva infatti se con gli avanzi del patrimonio cittadino fosse più conveniente per l'università procedere alla reluizione del mero e misto imperio o alla franchigia della gabella del macino. Il consiglio, cui spettava ogni decisione, era di fatto paralizzato da sospetti e veti incrociati.

Nel maggio del 1784 alcuni abitanti si erano fatti promotori del riscatto del mero e misto imperio, ma l'istanza presentata al competente Tribunale del Real Patrimonio non era stata ritenuta legittima perché i proponenti non rappresentavano l'intero corpo dei cittadini: spettava infatti al consiglio discutere la questione. In seno all'assemblea civica convocata nel giugno successivo si manifestarono pareri differenti, ma si pervenne alla risoluzione – evidentemente caldeggiata dai sostenitori del barone, che avevano l'interesse a spostare su altro l'attenzione – che sarebbe stato più proficuo procedere al riscatto della gabella del macino, utilizzando dei sopravanzi dell'università.

Seguì un primo ricorso in cui si lamentava l'irregolarità del consiglio e nell'attesa che il Tribunale maturasse una decisione si avviarono le procedure per la formazione dello squittinio secondo le nuove disposizioni di legge, al fine di eleggere i nuovi giurati

²⁹ Ivi, vol. 5489, *Contese per la elezione degli ufficiali municipali, 1785-1786*. La vicenda è ricostruita in un documento del 30 luglio 1787. La causa per l'affrancazione del mero e misto imperio si protrasse tra il 1786 e il 1789 (ivi, 30 luglio 1787, *Giustizia, S. Mauro. Affrancazione del mero e misto impero, 1786-1789*).

del 1785. Il clima avvelenato aveva finito col determinare un forte rallentamento dei lavori, in quanto coloro che parteggiavano per la ricompra del mero e misto imperio ricusarono l'elezione dei quattro deputati addetti alla compilazione, considerandoli vicini al barone e *suoi affezionati*. Quando poi finalmente nel settembre del 1785 si pervenne all'elezione dei giurati, il sindaco la contestò giudicandola irregolare (novembre 1785).

Nel frattempo, tra le opposizioni del marchese di Geraci Giovan Luigi Ventimiglia, che «si è doluto altamente», e sotto la supervisione del consultore Simonetti, era stato riconvocato un nuovo consiglio nell'ottobre del 1785 per ridiscutere la questione della ricompra del mero e misto imperio, precedentemente bocciata: stavolta si deliberò di riscattare prima il mero e misto, di accendere poi con gli avanzi del patrimonio una soggiogazione annuale per abolire la gabella del macino, e di donare alla Regia Corte 400 onze per accelerare la causa. Ora si oppose il marchese con la motivazione che in consiglio non era intervenuto il fiscale di San Mauro, e dunque esso era irregolare. Altri invece ne sostenevano la validità perché si era comunque svolto alla presenza di un ufficiale baronale. Il Tribunale allora decise di convocare un altro (agosto 1786) e vi destinò come osservatore e moderatore Giuseppe Galici, già giudice della Corte pretoriana di Palermo, stimato uomo probo e capace. Anche stavolta si deliberò come la volta precedente a favore della reluizione del mero e misto imperio con l'eccezione di un solo consulente che cambiò idea. Tra un ricorso e l'altro solamente nel 1787, alla fine di luglio, arrivò la risoluzione definitiva: il Tribunale deliberò infatti a favore della reluizione del mero e misto imperio, ritenendo illegittima la possibilità di riscattare la gabella del macino, che era stata imposta dai Parlamenti per il pagamento dei donativi regi. Venne accordato l'utilizzo delle eccedenze del patrimonio dell'università e la possibilità di accendere una soggiogazione,

da reluirsi in varie piazze, tanto con l'avanzi annuali quanto con quei capitali che costantemente saranno per approntare l'altre università, che ricevono la grazia del godimento della libertà e della riduzione al real giurisdizione col deposito dell'intero capitale, che fa l'università di Santo Mauro, giacché sendo tutti li meri e misti compresi in unico precio, restitutosi questo, deve ogn'altra concorrere al rimborso da farsi a Santo Mauro del contingente prezzo del rispettivo mero e misto, come infatti

l'università di Castelbuono ha rimesso il consiglio colà convocato per concorrere all'uguale reluzione, per esaminarsi dal Tribunale li mezzi che propongono, ed in tal guisa rimborsandosi a Santo Mauro che ha depositato l'intero precio, viene ad estinguersi la detta soggiogazione pella restituzione del capitale che si farà alli sborsanti, quando dalle altre università sarà il proprio contingente rimborsato³⁰.

Ma le polemiche continuarono.

Tra i maggiori sostenitori del barone erano stati membri della famiglia Turrisi, potenti gabelotti del marchese, in prima linea nella promozione di ricorsi e oggetto degli strali della fazione opposta. Un Vincenzo Turrisi, figlio del secreto baronale, giurato nel 1785, era stato procuratore di alcuni abitanti di S. Mauro che contestavano la ricompra del mero e misto imperio. Successivamente tra il 1787 e il 1789 il giurato mastro Antonino Turrisi – contrario alla decisione di procedere alla ricompra del mero e misto imperio – accusò di malversazione altri tre giurati, i quali a loro volta, ritenendolo *mentecatto e fanatico, nemico della patria e aderente del barone*, produssero contro di lui un certificato di infermità mentale firmato da tre sacerdoti medici. Infine il sacerdote Giuseppe Turrisi presentava un ultimo ricorso al Tribunale del Real Patrimonio, ma le sue pretese erano rigettate (12 marzo 1788), ed egli venne accusato dai suoi avversari di avere tramato a favore del barone, sfruttando la povertà della popolazione: le sue deduzioni furono bollate di falsità, bocciate dal Tribunale del Real Patrimonio perché «inette, insussistenti e irragionevoli».

A nulla valsero infine i ripetuti richiami da parte baronale ai casi di Monforte e Caltanissetta del 1754 e 1762, e il riferimento al patto tra l'università di San Mauro e il marchese con il quale si obbligavano i singoli a «giammai reclamare per la compra del mero e misto», in cambio del quale il barone prometteva di non creare ufficiali esteri, cosa sempre puntualmente eseguita. Nel giugno del 1788 i consiglieri patrimoniali replicavano ancora che gli esempi di Monforte e Caltanissetta erano diversi da quello di San Mauro. Il mero e misto di Monforte era stato concesso infatti nel 1516 senza esborso alcuno di denaro per i servizi prestati alla corona, e nel 1650 i cittadini di Monforte si erano impegnati solennemente

³⁰ Ivi, 30 luglio 1787, *Giustizia*, S. Mauro cit.

a non chiedere mai la reluzione del mero e misto, e il barone da parte sua a esentare quei cittadini da taluni pesi di contribuzione. Il mero e misto di Caltanissetta era stato invece venduto «a tutti passati». Diversa la situazione di San Mauro dove il mero e misto imperio era stato venduto al marchese di Geraci nel 1522 assieme a quello di Geraci, Castelbuono, Gangi, San Mauro, Tusa, Pollina, Castelluccio, Pettineo per 2000 onze col patto di poterlo in qualsiasi momento riscattare³¹. Così fece Tusa, che nel 1637 lo riscattò per tutte le terre, anche se poi la Regia Corte di li a poco nel 1639 lo rivendette al marchese Francesco Ventimiglia ad esclusione di Tusa, Pettineo e Castelluccio per 3600 onze, col patto di poterlo sempre e in ogni tempo riscattare tanto col denaro della Regia Corte quanto con altro denaro³². Da qui l'iniziativa di S. Mauro di avviare nel 1784 le pratiche per il riscatto. Il ricorso dei Ventimiglia venne pertanto definitivamente rigettato.

Risolta la questione del mero e misto imperio, lo scontro tra le diverse fazioni si spostò sul terreno degli squittini: non solo si chiese che nei nuovi del 1789 fossero estromesse persone aderenti al barone, ma che si procedesse alla rielezione degli ufficiali di giustizia, creati dal barone quando godeva del mero e misto, perché «l'esercizio del medesimo non può né deve restare in mano più del barone e per esso di coloro che in suo nome l'esercitano, ma dee passare in mani di Vostra Eccellenza e di coloro che quegli

³¹ Giovanni Ventimiglia, conte di Geraci, aveva ricevuto nel 1430 da re Alfonso in virtù dei meriti militari acquisiti, il mero e misto imperio sul castello e sulla terra di Geraci, San Mauro, Gangi, Castelbuono, Tusa, Pollina, Castelluccio, Tusa Sottana e Ciminna e ancora Termini e suo territorio (Asp, Real Cancelleria, reg. 65, cc. 26v-29r). Successivamente nel 1487 a seguito della condanna a morte di Enrico Ventimiglia le terre del marchesato furono devolute al demanio (cfr. O. Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia* cit., p. 216). Nel 1522 il marchese di Geraci Simone Ventimiglia acquistò per 2000 onze il mero e misto imperio su otto delle sue terre, cioè Geraci, Castelbuono, Gangi, San Mauro, Tusa, Pollina, Castelluccio, Pettineo (Asp, Real Cancelleria, reg. 273, cc. 708-715, 4 agosto 1522). Sull'argomento, cfr. O. Cancila, *Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI* cit., pp. 82-84. Nel 1632 vennero avviate dall'università di Tusa le pratiche per il riscatto (Asp, notaio Luparelli di Palermo, 6639, ff. 1-69, 4 maggio 1637). Che tra il 1632 e il 1634 a Tusa si discutesse dell'opportunità di riscattare il mero e misto risulta anche dalla documentazione riportata in appendice da C. Filangeri, *Venti secoli fra Alesia e Tusa*, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, Palermo, 2009, pp. 285-288, 306-307.

³² Asp, Real Segreteria, Incartamenti, b. 5489, 30 luglio 1787, *Giustizia*, S. Mauro cit. Viene citato l'atto del 24 marzo 1639 depositato presso il luogotenente del protonotario (Asp, Luogotenente di Protonotario, b. 76, cc. 897r-921r).

ufficiali da Vostra Eccellenza eletti l'esercitassero»: così chiedevano nel marzo del 1789 al viceré i giurati di San Mauro per scongiurare che le «tante fatiche e dispendi» sofferti restassero vanificati.

4. *Le nuove carceri*

Il riscatto del mero e misto imperio non determinava solamente la sottrazione al controllo baronale dell'elezione degli ufficiali di giustizia, come si è visto esplicitamente nei casi di Terranova e di San Mauro, con la perdita dell'esercizio della giurisdizione criminale, ma comportava anche il passaggio delle carceri sotto la gestione delle università, che dovevano farsi carico delle spese.

Con le disposizioni del 25 aprile 1785 Caracciolo, come si è già avuto modo di rilevare, aveva prescritto le modalità di costruzione delle nuove carceri e la demolizione di quelle non conformi alle recenti norme. Successivamente nel 1789 il Caramanico aveva ordinato ai tre Capitani d'arme preposti a ciascuna Valle di visitare le carceri di ogni città demaniale e terra baronale e di far produrre a un tecnico una relazione «se siano l'attuali carceri a norma delle lettere circolari, ed ove si trovassero differenti riferire in ciò che necessitano ripararsi, e la spesa che vi bisogna», chiarendo anche se fossero sicure per la custodia dei carcerati, al fine di «evitare le continue fughe de medesimi»³³. I lavori di riparazione dovevano poi realizzarsi entro due mesi a spese del barone o del proprietario (o concessionario) delle carceri.

Ci è possibile seguire attraverso il caso specifico di Castelbuono l'impatto che sotto questo profilo la nuova normativa dovette avere a livello locale. A seguito della ricompra del mero e misto imperio, col conseguente passaggio alla giurisdizione del Tribunale della Real Gran Corte Criminale, non fu infatti più possibile al principe di Castelbuono non solo castigare i colpevoli, ma tanto meno custodirli: spettava infatti ormai all'università gestire la costruzione e provvedere al mantenimento delle nuove carceri entro il termine stabilito dalla nuova circolare.

Il primo atto posto in essere dai giurati nel 1791 fu quello di chiedere al Tribunale del Real Patrimonio una dilazione dei tempi di almeno due anni necessari al reperimento dei fondi necessari

³³ Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 71, 22 gennaio 1789.

attraverso o l'accensione di una soggiogazione o la vendita di qualche cespite, in considerazione del fatto che il bilancio dell'università si era chiuso nell'anno precedente in pareggio e non c'erano pertanto fondi disponibili³⁴. Ottenuto il consenso del viceré, i giurati procedettero alla convocazione del consiglio civico il 29 maggio 1791 in cui presero atto della relazione presentata dal capo mastro patrimoniale della città, Illuminato Prisinzano, che aveva preventivato una spesa dettagliata di onze 836.6.20, e deliberarono a favore della costituzione di una soggiogazione sulla gabella del mosto, concessa ai sacerdoti Francesco Bonomo e Antonio Ventimiglia, fedecommissari del fu don Saverio Citarella, i quali acquistarono la rendita, sborsando la somma capitale. Aperto il bando per l'affidamento dei lavori si aggiudicò l'appalto nell'ottobre dello stesso anno come migliore offerente al ribasso mastro Giuseppe d'Oddo.

Il luogo ritenuto più idoneo per la costruzione delle nuove carceri fu la Pubblica Piazza, ove erano situati il Pubblico Archivio e la Casa della Città, che si provvide a demolire, modificando radicalmente l'assetto prospettico della piazza. Inoltre fu necessario diroccare una fontana attigua alla casa della Città, adibita a pubblico uso, che riforniva anche abitazioni private. Con puntualità effettivamente l'opera fu consegnata nel 1793, e – benché i costi di realizzazione dichiarati dall'Oddo risultassero maggiori di quanto preventivato – il Tribunale del Real Patrimonio accertò un pagamento congruo inferiore, che comunque mastro Oddo accettò³⁵.

5. *Il fanatismo di una sognata nobiltà*

Particolarmente significativo è anche il caso di Castelvetrano, un grosso centro rurale situato nel Val di Mazara, capitale di un importante complesso feudale di cui erano titolari i Pignatelli Aragona. Qui le polemiche risultano anteriori persino alla emanazione delle disposizioni di Caracciolo e ben documentate a partire dal 1781, quando fu presentato un memoriale dai cittadini del primo ceto per denunciare irregolarità da parte del principe di

³⁴ La vicenda è ricostruita in Asp, sezione di Termini Imerese, Atti del notaio Sebastiano Gambaro, vol. 3009, cc. 390r-415r, 7 novembre 1791.

³⁵ Asp, Tribunale del Real Patrimonio, *Lettere viceregie e Dispacci patrimoniali*, vol. 4157, cc. 328r, 5 luglio 1797.

Castelvetrano e duca di Terranova nella elezione dei giurati e del sindaco nominati dal secreto locale³⁶. Si trattava dell'aromatario Pietro Danaro, del notaio Gaetano Piccione, del notaio Domenico Sansone, del medico Giuseppe Leggio, eletti giurati, e del notaio Vincenzo Trama, eletto sindaco, personaggi ritenuti dai firmatari del memoriale indegni di occupare tali cariche. Sulla base delle disposizioni del 1771, che come si è già detto dovevano regolare l'elezione degli amministratori comunali attraverso il ricorso agli squittini, erano infatti riservati ai cittadini del primo ceto gli uffici più importanti. Ai ricorrenti l'elezione del 1781 appariva dunque illegale per tre ordini di motivi: in primo luogo perché non era stato stilato lo scrutinio come prescriveva la legge; poi perché erano state nominate persone del secondo ceto e non del primo o nobili, cui da sempre venivano assegnate le predette cariche; e da ultimo perché tali soggetti erano in affari con l'università, e dunque in evidente conflitto di interessi. A un decennio dalla emanazione della circolare si scopriva la circolare stessa! Come si apprende dalla documentazione, in effetti a Castelvetrano mai si erano compilati squittini, tanto meno dopo il 1771, anche se si riconosceva al principe di avere comunque rispettato la consegna della nomina di esponenti del primo ceto (non importa se in conflitto di interessi). Proprio quelli che in un secondo momento, di fronte alla propria esclusione, non esitarono a dare battaglia, rivendicando i propri diritti.

Il dossier prodotto dai firmatari non tralasciava di tracciare un profilo genealogico degli avversari, volto a dimostrarne l'inadeguatezza: Pietro Danaro era figlio di mastro Lorenzo, cretaro, e sua moglie Caterina Cappello era figlia di un fornaio, le cognate avevano sposato l'una un cretaro e l'altra un calzolaio. I cognati invece erano l'uno campiere della secrezia e l'altro calzolaio. Il notaio Domenico Sansone era figlio di una levatrice pubblica, mestiere esercitato anche dalla sorella, sposata con un falegname, e dalle nipoti, mentre la moglie era figlia di un sellaio. Il notaio Gaetano Piccione era figlio di un cordaro. Tutti dunque «incapaci di occupare tali cariche». Per non parlare del conflitto di interessi nel quale

³⁶ Il memoriale è riprodotto nel libro degli squittini in una lettera viceregia del 30 giugno 1781 indirizzata al proconservatore di Castelvetrano perché intimasse al secreto di giustificarsi, nella quale è ricostruita l'intera vicenda (AscV, Libro degli Squittini, cc. 32r-39v, 30 giugno 1781).

ognuno di loro era invischiato: il Danaro, che nel passato aveva esercitato la professione di aromatario, negli ultimi anni invece si era dedicato all'attività di borgesese, ed era cugino in secondo grado di Girolamo Signorelli, pubblico venditore di frumenti nell'annona, le cui competenze erano materia di interesse prevalente della corte giuratoria. Il notaio Gaetano Piccione era uno degli arrendatari della gabella del macino, interessato pertanto al bando per l'anno successivo, e uno dei collettori della stessa; il notaio Domenico Sansone era fratello di Pietro, subalterno del catapano; il notaio Vincenzo Trama era imparentato con diversi fornai (sua sorella «fa pane per venderlo al pubblico»).

I firmatari denunciavano che la loro elezione aveva provocato in città grave turbamento e timore di disordini, che (fortunatamente!) grazie al loro impegno erano stati contenuti. Ma ciò malgrado, i neo eletti, assistiti dal notaio Giuseppe Sciortino in luogo del maestro notaio ordinario della città, si erano recati al Palazzo Ducale, prendendo d'assalto con violenza la casa giuratoria:

dalla medesima si uscirono il panno, sedie, mazza, ed ogn'altro, e così straordinariamente procedendo si condussero coll'amparo ed assistenza suddetta nella Chiesa Madre, ove a suon di campane si fecero da dicto notaro Sortino investire del possesso ed esercizio del loro impiego, prestando in mano dello stesso notaro il giuramento di osservare ed adempire le leggi del Regno e le ordinazioni e costituzioni ducali, e così fatto uscirono dalla dicta Chiesa Madre anche a suon di campane conducendosi in dicta casa giuratoria in segno della loro possessione e giurisdizione di esso magistrato.

Il memoriale conteneva inoltre un'accusa pesantissima nei confronti del duca e soprattutto del secreto Giovanni Paola, accusati di aver violato le leggi del Regno e le circolari del 1771. In particolare si rimproverava al duca di avere mostrato ritrosia nell'applicare quelle disposizioni, anche se comunque gli si riconosceva di avere sempre nominato persone degne dell'incarico, appartenenti al primo ceto, e mai aromataro o notai come invece da ultimo si era verificato. Ma il bersaglio diretto delle critiche era il «malissimo governo di questo baronale secreto, il quale si fa lecito di suppeditare le leggi, di vilipendere la giustizia e di opprimere un popolo che geme deplorabilmente sotto il tirannico e dispotico suo giogo». A lui si imputava insomma la nomina – in evidente

contrasto con le disposizioni del 1765 e del 1771 – a giurati e sindaco dell'università di tre notai e un aromatario di vili natali per gli anni 1781 e 1782, perché questi ufficiali «chinassero la fronte alle sue insane voglie e stassero colla totale sua dipendenza».

Persone di così bassa estrazione non potevano infatti governare: «in essi non facilmente si trova la giustizia, la rettitudine e l'onoratezza», tanto che persino il popolo «il più plebeo» non aveva esitato a sollevarsi di fronte a tale eventualità. Gli esponenti non esitarono a denunciare al Caracciolo «il dispotismo tirannico» del quale «si vestono» i governatori dei baroni:

La dura condizione però si è quella che riparo non va' per estinguere si fatte prepotenze e per ridurre a buon ordine il Politico e l'Economico e la Giustizia. La sola autorità dell'Eccellenza Vostra può liberare questo popolo da sì intollerabile schiavitù.

In seguito alle segnalazioni ricevute, il Tribunale del Real Patrimonio, investito del problema, nella persona del razionale Agostino Lo Forte ordinò al proconservatore di Castelvetro Pietro Antonio Scaminace di chiedere al secreto Giovanni Paola spiegazioni sul perché il barone non avesse tenuto conto degli squittini, compiendo una irregolarità, e di procedere alla spedizione degli squittini coll'indicazione dei nomi di coloro che avevano nel passato già occupato la carica di giurato e sindaco, con la distinzione del rango, condizione e professione di ognuno. Il proconservatore di Castelvetro rispose che il maestro notaro non gli aveva potuto fornire gli squittini per la semplice ragione che a Castelvetro non si erano mai fatti, neanche in seguito alle circolari del 1771 che pure li prescrivevano, malgrado lui li avesse intimati agli ufficiali di anno in anno; e che comunque le cariche di giurato, capitano e sindaco erano state sempre occupate dalle persone più ragguardevoli del primo ceto, come poteva verificarsi dai registri a partire dagli anni Sessanta, ma dei quali il notaio non aveva potuto riprodurre i nomi per espresso divieto degli attuali giurati³⁷. Riferiva, inoltre, che il secreto da parte sua gli aveva fatto notare che egli si occupava soltanto dell'amministrazione feudale e che nella sua qualità di secreto non interferiva con la corte giuratoria

³⁷ Ivi, cc. 19r-22vr, 7 giugno 1781.

o con qualsiasi altro magistrato³⁸. L'elezione dei giurati, infatti, era sempre stata di diritto privativo del duca, che – ben informato sui soggetti di primo e secondo ceto – aveva agito a suo piacimento.

Dagli uffici centrali venne dunque ribadito al proconservatore di Castelvetro l'ordine di eseguire lo squittinio inserendovi tutti gli individui che nel passato avevano ricoperto le cariche di giurato e sindaco, e curando che alla sua redazione non partecipassero gli attuali giurati. Avuto lo squittinio, il Real Patrimonio ordinò al secreto di provvedere alla rimozione di giurati e sindaco³⁹.

Il caso del 1781 venne richiamato appena qualche anno dopo nel 1784, quando Castelvetro si ritrovò ancora una volta con i nuovi giurati e il sindaco sotto accusa, perché del secondo ceto (notai, medici, speciali) e dunque non aventi diritto sulla base della norma che riservava l'eleggibilità solamente a esponenti del primo ceto, «soliti occupare sin da loro ascendenti le stesse cariche»⁴⁰. Non solo si rilevava quanto fossero «bassi i loro natali», ma si evidenziavano elementi di conflitto di interesse che li rendevano ineleggibili, come l'essere salariati della secrezia ducale oppure arrendatari dell'università. Insomma, – notava il maestro notaro della corte giuratoria Vincenzo Cuidera – la legge che era stata fatta coll'intento di «felicitarsi i popoli col governo di ufficiali degni, imparziali e riguardevoli, qui questa legge ha servita per inalzarsi soggetti i più bassi, parziali e dipendenti». Una considerazione questa rilevante, a conferma che il baronaggio – soprattutto nei centri più grossi – aveva colto l'occasione per estendere il proprio favore a elementi più docili, tradizionalmente esclusi dall'arena politica, e più facilmente condizionabili anche perché legati al loro benefattore da un forte sentimento di gratitudine.

I più battaglieri furono gli esponenti del primo ceto: chiedevano che l'elezione venisse annullata, come era già avvenuto qualche anno prima nel 1781: a Castelvetro il primo ceto teneva d'altra parte «numero esuberante per essere la città rispettabile» e non era pertanto necessario ricorrere ad altri elementi. L'ordine viceregio di procedere alla convocazione del consiglio per l'elezione di quattro deputati «con dover essere dalli principali della città per nascita benestante e morigeratezza» al fine di provvedere alla

³⁸ Lo stesso documento riporta la lettera del secreto datata 28 maggio 1781.

³⁹ Ivi, cc. 31r-31v, 16 giugno 1781.

⁴⁰ Ivi, cc. 225r-238v, 15 agosto 1784.

compilazione di un nuovo squittinio, non fu però eseguito per la «temerità del giudice criminale, giurati e sindaco a non volere ubbidire le disposizioni di Sua Eccellenza», negandosi il primo alla presentazione dell'ordine e i secondi alla convocazione del consiglio ed elezione dei deputati. Ne nacque un tumulto di popolo, sedato grazie al tempestivo intervento del capitano, che riuscì a placare la folla e a disperderla, per giungere infine alla compilazione di un nuovo squittinio.

I disordini e le lamentale continuarono comunque negli anni successivi. Anche se ormai barone e secreto rimasero nell'ombra, anzi dalla documentazione non sembra giocassero un ruolo da protagonisti. La contesa si giocò tutta tra esponenti del primo ceto, che rivendicavano in quanto nobili l'esclusiva partecipazione alle ufficiature; e dei civili che invece pretendevano di essere inseriti dai vocali negli squittini dai quali poi il duca avrebbe pescato i nominativi. Il problema stava dunque a monte.

Della questione fu investito il governo, finché una successiva inchiesta dell'avvocato fiscale del Patrimonio Felice Damiani negò infine al primo ceto l'esclusività negli impieghi, abilitando anche medici e notai⁴¹. seguirono nuovi ricorsi e della vicenda si interessò persino la Suprema Giunta, che confermò le conclusioni del Damiani. Contestualmente una risoluzione del governo nel dicembre del 1791 si esprimeva a favore dei medici di Partanna, che i nobili volevano escludere, costituendo in tal modo un precedente che avrebbe potuto chiudere il caso anche a Castelvetroano⁴².

A distanza di alcuni anni nel 1797 però esso era ancora riaperto da quelle famiglie del primo ceto che, considerandosi, nobili si ostinavano in una lite definita dai civili ingiusta e irragionevole. Evidentemente nessuna delle parti in causa intendeva cedere, se ancora nel 1798 si era nel vivo della controversia. In un interessante memoriale, medici, notai, dottori in legge tornarono a contestare che l'esercizio delle cariche civiche fosse appannaggio

⁴¹ Ivi, cc. 844r-853v, 20 agosto 1798, in cui è ricostruita la vicenda.

⁴² Precedentemente una circolare del Tribunale della Gran Corte Criminale del 9 dicembre 1790 aveva abilitato dottori, medici, notai e simili, ma la sua esecuzione era stata sospesa dal sovrano, che aveva ribadito la circolare del 1785, rafforzando in tal modo la posizioni di coloro che erano contrari all'inserimento dei civili negli squittini (Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 107, 9 dicembre 1790, *Alli Baroni, Prelati, Abbati Commendatari, Giurati e qualsivoglia altri Ufficiali, si Demaniali che Baronali, s'incarica di adempire quanto di sopra si contiene intorno alla spiega dei dubbi insorti nella formazione dello squittinio nell'elezione degli Ufficiali*).

degli esponenti del primo ceto, nella considerazione che al di là del ceto di appartenenza le persone andassero considerate in quanto cittadini: «l'abilitazione a quest'impieghi essi l'hanno perché cittadini, perché persone le più illuminate fra tutte»⁴³. Si faceva notare come già le disposizioni del 1785 includessero ogni cittadino in grado di sostenere la carica e che gli impedimenti elencati non riguardassero l'appartenenza di ceto, ma i singoli individui.

Si considerava inoltre «un violento delirio» che alle famiglie che ne erano titolari fosse assegnato il grado di nobili, tanto più che a Castelvetroano «l'unico che può crederci in dritto di esser nato in una famiglia distinta» era solamente il barone della Salina, e nessun altro, non essendoci mai state mastre serrate. I ricorrenti facevano notare che, esaminando i natali delle famiglie che pretendavano di considerarsi nobili, in nessun caso si trovavano ascendenti che si fossero distinti nell'onore militare o figli di un magistrato decorato o titolati di feudi. Anzi in molti casi, «codesti nobili non sono che uguali agl'altri nella condizione»:

Risulteranno allora essi confusi fra la plebe: tutte le apparenze si dilegueranno in un punto, e si scoprirà che la più onorata nobiltà che può vantare ogn'uno d'essi è quella d'aver avuto l'avo o il bisavo nel numero dei maestri, della gente di lavoro o qualche cosa di più.

Rilevavano che nei capitoli del Regno dottori in legge, medici, notai erano considerati col dovuto rispetto, segno della dignità di cui godevano. Né si comprendeva perché questi ceti ai quali si affidava «non solo la salute dei cittadini, ma anche la retta amministrazione delle loro sostanze, la custodia di tutte le contrattazioni, possano restarne escluse dall'ufficiature»: «Ogni cittadino figlio della Patria ha diritto d'aspirare alla consecuzione di quei premi ch'essa promette nell'ottimi suoi figli, ed il pensare il contrario non sarebbe un assurdo?».

Il processo di costruzione delle identità, che a Castelvetroano solo alcuni decenni prima, nel 1732, aveva trovato nella *Platea* del canonico Giovan Battista Noto un momento importante di legittimazione⁴⁴, evidentemente anche nella provincia siciliana ormai cominciava a scardinarsi. Non si riconosceva più la massima

⁴³ Ascv, Libro degli Squittini, cc. 844r-853v, 20 agosto 1798.

⁴⁴ R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 103 sgg.

sunt de consilio, ergo sunt nobili, grazie alla quale il ceto dirigente che controllava l'università aveva di fatto giustificato la propria egemonia sociale e avallato il riconoscimento della propria nobiltà rispetto a quella magnatizia. Ormai era convinzione comune che ci si trovasse di fronte a una sorta di invenzione creata da alcune famiglie per assicurarsi un predominio, che non trovava alcun fondamento oggettivo, quello che gli autori del memoriale non esitavano a definire il «fanatismo di una sognata nobiltà». A Castelvetro, e non solo, ci si preparava a voltare pagina.

INDICI

INDICE DEI NOMI

- Abruzzo, Baldassarre, 47.
Accursio, Orsola, 98-99.
Acton, John Edward, 202, 242.
Airoldi, Alfonso, *marchese di Santa Colomba*, 154.
Airoldi, Stefano, *presidente della Gran Corte*, 190-192, 194.
Aiutamicristo, *famiglia*, 35.
Ajello, R., 121, 127-128, 148-149, 156, 166, 170, 173-174, 177, 180-182, 185, 197-199, 202-205, 208.
Alagona, Blasco, 22.
Albuquerque, Francesco Fernandez de la Cueva, *vicere di Sicilia, duca di*, 63, 107-108, 129.
Alcalà, Fernando Afán de Ribera y Enriquez, *vicere di Sicilia, duca di*, 87-88, 103-104.
Alessi Palazzolo, G., 107.
Alfonso V d'Aragona, *detto il Magnanimo*, 10, 26, 28-33, 36, 42, 57, 88, 102, 108, 195, 199, 236, 263, 283.
Alimento, A., 204.
Alliata, *famiglia*, 35.
Almarz, Roberto, 123.
Amari, Michele, 15-16, 64, 209.
Amico, Vincenzo, 191.
Angiolini, F., 107.
Antonielli, L., 61, 98-99, 107, 113.
Aparo, Agatino, 114, 120.
Aragona (d'), Carlo, *vicere di Sicilia, principe di Castelvetrano*, 106.
Ardizzone, Antonino, 247.
Ardizzone, Onofrio, 16.
Ascheri, M., 173, 184.
Ayala, Ferdinando, *vicere di Sicilia, conte di*, 87.
Aymard, M., 50, 107, 254.
Balistreri, V., 54.
Balsamo, Giuseppe, 60, 62.
Balsamo, Paolo, 265.
Barbarisi, G., 149.
Barberi, Gian Luca, 35-36, 263.
Battaglia, Carlo Gerolamo, 111.
Battaglia, Giuseppe, 101.
Baviera Albanese, A., 20, 23, 31, 34, 41, 86.
Beccadelli Bologna, Giuseppe, *marchese della Sambuca*, 181.
Beccaria, Cesare, 109, 174-175, 180.
Bellabarba, M., 17, 83, 85.
Bellomo, M., 34.
Benaiteau, M., 73.
Benedetto XIII, 149.
Benedetto XIV, 138, 149.
Benigno, F., 5-6, 37, 47-48, 50-52, 75.
Berengo, M., 108.
Berlinguer, L., 73, 167.
Bianchi, P., 98, 113.
Bisso, Rosario, 173, 180-181.
Bologna, *famiglia*, 35, 54.
Bologna, Francesco Maria, *barone di Altavilla*, 54-55, 63.
Bologna, Pietro Gaetano, *principe di Cassaro*, 43.
Bonanno, *famiglia*, 52.
Bonanno, Giuseppe, 51.
Bonanno, Lucio, *barone di Florida*, 51-52.
Bonomo, Francesco, 285.
Brancaccio, G., 61, 69, 255.
Brancato, F., 186, 188, 191.
Branciforte, Ercole Michele, *principe di Pietraperzia*, 191-194, 197.

Branciforte, *famiglia*, 35.
 Branciforte, Salvatore, *principe di Butera*, 194.
 Bresc, H., 28-29, 33-34, 226.
 Bruni, L., 175.
 Buffardi, G., 30.
 Burgarella, P., 62, 106, 189.
 Butera, Giuseppe Branciforte e Branciforte, *principe di*, 194.
 Butera, *principe di*, v. Carafa, Carlo Maria.
 Calatro, Ignazio, *tipografo*, 89.
 Calcara, F.S., 105, 107.
 Campo, Giovanni, 53.
 Cancila, O., 12, 35, 39-41, 50, 55-56, 71, 93, 100, 116, 154, 180, 240, 245, 255-257, 259, 265-266, 268-269, 283.
 Cancila, R., 33, 37, 54, 56, 66, 68, 76, 96, 100, 164, 236, 291.
 Canciullo, G., 268.
 Candela, S., 113, 118-119.
 Candini, F., 103, 113, 148.
 Cangiamila, Francesco E., 142.
 Canosa, R., 102.
 Cappello, Caterina, 286.
 Caracciolo, Domenico, *vicere di Sicilia*, *marchese di Villamaina*, 8-9, 11, 41, 44, 56, 98, 138, 157, 159, 168, 173, 183-198, 201-213, 216-217, 219-221, 224, 230, 236, 238, 242-245, 250-251, 255, 259-260, 269, 271, 273-276, 279, 284-285, 288.
 Carafa, Carlo Maria, *principe di Butera*, 88-90, 96-97, 103-104, 108.
 Caramanico, Francesco d' Aquino, *vicere di Sicilia*, *principe di*, 11, 170, 213, 238, 245, 249, 260-261, 264-265, 270, 284.
 Caravale, M., 32, 38, 43-45, 47, 76.
 Carbonaro, Domenico, 194.
 Cardia, C., 149.
 Cardillo, Agostino, 194.
 Cari, Francesco, 154.

Carlo di Borbone, *III di Spagna, re di Napoli e di Sicilia*, 129, 138-139, 148, 153-155, 164-165, 171, 226-227.
 Carlo I d'Angiò, 24.
 Carlo II d'Angiò, 22.
 Carlo V d'Asburgo, 29, 37-39, 46, 86, 98, 168, 232.
 Carlo VI d'Asburgo, 98, 112, 123-125, 131, 141, 168, 196.
 Carpano, Giuseppe, 275.
 Carron, Giuseppe Gaetano Giacinto, *marchese di San Tommaso*, 120.
 Caruso, Giuseppe, *notaio*, 55.
 Castellar e Ventimiglia, Eleonora, 53.
 Castelli, Gabriele Lancillotto, *principe di Torremuzza*, 246.
 Castelli, Gregorio, *marchese di Capizzi*, 272.
 Cattolica, Francesco Antonio Bonanno Borromeo, *principe della*, 242, 260.
 Cernigliaro, A., 22, 76.
 Chiaramonte, Manfredi, *conte di Modica*, 22.
 Chiaramonte, Federico, *conte di Modica*, 23.
 Chittolini, G., 19.
 Ciccaglione, F., 19-20, 49.
 Cirillo, G., 48, 66-67, 164.
 Citarella, Saverio, 285.
 Clemente XII, 149.
 Cocchiara, M.A., 124, 126, 131.
 Colao, F., 149.
 Colonna, Marco Antonio, *vicere di Sicilia*, 83, 88, 96, 102, 160, 170, 189.
 Colonnello, I., 102.
 Condorelli, M., 89, 269.
 Condorelli, O., 189.
 Coniglio, G., 171.
 Corradini, Ferdinando, 265.
 Corrao, P., 19, 24-26, 28, 34, 236.
 Corsini, Bartolomeo, *vicere di Sicilia*, 125, 129, 131, 135, 142, 144, 186.
 Corvino, Blasco, *principe di Mezzojuso*, 117.
 Costa, F., 73, 167.

Costa, Nicola, 191.
 Costantino, Domenico, 129.
 Covino, L., 67, 73, 99, 208.
 Crisantino, A., 15, 63, 137.
 Croce, B., 175, 204.
 Cuidera, Vincenzo, 289.
 Cumia, Giuseppe, *giurista*, 89-90, 261.
 Cunsolo, Raffaello, 221.
 Cutelli, Mario, *giurista*, 47, 49, 90, 122-123.
 Cutò, Alessandro II Filangieri, *principe di*, 228, 276.
 Cutrera, A., 101, 106.
 D'Agostino, G., 30.
 D'Aguirre, Francesco, 149.
 D'Alberto, Stefano, 54-55.
 D'Alessandro, L., 174, 179.
 D'Alessandro, V., 19, 22, 24-26, 33.
 D'Amelia, M., 79.
 D'Andrea, Francesco Saverio, 170, 233, 245, 250.
 D'Angelo, F., 55, 63, 69, 81, 101, 227.
 D'Avenia, F., 69, 164, 227, 257.
 Damiani, Felice, 290.
 Danaro, Lorenzo, 286.
 Danaro, Pietro, 286-287.
 Davies, T., 48, 50-51.
 De Ballis, Antonio, *giurista*, 61, 89-90.
 De Benedictis, A., 17, 125, 184.
 De Benedictis, *famiglia*, 35.
 De Ciocchis, Giovanni Angelo, 138.
 De Cisneros, P., 41.
 De Cosmi, Giannagostino, 259-260.
 De Francesco, A., 6-7.
 De Franchis, Vincenzo, 76.
 De Gregorio, Pietro, 33, 38-39, 42-44, 46, 76, 86, 136.
 De Laviefeuille, Eustachio, *vicere di Sicilia*, *duca*, 8, 89, 98, 112, 140-143, 146-148, 150-151, 156, 159, 167, 225-227.
 De Luca, G.B., 125, 201.
 De Maddalena, A., 149.
 De Marco, Carlo, 191, 194-197.
 De Seta, C., 48.

De Vega, Giovanni, *vicere di Sicilia*, 40, 90.
 Del Bagno, I., 170, 197.
 Delfico, Melchiorre, 255, 262.
 Delille, G., 69, 161.
 Dentici, G., 50, 53, 82, 230, 242, 256, 259.
 Di Blasi, Francesco Paolo, 126, 146, 261.
 Di Blasi, G.E., 168.
 Di Falco, A., 67.
 Di Gregorio, Camillo, 272.
 Di Marzo, Gioacchino, 158, 171, 174, 189, 205.
 Di Matteo, S., 111, 114.
 Di Napoli, Carlo, 11, 43, 135-136, 226, 230.
 Di Napoli, Federico, *principe di Resuttano*, 71-72, 78-80, 96.
 Di Noto Marrella, S., 167.
 Di Sivo, M., 98.
 Di Stefano, Salvatore, 105.
 Diecidue, G., 62, 93, 104-105.
 Dingers, M., 85.
 Donati, C., 61, 113, 164.
 Doria, Giannettino, *arcivescovo di Palermo*, 106.
 Dragonetti, Giacinto, 174-177, 262-264.
 Dupaty, Charles, 208.
 Dupont de Nemours, Pierre Samuel, 204.
 Elliott, J. H., 34.
 Faldetti, Antonino, 237.
 Falsaperla, T., 69, 78, 80.
 Fasano Guarini, E., 166.
 Federico II di Svevia, 19-20, 22, 90.
 Federico III d'Aragona, 21, 23-25, 46, 57, 261.
 Federico IV d'Aragona, 23, 26.
 Ferdinando II, *il Cattolico*, 29, 34-38, 209, 236.
 Ferdinando di Borbone, IV di Napoli, III di Sicilia, 153, 174.
 Figlia, F., 79, 81, 105.
 Filangeri, C., 283.

Filangieri, Gaetano, 173, 177-179, 181-182, 260, 269.
 Filangieri, Serafino, *arcivescovo*, 171, 207.
 Filippo II d'Asburgo, 29, 40-41, 46, 103, 106, 134, 196, 207, 224.
 Filippo III d'Asburgo, 46, 48, 107, 129.
 Filippo IV d'Asburgo, 48, 107-108.
 Fioravanti, M., 17-18.
 Fisichella, Giuseppe, *giudice*, 194.
 Flores de Valdés, Alonso, *regio visitatore*, 122.
 Fogliani Sforza d'Aragona, Giovanni, *vicere di Sicilia, marchese di Pellegrino*, 143, 153-154, 157-161, 166, 170-172, 205-206, 210, 218, 228.
 Fortunato, Francesco, 41, 86.
 Fosi, I., 73.
 Foti, Francesco, 60, 62.
 Foucault, M., 107.
 Fraggianni, Nicola, 127, 129, 131.
 Franchetti, L., 251-253.
 Francioni, G., 174.
 Frigo, D., 73, 109.
 Fucarino, C., 260.
 Galasso, G., 67, 75, 126, 139, 148, 153-155, 165, 173, 182.
 Galdi, Vincenzo Ambrogio, 172, 182.
 Galici, Giuseppe, 281.
 Galliani, *famiglia*, 154-155.
 Gallo, F., 52, 119, 121, 124-125, 131, 137, 190.
 Garcia Hernán, D., 78.
 Gargano, Giuseppe, 186-187, 201.
 Genovesi, Antonio, 154, 181.
 Genuardi, L., 78, 265-266, 268.
 Geremek, B., 108.
 Gervasi, Niccolò, 51, 146.
 Ghisalberti, C., 5.
 Giacomo II d'Aragona, 21, 24, 236, 261.
 Giardina, A., 105, 107.
 Giarrizzo, Domenico, 257, 261.
 Giarrizzo, G., 26, 33, 37, 47, 130, 135, 137, 142-143, 146-147, 156, 173, 182, 188, 204, 213, 216-217, 225, 227-228, 230, 256-257, 260, 269-270.
 Ginori, Carlo, 145.
 Gioeni, Bartolomeo, 57.
 Gioeni, Perrone, 57.
 Gioeni, Tommaso, *principe di Castiglione*, 58.
 Giovanni II d'Aragona, 28, 32, 35, 47, 161, 236.
 Giuffredi, Argisto, 74.
 Giuffrida, A., 6, 29, 69, 93, 164, 226, 236.
 Giurato, S., 34.
 Giurba, Mario, 47, 90.
 Gonzaga, Ferrante, *vicere di Sicilia*, 40.
 Gravina, Domenico, *abate*, 221.
 Gravina, Ignazio Sebastiano, *principe di Palagonia*, 53.
 Gregorio, Rosario, 18-24, 26-27, 29-30, 32, 45, 47, 154, 195, 265.
 Iachello, E., 5-6.
 Ichino Rossi, C., 149.
 Intriglioli, Nicola, *giurista*, 44.
 Italia, A., 15, 79-80, 93, 107.
 Kirchheimer, O., 108.
 La Barbera, Giuseppe, 89.
 La Mantia, V., 18, 23, 32, 44-45.
 La Mendola, Giuseppe, 237.
 La Mendula, Antonio, 81.
 Lanza, Ottavio, *principe di Trabia*, 53, 82, 107.
 Lanza, Pietro, *principe di Trabia*, 187, 201-202, 230, 255-257, 259.
 Latini, C., 115.
 Laudani, S., 79, 171, 204, 227.
 Lavarra, C., 75.
 Leggio, Giuseppe, 286.
 Leofante, *famiglia*, 35.
 Leone, S., 198.
 Lepre, A., 66.
 Li Vecchi, A., 162.
 Ligresti, D., 33, 37, 69, 226.
 Liva, G., 98.
 Lo Basso, L., 107.

Lo Faso di Serradifalco, Alberico, 68, 120.
 Lo Forte, Agostino, 288.
 Longo, Giacomo, *presidente del Concistoro*, 123.
 López Diaz, M., 78, 126.
 Lopez e Royo, Filippo, *arcivescovo di Palermo e Monreale*, 270.
 Loria, Ruggero, 22-23.
 Lotti, L., 41.
 Ludovico d'Aragona, *re di Sicilia*, 23.
 Luna, *famiglia, conti di Caltabellotta*, 35.
 Lupi, R., 118, 149.

Macry, P., 140.
 Maffei, Annibale, *vicere di Sicilia*, 119.
 Magnano di San Lio, E., 100-101.
 Manconi, F., 61.
 Mancuso, Nicolò, 58.
 Mangeruva, Francesco, 277.
 Manitta, A., 57.
 Mannori, L., 17-18.
 Mantelli, R., 98, 106, 108.
 Marchese, Antonio, 129.
 Marchetti, P., 17.
 Marinelli, V., 179.
 Maringo, Mariano, 89-90.
 Marrara, D., 75.
 Marrone, A., 19, 21-22, 26, 79.
 Marrone, G., 29, 61-63, 79, 94, 104, 106.
 Martino I, *detto il Giovane*, 26-27, 43, 57.
 Martino II, *detto il Vecchio*, 28.
 Massafra, A., 67, 75, 240.
 Mastrillo, Garcia, *giurista*, 45-48, 53, 68, 76, 82-83, 86, 96-98, 101, 106.
 Mattozzi, I., 125, 184.
 Maurici, F., 226.
 Mazzarella, F., 42, 76.
 Melossi, D., 108.
 Miletta, M.N., 44, 76.
 Mincuzzi, R., 153-155, 171.
 Mineo, E.I., 24, 164.
 Moncada, Antonio, *conte di Adernò, Caltanissetta*, 75, 81.

Moncada, *famiglia, conti di Adernò e di Caltanissetta*, 35, 69.
 Moncada, Giovanni Luigi, *conte di Caltanissetta, principe di Paternò, duca di San Giovanni*, 78-79, 227.
 Moncada, Guglielmo Raimondo I, *conte di Augusta, Adernò, Caltanissetta* 22.
 Moncada, Guglielmo Raimondo, *conte di Adernò, Caltanissetta*, 69, 81.
 Moncada Luigi, *principe di Paternò, duca di Montalto e Bivona*, 56.
 Moncada, Ugo, *vicere di Sicilia*, 103.
 Monforte, Giovanni Antonio Moncada Ioppolo, *principe di*, 227.
 Mongitore, Antonino, 117, 135, 137-139.
 Montalbo, Stefano San Martino, *duca di*, 228.
 Montalto, Antonio, *avvocato fiscale*, 39-40, 86.
 Montealegre, José Joaquín, *marchese di Salas*, 131, 139.
 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, *barone di*, 174.
 Montgolfier, *fratelli*, 193.
 Morana, G., 75.
 Mozzarelli, C., 75, 164.
 Murgia, G., 75.
 Musi, A., 9, 12, 17-18, 66-67, 126, 230, 239, 254, 257.
 Muta, Mario, *giurista*, 47, 103, 261.
 Natale, Tommaso, 147, 154, 260, 265, 267-268.
 Necker, Jacques, 204.
 Noto, M.A., 67, 257.
 Noto, Giovan Battista, 99, 291.
 Novarese, D., 135, 146-147.
 Novi Chavarria, E., 67, 257.
 Oddo, Giuseppe, 285.
 Olivares, Enrico Guzman, *conte di, vicere di Sicilia*, 41, 62.
 Orlando, D., 15, 22, 49, 244, 254, 262.
 Ortoleva, Biagio, 73.

Pagano, Antonio Filiberto, *principe di Ucria*, 115.
 Palazzo, *fratelli*, 189-190.
 Palazzo, Pietro, 192.
 Palermo, D., 56, 69, 164, 227.
 Palladino, F., 170, 197.
 Palmeri, Niccolò, 269.
 Palumbo, L., 79.
 Paola, Giovanni, 287-288.
 Papagna, E., 61, 139.
 Pasciuta, B., 18-21, 23-24, 30-31, 88, 90-91, 236.
 Passafiume, Antonino, 105.
 Pastore, A., 98.
 Paternò, Asmundo, 221.
 Pavarini, M., 108.
 Pecchia, C., 33, 138, 200, 246, 261-264.
 Pensabene, Nicolò, 68, 85, 88.
 Pepi, Antonino, 154.
 Perez, Hernan, 106.
 Perillo, Andrea, 221.
 Perlongo, Ignazio, 131.
 Perno (de), Guglielmo, *giurista*, 32.
 Perremuto, Michele, 250.
 Petitto, V., 71.
 Petruszewicz, M., 254.
 Pezzino, P., 6-7.
 Piccione, Gaetano, 286-287.
 Pietraperzia, v. Branciforte Ercole Michele, *principe di*,
 Pietro II, re di Sicilia, 161, 167.
 Pietro III d'Aragona, I di Sicilia, 21, 57, 161.
 Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *gran-duca di Toscana*, 156.
 Pignatelli Aragona, Diego, *principe di Castelvetro*, 89, 103.
 Pignatelli Aragona, *famiglia*, 277, 285.
 Pignatelli, Ettore Maria, *principe di Castelvetro*, *duca di Terranova*, 279.
 Pignatelli, Ettore, *duca di Monteleone*, *vicere di Sicilia*, 39.
 Pinzarrone, L., 54-55, 64.
 Platania, Giovanni Battista, 114.
 Poli, G., 79.
 Pontieri, E., 68, 137, 182-183, 186-187, 197-199, 200-203, 207-208, 210, 212-213, 255, 261, 264.
 Portocarrero, Gioacchino Fernandez, *vicere di Sicilia*, 123, 137, 168, 196.
 Preximone, G., 57, 59-60.
 Prisinzano, Illuminato, 285.
 Prodi, P., 109, 149.
 Puleo, Francesco, 94.
 Raccuglia, Claudia, 54, 72, 88.
 Raffiotta, G., 130-132, 134.
 Rao, A.M., 127, 148, 164-166, 168, 262.
 Ratto, Luciana, 56.
 Renda, F., 130, 135, 137, 139, 140, 150, 153-154, 171-172, 198, 213, 256, 259-260, 262, 265, 267-268.
 Requesens, Francesco, *principe di Pantelleria*, 49, 228, 255-256.
 Riaño (de), Diego, 62.
 Risicato, Francesco, 47.
 Rocchetti, Giovan Battista, 15-16, 43, 49, 209.
 Romagnoli, S., 174.
 Romanelli, R., 17.
 Romano, A., 20-21, 26, 29, 32, 34, 38, 43-44, 90, 135.
 Romeo, R., 75, 130, 146-147, 254, 256.
 Rosso, Giovanni, *principe di Cerami*, 154.
 Rotelli, E., 149.
 Royz de Calcena, Giovanni, *barone di Riesi e Cipolla*, 52.
 Rubi, Giuseppe, *vicere di Sicilia*, *marchese di*, 124-125.
 Ruggero II d'Altavilla, 22, 135.
 Ruggero il Gran Conte, 19.
 Rusche, G., 108.
 Russo e Diana, Zenobio, 86, 89, 91, 96, 109, 146, 167.
 Sabato, O., 265-266, 268-269.
 San Giuliano, Antonino Paternò Castello, *marchese di*, 220, 272.
 De Spucches, Biagio, 139.
 Sansone, Domenico, 286-287.
 Sansone, Pietro, 287.

Santapace, Ugo, *barone di Licodia*, 36.
 Santo Stefano, Antonio De Spucches, *duca di*, 220.
 Sardina, P., 24-25, 29.
 Sastago, Cristoforo Fernandez De Cordoba, *vicere di Sicilia*, *conte di*, 124.
 Sbriccoli, M., 83, 85, 109.
 Scaminace, Pietro Antonio, 288.
 Schiera, P., 75.
 Schwerhoff, G., 17, 83, 85.
 Sciortino, Giuseppe, 287.
 Sciuti Russi, V., 39-41, 47, 86, 89, 109, 121-124, 130-132, 134, 139, 149, 168, 189-190, 196.
 Sergio, Vincenzo Emanuele, 154, 255, 259.
 Sgarlata, M., 242.
 Signorelli, A., 6.
 Signorelli, Girolamo, 287.
 Simonetti, Saverio, 33, 43, 138, 173, 186, 191, 194-196, 198-200, 210, 221, 239, 246, 250, 257-259, 261-264, 272, 281.
 Sipione, E., 70.
 Sonnino, S., 251-253.
 Sorcinelli, P., 98.
 Sordi, B., 17-18.
 Sorge, G., 79, 98.
 Sorice, R., 61, 90, 189, 197.
 Spadafora, Gutierrez, *principe di Spadafora*, 129.
 Spadaro di Passanitello, F., 164.
 Spagnoletti, A., 70, 75, 127, 155, 160, 185, 204.
 Spampinato, Andrea, 191.
 Spoto, C., 269.
 Stellardi, V.E., 113, 117-119.
 Tanucci, Bernardo, 8, 41, 125, 127-128, 148, 153-155, 157, 159-160, 168, 170, 172, 181-182, 228, 260.
 Taruffo, M., 18, 146, 173, 178, 180.
 Tessitore, G., 101.
 Testa, Francesco Maria, *vescovo di Monreale*, 21, 24, 27-32, 36, 38, 41, 72, 102, 106, 132, 134, 136-137, 195, 199.

Testa, G., 79, 88, 99.
 Tita, M., 173, 181-182.
 Tommasi, Donato, 260.
 Torcia, Michele, 255.
 Torrisi, C., 5-6, 37, 52, 75.
 Trama, Vincenzo, 286-287.
 Trabia, *principe di*, v. Lanza, Ottavio.
 Trabia, *principe di*, v. Lanza, Pietro.
 Trapani, Fabrizio, 56.
 Turgot, Anne Robert Jacques, 203-204.
 Turrisi, Antonino, 282.
 Turrisi, Giuseppe, 282.
 Turrisi, Vincenzo, 282.
 Ulpiano, 15.
 Uzeda, Giovanni Francesco Paceco, *vicere di Sicilia*, *duca di*, 97, 112.
 Vaginelli, Pietro, 191, 194.
 Valsecchi, F., 153, 156, 181, 183.
 Van Berg, Jan, 89.
 Ventimiglia e Spinola, Giovanni Luigi, *conte di Prades*, 246.
 Ventimiglia, Antonio, *conte di Prades*, 131.
 Ventimiglia, Antonio, *sacerdote*, 285.
 Ventimiglia, Enrico II, *marchese di Geraci*, 283.
 Ventimiglia, *famiglia*, 35, 283.
 Ventimiglia, Francesco III, *marchese di Geraci*, 283.
 Ventimiglia, Giovan Luigi, *marchese di Geraci*, 227, 281.
 Ventimiglia, Giovanni I, *conte di Geraci*, 283.
 Ventimiglia, Guido, 23.
 Ventimiglia, Simone I, *marchese di Geraci*, 283.
 Venturi, F., 174, 181.
 Venturi, G., 164.
 Verga, M., 7, 48-49, 121, 127, 145, 154, 164, 180, 240, 255, 259, 265.
 Verri, Alessandro, 174.
 Verri, Pietro, 174, 180.

- Villabianca, F.M. Emanuele e Gaetani, *marchese di*, 158, 186-187, 190-193, 201, 205, 207-208, 271.
 Villafranca, Domenico Alliata, *principe di*, 141.
 Villafranca, Fabrizio Alliata, *principe di*, 271.
 Villarosa, Francesco Notarbartolo, *duca di*, 260.
 Visceglia, M.A., 164.
- Vittorio Amedeo II di Savoia, 68, 88, 111-114, 117-119, 137, 141, 219.
 Wijffels, A., 20.
 Willoweit, D., 19.
 Winspeare, D., 244.
 Zaffuto Rovello, R., 75.
 Zannini, A., 166.
 Zapperi, R., 114.
 Zorzi, A., 17, 83, 85.

INDICE DEL VOLUME

<i>Introduzione</i>	5
I. <i>Merum et mixtum imperium</i> . Una lettura diacronica	15
1. Le prime concessioni, p. 18 – 2. La «féodalisation brutale», p. 28	
3. Un difficile rapporto, p. 34 – 4. La dottrina giuridica siciliana tra Cinque e Seicento, p. 42 – 5. L'inflazione seicentesca: le vendite della giurisdizione, p. 47 – 6. La Madonna «molte volte sudao»: il riscatto del mero e misto imperio, p. 57 – 7. «Non vi è chi ubbidisca alla giustizia, non vi è chi lasci di calpestarla», p. 60	
II. Le corti feudali. Diritto feudale e amministrazione della giustizia	65
1. Le corti feudali, p. 65 – 2. «Barones regii officiales ac magistratus dicuntur», p. 76 – 3. «Per la retta amministrazione della giustizia», p. 84	
4. Le carceri baronali, p. 98	
III. La svolta settecentesca: il cauto avvio delle riforme	111
1. Il governo sabauda e la «poca giustizia» dei baroni, p. 111	
2. La questione della biennialità, p. 119 – 3. Il Supremo Magistrato del Commercio e la reazione baronale, p. 126 – 4. Il viceré Laviefeuille (1747-1754): l'attenzione al governo locale, p. 140	
IV. La contrastata affermazione della giurisdizione regia. L'età di Tanucci	153
1. «Li baroni non possono mangiarsi le università», p. 153 – 2. «Non possa chi è stato avvocato esser giudice», p. 166 – 3. L'arbitrio giudiziario e l'abuso della giurisprudenza, p. 172	
V. La sfida: far valere la legge. Caracciolo <i>vs</i> baronaggio	183
1. Lo «spirito di riforma», p. 183 – 2. Il dritto sentiero delle leggi, p. 188	
3. Le Tavole delle parti: i giudici sospetti, p. 194 – 4. La prima regalia della Corona, p. 198 – 5. La riforma della giustizia locale, p. 203 – 6. La riforma dell'amministrazione locale, p. 209	

VI. Il punto di vista baronale: la <i>Memoria ragionata</i>	215
1. L'«amaro calice», p. 215 – 2. I baroni «bracci della sovranità». L'elezione degli ufficiali di giustizia, p. 217 – 3. «La demanialità come progetto», p. 225 – 4. Il controllo sugli ufficiali politici e la revisione dei conti, p. 230 – 5. La mano baronale e la questione dei diritti privativi e proibitivi, p. 238 – 6. L'attacco alla grande proprietà: le pretese del fisco, p. 254 – 7. La censuazione delle terre comuni delle università demaniali: gli interessi del baronaggio, p. 264	
VII. Conflitti locali e dinamiche cetuali	271
1. Liste di eleggibili e precedenze di ceto, p. 271 – 2. Gli «intrusi» di Terranova, p. 277 – 3. Reluizione del mero e misto imperio o riscatto della gabella del macino?, p. 280 – 4. Le nuove carceri, p. 284 5. Il fanatismo di una sognata nobiltà, p. 285	
<i>Indice dei nomi</i>	295

Grafica e impaginazione

VALERIA PATTI

Stampa

FOTOGRAF S.N.C. - PALERMO

per conto dell'Associazione no profit "Mediterranea"

Luglio 2013